

Piccolo codice del federalismo

a cura di

**Manin Carabba
e Agnese Claroni**

con un Saggio introduttivo su

*“La nuova parabola del regionalismo italiano:
tra crisi istituzionale e necessità di riforme”*

di Stelio Mangiameli

Roma, ottobre 2012
Quaderno SVIMEZ n. 33

“Quaderno SVIMEZ” n. 33

Piccolo codice del federalismo

a cura di

**Manin Carabba
e Agnese Claroni**

con un Saggio introduttivo su

*“La nuova parabola del regionalismo italiano:
tra crisi istituzionale e necessità di riforme”*

di Stelio Mangiameli

Roma, ottobre 2012
Quaderno SVIMEZ n. 33

INDICE

<i>Premessa</i> , di Manin Carabba	p. 11
<i>La nuova parabola del regionalismo italiano: tra crisi istituzionale e necessità di riforme</i> , di Stelio Mangiameli	p. 13
Capitolo I	
<i>Il nuovo Titolo V della Costituzione</i>	p. 57
Costituzione della Repubblica Italiana, Titolo V (<i>Le Regioni, le Province, i Comuni</i>), artt. 114-133	p. 59
Capitolo II	
<i>La legge-delega n. 42/2009 e i decreti legislativi di attuazione</i>	p. 73
1. Legge 5 maggio 2009, n. 42. Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione	p. 74
2. Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42	p. 125

3. Decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156. Disposizioni recanti attuazione dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale p. 141
4. Decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* di Comuni, Città metropolitane e Province p. 149
5. Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale p. 159
6. Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a Statuto ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario p. 185
7. Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 p. 229
8. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 p. 243
9. Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 p. 289
10. Decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61. Ulteriori disposizioni recanti attuazione

dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale	p. 311
<i>Provvedimenti correlati</i>	p. 326
1. Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 novembre 2010. Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, ai sensi dell'art. 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42	p. 327
2. Legge 8 giugno 2011, n. 85. Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale	p. 333
3. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012. Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concer- nente i sistemi contabili e gli schemi di bi- lancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118	p. 337
<i>Appendice</i>	p. 341
<i>Il federalismo nei provvedimenti anticrisi 2011- 2012</i>	p. 343
1. Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pub- blici (<i>c.d. "decreto Salva-Italia"</i>), conver- tito, con modificazioni, dalla legge 22 di- cembre 2011, n. 214, art. 13; art. 14; art. 23, c. 14-21; art. 27, c. 8; art. 28, c. 3-8; art. 29, c. 3, c. 3- <i>bis</i> ; art. 30, c. 3	p. 345

2. Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Raccolta 2012), recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (*c.d. “decreto liberalizzazioni” o “Cresci-Italia”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 35, c. 7 p. 371
3. Decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica (*decreto sulla c.d. “spending-review”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, art. 1-*bis* p. 373
4. Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (*c.d. “decreto sviluppo”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, art. 67-*sexies*, c. 1 p. 375
5. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (*c.d. “spending-review2”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, c. 22, c. 23, c. 25-*bis*, c. 25-*ter*; art. 16; art. 17; art. 18; art. 19; art. 20; art. 23-*ter* p. 377

Capitolo III

Programmazione e gestione del “Fondo per lo sviluppo e la coesione” p. 411

1. Legge 27 dicembre 2002, n. 289. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), art. 60; art. 61 p. 413
2. Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), art. 1, c. 863 p. 421
3. Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il Quadro strategico nazionale (*c.d. "decreto anticrisi"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, art. 18 p. 423
4. Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 4 p. 429

Capitolo IV

- Il concorso degli Enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Il "Patto di stabilità interno"* p. 431
1. Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (*c.d. "manovra correttiva 2011"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 20, c. 1-5, c. 10-12, c. 14-16 p. 435
 2. Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione

finanziaria e per lo sviluppo (<i>c.d. “manovra-bis”</i>), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 1, c. 12 - c. 13- <i>quater</i> ; art. 7, c. 1-6	p. 443
3. Legge 12 novembre 2011, n. 183. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012), art. 30; art. 31; art. 32	p. 447
<i>Indice per materia</i>	p. 471

Premessa

di Manin Carabba*

Questo modesto aggiornamento della codificazione meridionalistica si collega idealmente all'opera fondamentale di Massimo Annesi, affidata al Codice dal titolo "Legislazione per il Mezzogiorno" (1861-1957), che nel 1957 raccolse in un unico testo le numerose norme di legge concernenti le aree meridionali, fornendo il materiale per un esame degli strumenti di intervento adottati dallo Stato, per lo sviluppo del Mezzogiorno dall'Unità in poi. A quell'opera seguirono "La nuova disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno", testo coordinato della legge n. 64/1986 e dei provvedimenti di attuazione, curato da Annesi e Claroni e pubblicato nel 1990; e "Gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale", normativa coordinata dei provvedimenti di attuazione, di integrazione e di modifica della legge n. 488/1992 e del decreto legislativo n. 96/1993, curato da Annesi e Piazza e pubblicato nel 1996.

Il presente contributo - che raccoglie i provvedimenti in tema di federalismo pubblicati in G.U. sino ad agosto 2012 - non è, neppure lontanamente, comparabile a quelle opere; ma propone, in sostanza, di riprendere quel cammino, avvertendo l'esigenza di incentrare la riflessione sui difficili temi della costruzione di un sistema federale.

Il tema dell'intervento per lo sviluppo del Mezzogiorno si inserisce, infatti, all'interno della costruzione dell'ordinamento federale, dopo la riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione del 2001 e dopo la legge di attuazione n. 42/2009.

E si può senz'altro sottolineare che l'attuazione del federalismo fiscale può offrire l'occasione per colmare il limite principale delle esperienze dell'intervento speciale, che non sono riuscite a generare una vera cooperazione fra governo dello Stato centrale, Regioni e sistema delle autonomie. E ancora, entro questa disciplina dovrebb-

* Consigliere del CNEL in qualità di Esperto, Consigliere di Amministrazione della SVIMEZ, è Direttore della "Rivista giuridica del Mezzogiorno".

bero trovare tutela piena i diritti sociali di cittadinanza, che il nuovo Titolo V affida alla legislazione esclusiva dello Stato, e trovare attuazione i principi di solidarietà, verticale e orizzontale.

In termini molto generali, si può osservare che la disciplina del federalismo, non solo, dunque, di quello fiscale, è una occasione irripetibile per rompere i cattivi “miti” che hanno tanto gravemente pesato sulla storia della nostra amministrazione: il mito dell’uniformità dei modelli amministrativi; quello della incomunicabilità tra “Stato federale” e Regioni-Stati membri, che contrasta con le esperienze essenziali della più grande e antica democrazia federale (USA); quello della struttura autoritativa di un diritto amministrativo, sostanziale e processuale, fondato sull’ottocentesca figura dell’interesse legittimo, superata, in una democrazia paritaria, dalla unificazione, nel diritto soggettivo, delle situazioni giuridiche del cittadino di fronte ai pubblici poteri.

Il nostro auspicio è che possano essere finalmente superati i pregiudizi contro la cultura tecnica, economica, statistica, che caratterizzano, purtroppo, l’apparato amministrativo del nostro Paese, rinchiuso nei cattivi “miti”, a cui si accennava, che lo hanno portato ad una gestione basata su una sorta di esclusiva “pratica” giuscontabilistica.

Roma, 12 ottobre 2012

La preparazione di questo Codice è stata curata da Manin Carabba e da Agnese Claroni. Si ringraziano Monica Bellinzoni e Gianni Comodi per la cura editoriale del volume.

La nuova parabola del regionalismo italiano: tra crisi istituzionale e necessità di riforme

di Stelio Mangiameli*

“L’unità d’Italia è stata e sarà - ne ho fede invitata - la nostra redenzione morale. Ma è stata, purtroppo, la nostra rovina economica. Noi eravamo, il 1860, in floridissime condizioni per un risveglio economico, sano e profittevole. L’unità ci ha perduti. E come se questo non bastasse, è provato, contrariamente all’opinione di tutti, che lo Stato italiano profonde i suoi benefici finanziari nelle Province settentrionali in misura ben maggiore che nelle meridionali”

Giustino Fortunato, 2 settembre 1899, lettera a Pasquale Villari

“L’unità italiana non esiste, salvo in letteratura e nella poesia”

Giuseppe Ferrari, *La révolution et les réformes en Italie*, Gennaio 1848

Sommario: Premessa. - 1. Un’esperienza sconcertante. - 1.1. Il Titolo V: la sua origine. - 1.2. *Segue*: la sua prima realizzazione. - 1.3. La crisi del 1992 e il “federalismo a costituzione invariata”. - 1.4. La revisione costituzionale del Titolo V. - 1.5. Il nuovo Titolo V tra attuazione e riforme: né attuazione, né riforme. - 2. Situazioni di incertezza nella forma di Stato italiana. - 2.1. Il c.d. “federalismo fiscale”. - 2.2. La legislazione statale della crisi. - 3. Ordinamento concreto e posizione delle Regioni. - 3.1. La condizione delle Regioni italiane: il divario territoriale. - 3.2. L’efficacia del riparto e l’azione concreta delle Regioni. - 3.3. La risposta alla crisi da parte delle Regioni. - 4. La ripresa del regionalismo come ordinamento di governo della Repubblica. - 4.1. Linee di tendenza nella politica nazionale, in relazione al quadro europeo e internazionale. - 4.2. Il problema della risposta interna alla crisi. - 4.3. Processo regionale, riordino della spesa pubblica e ripresa del regionalismo.

* Professore ordinario di Diritto costituzionale, è direttore dell’Istituto di Studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie “Massimo Severo Giannini” (ISSIRFA) del CNR.

Premessa

La situazione presente, se non un pantano, è certamente un guado profondo e la questione che emerge è sempre la stessa: è possibile nel contesto presente e dinanzi alla crisi pensare che sia ragionevole sviluppare ulteriormente il regionalismo italiano e il ruolo delle autonomie?

La domanda, com'è facile intuire, ha il suo fondamento nella lunga serie di atti normativi, perlopiù decreti-legge, che nel corso della crisi sono stati adottati e che contengono disposizioni di carattere istituzionale, oltre a misure di tipo finanziario. Dal punto di vista costituzionale il regionalismo, quale principio organizzativo della Repubblica, è ineliminabile, tranne che non si pensi a una riforma costituzionale che modifichi radicalmente la forma di Stato.

Ci si dovrebbe aspettare, perciò, da parte del Parlamento e del Governo una legislazione di attuazione del Titolo V in grado di mettere a punto le disposizioni sul riparto delle competenze legislative, di riordinare le funzioni amministrative, di assicurare la diretta responsabilità finanziaria dei diversi livelli di Governo. Il tutto in modo che il regionalismo costituisca una risposta efficace anche rispetto alla crisi.

Se si riflette attentamente questo è, *mutatis mutandis*, lo stesso problema innanzi al quale si trovò il federalismo statunitense allorché dovette affrontare la grande depressione del 1929. Ma su questo torneremo più avanti.

Il rilievo da cui prende le mosse questa riflessione è che sono trascorsi oltre 10 anni dalla revisione costituzionale del Titolo V e i Governi che si sono succeduti, di centro-destra e di centro-sinistra, si sono dimostrati incapaci di attuare la riforma del regionalismo e la promozione delle autonomie come pure l'art. 5 della Costituzione richiederebbe e che, oggidi, sembra difficile trattare la condizione del regionalismo italiano, segnata dal ristagno della situazione istituzionale, per via della presenza di un Governo sostenuto da una maggioranza frutto di mediazioni parlamentari e non del voto degli elettori, oltre che ispirato dalla peculiare condizione della finanza pubblica

italiana, rispetto ai vincoli europei e, soprattutto, dai picchi dello *spread* dei titoli di Stato nel corso della crisi economica.

1. *Un'esperienza sconcertante*

Chi volesse descrivere in modo obiettivo il regionalismo italiano oggi, dovrebbe riscontrare, innanzi tutto, una situazione di ambiguità politica. Le Regioni, magari non pubblicamente, vengono accusate di essere origine e causa delle difficoltà di governo, da parte della classe politica nazionale. Alle Regioni i *media* imputano pubblicamente di aggravare la situazione della finanza pubblica.

Eppure, nonostante la contestazione sia così forte, come nel 1992, quando si arrivò ad ipotizzare persino una soppressione dell'istituto, si avverte che con la riforma del Titolo V, operata tra il 1999 e il 2001, appare pressoché impossibile pensare a una soppressione delle Regioni, perché altrimenti il tema sarebbe incautamente posto all'ordine del giorno del dibattito politico.

Questo stato di cose che possiamo definire di stagnazione istituzionale sta determinando una disfunzione del sistema repubblicano: le Regioni e le autonomie locali sono in una condizione di contestazione che sta toccando in particolare la Provincia, quale Ente di area vasta, e cagionano una certa ripulsione della politica da parte dei cittadini.

Che cosa è accaduto? E, soprattutto, che cosa sta accadendo?

La risposta a questi interrogativi abbraccia integralmente la vita pubblica, e richiede, per ciò che attiene al regionalismo italiano, un chiarimento sulle vicende passate.

1.1. *Il Titolo V: la sua origine*

L'Assemblea Costituente, nel momento in cui si pose il problema dell'articolazione della Repubblica, affrontò in modo concreto il dibattito sulla Regione che, dall'unità d'Italia in poi, aveva animato la vita politica e la letteratura giuridica, economica e sociologica. L'idea regionale, nella redazione del Titolo V, ebbe contro, ancora una volta, il mito dell'unità nazionale, mai realizzata in Italia proprio per le ragioni che militavano a favore dell'istituzione della Regione, ovvero per le differenze territoriali, di natura linguistica, storica e

sociale, che potevano convivere solo grazie a una forma che consentisse di farle convergere gradualmente in un assetto più omogeneo delle diverse parti del Paese. Tuttavia, l'avversione verso l'istituto regionale, in nome del rischio che rappresentava per l'unità nazionale, registrò una più forte convinzione da parte della sinistra e, in particolare, del Partito Comunista che riteneva necessaria una maggiore centralizzazione per realizzare le riforme economico-sociali, rispetto alle quali la presenza della Regione era vista come un impedimento.

A sostegno della Regione si posero, in modo deciso, le posizioni a favore delle libertà locali, che subito dopo l'unità d'Italia avevano cercato di porre un argine al processo di piemontesizzazione dello stato unitario; in Assemblea il tema delle libertà locali, esteso alla Regione, venne ripreso e si avvantaggiò anche delle mortificazioni subite dagli Enti locali durante il fascismo. Le autonomie locali, infatti, portavano intrinseco il carattere democratico e potevano benissimo essere concepite in modo compatibile con l'unità d'Italia; pertanto, la Regione avrebbe avuto il merito di rafforzare il sistema democratico, impedendo una concentrazione del potere politico nelle mani dello Stato, e avrebbe permesso a quest'ultimo di occuparsi effettivamente delle questioni nazionali.

Sul divario che si registrava all'interno dell'Assemblea Costituente, con riferimento all'introduzione della Regione, esercitò una forte influenza - com'è facile intuire - anche la questione meridionale. Come noto, questa era stata messa a fuoco all'indomani dell'unità d'Italia, con l'inchiesta Sonnino-Franchetti (1876), e immediatamente il dibattito sul tema si accese in Italia, tra chi sosteneva che l'unità d'Italia avesse danneggiato le Regioni meridionali (F.S. Nitti) e coloro che lo negavano (legge Einaudi), così come tra chi riteneva strettamente collegato il tema meridionale con quello regionale, credendo necessaria questa istituzione (N. Colajanni - G. Salvemini - legge Sturzo), e coloro che, invece, consideravano risolutivo per la questione meridionale un forte intervento dello Stato centrale e della sua amministrazione, senza bisogno di creare altre frammentazioni amministrative (G. Fortunato - P. Villari).

In Assemblea Costituente la questione meridionale appariva come un problema non risolto dell'unità d'Italia e a essa era da collegare anche il dibattito per la riforma agraria, cui la maggioranza dei partiti del tempo già pensava e cui riconnetteva un effetto redistribu-

tivo che avrebbe potuto avviare a soluzione i problemi del meridione. Ancora una volta, sul punto si registrò la divisione tra chi vedeva la riforma collegata all'opera esclusiva dello Stato (essenzialmente la sinistra, ma anche i liberali) e chi la riconduceva al decentramento delle funzioni con l'introduzione dell'istituto regionale (la Democrazia cristiana, ma anche gli azionisti e i repubblicani).

1.2. Segue: la sua prima realizzazione

Alla luce di tutto ciò, perciò, la soluzione adottata nel Titolo V non poteva non essere che di compromesso tra le due anime: quella regionalista e quella unitarista; questa contrapposizione andò a detrimento del regionalismo accolto. Osserva Livio Paladin: "l'intero disegno risultante dal Titolo V della Costituzione rimane fortemente ambiguo e lacunoso", e richiama il severo giudizio di Salvemini, per il quale la disciplina costituzionale sarebbe stata solo un "vaso vuoto con sopra la targhetta Regione".

In realtà si tratta di giudizi troppo intransigenti. Infatti, se è vero che il compromesso avrebbe limitato la nitidezza, e soprattutto la forza, dell'idea regionale, esso ha rappresentato, dal punto di vista costituzionale, una sua affermazione e, per quanto ambiguo e lacunoso il Titolo V potesse essere, non era certamente un vaso vuoto, semmai un vaso in parte da riempire e mai colmato in modo adeguato.

Se si richiama brevemente il risultato cui si pervenne in Assemblea Costituente, tralasciando i difficili passaggi che animarono il dibattito, si può con nitidezza raccogliere un'immagine del regionalismo italiano che riarticola lo Stato unitario ereditato dal risorgimento e dal fascismo.

Chiaro risulta il rifiuto dell'idea federale, atteso il carattere unitario e indivisibile della Repubblica; ma altrettanto netto si palesa il rifiuto del centralismo, con il principio del riconoscimento e della promozione delle autonomie locali e con il principio del decentramento, quali canoni di disciplina e di adeguamento dettati nei confronti dello Stato. La Regione, in questa prospettiva, appare subito l'Ente che avrebbe determinato il cambiamento più importante nella struttura dello Stato; essa non era un mero Ente di decentramento e di amministrazione (come ritenne a quel tempo Guido Zanobini), ma un Ente dotato di potere legislativo e, perciò, espressione di un livello

politico. L'adeguamento delle leggi della Repubblica "alla competenza legislativa attribuita alle Regioni" avrebbe dovuto comportare, perciò, non solo una regionalizzazione degli apparati amministrativi statali nelle materie dell'art. 117 Cost., ma soprattutto un diverso modo di legiferare dello Stato.

Il vero limite del Titolo V non è dato dalle lacune riscontrabili sul versante della rappresentanza regionale nelle istituzioni nazionali e su quello dei raccordi tra Stato e Regioni e neppure sul ruolo da riconoscere alla Regione nei confronti degli Enti locali, problematiche che pure restano attuali, ma semmai dalla mancanza di meccanismi costitutivi delle Regioni diretti e dal basso, e non rimessi integralmente al *dispotismo* della legge statale, come invece è accaduto. Risiede qui, peraltro, la differenza tra le Regioni ordinarie e quelle speciali. Queste ultime, infatti, furono costituite e riconosciute, sia pure per ragioni storiche tra loro diverse, come entità originarie dell'ordinamento repubblicano e la loro affermazione soffrì delle vicende legate all'attuazione delle disposizioni del Titolo V riferite alle Regioni ordinarie.

Le Regioni ordinarie previste nel Titolo V, anche dopo la loro istituzione, perciò, furono sempre viste come una creazione artificiale e scarsamente vitale, nonostante le loro identità corrispondessero all'incirca alle c.d. "Regioni storiche". L'autonomia organizzativa delle Regioni era sottoposta alla conformità alle leggi statali; l'autonomia legislativa era dipendente dai principi stabiliti con leggi statali; l'autonomia amministrativa, nonostante il c.d. principio del parallelismo con le materie della legislazione, poteva essere incisa dalla legge statale a favore degli Enti locali, ed anche con eventuali deleghe di funzioni statali; e, infine, l'autonomia finanziaria regionale poteva essere modellata dal legislatore statale, prevedendo "forme" e "limiti" e il coordinamento con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

A ciò contribuì sensibilmente anche il clima politico degli anni '70, ancora solidamente ancorato al ruolo degli apparati pubblici statali, Ministeri ed Enti pubblici, protesi alla protezione del mercato interno e dediti all'assistenzialismo; uno Stato centralista che disegnò da subito un regionalismo debole nella legislazione, nell'amministrazione e nella sfera finanziaria: sia l'art. 17 della legge n. 281/1970, sia il trasferimento delle funzioni del 1972, e sia la coeva riforma tributa-

ria, sono le testimonianze di quanto poco credito la classe politica nazionale diede alla creazione delle Regioni. Anche i successivi interventi legislativi (la legge n. 382/1975 e il D.P.R. n. 616/1977), nonostante le buone intenzioni che li ispiravano, non sortirono quell'effetto di riordino dell'ordinamento repubblicano e di attuazione dei principi costituzionali che pure apparivano nella loro chiarezza.

È difficile dire se fu più insipienza, o debolezza politica, fatto sta che di lì a poco si determinò la degenerazione del sistema regionale sotto i pesi del centralismo, puntualmente confermati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale: decostituzionalizzazione delle materie enumerate, limite degli interessi, leggi cornice dettagliate, funzione di indirizzo e coordinamento, nessuna autonomia tributaria e trasferimenti vincolati sul versante della spesa. Questi i punti di arrivo del primo regionalismo.

Non è un caso che l'espressione più efficace, per descrivere questa esperienza, già alla fine degli anni '80, sia stata quella che ha considerato l'attuazione concreta delle Regioni come una realizzazione compiuta attraverso la "perversione del modello" costituzionale (A. D'Atena).

È da dire comunque che le ragioni del regionalismo avrebbero potuto avere un esito diverso. Infatti, sia pure in un quadro costituzionale che poteva apparire limitato, una coerente attuazione del Titolo V con i principi di autonomia e decentramento, avrebbe potuto comportare un regionalismo temperato, senza implicazioni ideologiche, ma efficace come principio organizzativo dello Stato, distinguendo ciò che era di competenza locale, da ciò che doveva per necessità avere una disciplina nazionale.

1.3. *La crisi del 1992 e il "federalismo a costituzione invariata"*

Invece, la conclusione fu - come è stato detto anche da Ugo De Siervo - un "insopportabile degrado" del nostro regionalismo. Lo Stato Moloc italiano, cresciuto a dismisura in Enti e apparati, aveva disatteso l'art. 5 della Costituzione. Il principio di adeguamento, richiamato anche dalla IX disp. trans. e fin., ne usciva praticamente frustrato; e con esso l'aspirazione del Costituente di realizzare l'*adeguamento* dei principi e dei metodi delle leggi della Repubblica

alle esigenze delle autonomie e del decentramento e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

Ancora nel 1993 rimase lettera morta il risultato abrogativo del *referendum* sul Ministero dell'agricoltura, voluto dalle Regioni; e, visti gli sviluppi successivi, anche quello sul Ministero del turismo e dello spettacolo.

Da una autonomia regionale, nelle sue diverse componenti, ormai prostrata si ripartì, allorquando, dinnanzi alla crisi finanziaria susseguente al Trattato di Maastricht, con i criteri di convergenza e l'istituzione del sistema europeo delle banche centrali, il debito pubblico italiano mostrò la debolezza finanziaria dell'Italia e della sua competitività, in assenza di politiche basate sulla svalutazione monetaria.

Chi ipotizzò il rilancio della politica regionalista, e lo misurò per necessità con la condizione di crisi del Paese, ritenne - non a torto - che le Regioni avrebbero potuto rappresentare una svolta nell'assetto della Repubblica per affrontare i problemi dell'integrazione europea e del processo di internazionalizzazione dell'economia.

L'intuizione era certamente corretta, in quanto la crisi del 1992 - se si vuole, la prima del nuovo genere, anche se il profilo della globalizzazione risultava offuscato dalle tensioni europee verso la moneta unica - non poteva certamente essere affrontata chiudendo lo Stato entro la sua sovranità e praticando politiche protezionistiche.

È stato perciò merito di *Franco Bassanini*, in qualità di Ministro della Repubblica, dopo il fallimento ripetuto dei tentativi di riforma costituzionale, la realizzazione di quello che sarebbe stato definito il "federalismo amministrativo" o a "Costituzione invariata", ovvero di un trasferimento di compiti e funzioni in applicazione delle leggi nn. 59 e 127/1997.

Si parlò, per questa esperienza, di un "federalismo per abbandono" (G. Pitruzzella), per indicare una scelta da parte dello Stato di riconoscere poteri e funzioni alle Regioni solo per sgravare il bilancio statale da oneri finanziari che avrebbero ostacolato il raggiungimento dei criteri di convergenza.

Ma l'accusa coglieva nel segno solo sino ad un certo punto. Infatti, anche se tutta l'attività di governo dell'epoca era volta a far rientrare l'Italia tra i Paesi europei che partecipavano sin dall'inizio alla moneta unica, per cui era necessario ricomporre il *deficit* del bilancio

statale entro i limiti di Maastricht, la ragione profonda del rafforzamento del nostro regionalismo o della sua trasformazione in federalismo risiedeva nella circostanza che il nuovo assetto internazionale dell'economia, così come il processo di integrazione europeo, ponevano il problema di una ristrutturazione degli Stati nazionali, ormai a sovranità aperta.

In un ordine economico internazionale caratterizzato dall'unificazione dei mercati finanziari e da un commercio estero decisivo per la valutazione delle politiche pubbliche degli Stati, così come da forti processi di unificazione regionale, come l'Unione europea, gli Stati nazionali assolvono funzioni diverse da quelle che li contraddistinguono in situazioni congiunturali nei quali il loro compito si limita alla protezione dei rispettivi mercati con misure di tipo autarchico e monetario.

È sin troppo evidente che anche la protezione degli "interessi nazionali", come forma di protezione dei poteri centrali nei confronti delle Regioni e delle autonomie locali, non ha più senso. In un sistema globalizzato ed europeizzato, gli interessi nazionali, infatti, vanno tutelati nei confronti degli altri interessi nazionali che si confrontano nelle sedi internazionali ed europee e in quelle sedi ai Governi centrali spetta il compito di rappresentanza e di negoziazione degli interessi nazionali. Ciò implica che l'apertura delle sovranità e l'internazionalizzazione dell'economia richiedono uno Stato organizzato diversamente dallo Stato custode del proprio mercato.

Gioco forza, se il ruolo dello Stato nell'attuale fase storica risiede fondamentalmente nella funzione di rappresentanza e negoziazione degli interessi nazionali nelle sedi internazionali ed europee, la funzione del Governo nella politica interna si riduce sensibilmente a poche e limitate politiche pubbliche, essenzialmente di perequazione territoriale e di sostituzione dei Governi locali nel caso di atti o inadempienze che possano ridondare in forme di minaccia per l'unità nazionale o pregiudicare la posizione internazionale dello Stato.

Risulta, allora, evidente che la domanda politica dei cittadini, in termini di servizi e politiche pubbliche legate al territorio, avrebbe dovuto trovare un interlocutore diverso dal Governo centrale, più attento alle questioni interne e più prossimo ai loro bisogni. Di qui, perciò, un processo di rivalorizzazione delle Regioni e delle autonomie locali, niente affatto strumentale, ma per affrontare in modo più adeguato la fase storica dell'europeizzazione e della globalizzazione.

Non è un caso che in questo processo non si colloca solo l'Italia, ma tutti i Paesi europei compresi quelli più tradizionalmente unitaristi come la Gran Bretagna, che nel 1997 ha avviato con successo il secondo processo di *devolution*, e la Francia, che nel 2003 ha realizzato una compiuta costituzionalizzazione della Regione, auspicata già agli inizi degli anni '60 dal Presidente De Gaulle.

Ma anche Paesi europei di tradizione federale e autonomistica come la Germania e la Spagna conoscono nello stesso arco di tempo processi di revisione costituzionale e di organizzazione del loro decentramento interno. La prima già con le modifiche costituzionali (1994), dovute alla riunificazione tedesca, e successivamente con la riforma costituzionale delle competenze del 2006 e quella della finanza del 2009. La seconda con la riscrittura degli Statuti di autonomia, attraverso i quali si determinano gli assetti concreti delle competenze regionali in quell'ordinamento.

1.4. *La revisione costituzionale del Titolo V*

La portata della revisione costituzionale operata dalle leggi costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001 è stata alquanto controversa. Ha rappresentato un'acquisizione nel linguaggio politico del preteso federalismo che questa riforma avrebbe introdotto e del quale correntemente si è discusso anche in ambito giornalistico.

In realtà, in sede di revisione costituzionale, nonostante i tentativi di modifica dell'art. 1 della Costituzione, con l'inserimento dell'aggettivo "federale", e della rubrica del Titolo V, con la dicitura: "L'Ordinamento federale della Repubblica"¹, non è stata introdotta alcuna espressione linguistica che possa far intravedere l'idea di una trasformazione, sia pure iniziale, dell'ordinamento repubblicano verso il federalismo².

Il principio fondamentale, nell'ambito dell'organizzazione territoriale, resta quello fissato dall'art. 5 Cost. e cioè il principio di unità e indivisibilità della Repubblica, per il quale *uno* è il popolo titolare del potere politico di legittimazione e *unica* è la sovranità che fonda

¹ V. il d.d.l. costituzionale "Ordinamento federale della Repubblica", approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 marzo 1999, A.C. 5830, XIII legislatura

² V. *Lavori preparatori della legge costituzionale n. 3/2001*, a cura del Senato della Repubblica, novembre 2001, I, 288.

lo Stato (*rectius*: la Repubblica) e questo principio di unità è originario e non il frutto di un processo di unificazione progressiva come quello che si realizza negli Stati federali³.

Inoltre, pur tra le rilevanti modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 3/2001, non sussisterebbe una piena equiparazione tra i diversi soggetti istituzionali che compongono l'ordinamento repubblicano, "così da rendere omogenea la stessa condizione giuridica di fondo dello Stato, delle Regioni e degli Enti territoriali". Infatti, l'art. 114 Cost. non comporterebbe "affatto una totale equiparazione fra gli Enti in esso indicati, che dispongono di poteri profondamente diversi tra loro" e "nel nuovo assetto costituzionale scaturito dalla riforma, allo Stato (sarebbe) pur sempre riservata, nell'ordinamento generale della Repubblica, una posizione peculiare desumibile non solo dalla proclamazione di principio di cui all'art. 5 della Costituzione, ma anche dalla ripetuta evocazione di un'istanza unitaria", la quale "postula necessariamente che nel sistema esista un soggetto - lo Stato, appunto - avente il compito di assicurarne il pieno soddisfacimento"⁴.

Come si vede la classe politica italiana, sia di estrazione statale e sia di provenienza regionale, di fronte alla crisi, reagì con un fervore federalista; ve ne è ancora traccia nella legge n. 42/2009, che reca nel titolo: "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione".

La Corte costituzionale, come si è visto, si è incaricata di contraddire ogni tentativo di legare la riforma costituzionale a teorie dello Stato federale determinate da considerazioni storico-politiche; così che può dirsi che il regionalismo italiano, anche dopo l'ampia revisione del Titolo V, che ha toccato ben 18 articoli su 20 che lo compongono, rappresentava non un problema di metafisica dello stato, ma realisticamente - come riteneva Kelsen, parlando del federalismo austriaco - la scelta a favore di un particolare principio organizzativo che avrebbe dovuto modellare la Repubblica.

A oltre 10 anni dalle leggi costituzionali del 1999 e del 2001, può dirsi che, anziché l'enfasi federale, sarebbe stata sufficiente dal punto di vista politico una seria volontà di attuazione delle nuove disposi-

³ V. Corte costituzionale, sentenza n. 365 del 2007.

⁴ V. Corte costituzionale, sentenza n. 274 del 2004.

zioni costituzionali; invece, con l'approvazione della riforma, il ri-flusso fu immediato e progressivo.

La classe politica centrale, superata la preoccupazione di rimanere fuori dall'euro, per la quale aveva accettato la riforma delle funzioni amministrative, considerò immediatamente con apprensione le nuove norme costituzionali. Queste, infatti, avevano sanzionato mutamenti significativi del regionalismo italiano, nella logica di una compiuta trasformazione della Repubblica.

Non è un caso che in quasi tutte le norme del Titolo V è rintracciabile un significato costituzionale preciso che dà un senso univoco all'intero sistema: reazione ai modelli interpretativi adottati nel corso del primo regionalismo, con attuazione più piena dei principi di autonomia e decentramento di cui all'art. 5 della Costituzione.

In questa logica, basti pensare all'esclusione di ogni riferimento agli interessi nazionali, che corrisponde ovviamente non alla loro scomparsa, ma appunto ad una loro diversa collocazione, rispetto alle relazioni Stato-Regioni; all'estensione alle Regioni speciali della maggiore autonomia legislativa della quale dovrebbero essere dotate le Regioni ordinarie a seguito del cambiamento costituzionale (art. 10, l.c. n. 3/2001); alla possibilità di forme e condizioni particolari di autonomia anche per le Regioni ordinarie, singolarmente considerate (art. 116, c. 3, Cost.); e, infine, alla previsione, "sino alla revisione delle norme del Titolo I della parte seconda della Costituzione", di una particolare forma di partecipazione al procedimento legislativo statale da parte dei rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali *alla Commissione parlamentare per le questioni regionali* (art. 11, l.c. n. 3/2001).

Si può richiamare anche la diversa formulazione della disciplina statutaria, che rende le Regioni in grado di sviluppare la propria forma di governo secondo un vero e proprio principio di autonomia. Si noti ancora la diversa formulazione della competenza concorrente, in aperta polemica con le vicende del primo regionalismo, e la previsione di una forte competenza esclusiva, sin lì inedita.

Sul piano amministrativo la riforma, inoltre, prevedeva un ruolo sostanzialmente paritario delle Regioni con lo Stato rispetto agli Enti locali, con la eccezione delle competenze della lett. *p*) del comma 2 dell'art. 117 Cost.

Infine, dal punto di vista della finanza pubblica, si consideri la competenza attribuita alle Regioni, sia pure a titolo concorrente, in materia di “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”, almeno sino alla revisione della legge costituzionale n. 1/2012.

Il quadro costituzionale, sinteticamente richiamato, costituiva una diversa affermazione dei principi dell’art. 5 Cost., essenzialmente basato sulla definizione dei compiti delle Regioni e degli Enti locali; con un peculiare ruolo delle autonomie, che le considera tra i soggetti costitutivi della Repubblica (art. 114, comma 1, Cost.) e con una parità di vincoli per il legislatore statale e per quello regionale (art. 117, comma 1, Cost.).

Dalla riforma emergeva con forza un ordinamento organizzato intorno al canone della “competenza”, piuttosto che della “supremazia”, e orientato alla differenziazione con margini consistenti per l’uniformità, al fine di assicurare l’omogeneità delle condizioni di vita di tutto il Paese. Infatti, allo Stato sarebbe spettato determinare i “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (lettera *m*); inoltre, in situazioni particolari di crisi istituzionale, non si sarebbe potuto negare un intervento risolutore dello stesso, sia avvalendosi di particolari strumenti, come nel caso della destinazione di “risorse aggiuntive” a favore di determinati Enti territoriali, oppure di “interventi speciali” dello Stato medesimo (art. 119, comma 5, Cost.), sia adoperando con adeguatezza i poteri sostitutivi nei confronti di *organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni*, di cui il nuovo Titolo V dotava il Governo della Repubblica (art. 120, comma 2, Cost.).

Anche in questa vicenda istituzionale, così come nei confronti del testo varato dall’Assemblea costituente, non sono mancate forti critiche all’operato del legislatore di revisione costituzionale, e così sono state denunciate aporie e limiti delle nuove formulazioni costituzionali.

Sta di fatto che, nonostante le eventuali manchevolezze rilevate, le innovazioni apportate al Titolo V avrebbero permesso di allineare l’assetto della Repubblica alle esigenze derivate dalla situazione internazionale ed europea.

1.5. Il nuovo Titolo V tra attuazione e riforme: né attuazione, né riforme

La revisione del Titolo V, avvenuta alla fine della XIII legislatura e promulgata quando già si erano tenute le elezioni politiche e una nuova maggioranza si era formata, avrebbe dovuto comportare, più di quanto non era accaduto nel 1970, in occasione del varo del regionalismo ordinario italiano, una messa in discussione dell'assetto dei poteri dello Stato e dell'organizzazione della amministrazione pubblica statale, per rendere pienamente efficaci le nuove disposizioni introdotte.

Invece, nel corso della XIV legislatura non si concluderà pressoché nulla e l'attuazione costituzionale segnerà una battuta d'arresto in modo considerevole. La ragione di ciò risiede essenzialmente nella posizione della maggioranza e del Governo del tempo, che esprimevano con chiarezza una distanza politica dalla revisione costituzionale del 2001. Così, dopo l'approvazione della legge n. 131/2003, per il vero poco efficace in termini di attuazione del dettato costituzionale, la maggioranza parlamentare si dedicò ad una riforma costituzionale più estesa che praticamente impegnò l'intera legislatura, trascurando di adottare ulteriori atti d'attuazione del regionalismo; in particolare, con riferimento all'art. 119 Cost, relativo all'autonomia finanziaria o, secondo una terminologia ormai invalsa, al c.d. "federalismo fiscale". Peraltro, l'esito finale di questo sforzo riformatore, anche per la sua modesta qualità dei contenuti, fallì, in quanto la revisione costituzionale della parte seconda della Carta, votata in Parlamento, non trovò conferma nel *referendum* costituzionale che si tenne il 25 e il 26 giugno del 2006.

La logica conseguenza di questa vicenda fu una stasi di fatto da parte del legislatore statale, che privò il regionalismo italiano di una realizzazione concreta, e l'abbandono dello stesso alle miopi visioni dell'apparato burocratico statale, che sarà la causa effettiva dell'incremento del contenzioso innanzi alla Corte costituzionale.

Non serve recriminare sulla conflittualità costituzionale tra lo Stato e le Regioni. Infatti, la sua crescita è stata conseguenza diretta dell'inversione dei ruoli tra il legislatore statale e la Corte costituzionale, in quanto il primo, resistendo all'applicazione delle nuove di-

sposizioni costituzionali, ha di fatto demandato al giudice costituzionale il compito di attuare in forma giudiziale il nuovo Titolo V.

La Corte, d'altra parte, non si è limitata a dare concretezza alle disposizioni costituzionali, come pure poteva attendersi da un simile consenso, realizzando così il senso della riforma, ma, di fronte alle Regioni che chiedevano l'applicazione delle nuove disposizioni del Titolo V, ha proceduto attraverso una evidente manipolazione del riparto costituzionale delle competenze che ha di fatto riproposto nel nuovo regionalismo tutti i limiti di ordine giuridico che la giurisprudenza costituzionale aveva costruito nel primo regionalismo.

Allorquando il legislatore statale licenzierà la legge n. 131/2003, contenente "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", con la quale sarà messo in atto il tentativo di bloccare e limitare la competenza concorrente delle Regioni, attraverso l'ipotesi tecnicamente poco convincente della ricognizione dei principi fondamentali, la Corte, con la sentenza n. 282 del 2002, aveva già affermato che "la legislazione regionale concorrente (dovesse) svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali comunque risultanti dalla legislazione statale già in vigore", rendendo inutile ogni eventuale ricognizione degli stessi.

Subito dopo, la sentenza n. 303 del 2003 darà vita alla c.d. "chiamata in sussidiarietà", quale strumento volto a rendere più flessibile il disegno costituzionale delle competenze "che, in ambiti nei quali coesistono, intrecciate, attribuzioni e funzioni diverse, rischierebbe di vanificare, per l'ampia articolazione delle competenze, istanze di unificazione presenti nei più svariati contesti di vita, le quali, sul piano dei principî giuridici, trovano sostegno nella proclamazione di unità e indivisibilità della Repubblica". La chiamata in sussidiarietà, peraltro, avrà un effetto dirompente non solo per la legislazione, ma anche per il riordino delle funzioni amministrative che, di fatto, diventa impossibile; tant'è che per ben tre legislature i Governi che si sono succeduti non sono stati in grado di definire meccanismi istituzionali adeguati per la determinazione delle funzioni fondamentali di Comuni e Province e per attribuire tutte le funzioni inerenti alle materie dei commi 3 e 4 dell'art. 117 Cost.

Infine, con la sentenza n. 370 del 2003, il giudice costituzionale depotenzierà la competenza esclusiva delle Regioni ("In via generale,

occorre inoltre affermare l'impossibilità di ricondurre un determinato oggetto di disciplina normativa all'ambito di applicazione affidato alla legislazione residuale delle Regioni ai sensi del comma quarto del medesimo art. 117, per il solo fatto che tale oggetto non sia immediatamente riferibile ad una delle materie elencate nei commi secondo e terzo dell'art. 117 della Costituzione”), senza considerazione alcuna della circostanza per cui proprio la polemica con l'esperienza del primo regionalismo aveva portato ad una scrittura del comma 4 dell'art. 117 Cost., attraverso l'inserimento delle parole: “non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”, tale da escludere persino ogni ipotesi di poteri impliciti statali.

Già alla fine del 2003, perciò, diventa impossibile leggere i commi 2, 3 e 4, dell'art. 117 Cost., così come scritti, e il riparto della legislazione diventa, per ampi settori, indeterminato e subordinato alla volontà del solo legislatore statale e alla discrezionalità del giudice delle leggi, così come era già accaduto nel primo regionalismo, con la decostituzionalizzazione delle materie e l'uso giurisprudenziale del limite degli interessi nazionali.

Accanto a questo *déjà vu*, che la chiamata in sussidiarietà evoca, si pongono in una logica unidirezionale, a favore dello Stato e in modo da limitare qualsivoglia pretesa avanzata dalle Regioni, sia il criterio di prevalenza, sia il carattere trasversale di alcune materie di competenza statale (ambiente, concorrenza, ordinamento civile, ecc.), sottraendosi così ulteriori fattispecie alle materie di competenza regionale.

Ma non è tutto. Anche l'autonomia organizzativa, che con il nuovo art. 123 Cost., avrebbe dovuto realizzare una forma vera di autogoverno, ha subito un forte ridimensionamento.

La nuova formulazione del citato articolo della Costituzione rimetteva in via esclusiva alla Regione la determinazione della forma di governo e dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. La dottrina ha a lungo discusso se in tema di forma di governo le Regioni avrebbero potuto sperimentare tutte le varianti conosciute o soltanto alcune, come quella del Presidente direttamente eletto, oppure quella classica parlamentare, con forme ulteriori di diversificazioni, come quella assembleare o quella con il meccanismo della sfiducia costruttiva. In ogni caso, per quante limitazioni potessero ammettersi, la decisione sul punto sarebbe stata rimessa in

esclusiva alle Regioni e, in particolare, ai consigli chiamati a deliberare lo Statuto, i quali si sarebbero accontentati di ridurre la portata arbitraria della formula *simul stabunt, simul cadent*, soprattutto nei casi di morte, dimissioni volontarie, impedimento permanente o rimozione del Presidente della Giunta, per i quali trovavano ingiusto il meccanismo sanzionatorio dello scioglimento contestuale del Consiglio.

La Corte costituzionale in occasione della sentenza (n. 2 del 2004) sullo Statuto della Regione Calabria, che proponeva la figura del Presidente indicato, anziché direttamente eletto, ridusse la discrezionalità della Regione in materia di forma di governo, affermando che la “possibilità di optare per uno dei tanti possibili modelli diversi di forme di governo regionali non fondate sull’elezione diretta del Presidente della Giunta (troverebbe) un limite del tutto evidente nella volontà del legislatore di revisione costituzionale di prevedere ipotesi di elezione diretta nel solo caso del Presidente della Giunta”.

La preferenza della Corte costituzionale, per una delle opzioni costituzionali possibili per il legislatore statutario regionale, si salda, poi, con una ulteriore previsione di limiti rispetto a quanto previsto dall’art. 123 Cost.; già con la sentenza n. 304 del 2002 il giudice costituzionale, estendendo il limite dell’armonia con la Costituzione”, aveva detto che questa “rinsalda l’esigenza di puntuale rispetto di ogni disposizione della Costituzione, poiché mira non solo ad evitare il contrasto con le singole previsioni di questa, dal quale non può certo generarsi armonia, ma anche a scongiurare il pericolo che lo Statuto, pur rispettoso della lettera della Costituzione, ne eluda lo spirito”. Con la sentenza n. 12 del 2006, sullo Statuto della Regione Abruzzo, la Corte definisce l’armonia con la Costituzione in modo ancora più ampio ricomprendendo “nel sistema costituzionale complessivo”, non solo i “principi contenuti nelle singole norme della Carta fondamentale”, ma anche le “leggi ordinarie di diretta attuazione”, che rappresenterebbero “pertanto il contesto, all’interno del quale si deve procedere alla lettura ed all’interpretazione delle norme statutarie, che in quel sistema vivono ed operano”. In questo modo, la Corte interpreta la nuova disposizione dell’art. 123 Cost. come se non fosse stata modificata, e cioè facendo riferimento, insieme al limite dell’armonia con la Costituzione, a quello delle “leggi della Repubblica”.

Infine, una vicenda alquanto singolare è quella dell'art. 11 della legge costituzionale n. 3/2001, la cui mancata attuazione ha messo in difficoltà persino la stessa Corte costituzionale la quale a più riprese, a partire dalla sentenza n. 6 del 2004, ha avuto modo di rilevare la “perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi - anche solo nei limiti di quanto previsto dall'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione)”.

Mancata attuazione dei disposti costituzionali e mancate riforme costituzionali di adeguamento della forma di Stato ai principi del regionalismo, come nel caso della richiesta riforma del Senato, hanno contraddistinto questo decennio che ci separa dall'approvazione della legge n. 3/2001; ed ora, che siamo quasi alla fine della XVI legislatura, ci ritroviamo con una situazione costituzionale alquanto problematica, in cui la contestazione verso il regionalismo è latente e senza una indicazione istituzionale risolutiva. Il tutto nel momento in cui è necessario anche rispondere concretamente ai colpi che la crisi economico-finanziaria sta infliggendo al Paese e dare risposte soddisfacenti ai mercati e all'Europa.

La situazione, come si è osservato in premessa, si presenta in maniera estremamente critica e, pur nella sua problematicità, continua a porre la “questione regionale” come nodo del riordino organizzativo della Repubblica. In modo ragionevole si deve ritenere che la scelta da compiere tra la continua svalutazione delle disposizioni costituzionali del Titolo V e la realizzazione compiuta del regionalismo dovrebbe essere a favore della seconda, piuttosto che della prima.

Tuttavia, nonostante la ragionevolezza della prospettiva regionale, che servirebbe a evitare i guasti della centralizzazione delle funzioni pubbliche e ad assicurare l'articolazione dei poteri sulla base della prossimità e della sussidiarietà, sinora i Parlamenti e i Governi che si sono succeduti hanno disatteso l'attuazione delle disposizioni del Titolo V.

Anche gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale hanno contribuito a mantenere questa situazione di disagio istituzionale. Né può considerarsi sufficiente il solo principio di leale collaborazione - unico rimedio proposto dal giudice costituzionale - a risolvere i problemi di attuazione delle disposizioni sul riparo delle competenze e

sul riordino delle funzioni amministrative; anzi, questo ha reso uniforme la legislazione per opera del legislatore statale e ha disarticolato il riparto costituzionale delle competenze, cercando di impedire in ogni modo lo sviluppo della differenziazione regionale.

Eppure tutti gli elementi, per compiere analisi corrette e individuare possibili soluzioni ai problemi posti, sembrano essere a portata di mano.

2. Situazioni di incertezza nella forma di Stato italiana

Prima di giungere a formulare una sintesi in questa direzione, occorre ancora esaminare due aspetti: le incertezze della forma di Stato, soprattutto dinanzi alla realizzazione del federalismo fiscale e al contenimento della spesa pubblica, e la condizione reale delle Regioni italiane.

2.1. Il c.d. “federalismo fiscale”

È noto che una congiuntura di crisi, determinando una contrazione delle risorse pubbliche disponibili, richiede una più puntuale gestione della spesa pubblica. Ciò determina, quasi naturalmente, una maggiore centralizzazione del potere di *public spending*. Nel caso italiano, perciò, l’idea di avviare un processo di realizzazione del federalismo fiscale proprio nel momento in cui la crisi finanziaria stava diventando sociale è parsa a non pochi commentatori una vera e propria curiosità.

Non è che fossero mancati richiami anche autorevoli alla necessità di attuazione dell’art. 119 Cost. Anzi, la stessa Corte costituzionale aveva da qualche tempo avvertito che “la attuazione dell’art. 119 Cost. (era) urgente al fine di concretizzare davvero quanto previsto nel nuovo Titolo V della Costituzione, poiché altrimenti si verrebbe a contraddire il diverso riparto di competenze configurato dalle nuove disposizioni; inoltre, la permanenza o addirittura la istituzione di forme di finanziamento delle Regioni e degli Enti locali contraddittorie con l’art. 119 della Costituzione (avrebbe esposto) a rischi di cattiva funzionalità o addirittura di blocco di interi ambiti settoriali”.

La difficoltà di dialogo all’interno della composita maggioranza che ha caratterizzato la XV legislatura impedì di dare un’adeguata

prospettiva al tema del federalismo fiscale. Così, con la prematura fine della legislatura medesima, la questione del federalismo fiscale diventò un tema della campagna elettorale del 2008, agitato da entrambi gli schieramenti politici concorrenti.

La scrittura di una legge sul federalismo fiscale fu assunta così come un impegno politico, quale che fosse stata la coalizione che avesse vinto le elezioni; da rispettare, a prescindere dallo stato della congiuntura economica. Toccò al Governo di centro-destra - com'è noto - proporre il disegno di legge sul federalismo fiscale, ma la condivisione del tema fu tale che per la prima volta in Parlamento si realizzò una convergenza di entrambi i poli con un'approvazione quasi unanime della legge n. 42/2009.

Questa legge, pur così bene accolta politicamente, inutile dirlo, presenta forti limiti dovuti essenzialmente agli effetti che la crisi economica stava già producendo in termini anche di legislazione di emergenza. Essa è, in primo luogo, una legge di delega senza effetti diretti sulla finanza pubblica; perciò, la sua approvazione, al momento, non causava nessun cambiamento e, di qui, la sua sopportabilità nella situazione di crisi.

Tuttavia, la legge sul federalismo fiscale ha sortito anche un altro effetto, quello di mantenere in una condizione di sospensione l'attuazione ordinata del Titolo V. Infatti, per un verso, l'attenzione del Parlamento e del Governo, per ben due anni (2010-2011), si è concentrata sulla scrittura dei decreti legislativi di cui alla legge n. 42/2009, che ha coinvolto anche l'opposizione, grazie alla particolare Commissione bicamerale prevista dall'art. 3 della legge n. 42; per l'altro, il riassetto delle funzioni amministrative, con l'approvazione della Carta delle autonomie, e con esso anche la precisazione degli ambiti legislativi, che avrebbe dovuto correre in parallelo, si è arenato al Senato, dopo l'approvazione da parte della Camera dei Deputati.

I decreti legislativi attuativi della delega della legge n. 42, peraltro, non hanno messo in condizione le Regioni e neppure le autonomie locali, di potere operare direttamente su basi imponibili loro attribuite: i decreti legislativi richiedono, infatti, a loro volta atti di attuazione che il Governo in carica non considera prioritario adottare nell'attuale congiuntura politica ed economica. La situazione dal punto di vista della finanza pubblica è ancora limitata a quanto Regioni ed Enti locali potevano fare prima dell'adozione della stessa

legge n. 42 e, in qualche caso, come con l'IMU, le innovazioni legislative non sono andate in direzione di una maggiore autonomia finanziaria dei Comuni.

Ne discende, ancora una volta, un quadro, tra Stato e Regioni, sostanzialmente immobile, rispetto alla necessità di attuare i precetti costituzionali, e disarticolato nel concreto esercizio delle funzioni pubbliche: dalla legislazione, alle funzioni amministrative, alla finanza pubblica, si avverte la mancanza di coordinamento e l'assenza di un sistema fondato su decisioni politiche coerenti. Il tutto mentre i provvedimenti adottati per fronteggiare la crisi economica hanno inciso sul modello regionale e autonomista, attraverso la decurtazione di importanti somme e modifiche istituzionali non in armonia con i principi costituzionali e con il Titolo V.

2.2. *La legislazione statale della crisi*

Si deve sottolineare che tutta la legislazione dell'emergenza, anche e - forse - soprattutto dopo il cambio di Governo nel novembre del 2011, appare caratterizzata da un particolare *imprinting*, e cioè: dalla visione che le Regioni e le autonomie locali sono un problema della politica fiscale e di bilancio, da ridurre al minimo, se non è proprio possibile azzerarle.

Così, le misure anticrisi, adottate a partire dalla legge finanziaria 2008, possono così classificarsi: *a)* disposizioni che agiscono direttamente sull'assetto istituzionale delle Regioni e delle autonomie locali; e *b)* disposizioni che impongono dei tagli di natura economica ai finanziamenti da parte dello Stato alle Regioni e alle autonomie locali.

Le misure di tipo istituzionale, in questo contesto, vengono assunte, non per ubbidire ad un riordino dei livelli di governo, ma in vista di effetti di tipo finanziario, in questo modo subordinando gli aspetti costituzionali dell'autonomia alle necessità contingenti, le quali - e questo è un effetto ormai consolidato della legislazione considerata - sono assunte come permanenti. Infatti, il dato che emerge dalla normativa statale adottata per fronteggiare la crisi è che dalla crisi sembra non potersi uscire, almeno nel medio periodo, per cui non resta che effettuare una politica di bilancio estremamente rigorosa, anche a discapito dei principi costituzionali, come l'autonomia e

la democrazia, e dei diritti la cui tutela è costituzionalmente prevista, come la salute.

Non è necessario entrare nel dettaglio delle singole misure, in questa sede, ma certamente, vanno in direzione dei tagli ai trasferimenti disposizioni come l'art. 14, c. 1, del decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge n. 133/2010⁵.

Misure queste che sono state calcolate in 25 miliardi di euro posti a carico del sistema territoriale e che, peraltro, sono state ulteriormente inasprite con provvedimenti successivi, che hanno modificato ripetutamente il Patto di stabilità interno, aggiungendosi così altri 4,75 miliardi di euro a carico delle Regioni ordinarie e speciali⁶.

Sull'assetto istituzionale delle Regioni e delle autonomie locali hanno operato le disposizioni del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito in legge 26 marzo 2010, n. 42, per l'appunto, recante: "Interventi urgenti concernenti Enti locali e Regioni". Con questo atto vengono corrette alcune disposizioni già inserite nella legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009) e le misure contemplate, benché istituzionali, costituiscono "interventi urgenti sul contenimento delle spese negli Enti locali". Si tratta di misure che incidono direttamente anche sul sistema democratico, in quanto agiscono attraverso una riduzione delle rappresentanze presenti nei Consigli locali, così come sulle forme di tutela, dal momento che modificano la difesa civica e sull'autonomia organizzativa degli Enti locali, con misure di vario

⁵ "Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto: a) le Regioni a Statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012; b) le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012; c) le Province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al c. 2; d) i Comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al c. 2".

⁶ Art. 20, commi 4 e ss., decreto-legge n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011; art. 1, decreto-legge n. 138/2011, convertito in legge n. 149/2011; artt. 30, 31 e 32, legge n. 183/2011.

tipo comprese le limitazioni riguardanti le indennità dei Consiglieri regionali.

Tuttavia, neppure queste misure sono state ritenute sufficienti. Nello stesso quadro, infatti, vanno inserite, oltre ai commi 26-31 dell'art. 14 del decreto-legge n. 78, cit., alcune disposizioni del decreto-legge n. 139/2011, convertito in legge n. 149/2011, e alcune del decreto-legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, che aggravano ed estendono la portata delle misure già prese.

In particolare, si tratta di disposizioni che appaiono poco meditate, frutto più delle difficoltà d'immagine che il Governo italiano doveva affrontare sulla scena europea - come testimoniato dalla lettera di agosto 2011 dei due Presidenti della BCE - che non della serena meditazione della crisi e del modo migliore attraverso cui affrontarla⁷.

In tal senso, francamente preoccupanti anche sul piano costituzionale appaiono le disposizioni dell'art. 15 e dell'art. 16 del decreto-legge n. 138, cit., sulla continua riduzione delle rappresentanze locali nei consigli comunali e provinciali. Anche l'art. 14 del decreto da ultimo richiamato, rivolto alle Regioni, lascia perplessi, nonostante la recente sentenza (n. 198 del 2012) del giudice costituzionale non ne abbia dichiarato l'incostituzionalità. Sotto le mentite spoglie della virtuosità, infatti, si vuole menomare l'autonomia organizzativa delle Regioni, imponendo loro il restringimento della rappresentanza politica a livelli francamente non ragionevoli con il principio democratico.

Molte disposizioni di carattere istituzionale sono state qualificate di coordinamento della finanza pubblica; anche se è lecito dubitare che di vere misure di coordinamento si sia trattato.

Le manovre del 2011 già ricordate, di fatto, hanno inasprito ancor di più tagli e vincoli nei confronti di Regioni, Province e Comuni, nella vana illusione che questo modo di legiferare potesse sortire utili effetti, sia dal punto di vista istituzionale, sia da quello del contenimento della finanza pubblica.

⁷ Si pensi, al riguardo, alla previsione sulla soppressione di tutti i Comuni fino a mille abitanti, successivamente addolcita con la previsione dell'obbligo di esercizio associato di tutte le funzioni; palesemente incostituzionali, e segnatamente in violazione dell'art. 118 Cost., sono, poi, le disposizioni sul commissariamento delle Province, sugli organi di governo provinciali e sul trasferimento delle funzioni provinciali a Comuni e Regioni (art. 23, commi 14-20, del decreto-legge n. 201, cit.).

Questo scenario è stato ancora una volta fortemente rimaneggiato con la decretazione d'urgenza adottata nel 2012.

Per un verso, il Titolo IV (artt. 16-20) del decreto-legge n. 95/2012, statuisce un nuovo consistente taglio sulle “risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni ordinarie”, un nuovo cospicuo contributo, a titolo di “concorso alla finanza pubblica”, da parte delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché un forte alleggerimento dei Fondi perequativi (sia quello sperimentale, che ordinario) per Comuni e Province, con regole di recupero delle somme medesime direttamente da eventuali altri cespiti di finanziamento delle attività comunali e provinciali⁸.

Per un altro verso, il Titolo in questione del decreto-legge n. 95/2012 rivisita la disciplina di carattere istituzionale sulle Province, sulle Città metropolitane, sulle funzioni fondamentali dei Comuni e sulle modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali, nonché in tema di piccoli Comuni e di fusione dei Comuni. Sono così emendate diverse disposizioni della legge n. 42/2009 e dei relativi decreti legislativi di attuazione della delega in materia di federalismo fiscale; diversi articoli del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000); dell'art. 14 del decreto-legge n. 78/2010 e dell'art. 23 del decreto-legge n. 201/2011.

Da quanto sin qui esposto, appare evidente che il trattamento delle Regioni e delle autonomie locali come un problema della politica fiscale e di bilancio non sia la soluzione migliore per affrontare la crisi. Infatti, questa impostazione, non solo va commisurata, sul piano dei costi, ai problemi di bilancio e finanziari che pone l'amministrazione statale, compresi gli organi costituzionali, non affrontati nel decennio successivo alla revisione del Titolo V, con la conclusione che la spesa statale non è diminuita, come pure ci si doveva attendere, con il trasferimento di funzioni alle Regioni e agli Enti locali; ma soprattutto va considerata in relazione alle possibili politiche pubbliche necessarie a promuovere un ciclo economico di crescita.

⁸ Le prime stime di queste misure portano ad una riduzione di risorse, per le Regioni, a prescindere dagli ulteriori tagli alla spesa sanitaria, pari a circa 3,5 miliardi di euro, per il biennio 2012/2013.

Tuttavia, prima di considerare questo aspetto, resta da vagliare la condizione reale delle Regioni italiane e il ruolo che esse hanno assolto nel corso di questi anni durante l'emergere della crisi economica.

3. Ordinamento concreto e posizione delle Regioni

La posizione delle Regioni in questi anni, dopo la revisione del Titolo V, ma già con la legge n. 59/1997, si è comunque rafforzata, non fosse altro, proprio per il ritrarsi dello Stato da molti ambiti. Questa circostanza, per un verso, rende necessaria la loro presenza nello svolgimento delle politiche pubbliche; per l'altro, non attenua le polemiche sui costi eccessivi che causano. In realtà, si tratta di guardare con una certa obiettività alla loro posizione concreta, realizzando una valutazione sul funzionamento dell'istituto regionale che possa essere utile anche ad avviare un percorso di riforme costituzionali e legislative, tali da permettere di migliorare la struttura istituzionale della Repubblica e di battere la crisi che sta logorando i cittadini, le famiglie e i loro diritti.

Da questo punto di vista il sistema regionale sembra vivere una profonda contraddizione interna: le Regioni italiane non sono affatto omogenee, alcune sono competitive con le migliori aree europee, in termini di sviluppo e crescita, altre invece appaiono fortemente in ritardo e incapaci di sviluppare in autonomia delle politiche di crescita. È il c.d. divario territoriale che ci portiamo dietro dall'Unità d'Italia e che la crisi sta acuendo.

Ciò nonostante, se si esamina concretamente quello che le Regioni hanno fatto nel decennio trascorso e, soprattutto, negli anni della crisi, ci si avvede che la loro presenza, senza enfasi federalistica, è stata particolarmente utile sul piano dell'organizzazione e della resa funzionale.

Ovviamente, tutto questo non si è realizzato senza contraddizioni e senza problemi, soprattutto a fronte delle scelte compiute con la legislazione di emergenza, ma appare sufficiente per considerare in modo diverso le eventuali prospettive di riforma e le strategie per affrontare i mercati e l'Europa.

3.1. La condizione delle Regioni italiane: il divario territoriale

Un argomento particolare, fortemente trascurato in questi ultimi anni, è la questione del divario territoriale. Sul punto le posizioni politiche e le ricostruzioni teoriche sono alquanto silenti. Ciò è dovuto, in parte, alla mancanza di risorse in grado di assicurare una redistribuzione a favore delle Regioni del Sud; per cui la questione meridionale non è più appetibile per i centralisti, in quanto non sono possibili dal centro politiche territoriali a favore del Sud.

In parte il disinteresse per la mancanza di omogeneità territoriale è dovuto alle spinte competitive tra le diverse Regioni, alimentate soprattutto dalle Regioni del Nord, le quali hanno dominato la politica nazionale, rivendicando una forte autonomia dei territori che anche le Regioni meridionali hanno finito con sottoscrivere, nonostante la loro condizione di disagio.

Il divario territoriale ha dato vita ad una contrapposizione interna al Paese tra una posizione più favorevole al federalismo, da parte delle popolazioni del Nord e di alcune parti del Centro Italia, fautrici di una dinamica territoriale con forti differenziazioni e l'atteggiamento di avversione, persino a un serio regionalismo, da parte delle popolazioni meridionali, soprattutto se le loro Regioni sono state sottoposte a piani di rientro per la spesa sanitaria, convinte, anche per la povertà delle loro classi dirigenti, che non avrebbero potuto mantenere quel po' di benessere raggiunto senza una presenza dello Stato centrale in ogni ambito della vita pubblica e per ogni *policy*.

Nel mezzo del divario territoriale si situa proprio lo Stato centrale, invasivo per le Regioni del Nord, assente per quelle del Sud, che avrebbe dovuto realizzare la perequazione territoriale, come prescrive l'art. 119, c. 3, Cost., e interventi specifici per la promozione di "determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni" (art. 119, c. 5, Cost.).

Oggidi, la tensione territoriale è resa impalpabile, sul piano politico, dalla crisi, ma essa potrebbe determinare (e, in parte, ha già determinato) una distorsione nella realizzazione del regionalismo italiano. Anche perché accentua la spaccatura storica tra Nord e Sud dell'Italia.

La politica statale per il Mezzogiorno già da tempo si è fermata, sia in termini di assistenza, e sia come progetti e sostegno allo svi-

luppo. Dalla crisi del 1992, prima, e dall'inizio della crisi nel 2008, dopo, i dati mostrano una condizione meridionale sostanzialmente peggiorata, nella quale stanno venendo progressivamente meno le aspettative verso le prospettive future. La legislazione anti-crisi, ad oggi, ha aggravato di più la condizione delle Regioni meridionali, come mostrano i comportamenti che le diverse Regioni vanno tenendo nei confronti delle misure finanziarie. La legislazione richiamata, come si è visto, appare priva di una reale prospettiva istituzionale di vero cambiamento ed è protesa verso tagli (lineari) e aumento dell'imposizione, senza vere misure a favore della crescita.

Si consideri, inoltre, che, nel Sud, il reddito, l'occupazione, i servizi pubblici, la qualità amministrativa e la formazione, la scuola e la ricerca hanno *standard* più bassi che al Nord. Questa condizione è dipesa storicamente dal modo in cui è stato realizzato lo sviluppo del capitalismo italiano dopo l'unità dell'Italia.

In realtà, anche in questo ambito, l'opinione pubblica meridionale che richiede una maggiore presenza nel territorio dello Stato centrale - per attenuare il divario territoriale - esprime una pretesa per molti versi non più realizzabile e non considera con sufficiente attenzione che oggi, per via delle opportunità offerte dalla globalizzazione, sarebbe possibile affrontare in modo nuovo e positivo la spaccatura Nord-Sud e che una struttura federale dell'ordinamento appare la forma di stato più adatta a tale scopo, capace di generare responsabilità e consapevolezza politica.

In questo senso, per il Sud il federalismo e la stessa crisi economica rappresentano una opportunità e, semmai, è la mancanza di una pianificazione strategica, sorretta culturalmente, che impedisce alle Regioni del Sud di affrontare adeguatamente la mancanza di sviluppo che le affligge. Ma si tratta di una condizione storica che tocca anche le Regioni del Nord, restie a una visione nazionale e condivisa che porti, se non al superamento, almeno all'attenuazione del divario territoriale. Infatti, con una politica regionale autoreferenziale, come quella praticata sinora dalle Regioni del Nord, le possibilità di crescita e di competizione nel mercato globale sono assai limitate. Diversamente, le Regioni italiane, del Nord, come del Sud, potrebbero oggi, con una assunzione diretta di responsabilità sul piano nazionale, con forme di autentica perequazione orizzontale e soprattutto con il monitoraggio e il trasferimento delle *best practices*, rappresentare

l'elemento di svolta istituzionale che il Governo centrale non riesce ancora a vedere nel sistema regionale.

3.2. L'efficacia del riparto e l'azione concreta delle Regioni

Dal punto di vista delle *best practices* regionali e nonostante la persistenza del divario territoriale, appare opportuno considerare le tendenze nei comportamenti concreti delle Regioni italiane, in questi ultimi anni e alla luce della crisi economica.

Le Regioni hanno affinato sensibilmente il loro intervento nel sistema istituzionale, manifestando pienamente il loro carattere di "laboratori del federalismo", secondo la celebre espressione di *Louis Brandeis*. Di qui la necessità di mantenere desta la ricerca e lo studio del regionalismo italiano, come ordinamento più consono ad una comunità politica organizzata nell'ambito di un processo di integrazione europea e di un sistema di economia internazionalizzata, nel quale i compiti dello Stato crescono sul versante esterno (delle negoziazioni internazionali ed europee) e si riducono su quello interno (prevalentemente volti alla funzione perequativa e promozionale dei territori).

Negli ultimi anni, le Regioni hanno dimostrato un uso accorto della loro legislazione, diminuendo il numero delle leggi approvate e adeguando le legislazioni dei diversi settori di loro competenza attraverso leggi di "manutenzione". La loro legislazione, inoltre, appare particolarmente sensibile a quei settori che caratterizzano l'identità regionale stessa o che possono concorrere a determinare un migliore e diretto utilizzo del territorio; mentre, anche per materie importanti dell'art. 117, comma 3, Cost., hanno mostrato scarsa attenzione, in quanto queste di fatto sono risultate fuori dal contesto dei loro interessi.

Alla luce di ciò non trovano giustificazioni apprezzabili il comportamento del legislatore statale che tende a coprire con la legge statale interi ambiti materiali di competenza e interesse regionale e che esclude anche forme di coordinamento con il legislatore regionale, come nel caso delle materie di competenza concorrente, nelle quali il suo intervento dovrebbe limitarsi alla sola fissazione dei principi fondamentali, o come in quello della competenza di cui all'art. 117, comma 4, Cost., nella quale non dovrebbe darsi interven-

to statale alcuno, rientrando la materia nella competenza esclusiva regionale.

Infine, le Regioni, nonostante i tagli ai finanziamenti subiti in questi anni, sono state ancora in grado di produrre politiche molto avanzate in settori nei quali da tempo la legislazione statale non riesce ad andare oltre la previsione di principi, quasi sempre ripresi dagli Atti normativi europei, come nel caso dell'agricoltura, in quello del turismo, in quello dell'ambiente, all'interno del quale si rinviene anche una disciplina di beni pubblici come le risorse idriche e i beni culturali, e, infine, nella materia dell'energia rinnovabile.

Il riparto delle competenze tracciato dall'art. 117, commi 2, 3 e 4, Cost., perciò, ha svolto una funzione accrescitiva del compito legislativo delle Regioni, nonostante la ricentralizzazione della legislazione compiuta dalla Corte costituzionale. Infatti, le Regioni più evolute hanno saputo sfruttare al meglio le possibilità loro offerte dalla revisione del Titolo V, tenendo conto che i limiti che caratterizzano i diversi tipi di competenza sono diventati più elastici.

Proprio osservando l'ordinamento concreto delle competenze legislative regionali, poi, si riscontra che, accanto all'ampliamento dei poteri legislativi verso materie prima precluse, le Regioni hanno ulteriormente consolidato la loro presenza in ambiti già loro attribuiti, come i servizi alla persona e alla comunità.

Inoltre, al rafforzamento delle *policies* pubbliche svolte dalle Regioni, corrisponde anche una politica istituzionale regionale diversa dal passato, sia verso le autonomie locali, sia verso l'Europa; per cui le Regioni rappresentano un livello di governo che ha assunto il ruolo di snodo, verso l'alto, compreso lo Stato e verso il territorio.

Ciò è dimostrato anche dalla circostanza che, nonostante la presenza di una caotica legislazione istituzionale, rivestita della *maglia* del "coordinamento della finanza pubblica", la legislazione regionale in materia di Enti locali si sia consolidata, a un punto tale da potersi parlare oggi di una concreta regionalizzazione del sistema di autonomia locale. Peraltro, il disegno originario di proteggere gli Enti locali dalle Regioni, attraverso la riserva della lett. p), del c. 2, dell'art. 117 Cost., sembra ormai svanito, soprattutto con la legislazione della crisi che attacca l'ossatura del sistema autonomistico, con la soppressione delle Province, la fusione dei Comuni e la riduzione della libertà e della democrazia locale.

Di conseguenza, atteso che la maggior parte delle funzioni locali rientra nella sfera della competenza legislativa regionale, il dialogo diretto tra Regioni ed Enti locali appare oltremodo necessario, anche per le peculiari conseguenze di tipo finanziario. Infatti, con la regionalizzazione del Patto di stabilità e la fiscalizzazione dei trasferimenti regionali a favore degli Enti locali, per le funzioni amministrative che questi svolgono nell'ambito delle competenze regionali, i veri interlocutori di Comuni e Province sono le Regioni e, nel prossimo futuro, ove mai le regole del federalismo fiscale dovessero trovare applicazione, il legame delle Regioni con le politiche locali è destinato a consolidarsi e ad ampliarsi.

Mentre la legge statale di adeguamento dell'ordinamento al Trattato di Lisbona attende ancora di essere approvata dal Parlamento, le Regioni italiane, e per esse i Consigli regionali, hanno con tempestività adeguato i loro ordinamenti alle nuove prescrizioni europee, soprattutto ai fini della verifica della sussidiarietà, e sono particolarmente attive nelle procedure volte alla partecipazione con lo Stato alla determinazione delle politiche europee, essenzialmente disciplinate al momento da atti di natura convenzionale. Ovviamente persiste un forte *gap* delle Regioni meridionali nell'uso delle risorse europee e nell'attuazione delle politiche europee, ma lo Stato in tutti questi anni non ha fornito alcun supporto per riuscire a migliorare lo *standard* di queste Regioni, segno evidente di voler lasciare perdurare la situazione di disagio del Meridione.

Ciò nonostante, a dieci anni e più dalla revisione del Titolo V, le Regioni hanno consolidato la loro posizione come livello di governo necessario, assolvendo una funzione di sostegno dell'ordinamento nel suo complesso, come mostrano molto bene le politiche svolte.

3.3. La risposta alla crisi da parte delle Regioni

La ristrutturazione degli ordinamenti regionali negli anni della crisi avviene lungo due versanti: *a)* attraverso l'efficientamento dell'organizzazione e del funzionamento dell'istituzione Regione; *b)* mediante la revisione della spesa nei diversi settori di competenza.

Nel primo ambito vanno ricomprese tutte le misure che riguardano le riduzioni delle spese generali di funzionamento e quelle che concernono la modifica del trattamento dei Consiglieri (i c.d. costi

della politica), ma anche le disposizioni che attivano il monitoraggio e la valutazione dell'attività amministrativa.

Nel secondo ambito, dall'analisi delle leggi finanziarie regionali, si realizza che le Regioni hanno partecipato attivamente al risanamento della finanza pubblica: tutte le Regioni hanno posto in essere politiche di contenimento dei costi (compresi - come si è detto - quelli della politica), ma queste misure non hanno ostacolato, soprattutto nelle Regioni finanziariamente meglio attrezzate, la realizzazione di politiche di sostegno allo sviluppo e anche di politiche sociali.

L'esame della legislazione finanziaria mostra, però, anche la crescita del divario Nord - Sud all'interno del nostro Paese, soprattutto con riferimento alla politica tributaria delle Regioni e alle disponibilità finanziarie per le politiche di sostegno. Infatti, le politiche di limitazione dell'indebitamento hanno imposto alle Regioni del Sud di spingere al massimo la pressione tributaria, in particolar modo nel caso in cui la Regione sia stata sottoposta al piano di rientro nel settore della sanità. Nelle Regioni del Nord non solo si consolida la tendenza a contenere la pressione fiscale, ma soprattutto la disponibilità finanziaria consente di prevedere specifici strumenti (in genere, fondi regionali) anticrisi.

Soprattutto in queste Regioni, ma anche in quelle del Centro con una condizione analoga (in particolare Toscana e Marche), nonostante i tagli alle risorse regionali imposti dallo Stato con la legislazione della crisi, il livello di governo regionale resta quello più efficace, in cui il finanziamento delle attività produttive e delle infrastrutture ha consentito di mantenere occupazione e *standard* di qualità dei servizi pubblici economici e in quelli alla persona, operando così il sistema regionale come un vero e proprio ammortizzatore sociale.

Anche la politica di contenimento della spesa, ad esempio nel settore sanitario, risente ovviamente della differenziazione regionale. Così, accanto alle Regioni che possono permettersi il potenziamento di prestazioni *extra-Lea* e lo *screening* dell'intera popolazione, si incontrano severe politiche del personale e dell'organizzazione territoriale del Servizio sanitario regionale, nel caso di Regioni che ancora si trovano in una condizione di difficoltà con il rispetto del piano di rientro.

4. La ripresa del regionalismo come ordinamento di governo della Repubblica

È tempo di tirare le fila dell'analisi sin qui condotta.

Nel dibattito corrente - come si è detto - nessuno mette più in discussione l'esistenza delle Regioni nell'ordinamento italiano. Queste sono diventate un contrassegno della forma di stato italiana anche nell'opinione pubblica europea e dal punto di vista del diritto pubblico comparato. La situazione, perciò, è profondamente diversa da quella del 1947 ed anche dalla condizione di contestazione delle Regioni che si avvertiva nel 1992, allorquando l'Italia doveva affrontare la crisi economica del tempo.

La mancata contestazione delle Regioni, oggi, deriva dalla circostanza che queste hanno comunque l'attribuzione di una quantità di funzioni che, non essendo più ricentralizzabili - come nel caso della sanità e dei servizi sociali, ma non solo - richiedono il permanere di un Ente, diverso dallo Stato, titolare di queste funzioni.

Non è un caso che oggi il tentativo di semplificazione territoriale si riversa sul livello provinciale, che pure in Assemblea Costituente era uscito prevalente, rispetto a quello regionale, ma che nel tempo non ha saputo consolidare la propria posizione, diversamente dai Dipartimenti francesi e dai *Kreise* tedeschi.

Tuttavia, le vicende del regionalismo italiano, con il passaggio dal primo regionalismo, al federalismo a Costituzione invariata e alla revisione del Titolo V, hanno mostrato come questo istituto, nato dal pensiero delle forze politiche presenti in Assemblea costituente che promuovevano una costruzione della "comunità" incentrata sulla prossimità e sulla sussidiarietà, valorizzando il principio di autonomia, di autogoverno, di libertà e di democrazia, non sia stato mai, sino in fondo, accettato; di qui le reazioni dell'amministrazione statale e dei poteri centrali che hanno fatto dell'uniformità legislativa, dell'interesse nazionale e, per un certo periodo, anche dello Stato sociale e della questione meridionale i loro punti di forza per non attuare il Titolo V, prima, e per disattenderlo, dopo.

La contestazione sui costi e sull'utilità delle Regioni è tale, peraltro, anche nell'opinione pubblica, che continua ad offuscare il tema dei costi dello Stato: apparati costituzionali (si pensi al pletorico Parlamento), Ministeri, magistratura, Enti e società pubbliche, in rela-

zione soprattutto alla resa di servizi alla collettività. Non è un caso che la costante discussione sui livelli di autonomia riconosciuti dalla Costituzione, a Regioni ed Enti locali, risulti di fatto funzionale a evitare la riforma del Parlamento, della giustizia e dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato, senza considerare che proprio queste strutture della Repubblica determinano una negativa immagine del Paese, anche a livello internazionale, comportando una mancanza di attrazione per gli investitori esteri.

In più il divario territoriale, mai affrontato in modo risolutivo e trascurato nei tempi della crisi, collegato per lunghi periodi nella storia anche alla contestazione del vincolo unitario, rende l'Italia un Paese di difficile regionalizzazione, ma anche di problematica unità. Si potrebbe persino dire che la questione nazionale, al pari di quella regionale, è rimasta pressoché irrisolta a distanza di 150 anni.

4.1. Linee di tendenza nella politica nazionale, in relazione al quadro europeo e internazionale

In questo momento di particolare crisi la scelta che sembra caratterizzare la linea politica del Governo in carica e delle forze politiche presenti in Parlamento sembra presupporre l'idea che la crisi sia una "questione nazionale", riguardante i rapporti dell'Italia con l'Europa e le sedi internazionali.

Da questa posizione discendono due atteggiamenti ben visibili: da un lato, la pressoché totale irrilevanza degli effetti interni delle misure con cui la crisi viene affrontata, con una certa crudezza anche dei provvedimenti all'interno del Paese e dei loro effetti sulla vita dei cittadini; dall'altro, la condizione silente alla quale è stato ridotto il sistema regionale e dei poteri locali con i tagli delle loro risorse, la pressione fiscale aumentata e la ristrutturazione istituzionale, posta in essere in nome del "coordinamento della finanza pubblica".

A rafforzare questa impostazione soccorre soprattutto la circostanza che la crisi coincide con quella della moneta unica e che nell'Europa della politica economica e monetaria il debito pubblico italiano costituisce una minaccia per la stabilità europea.

Tra l'altro l'Europa ha reagito a questa condizione di crisi in modo lento e non sempre efficacemente. La prima risposta più determinata si è avuta con la decisione del Consiglio europeo del 25 marzo

2011, attraverso la modifica dell'art. 136 TFUE, il quale ha statuito che “gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità dell'intera zona euro”. Su queste basi, con il Trattato sul meccanismo economico di stabilità (TMES) adottato il 2 febbraio 2012, ha preso forma “un'istituzione finanziaria internazionale denominata il “meccanismo europeo di stabilità” (“MES”)”. A questo Accordo europeo ha fatto seguito in data 2 marzo 2012 la stipula del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria (TSCG), strettamente connesso al primo per molteplici aspetti e con ricadute non indifferenti sui sistemi costituzionali degli Stati membri, prevedendo espressamente, tra l'altro, l'obbligo del pareggio di bilancio, all'art. 3, par. 2, del suddetto Trattato, il quale dispone che le norme del Trattato “producono effetti nel diritto nazionale delle parti contraenti al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore del presente Trattato tramite disposizioni vincolanti e di natura permanente - preferibilmente costituzionale - o il cui rispetto fedele è in altro modo rigorosamente garantito lungo tutto il processo nazionale di bilancio”. Inoltre, sempre la medesima disposizione prevede che gli Stati membri istituiscano a livello nazionale un *meccanismo di correzione automatico*, in caso di “deviazioni significative dall'obiettivo di medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo” (pari a un disavanzo strutturale dello 0,5% del prodotto interno lordo a prezzi di mercato). Ed infine, prescrive che “tale meccanismo di correzione deve rispettare appieno le prerogative dei Parlamenti nazionali”.

La risposta da parte delle Istituzioni italiane è stata molto pronta. Già da tempo era in discussione l'inserimento in Costituzione della c.d. “regola aurea” del pareggio di bilancio di derivazione tedesca. Così, prima ancora della ratifica dei due Trattati europei sopra richiamati con la legge costituzionale n. 1/2012 si è proceduto a determinare un assetto costituzionale sulla finanza pubblica particolarmente innovativo.

Le disposizioni chiave sono molteplici. In primo luogo, è stato riscritto l'art. 81 Cost., con innovazioni significative, come il principio dell'equilibrio del bilancio, anche in relazione alle fasi del ciclo economico (comma 1). Questo principio è stato esteso pure ai bilanci delle Regioni e delle autonomie locali (art. 4 l.c. n. 1/2012). In se-

condo luogo, la previsione dei vincoli all'indebitamento (comma 2), da disciplinare con leggi approvate a maggioranza assoluta (comma 6). In terzo luogo, la previsione normativa inserita all'art. 97 Cost., relativa all'obbligo delle "pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, (di assicurare) l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico". In quarto luogo, la modifica apportata all'art. 117 Cost. che ha trasferito dal terzo al secondo comma la materia "armonizzazione dei bilanci pubblici".

Tra le innovazioni, particolare rilevanza assume l'art. 5 della legge costituzionale n. 1/2012, che in relazione alla legge di cui all'art. 81, comma 6, Cost., la quale disciplina "il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito", ha disposto molto concretamente i principi del meccanismo di correzione automatico, anche in relazione alle Regioni e agli Enti locali, prevedendo che la legge in questione sia approvata entro il 28 febbraio 2013, data presumibile entro la quale anche i Trattati europei sul MES e sulla SCG dovrebbero essere stati ratificati da tutti gli Stati membri, di modo che per l'esercizio 2014 il sistema italiano risulti allineato agli *standard* e alla disciplina europea, in una posizione di pareggio di bilancio e di controllo del *deficit* finanziario pubblico.

Tutto ciò è realmente meritevole e consente all'Italia di avere, sin d'ora, una rinnovata credibilità europea e internazionale.

4.2. *Il problema della risposta interna alla crisi*

Il problema che resta in ombra è il modo in cui le misure interne realizzeranno gli obiettivi posti dalla ristrutturazione delle relazioni esterne della Repubblica, giacché le proposte o le soluzioni, in tal senso, possono e devono essere corrispondenti alle prescrizioni della Costituzione e, per quel che riguarda i compiti legislativi e amministrativi, al riparto delle competenze e delle funzioni previste dal Titolo V.

Più in particolare la questione che si pone è se le misure interne devono essere rispettose delle articolazioni interne che costituiscono la Repubblica, secondo l'espressione dell'art. 114, comma 1, Cost., e se il riparto delle competenze e dei poteri tra stato, Regioni e auto-

nomie locali previsto dalla Costituzione per la legislazione e le funzioni amministrative, sia il punto di riferimento normativo per strutturare le discipline legislative e la loro esecuzione, così come per realizzare i principi dei Trattati europei; o se il Governo e il Parlamento, sulla base degli obiettivi posti a salvaguardia della stabilità, del coordinamento e della *governance* monetaria europea, possano agire in deroga alla Costituzione, come la legislazione della crisi, con un crescendo continuo, sta concretamente facendo.

Può, un simile atteggiamento, anche se efficace sul piano internazionale ed europeo, essere considerato dal punto di vista costituzionale la migliore risposta alla crisi sul piano interno?

L'idea non è ovviamente un rilancio del regionalismo sul piano ideologico, come pure era accaduto nelle legislature precedenti e in questa, nella quale si è assistito - in piena crisi economica - all'apertura di sedi ministeriali nel territorio di alcune Regioni, a simboleggiare un aumento del decentramento; ma l'accoglimento di un regionalismo temperato, senza implicazioni metafisiche ed efficace come principio organizzativo dello Stato, partendo proprio dai condizionamenti che l'apertura delle sovranità e l'internazionalizzazione dell'economia richiedono, rispetto ad uno Stato tradizionale organizzato in modo protezionistico, quale custode del proprio mercato.

La risposta alla crisi globale potrebbe partire bene da questo sistema e risultare più condivisa e più efficace rispetto ad una politica di semplici tagli come quella attuale; anche in considerazione della circostanza che non possono essere in discussione solo misure di riduzione della spesa pubblica, che deprimono l'economia nazionale, ma dovrebbe essere affrontata anche la realizzazione di politiche pubbliche di crescita con risorse meglio allocate.

Le disposizioni istituzionali sin qui adottate, a prescindere dai dubbi di costituzionalità, devastano il sistema di governo territoriale, paralizzando le attività delle Regioni e delle autonomie locali, e corrono il rischio - come sta accadendo - di risultare inutili dal punto di vista del contenimento della spesa, per la loro inadeguatezza istituzionale e finanziaria⁹.

⁹ Ad esempio, la relazione al decreto-legge n. 201/2011 quantifica il risparmio generato dalle disposizioni sulle Province in circa 65 milioni di euro lordi calcolabile, per di più a consuntivo e destinato a prodursi dal 2013 (V. <http://nuovo.camera.it/>).

Solo con il decreto-legge n. 95/2012 si iniziano a prevedere delle riduzioni di spesa significativa per i Ministeri, con il fine di contenere la spesa pubblica statale. I tagli alle spese sostanziate da queste disposizioni dovrebbero aumentare sensibilmente, e ciò per due ragioni: in primo luogo, per realizzare una efficace riduzione della spesa pubblica; e, in secondo luogo, per arrivare ad una più sensata organizzazione delle funzioni pubbliche.

Il federalismo a Costituzione invariata e la riforma del Titolo V hanno oggettivamente comportato un incremento del personale occupato nelle pubbliche amministrazioni delle Regioni e della spesa regionale, passata dal 1990 al 2009 (e cioè: prima dell'effetto delle prime misure anticrisi) da 63,9 a 171,9 miliardi di euro, con un incremento sul totale della spesa delle pubbliche amministrazioni di un +5% (dal 17%, al 22%). Entrambi questi due aspetti sono chiaramente legati al travaso delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni.

Ciò che sorprende, per contro, è che nel contempo la spesa pubblica statale non è diminuita e che il numero dei dipendenti statali, se si considerano anche quelli a tempo determinato, è rimasto invariato.

Dall'esame della spesa delle pubbliche amministrazioni, poi, si evidenzia che quella statale non ha subito modifiche reali. La distribuzione, infatti, tra il centro (lo Stato) e la periferia (le Regioni e gli Enti locali) tra il 1990 e il 2009 è passata dal 61%, al 52%, per il centro e dal 39%, al 48%, per la periferia.

L'analisi degli andamenti dei flussi del personale e della spesa, perciò, mostra una certa regionalizzazione del sistema italiano, ma a questo non ha corrisposto una effettiva trasformazione dello Stato: gli apparati centrali continuano a costare ancora il 30% del PIL, con una diminuzione sensibile della "finanza finale", che genera beni e servizi per i cittadini, e una crescita della "finanza strumentale", che costituisce sostanzialmente la spesa per il personale.

La considerazione istituzionale più semplice che deriva dall'osservazione di questi dati, è che dal punto di vista organizzativo sussiste nel nostro sistema dei poteri pubblici un *overlapping* sulle materie regionali; il Parlamento e la Corte costituzionale, perseguendo una linea di ricentralizzazione della legislazione e delle funzioni amministrative, non si sono accorti che hanno generato un enorme *gap* di funzionamento nella Repubblica. Nella stessa direzione si sono posti anche il mancato adeguamento dei raccordi istituzionali,

tra centro e periferia (per intenderci la riforma costituzionale del Parlamento e la creazione del Senato delle Regioni e delle autonomie), e la scarsa trasparenza nella formulazione del federalismo fiscale, soprattutto lì dove frantuma le basi imponibili, distribuendole tra i diversi livelli di governo, e nei casi in cui, di fatto, sostituisce i trasferimenti con misure pressoché analoghe, quali le compartecipazioni.

Si tratta, per entrambe le ipotesi, di scelte compiute dal Parlamento e dal Governo che hanno ostacolato la realizzazione di un regionalismo più efficace e responsabile.

In queste condizioni, peraltro, le misure interne recentemente adottate, con i decreti-legge nn. 138 e 201/2011 e n. 95/2012, sembrano aggravare i problemi evidenziati dall'analisi dei flussi di spesa pubblica.

L'idea di fondo sembra essere costituita dalla convinzione che le Regioni e le autonomie locali rappresentino uno spreco di risorse finanziarie da eliminare, senza alcuna considerazione delle conseguenze sui cittadini e sui territori. Infatti, per un verso, la menomazione della democrazia locale e regionale e i tagli lineari attenuano la capacità di funzionamento degli Enti locali e delle Regioni e deresponsabilizzano la classe politica locale, che di fronte alla mancanza di risorse finiranno col non erogare più servizi ai cittadini; per l'altro, lo svuotamento di tutti i Fondi di perequazione (art. 16, d.l. n. 95, cit.), non pone più il problema allo Stato di assolvere ad un compito importante, per l'appunto: la perequazione territoriale, ma determina di certo l'acuirsi del divario tra le Regioni.

Se la risoluzione dei problemi internazionali ed europei dell'Italia passa attraverso un simile processo di ristrutturazione interna, il regionalismo diventa un problema, anziché una soluzione per la ripresa economica, e soprattutto continuano a rimanere impregiudicati i limiti che caratterizzano da 150 anni la questione nazionale.

La condizione ordinamentale della Repubblica è diventata perciò contraddittoria: lo Stato non eroga servizi ai cittadini e taglia la spesa degli Enti che erogano servizi; non riforma i propri apparati, ma riduce l'organizzazione e la rappresentatività delle Regioni e degli Enti locali; l'autonomia finanziaria regionale e locale è incisa dallo Stato, che prende i gettiti dei tributi regionali e locali e non svolge i compiti di perequazione.

4.3. Processo regionale, riordino della spesa pubblica e ripresa del regionalismo

Per rendere meno contraddittorio il nostro ordinamento occorrerebbe ripensare le misure interne, cercando di rispettare il disegno istituzionale previsto dalla Costituzione. Gli Stati federali (o regionali) sono uno strumento di governo molto più raffinato, anche culturalmente, degli Stati unitari, perché consentono una flessibilità maggiore, oltre che strumenti di controllo più efficaci: perseguono la dimensione nazionale, ma rispettano anche la diversità regionale; conoscono nelle loro storie fasi alterne, a volte con la prevalenza del centro, altre volte con quella della periferia; centralizzano e decentralizzano, secondo le esigenze storiche ed economiche.

Insomma, lo Stato federale (o regionale) è uno strumento che può suonare più note di quanto non sia concesso allo Stato unitario e, sul piano politico, presenta degli sviluppi positivi che sono in genere negati allo Stato centrale, come la prossimità, l'autogoverno e un più diretto coinvolgimento della responsabilità dei cittadini.

Sia consentito su questo terreno, onde trarre alcune conclusioni del nostro percorso, specificare due profili, e cioè: il modo in cui gli ordinamenti di consolidata tradizione federale hanno affrontato le varie crisi; e le linee guida che la finanza pubblica federale segue nell'organizzazione delle politiche pubbliche.

Quanto al primo profilo, si consideri che, allorché si trattò di reagire alla grande depressione del 1929, gli Stati Uniti passarono attraverso un percorso federale, grazie all'evoluzione segnata dalla giurisprudenza della Corte Suprema: in primo luogo, si comprese che l'era del federalismo liberale, segnato dalla dottrina *Lochner* (1905), si era conclusa¹⁰ e subito dopo, superate le tentazioni della pura centralizzazione¹¹, con una varietà di casi si favorì l'esercizio del potere di spesa della Federazione, attraverso una diversa interpretazione della *Welfare Clause*¹². Ciò consentì al Presidente *Roosevelt* di dare corso al suo *New Deal*, sia prevedendo misure federali nel diritto del lavoro, che vincolavano gli Stati membri nel dettare la loro disciplina

¹⁰ Parrish, 1937.

¹¹ *New State Eis Co. v. Liebmann*, 1932.

¹² Butler, 1936.

lavoristica¹³ e poggiavano sulla *Commerce Clause*, sia attraverso il complesso meccanismo dei *Grants-in-Aid*, costituito da incentivi federali per opere pubbliche¹⁴.

Si è trattato di un processo federale veramente ricco di implicazioni teoriche che realizzarono il modello del c.d. “federalismo cooperativo”, da non confondere con il principio di leale collaborazione del regionalismo italiano. Infatti, gli strumenti del primo, il cui utilizzo è andato avanti nel tempo, compresi gli anni del Presidente *Ronald Reagan*, si fonda su un estremo rispetto del ruolo degli Stati membri, come mostra la sentenza *South Dakota v. Dole* (1987); diversamente il principio di leale collaborazione, sia nel primo, che nel secondo regionalismo, si è rivelato in concreto poco più di una proclamazione di principio, per giustificare pesanti deroghe al riparto costituzionale delle competenze.

In epoca successiva, con il consolidarsi delle tesi del *New Federalism* (1970), sorte per fronteggiare un altro periodo di forte crisi (determinato dall’acuirsi della guerra nel Vietnam e dallo *shock* petrolifero), e con l’affermarsi delle teorie reaganiane dell’economia (*Reaganomics*) negli anni ‘80, come noto incentrate sul taglio delle spese federali per creare posti di lavoro e stimolare la crescita, il federalismo americano riscoprì i diritti degli Stati membri. In tale contesto la valorizzazione dell’autonomia degli Stati membri non compromise il ruolo guida della Federazione, cui è restato il compito di realizzare una sana competizione tra gli Stati medesimi, fondata sull’attrazione di finanziamenti e popolazione, da un lato, e sulla politica fiscale, dall’altro (c.d. “federalismo competitivo”).

Gli equilibri consolidati del federalismo statunitense risultano da ultimo confermati anche dalla recente decisione della Corte Suprema (*NGBI v. Sebelius*, 2012) che, chiamata a valutare la costituzionalità del *Patient Protection and Affordable Care Act*, voluto dal Presidente Obama, si è pronunciata mantenendo un rigoroso equilibrio tra la Federazione e gli Stati membri. Infatti, da una parte, ha considerato ricompreso nel potere di tassazione di questa il c.d. *Individual Mandate* (l’obbligo di acquisto di una polizza assicurativa) e, dall’altra,

¹³ *National Labor Relations Board*, 1937; *Darby*, 1941

¹⁴ *Steward Machine Company v. Davis*, 1937; *Oklahoma v. United States Civil Service Commission*, 1947.

ha riconosciuto incostituzionali le modifiche apportate al sistema della *Medicaid* dalla legge federale, ritenendole una semplice *pressure* verso gli Stati membri, ma una “forma di coercizione” nei confronti di questi, non accettabile dal punto di vista dei canoni che costituzionalmente regolano il federalismo cooperativo.

Analoghe considerazioni potrebbero farsi per il federalismo tedesco, quanto meno relativamente alle seguenti fasi della storia recente, dove pure sono presenti sia l’esperienza cooperativa, che quella competitiva: la realizzazione dei c.d. “compiti comuni” (1968); la riunificazione tedesca (1990); il processo di integrazione europeo (1993-94); la rifederalizzazione dell’ordinamento tedesco (2006); la revisione della Costituzione finanziaria (2009), che prevede già i meccanismi per fronteggiare, in collaborazione tra *Bund e Länder*, i problemi determinati dall’acuirsi della crisi economica e le cui regole di fatto stanno alla base del MES e del Fiscal Compact.

Se si passa al profilo della finanza pubblica negli Stati federali - particolarmente rilevanti ai fini delle considerazioni finali sul regionalismo italiano, in quanto su tali profili si dovrebbero modellare anche in Italia i tagli della *spending-review* dovuti alla crisi - ci si accorge che in tali Stati la distribuzione delle risorse è ben diversa da quella che si registra nel nostro Paese: negli ordinamenti federali la spesa ruota intorno ad una quota del 30% da parte della Federazione ed una quota del 70% da parte degli Stati membri o dei *Länder*; nel nostro Paese, invece, pur dopo la riforma del regionalismo, la spesa statale è ancora pari al 52%, mentre quella locale e regionale è ferma al 48%.

La differenza tra l’Italia e questi Stati è perciò considerevole e denota l’alto tasso di devoluzione dei compiti attribuiti alla periferia propria dei sistemi federali, connotati dal c.d. federalismo di esecuzione. In tali ordinamenti, peraltro, la devoluzione dei poteri non impedisce al Governo federale, dal punto di vista interno, di monitorare i comportamenti degli Stati membri, di svolgere delle politiche perequative dei territori più articolate e, soprattutto, esercitate in collaborazione e di agire in via sostitutiva nel caso di inadempimenti che possano pregiudicare lo svolgimento delle politiche federali.

Sulla base dei presupposti sin qui richiamati, si può prospettare in Italia una risposta alla crisi, meno contraddittoria dal punto di vista interno, sia con riferimento alla situazione finanziaria, che a quella

costituzionale, mediante il completamento del decentramento funzionale a favore delle Regioni e delle autonomie locali. Infatti, sembra doversi dire che ciò che è mancato negli anni 2010-2012 sia la capacità di riforma che, in qualche misura, è stata invece presente negli anni 1997-2001, contribuendo a far cogliere all'Italia il successo della moneta unica.

In quella fase, peraltro, si è puntato proprio sulla ripresa e sul rafforzamento del regionalismo, mentre in questa si sta mirando alla compressione delle Regioni e alla riduzione delle autonomie locali.

Il sistema emerso dalla revisione del Titolo V non era di certo perfetto e completo, né le Regioni sono state sempre in grado di utilizzare al meglio la maggiore autonomia loro conferita dalle nuove disposizioni costituzionali; tuttavia, la direzione di marcia della trasformazione della Repubblica era certamente quella giusta. La circostanza che il processo riformatore si sia arrestato è visibile sia dal punto di vista costituzionale (riforma del Parlamento e delle altre Istituzioni della Repubblica) e dell'attuazione costituzionale (soprattutto, il federalismo fiscale), che da quello dell'amministrazione statale, rimasta in pratica eguale, per consistenza e spesa, a prima della riforma costituzionale.

Si tratta di una delle principali criticità del Paese. La svolta pertanto deve venire da questi elementi e con una ripresa soprattutto culturale animata dall'idea che uno degli interventi che agevolerebbe il superamento della crisi è rappresentato da una seria presa in considerazione del regionalismo e del sistema delle autonomie locali.

In questo senso, la ripresa del federalismo dovrebbe essere avvertita, pur nella diversità che contraddistingue le Regioni, tanto al Nord, quanto al Sud e avere un carattere nazionale.

Appare peraltro indubbio che il vantaggio di un assetto autenticamente regionale, in un Paese attraversato dal divario territoriale, discenderebbe dalla circostanza che potrebbero realizzarsi attività più confacenti alle condizioni storiche delle Regioni meridionali, senza rinunciare agli stessi vantaggi che la globalizzazione offre anche alle Regioni più sviluppate del Nord. Una diversificazione delle decisioni pubbliche, tra Nord e Sud, oggi, non pare possibile solo attraverso gli interventi dello Stato centrale, per due ragioni: in primo luogo, perché le decisioni di questo tendono alla realizzazione dell'uniformità giuridica, come appare evidente con la legislazione di ricentralizza-

zione dei poteri e con quella sui contenimenti della spesa pubblica; in secondo luogo, i poteri centrali hanno difficoltà a generare una responsabilità della classe politica locale e una consapevolezza delle problematiche e delle possibili soluzioni nell'opinione pubblica delle diverse Regioni.

Per il Sud, in particolare, si tratterebbe di affrontare una certa quantità di problemi ancorati essenzialmente al ritardo nella pianificazione strategica territoriale, la quale farebbe crescere culturalmente le Regioni meridionali, rendendole consapevoli delle risorse che detengono e del loro migliore utilizzo, per favorirne lo sviluppo.

Per le Regioni del Nord si tratterebbe, poi, di comprendere che la questione meridionale del ventunesimo secolo può essere il volano per una ripresa dell'intero sistema economico.

Se si vuole considerare comparativamente la situazione del divario italiano odierno, non alle origini della questione meridionale dovrebbe farsi riferimento, quanto all'esempio della riunificazione tedesca, nella quale i *Länder* occidentali assunsero, insieme alla Federazione, la responsabilità diretta per la crescita dei *Länder* orientali, non solo per solidarietà patriottica, ma anche e soprattutto perché gli interventi nei territori della *ex* DDR consentirono un rilancio dell'intera economia tedesca.

La questione del divario territoriale italiano può rappresentare, quindi, anche per le Regioni del Nord un terreno di intervento in grado di consentire, grazie agli strumenti del regionalismo, di promuovere una ulteriore fase di sviluppo dei loro territori.

In questo ambito viene in discussione, innanzi tutto, la perequazione orizzontale, che permetterebbe alle Regioni medesime, e in particolare a quelle in una condizione finanziaria migliore, di rivendicare una maggiore rappresentanza e responsabilità a livello statale, facendosi carico della "tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica". Inoltre, le Regioni potrebbero attivare con le loro politiche una competizione tra i territori, anche attraverso la fiscalità di vantaggio e un migliore utilizzo delle loro risorse naturali e culturali. Infine, non dovrebbe escludersi che le Regioni possano attivare forme di "federalismo fiduciario", con il trasferimento delle *best practices*, da una Regione all'altra.

Ciò non implica peraltro che lo Stato centrale possa rimanere inerte rispetto al divario territoriale. Infatti, quanto sin qui detto dovrebbe

comportare un riesame dei parametri della *spending-review*, compresi quelli adottati nel decreto-legge n. 95/2012, al fine di favorire, non la ricentralizzazione della legislazione e dell'amministrazione, ma un riassetto dei poteri legislativi e delle funzioni amministrative più dinamico e sensatamente basato sul riparto costituzionale delle competenze, possibilmente rivisitato per renderlo quanto più adeguato possibile alla logica del regionalismo e dell'autonomia locale.

Inoltre, non pare accettabile la scomparsa delle politiche statali di perequazione territoriale. Sebbene appaiano auspicabili riforme (costituzionali e legislative) dei meccanismi perequativi, in modo da consentire di realizzare la perequazione in un contesto di autentico federalismo fiscale.

Infine, sembra necessaria una revisione dei meccanismi di raccordo delle funzioni, dal Senato federale, alla riforma del sistema delle Conferenze, intesa a dotare la cooperazione di autentiche forme federali di collegamento tra le funzioni statali e quelle regionali.

La Repubblica italiana potrebbe così realizzare finalmente un regionalismo maturo, nel quale il riconoscimento dei rispettivi ruoli dello Stato e delle Regioni trovi un giusto equilibrio, il cui punto di chiusura dovrebbe essere rappresentato dall'esercizio efficace dei poteri sostitutivi dello Stato.

Capitolo I

Il nuovo Titolo V della Costituzione*

La riforma del Titolo V della Costituzione, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha definito un nuovo ruolo delle Regioni nei rapporti tra gli Enti costitutivi della Repubblica, lo Stato, l'Unione europea e la Comunità internazionale.

* Occorre segnalare che, in corso di stampa, il Consiglio dei Ministri n. 49 del 9 ottobre 2012 ha approvato un disegno di legge costituzionale di riforma del Titolo V della Costituzione, a undici anni di distanza dalla precedente revisione attuata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 qui in esame. L'intervento riformatore si incentra, anzitutto, sul principio dell'unità giuridica ed economica della Repubblica come valore fondamentale dell'ordinamento, prevedendo che la sua garanzia, assieme a quella dei diritti costituzionali, costituisce compito primario della legge dello Stato, anche a prescindere dal riparto delle materie fra legge statale e legge regionale: si introduce così la c.d. "clausola di supremazia", presente in gran parte degli ordinamenti federali. Si tende, inoltre, ad impostare il rapporto fra leggi statali e leggi regionali secondo una logica di complementarità e di non conflittualità; per questo sono previste alcune innovazioni particolarmente incisive. Si inseriscono nel campo della legislazione esclusiva dello Stato alcune materie che erano precedentemente considerate della legislazione concorrente: il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le grandi reti di trasporto e di navigazione, la disciplina dell'istruzione, il commercio con l'estero, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia. Inoltre, nella competenza statale rientrano anche materie sino ad ora non specificamente individuate nella Costituzione e che sono state oggetto, in questi anni, di contenzioso costituzionale. Si tratta di materie suscettibili di un'autonoma configurazione e riferibili alla competenza esclusiva dello Stato: la disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e la disciplina generale degli enti locali. La materia del turismo è stata altresì trasferita dalla competenza esclusiva delle Regioni alla competenza concorrente dello Stato e potrà quindi introdurre una sua disciplina. Si attribuisce così alla legge statale un ruolo più duttile ed ampio nell'area della legislazione concorrente, e si dispongono confini meno rigidi fra potestà regolamentare del Governo e potestà regolamentare delle Regioni, prevedendo in modo semplice che lo Stato e le Regioni possono emanare regolamenti per l'attuazione delle proprie leggi. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 2012, consultabile in www.governo.it.

Con questa riforma, la Costituzione del 1948 si è conformata alla nuova realtà dell'ordinamento regionale, attraverso il nuovo riparto delle materie tra Stato e Regioni; si è inoltre adeguata alla riforma degli Enti locali e ai principi del decentramento amministrativo, all'insegna di una più marcata applicazione del principio di sussidiarietà, sia in senso orizzontale che verticale.

In questo nuovo contesto, sono state ridefinite le competenze tra Stato e Regioni, a livello interno e internazionale; gli Enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane) hanno acquistato una legittimità originaria, con propri Statuti, poteri e funzioni, sempre nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione: si è dato così avvio a un processo di transizione del nostro ordinamento verso una più compiuta valorizzazione del sistema delle autonomie locali.

Da sottolineare inoltre che, con legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, è stato introdotto nella Costituzione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, il principio dell'equilibrio delle entrate e delle spese, il cosiddetto "pareggio di bilancio". Negli ultimi mesi del 2011, alla luce delle turbolenze finanziarie che hanno investito l'area dell'Euro e dell'acuirsi delle tensioni relative all'aumento dei debiti sovrani degli Stati membri, è stata più volte richiamata, nelle sedi istituzionali, l'esigenza di promuovere una riforma volta a introdurre nella Costituzione norme più stringenti, al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica che discendono dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. L'avvio di una discussione sulla costituzionalizzazione delle regole europee di bilancio ha preso le mosse, anche, dalla recente riforma tedesca, adottata in tal senso, e dalle altre proposte di modifica costituzionale, avanzate in altri Stati membri dell'Unione.

La legge n. 1/2012, in particolare, introduce nella Costituzione il principio del pareggio di bilancio, correlandolo a un vincolo di sostenibilità del debito di tutte le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole in materia economico-finanziaria derivanti dall'ordinamento europeo.

Le modifiche introdotte dalla legge costituzionale intervengono sugli artt. 81, 97, 117 e 119 della Costituzione e incidono sulla disciplina di bilancio dell'intero aggregato delle pubbliche amministrazioni, compresi pertanto gli Enti territoriali (Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane).

Con particolare riferimento alla disciplina di bilancio degli Enti territoriali, viene modificato l'art. 119 della Costituzione, al fine di specificare che l'autonomia finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, è assicurata nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci; viene inoltre costituzionalizzato il principio del concorso di tali Enti all'adempimento dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Per gli Enti medesimi, infine, viene precisato che il ricorso all'indebitamento - che la disciplina vigente consente esclusivamente per finanziare spese di investimento - è subordinato alla contestuale definizione di piani di ammortamento e alla condizione che per il complesso degli Enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.

Si riporta, di seguito, il Titolo V della Costituzione, come modificato e integrato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni; dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del Titolo V; dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, relativa al pareggio di bilancio.

Costituzione della Repubblica Italiana

TITOLO V

Le Regioni, le Province, i Comuni

Art. 114.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni [Cost. 131] e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono Enti autonomi con propri Statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione¹.

Roma è la Capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento^{2 3}.

¹ Per l'attuazione del presente comma, v. l'art. 4, legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 115.

[Le Regioni sono costituite in Enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i princìpi fissati nella Costituzione]⁴.

Art. 116.

Il Friuli Venezia Giulia [*disp. att. Cost. X*], la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale [*Cost. 138*]⁵.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'art. 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo art. alle lett. *l*), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n*) e *s*), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli Enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'art. 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata^{6 7 8}.

² V., anche, l'art. 24, legge 5 maggio 2009, n. 42.

³ Articolo così sostituito dall'art. 1, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: "114. La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni".

⁴ Articolo abrogato dall'art. 9, c. 2, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

⁵ Per l'attuazione del presente comma, v. l'art. 4, legge 5 giugno 2003, n. 131.

⁶ V. regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante lo Statuto della Regione siciliana, convertito in legge costituzionale con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo Statuto speciale per la Sardegna; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, recante lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

⁷ V., anche, l'art. 14, legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale.

⁸ Articolo così sostituito dall'art. 2, c. 2, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: "116. Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite

Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [Cost. 70 ss.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie⁹;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli Enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

forme e condizioni particolari di autonomia, secondo Statuti speciali adottati con leggi costituzionali".

⁹ Lettera così modificata dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, "Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale", le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della Comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato¹⁰.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare

¹⁰ Comma così modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, "Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale", le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con Enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato¹¹.

Art. 118.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

¹¹ Articolo così sostituito dall'art. 3, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo, v. la legge 5 giugno 2003, n. 131. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: "117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di Enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lett. *b)* e *h)* del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà¹².

Art. 119.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea¹³.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione [*Cost. 53*] e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un Fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

¹² Articolo così sostituito dall'art. 4, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo, v. l'art. 7, legge 5 giugno 2003, n. 131. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: "118. Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri Enti locali. Lo Stato può con legge-delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri Enti locali, o valendosi dei loro uffici".

¹³ Comma così modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, "Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale", le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli Enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti¹⁴.

Art. 120.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni [Cost. 16], né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero

¹⁴ Articolo così sostituito dall'art. 5, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. In attuazione del presente articolo, v. la legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: "119. Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni. Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali. Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica". L'articolo è stato successivamente modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, "Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale", le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione¹⁵.

Art. 121.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative [e regolamentari]¹⁶ attribuite alla Regione [*Cost. 117*] e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione [*Cost. 75, 83, 122, 123, 132, 138*] e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere [*Cost. 71*].

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione [*Cost. 118*], conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica¹⁷.

Art. 122.

¹⁵ Articolo così sostituito dall'art. 6, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo v. l'art. 8, legge 5 giugno 2003, n. 131. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: "120. La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni. Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni. Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro".

¹⁶ Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 1, legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (*G.U.* del 22 dicembre 1999, n. 299).

¹⁷ Comma così sostituito dall'art. 1, legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: "Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale".

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità [Cost. 84, 104, 135] del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi¹⁸.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad una altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo Statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta¹⁹.

Art. 123.

Ciascuna Regione ha uno Statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo Statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

¹⁸ In attuazione di quanto disposto dal presente comma, v. la legge 2 luglio 2004, n. 165.

¹⁹ Articolo così sostituito dall'art. 2, legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. V., anche, quanto disposto dall'art. 5 della stessa legge. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: "122. Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale. Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori. I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti".

Lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli Statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione²⁰.

Lo Statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo Statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi²¹.

In ogni Regione, lo Statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli Enti locali²².

Art. 124.

[Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione [*Cost. 118*]]²³.

Art. 125.

[Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e

²⁰ Per l'attuazione del presente comma, v. l'art. 9, legge 5 giugno 2003, n. 131.

²¹ Articolo così sostituito dall'art. 3, legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: "123. Ogni Regione ha uno Statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo Statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica".

²² Comma aggiunto dall'art. 7, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

²³ Articolo abrogato dall'art. 9, c. 2, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale]²⁴.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di Deputati e Senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica²⁵.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio²⁶.

²⁴ Comma abrogato dall'art. 9, c. 2, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

²⁵ V., anche, la lett. e) del c. 1 dell'art. 17, legge 5 maggio 2009, n. 42.

²⁶ Articolo così sostituito dall'art. 4, legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: "126. Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare. Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita

Art. 127.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale [*Cost. 134, 136*] entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge²⁷.

Art. 128.

una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio".

²⁷ Articolo così sostituito dall'art. 8, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo, v. l'art. 9, legge 5 giugno 2003, n. 131. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: "127. Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla Comunicazione. La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati. Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto. Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza".

[Le Province e i Comuni sono Enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni]²⁸.

Art. 129.

[Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento [*Cost. 118*]²⁹.

Art. 130.

[Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli Enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione]³⁰.

Art. 131.

Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta [*Cost. 57, 83, 116*]; Lombardia; Trentino-Alto Adige [*Cost. 116*]; Veneto; Friuli-Venezia Giulia [*Cost. 116; disp. att. Cost. X*]; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi [*disp. att. Cost. IV*]; Molise [*Cost. 57; disp. att. Cost. IV*]³¹; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia [*Cost. 116*]; Sardegna [*Cost. 116*].

Art. 132.

²⁸ Articolo abrogato dall'art. 9, c. 2, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

²⁹ Articolo abrogato dall'art. 9, c. 2, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

³⁰ Articolo abrogato dall'art. 9, c. 2, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

³¹ Originariamente Abruzzi e Molise costituivano una sola Regione. La costituzione del Molise come Regione a sé stante è stata disposta dall'art. 1, legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, che ha modificato in tal senso il presente articolo.

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse [*disp. att. Cost. XI*].

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra³².

Art. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

³² Comma così modificato dall'art. 9, c. 1, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: "Si può, con *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra".

Capitolo II

La legge-delega n. 42/2009 e i decreti legislativi di attuazione

La legge 5 maggio 2009, n. 42 (provvedimento “collegato” alla manovra finanziaria 2009-2011), reca principi e criteri per l’attuazione dell’art. 119 della Costituzione e delega al Governo in materia di federalismo fiscale.

Essa si basa su due principi fondamentali: da una parte, il coordinamento dei centri di spesa con i centri di prelievo, per una maggiore responsabilità da parte degli Enti nel gestire le risorse; dall’altra, la sostituzione del criterio della “spesa storica” (“più spendi e più sei premiato) con quello del “fabbisogno standard” (diretto a identificare il costo efficiente di un servizio, che diviene il parametro in base al quale rapportare le risorse finanziarie autonome).

Il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, delineato dalla legge, è incentrato sul superamento del sistema di finanza derivata e sull’attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli Enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale che caratterizzano il nostro sistema costituzionale.

A tale fine, la legge stabilisce in modo puntuale la struttura fondamentale delle entrate di Regioni ed Enti locali, definisce i principi che regoleranno l’assegnazione di risorse perequative agli Enti dotati di minori capacità di autofinanziamento, delinea gli strumenti attraverso cui sarà garantito il coordinamento fra i diversi livelli di governo in materia di finanza pubblica.

La legge reca i criteri direttivi volti a individuare il paniere di tributi propri e partecipazioni da assegnare ai diversi livelli di governo, secondo il principio della territorialità e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, di cui

all'art. 118 della Costituzione, nonché le modalità di attribuzione agli stessi di cespiti patrimoniali. Ciò al fine di definire un quadro diretto a consentire l'esercizio concreto dell'autonomia tributaria da parte dei governi decentrati, nonché un adeguato livello di flessibilità fiscale.

Viene prevista inoltre l'attivazione di meccanismi di premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti - in termini di equilibri di bilancio, qualità dei servizi, contenuto livello della pressione fiscale e incremento dell'occupazione - ovvero sanzionatori per gli Enti che non rispettino gli obiettivi di finanza pubblica, che possono giungere sino all'individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili di stati di dissesto finanziario.

In linea generale, l'attuazione della delega deve risultare compatibile con gli impegni finanziari assunti con il "Patto di stabilità e crescita europeo".

La legge delinea, altresì, la procedura di adozione ed esame parlamentare dei decreti legislativi attuativi: i termini per l'adozione dei decreti sono stati elevati, a seguito della legge 8 giugno 2011, n. 85 (di cui al successivo punto 2. dei Provvedimenti correlati).

La legge-delega ha previsto, anche, un sistema di nuovi organi, ai quali viene attribuito il compito di presiedere, sia a livello tecnico-operativo che consultivo-politico, al processo di attuazione della delega sul federalismo fiscale. Trattasi della "Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale"; della "Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale"; della "Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica".

Si riproduce il testo della legge n. 42/2009 e, nei punti seguenti, il testo dei decreti legislativi attuativi della legge-delega.

1. Legge 5 maggio 2009, n. 42.

"Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione" (G.U. del 6 maggio 2009, n. 103)

Capo I

Contenuti e regole di coordinamento finanziario

Art. 1

(Ambito di intervento)

1. La presente legge costituisce attuazione dell'art. 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del Fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese. Disciplina altresì i principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma Capitale.

2. Alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli Statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli artt. 15, 22 e 27.

Art. 2

(Oggetto e finalità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'art. 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi Enti e i

relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica^{1 2}.

2. Fermi restando gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli artt. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al c. 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;

b) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai Trattati internazionali;

c) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;

e) attribuzione di risorse autonome ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'art. 118 della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di Regioni ed Enti locali, dalle partecipazioni al gettito di tributi erariali e dal Fondo perequativo con-

¹ Comma così modificato dall'art. 2, c. 6, lett. a), legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, c. 6 della medesima legge n. 196/2009 e, successivamente, dall'art. 1, c. 1, lett. a), legge 8 giugno 2011, n. 85, a decorrere dal 18 giugno 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, c. 3 della medesima legge n. 85/2011.

² In attuazione della delega prevista dal presente comma, v. il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

sentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite³;

f) determinazione del costo e del fabbisogno *standard* quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m) e p), della Costituzione⁴;

g) adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del Patto di stabilità e crescita;

h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi Enti territoriali; al fine di dare attuazione agli artt. 9 e 13, individuazione del termine entro il quale Regioni ed Enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione

³ In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera, v. il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

⁴ In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera, v. il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

di sanzioni ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. *e*), in caso di mancato rispetto di tale termine⁵;

i) previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti *internet* dei bilanci delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro capite secondo modelli uniformi concordati in sede di Conferenza unificata;

l) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche;

m) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:

1) del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'art. 117, secondo comma, lett. *m*), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, lett. *p*), della Costituzione;

2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;

n) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale;

p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;

q) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato:

1) istituire tributi regionali e locali;

2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che Comuni, Province e Città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1)⁶;

⁵ Lettera così sostituita dall'art. 2, c. 6, lett. *b*), legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, c. 6 della medesima legge n. 196/2009. In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera e dalla seguente, v. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

⁶ V., anche, l'art. 38, decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

r) previsione che la legge regionale possa, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle Regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'art. 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni;

s) facoltà delle Regioni di istituire a favore degli Enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;

t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli Enti locali e quelli di cui all'art. 7, c. 1, lett. b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'art. 5; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;

u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto o di riversamento automatico del riscosso agli Enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato;

v) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;

z) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli Enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione; previsione delle

specifiche modalità attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la Regione o l'Ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lett. *m*), della Costituzione, o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, lett. *p*), della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal Patto di convergenza di cui all'art. 18 della presente legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. *e*), che sono commisurate all'entità di tali scostamenti e possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, e può esercitare nei casi più gravi il potere sostitutivo di cui all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria⁷;

aa) previsione che le sanzioni di cui alla lett. *z*) a carico degli Enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lett. *h*), o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle Regioni e agli Enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali tributi;

cc) previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le Regioni ed Enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli Enti locali;

dd) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art. 5, c. 1, lett. *b*);

⁷ In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera, v. il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

ee) riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di Regioni ed Enti locali calcolata ad aliquota *standard* e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane, con esclusione dei Fondi perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione;

ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;

gg) individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti;

hh) territorialità dei tributi regionali e locali e riferibilità al territorio delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 della Costituzione;

ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva;

ll) certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite;

mm) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate.

3. I decreti legislativi di cui al c. 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le Regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare,

sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'art. 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro novanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta⁸.

4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al c. 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al c. 1, piena collaborazione con le Regioni e gli Enti locali.

6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al c. 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al c. 1 del presente articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al c. 2 dell'art. 20. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli Enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione è comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di

⁸ Comma così modificato dall'art. 1, c. 1, lett. b), legge 8 giugno 2011, n. 85, a decorrere dal 18 giugno 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, c. 3 della medesima legge n. 85/2011; v., anche, l'art. 1, c. 2 della stessa legge n. 85/2011.

decreto legislativo concernenti i tributi, le compartecipazioni e la perequazione degli Enti territoriali⁹.

7. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al c. 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4^{10 11}.

Art. 3

(Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale)

1. E' istituita la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici Senatori e da quindici Deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il Presidente della Commissione è nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati d'intesa tra loro. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina del Presidente, per l'elezione di due Vicepresidenti e di due Segretari che, insieme con il Presidente, compongono l'ufficio di Presidenza.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.

3. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione e del Comitato di cui al c. 4 sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei Deputati. Gli oneri connessi

⁹ Comma modificato dall'art. 19-bis, c. 3, decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 e, successivamente, così sostituito dall'art. 2, c. 6, lett. c), legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, c. 6 della medesima legge n. 196/2009; v., anche, il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

¹⁰ V., anche, il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

¹¹ Comma così modificato dall'art. 1, c. 1, lett. c), legge 8 giugno 2011, n. 85, a decorrere dal 18 giugno 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, c. 3 della medesima legge n. 85/2011.

alla partecipazione alle riunioni del Comitato di cui al c. 4 sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al c. 4 non spetta alcun compenso.

4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle Regioni e degli Enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti, presso le sedi del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, è composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle Regioni, due in rappresentanza delle Province e quattro in rappresentanza dei Comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.

5. La Commissione:

- a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'art. 2;
- b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli artt. 20 e 21. A tal fine può ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 4 o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 5;
- c) sulla base dell'attività conoscitiva svolta, formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi di cui all'art. 2.

6. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di centocinquanta giorni¹².

¹² Comma modificato dall'art. 2, c. 6, lett. *d*), legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, c. 6 della medesima legge n. 196/2009 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, c. 1, lett. *d*), legge 8 giugno 2011, n. 85, a decorrere dal 18 giugno 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, c. 3 della medesima legge n. 85/2011; v., anche, l'art. 1, c. 2 della stessa legge n. 85/2011.

7. La Commissione è sciolta al termine della fase transitoria di cui agli artt. 20 e 21.

Art. 4

*(Commissione tecnica paritetica per l'attuazione
del federalismo fiscale)*

1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui all'art. 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di seguito denominata "Commissione", formata da trentadue componenti, due dei quali rappresentanti dell'ISTAT, e, per i restanti trenta componenti, composta per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli Enti di cui all'art. 114, secondo comma, della Costituzione. Partecipano alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei Deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, nonché un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome di cui agli artt. 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11¹³.

2. La Commissione è sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie, promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi e svolge attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari, economici e tributari.

¹³ Comma così modificato dall'art. 2, c. 6, lett. e), legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, c. 6 della medesima legge n. 196/2009.

3. La Commissione adotta, nella sua prima seduta, da convocare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al c. 1, la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori.

4. La Commissione opera nell'ambito della Conferenza unificata e svolge le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza di cui all'art. 5 a decorrere dall'istituzione di quest'ultima. Trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e delle Province autonome, su richiesta di ciascuno di essi¹⁴.

Art. 5

*(Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica)*¹⁵

1. I decreti legislativi di cui all'art. 2 prevedono l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di seguito denominata "Conferenza", di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo, e ne disciplinano il funzionamento e la composizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuove l'attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi, in particolare per ciò che concerne la procedura del Patto di convergenza di cui all'art. 18; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento;

b) la Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo dei Fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione;

¹⁴ La Commissione prevista dal presente articolo è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 luglio 2009.

¹⁵ V., anche, gli articoli da 33 a 37, decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

c) la Conferenza verifica l'utilizzo dei Fondi per gli interventi di cui all'art. 16;

d) la Conferenza assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, ivi compresa la congruità di cui all'art. 10, c. 1, lett. d); assicura altresì la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema;

e) la Conferenza verifica la congruità dei dati e delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite dalle amministrazioni territoriali;

f) la Conferenza mette a disposizione del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, dei Consigli regionali e di quelli delle Province autonome tutti gli elementi informativi raccolti;

g) la Conferenza si avvale della Commissione di cui all'art. 4 quale segreteria tecnica per lo svolgimento delle attività istruttorie e di supporto necessarie; a tali fini, è istituita una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni *standard* e gli obiettivi di servizio nonché per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio;

h) la Conferenza verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni *standard* nonché agli obiettivi di servizio e promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale, oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.

2. Le determinazioni della Conferenza sono trasmesse alle Camere.

Art. 6

(Compiti della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria)

1. All'art. 2, primo comma, della legge 27 marzo 1976, n. 60, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché il compito di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, vigilando altresì sui sistemi informativi ad essi riferibili”.

Capo II
Rapporti finanziari Stato-Regioni

Art. 7

(Principi e criteri direttivi relativi ai tributi delle Regioni e alle partecipazioni al gettito dei tributi erariali)¹⁶

1. I decreti legislativi di cui all'art. 2 disciplinano i tributi delle Regioni, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) le Regioni dispongono di tributi e di partecipazioni al gettito dei tributi erariali, in via prioritaria a quello dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in grado di finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza esclusiva e concorrente nonché le spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le Regioni esercitano competenze amministrative;

b) per tributi delle Regioni si intendono:

1) i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni;

2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali;

3) i tributi propri istituiti dalle Regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale;

c) per i tributi di cui alla lett. b), numero 1), le Regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria; per i tributi di cui alla lett. b), numero 2), le Regioni, con propria legge, possono introdurre variazioni percentuali delle aliquote delle addizionali e possono disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legislazione statale;

d) le modalità di attribuzione alle Regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato e delle partecipazioni ai tributi erariali sono definite in conformità al principio di territorialità di cui all'art. 119 della Costituzione. A tal fine, le suddette modalità devono tenere conto:

¹⁶ V., anche, il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

- 1) del luogo di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i consumi; per i servizi, il luogo di consumo può essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale;
- 2) della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul patrimonio;
- 3) del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla produzione;
- 4) della residenza del percettore, per i tributi riferiti ai redditi delle persone fisiche;
- e) il gettito dei tributi regionali derivati e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono senza vincolo di destinazione.

Art. 8

*(Principi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento)*¹⁷

1. Al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle Regioni, nonché al principio di autonomia di entrata e di spesa fissato dall'art. 119 della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'art. 2 sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) classificazione delle spese connesse a materie di competenza legislativa di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione nonché delle spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le Regioni esercitano competenze amministrative; tali spese sono:

1) spese riconducibili al vincolo dell'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione;

2) spese non riconducibili al vincolo di cui al numero 1);

3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'art. 16;

b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili alla lett. a), numero 1), sono determinate nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le Regioni e gli Enti locali, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale;

¹⁷ V., anche, il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

c) definizione delle modalità per cui per la spesa per il trasporto pubblico locale, nella determinazione dell'ammontare del finanziamento, si tiene conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale nonché dei costi *standard* ;

d) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lett. a), numero 1), sono finanziate con il gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, di tributi propri derivati, di cui all'art. 7, c. 1, lett. b), numero 1), dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della compartecipazione regionale all'IVA nonché con quote specifiche del Fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna Regione; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;

e) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lett. a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi di cui all'art. 7, c. 1, lett. b), e con quote del Fondo perequativo di cui all'art. 9;

f) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lett. a), numeri 1) e 2), ad eccezione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle Regioni¹⁸;

g) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui alla lett. a), numero 1), sono determinate al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, valutati secondo quanto previsto dalla lett. b), in una sola Regione; definizione, altresì, delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle presta-

¹⁸ La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201 (*G.U.* del 16 giugno 2010, n. 24, *1^a Serie speciale*), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, c. 1, lett. f), 10, c. 1, lett. a) e b), 11, c. 1, lett. b) e f), 12, c. 1, lett. b) e c), e 19, promosse dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello Statuto della Regione siciliana; all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 ed al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825.

zioni nelle Regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del Fondo perequativo di cui all'art. 9;

h) definizione delle modalità per cui l'importo complessivo dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lett. *a)*, numero 2), fatta eccezione per quelli già destinati al Fondo perequativo di cui all'art. 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti a valere sul gettito dell'IRAP, è sostituito dal gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il nuovo valore dell'aliquota deve essere stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle Regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l'importo complessivo dei trasferimenti soppressi;

i) definizione delle modalità per cui agli oneri delle funzioni amministrative eventualmente trasferite dallo Stato alle Regioni, in attuazione dell'art. 118 della Costituzione, si provvede con adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge e secondo le modalità di cui all'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.

2. Nelle forme in cui le singole Regioni daranno seguito all'intesa Stato-Regioni sull'istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo per le spese riconducibili al c. 1, lett. *a)*, numero 1).

3. Nelle spese di cui al c. 1, lett. *a)*, numero 1), sono comprese quelle per la sanità, l'assistenza e, per quanto riguarda l'istruzione, le spese per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite alle Regioni dalle norme vigenti.

Art. 9

(Principi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell'entità e del riparto del Fondo perequativo a favore delle Regioni)¹⁹

1. I decreti legislativi di cui all'art. 2, in relazione alla determinazione dell'entità e del riparto del Fondo perequativo statale di carattere verticale a favore delle Regioni, in attuazione degli artt. 117,

¹⁹ V., anche, il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

secondo comma, lett. *e*), e 119, terzo comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione del Fondo perequativo a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante, alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA assegnata per le spese di cui all'art. 8, c. 1, lett. *a*), numero 1), nonché da una quota del gettito del tributo regionale di cui all'art. 8, c. 1, lett. *h*), per le spese di cui all'art. 8, c. 1, lett. *a*), numero 2); le quote del Fondo sono assegnate senza vincolo di destinazione;

b) applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico-territoriale;

c) definizione delle modalità per cui le risorse del Fondo devono finanziare:

1) la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui all'art. 8, c. 1, lett. *a*), numero 1), calcolate con le modalità di cui alla lett. *b*) del medesimo c. 1 dell'art. 8 e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno *standard* per i livelli essenziali delle prestazioni;

2) le esigenze finanziarie derivanti dalla lett. *g*) del presente articolo;

d) definizione delle modalità per cui la determinazione delle spettanze di ciascuna Regione sul Fondo perequativo tiene conto delle capacità fiscali da perequare e dei vincoli risultanti dalla legislazione intervenuta in attuazione dell'art. 117, secondo comma, lett. *m*), della Costituzione, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese al fabbisogno *standard*;

e) è garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito derivante dalla lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale, alla Regione con riferimento alla quale è stato determinato il livello minimo sufficiente delle aliquote dei tributi ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. *d*) e *g*), tali da assicurare l'integrale finanziamento delle spese per i livelli

essenziali delle prestazioni; nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato è acquisito al bilancio dello Stato;

f) definizione delle modalità per cui le quote del Fondo perequativo per le spese di parte corrente per il trasporto pubblico locale sono assegnate in modo da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante e, per le spese in conto capitale, tenendo conto del fabbisogno *standard* di cui è assicurata l'integrale copertura;

g) definizione delle modalità in base alle quali per le spese di cui all'art. 8, c. 1, lett. a), numero 2), le quote del Fondo perequativo sono assegnate in base ai seguenti criteri:

1) le Regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all'art. 8, c. 1, lett. h), supera il gettito medio nazionale per abitante, non ricevono risorse dal Fondo;

2) le Regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all'art. 8, c. 1, lett. h), è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del Fondo perequativo, alimentato da una quota del gettito prodotto nelle altre Regioni, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per il medesimo tributo rispetto al gettito medio nazionale per abitante;

3) la ripartizione del Fondo perequativo tiene conto, per le Regioni con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'art. 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa;

h) definizione delle modalità per cui le quote del Fondo perequativo risultanti dalla applicazione della lett. d) sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione.

Art. 10

(Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle Regioni)²⁰

1. I decreti legislativi di cui all'art. 2, con riferimento al finanziamento delle funzioni trasferite alle Regioni, nelle materie di loro competenza legislativa ai sensi dell'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato²¹;

b) riduzione delle aliquote dei tributi erariali e corrispondente aumento:

1) per le spese di cui all'art. 8, c. 1, lett. a), numero 1), dei tributi di cui all'art. 7, c. 1, lett. b), numeri 1) e 2);

2) per le spese di cui all'art. 8, c. 1, lett. a), numero 2), del tributo regionale di cui all'art. 8, c. 1, lett. h), fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, c. 4²²;

c) aumento dell'aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell'IVA destinata ad alimentare il Fondo perequativo a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante ovvero della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

²⁰ V., anche, il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

²¹ La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201 (*G.U.* del 16 giugno 2010, n. 24, *1ª Serie speciale*), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, c. 1, lett. f), 10, c. 1, lett. a) e b), 11, c. 1, lett. b) e f), 12, c. 1, lett. b) e c), e 19, promosse dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello Statuto della Regione siciliana; all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 ed al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825.

²² La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201 (*G.U.* del 16 giugno 2010, n. 24, *1ª Serie speciale*), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, c. 1, lett. f), 10, c. 1, lett. a) e b), 11, c. 1, lett. b) e f), 12, c. 1, lett. b) e c), e 19, promosse dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello Statuto della Regione siciliana; all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 ed al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825.

d) definizione delle modalità secondo le quali si effettua la verifica periodica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno *standard* di cui all'art. 8, c. 1, lett. g), sia in termini di gettito sia in termini di correlazione con le funzioni svolte.

Capo III Finanza degli Enti locali

Art. 11

(Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di Comuni, Province e Città metropolitane)

1. I decreti legislativi di cui all'art. 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di Comuni, Province e Città metropolitane, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) classificazione delle spese relative alle funzioni di Comuni, Province e Città metropolitane, in:

1) spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale;

2) spese relative alle altre funzioni;

3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'art. 16;

b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lett. a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno *standard* ed è assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi, la cui manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei Comuni per fasce, e dal Fondo perequativo^{23 24};

²³ La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201 (*G.U.* del 16 giugno 2010, n. 24, *1ª Serie speciale*), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, c. 1, lett. f), 10, c. 1, lett. a) e b), 11, c. 1, lett. b) e f), 12, c. 1, lett. b) e c), e 19, promosse dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello Statuto della Regione siciliana; all'art. 2 del decreto del Presidente

c) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lett. a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi propri, con partecipazioni al gettito di tributi e con il Fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante;

d) definizione delle modalità per tenere conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane ai sensi dell'art. 118 della Costituzione e secondo le modalità di cui all'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di assicurare, per il complesso degli enti, l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento ed al trasferimento;

e) soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lett. a), numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti destinati ai Fondi perequativi ai sensi dell'art. 13 e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli Enti locali;

f) il gettito delle partecipazioni a tributi erariali e regionali è senza vincolo di destinazione²⁵;

g) valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli Enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli Comuni, ove, associandosi, raggiungano una popolazione complessiva non inferiore a una soglia determinata con i decreti legislativi di cui all'art. 2, dei territori montani e delle Isole minori.

della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 ed al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825.

²⁴ V., anche, il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

²⁵ La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201 (*G.U.* del 16 giugno 2010, n. 24, *1ª Serie speciale*), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, c. 1, lett. f), 10, c. 1, lett. a) e b), 11, c. 1, lett. b) e f), 12, c. 1, lett. b) e c), e 19, promosse dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello Statuto della Regione siciliana; all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 ed al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825.

Art. 12

*(Principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli Enti locali)*²⁶

1. I decreti legislativi di cui all'art. 2, con riferimento al coordinamento ed all'autonomia di entrata e di spesa degli Enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la legge statale individua i tributi propri dei Comuni e delle Province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti e anche attraverso l'attribuzione agli stessi Comuni e Province di tributi o parti di tributi già erariali; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo una adeguata flessibilità, le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale;

b) definizione delle modalità secondo cui le spese dei Comuni relative alle funzioni fondamentali di cui all'art. 11, c. 1, lett. a), numero 1), sono prioritariamente finanziate da una o più delle seguenti fonti: dal gettito derivante da una compartecipazione all'IVA, dal gettito derivante da una compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione patrimoniale sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126²⁷;

c) definizione delle modalità secondo cui le spese delle Province relative alle funzioni fondamentali di cui all'art. 11, c. 1, lett. a), numero 1), sono prioritariamente finanziate dal gettito derivante da

²⁶ V., anche, il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

²⁷ La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201 (*G.U.* del 16 giugno 2010, n. 24, *1ª Serie speciale*), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, c. 1, lett. f), 10, c. 1, lett. a) e b), 11, c. 1, lett. b) e f), 12, c. 1, lett. b) e c), e 19, promosse dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello Statuto della Regione siciliana; all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 ed al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825.

tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale²⁸;

d) disciplina di uno o più tributi propri comunali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'Ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi sociali ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana;

e) disciplina di uno o più tributi propri provinciali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'Ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi istituzionali;

f) previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra Comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali;

g) previsione che le Regioni, nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, possano istituire nuovi tributi dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli Enti locali;

h) previsione che gli Enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possano disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni;

i) previsione che gli Enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, dispongano di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini;

l) previsione che la legge statale, nell'ambito della premialità ai Comuni e alle Province virtuosi, in sede di individuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica riconducibili al rispetto del Patto di stabilità e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli Enti locali per ciò che concerne la spesa in con-

²⁸ La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201 (*G.U.* del 16 giugno 2010, n. 24, *1ª Serie speciale*), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, c. 1, lett. *f*), 10, c. 1, lett. *a*) e *b*), 11, c. 1, lett. *b*) e *f*), 12, c. 1, lett. *b*) e *c*), e 19, promosse dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello Statuto della Regione siciliana; all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 ed al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825.

to capitale limitatamente agli importi resi disponibili dalla Regione di appartenenza dell'Ente locale o da altri Enti locali della medesima Regione.

Art. 13

(Principi e criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei Fondi perequativi per gli Enti locali)²⁹

1. I decreti legislativi di cui all'art. 2, con riferimento all'entità e al riparto dei Fondi perequativi per gli Enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione nel bilancio delle Regioni di due Fondi, uno a favore dei Comuni, l'altro a favore delle Province e delle Città metropolitane, alimentati da un Fondo perequativo dello Stato alimentato dalla fiscalità generale con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte; la dimensione del Fondo è determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali, in misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni *standard* per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai Comuni e alle Province ai sensi dell'art. 12, con esclusione dei tributi di cui al c. 1, lett. d) ed e), del medesimo art. e dei contributi di cui all'art. 16, tenendo conto dei principi previsti dall'art. 2, c. 2, lett. m), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;

b) definizione delle modalità con cui viene periodicamente aggiornata l'entità dei Fondi di cui alla lett. a) e sono ridefinite le relative fonti di finanziamento;

c) la ripartizione del Fondo perequativo tra i singoli Enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali di cui all'art. 11, c. 1, lett. a), numero 1), avviene in base a:

1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale;

²⁹ V., anche, il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell'entità dei finanziamenti dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli Enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono soggetti³⁰;

d) definizione delle modalità per cui la spesa corrente standardizzata è computata ai fini di cui alla lett. *c)* sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi Enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli Enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli Enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata³¹;

e) definizione delle modalità per cui le entrate considerate ai fini della standardizzazione per la ripartizione del Fondo perequativo tra i singoli Enti sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota *standard*;

f) definizione delle modalità in base alle quali, per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il Fondo perequativo per i Comuni e quello per le Province e le Città metropolitane sono diretti a ridurre le differenze tra le capacità fiscali, tenendo conto, per gli Enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'art. 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa e della loro partecipazione a forme associative;

g) definizione delle modalità per cui le Regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata, e previa intesa con gli Enti locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo Stato a titolo di Fondo perequativo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata, sulla base dei criteri di cui alla lett. *d)*, e delle entrate standardizzate, nonché a stime autonome dei fabbisogni

³⁰ V., anche, il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

³¹ V., anche, il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

di infrastrutture; in tal caso il riparto delle predette risorse è effettuato sulla base dei parametri definiti con le modalità di cui alla presente lettera;

h) i Fondi ricevuti dalle Regioni a titolo di Fondo perequativo per i Comuni e per le Province e le Città metropolitane del territorio sono trasferiti dalla Regione agli Enti di competenza entro venti giorni dal loro ricevimento. Le Regioni, qualora non provvedano entro tale termine alla ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle quote del Fondo perequativo di competenza dei singoli Enti locali secondo le modalità previste dalla lett. *g)*, applicano comunque i criteri di riparto del Fondo stabiliti dai decreti legislativi di cui all'art. 2 della presente legge. La eventuale ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli Enti locali. Nel caso in cui la Regione non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente lettera, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 14

(Attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più Regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'art. 119 della Costituzione e ai principi della presente legge.

Capo IV

Finanziamento delle Città metropolitane

Art. 15

*(Finanziamento delle Città metropolitane)*³²

1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'art. 2 e in coerenza con i principi di cui agli artt. 11, 12 e 13, è assicurato il finanziamento delle funzioni delle Città metropolitane mediante l'attribuzione ad esse dell'autonomia impositiva corrispondente alle funzioni esercitate dagli altri Enti territoriali e il contestuale definanziamento nei confronti degli Enti locali le cui funzioni sono trasferite, anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni. Il medesimo decreto legislativo assegna alle Città metropolitane tributi ed entrate propri, anche diversi da quelli assegnati ai Comuni, nonché disciplina la facoltà delle Città metropolitane di applicare tributi in relazione al finanziamento delle spese riconducibili all'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'art. 12, c. 1, lett. d).

Capo V

Interventi speciali

Art. 16

*(Interventi di cui al quinto comma dell'art. 119 della Costituzione)*³³

1. I decreti legislativi di cui all'art. 2, con riferimento all'attuazione dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle modalità in base alle quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'art. 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali, secondo il metodo della programmazione pluriennale. I

³² In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, v. l'art. 24, decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

³³ In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, v. il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

finanziamenti dell'Unione europea non possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello Stato;

b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi Fondi a destinazione vincolata attribuiti ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni;

c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al *deficit* infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con Regioni a Statuto speciale, ai territori montani e alle Isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale;

d) individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona; l'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

e) definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziato dallo Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria. L'entità delle risorse è determinata dai medesimi provvedimenti.

1-*bis*. Gli interventi di cui al c. 1 sono riferiti a tutti gli Enti territoriali per i quali ricorrano i requisiti di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione³⁴.

Capo VI

Coordinamento dei diversi livelli di governo

³⁴ Comma aggiunto dall'art. 1, c. 1, lett. e), legge 8 giugno 2011, n. 85, a decorrere dal 18 giugno 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, c. 3 della medesima legge n. 85/2011.

Art. 17

(Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo)

1. I decreti legislativi di cui all'art. 2, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale;

b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza sia di cassa, per il concorso all'osservanza del Patto di stabilità e crescita per ciascuna Regione e ciascun Ente locale; determinazione dei parametri fondamentali sulla base dei quali è valutata la virtuosità dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, anche in relazione ai meccanismi premiali o sanzionatori dell'autonomia finanziaria;

c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle Regioni che possono adattare, previa concertazione con gli Enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli Enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse Regioni³⁵;

d) individuazione di indicatori di efficienza e di adeguatezza atti a garantire adeguati livelli qualitativi dei servizi resi da parte di Regioni ed Enti locali;

e) introduzione di un sistema premiante nei confronti degli Enti che assicurano elevata qualità dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri Enti del proprio livello di governo a parità di servizi offerti, ovvero degli Enti che garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettività nazionale, ivi compresi quelli di carattere ambientale, ovvero degli Enti che incentivano l'occupazione e

³⁵ In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera, v. il c. 155 dell'art. 1, legge 13 dicembre 2010, n. 220.

l'imprenditorialità femminile; introduzione nei confronti degli Enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema sanzionatorio che, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l'alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell'Ente nonché l'attivazione nella misura massima dell'autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, determini il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscriverne in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell'Ente locale per l'attuazione delle politiche comunitarie; previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla Regione e agli Enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli Enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'art. 244 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in Enti vigilati o partecipati da Enti pubblici. Tra i casi di grave violazione di legge di cui all'art. 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali³⁶.

Art. 18
(*Patto di convergenza*)³⁷

1. Nell'ambito del disegno di legge finanziaria ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* dei vari livelli di governo nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali

³⁶ In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera, v. il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

³⁷ V., anche, il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, lett. *m*) e *p*), della Costituzione. Nel caso in cui il monitoraggio, effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, rilevi che uno o più Enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli Enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante, un procedimento, denominato "Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza", volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli Enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli Enti dello stesso livello³⁸.

Capo VII

Patrimonio di Regioni ed Enti locali

Art. 19

(Patrimonio di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni)

1. I decreti legislativi di cui all'art. 2, con riguardo all'attuazione dell'art. 119, sesto c., della Costituzione, stabiliscono i principi generali per l'attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse Regioni ed Enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire;

b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità;

³⁸ Comma così modificato dall'art. 51, c. 3, lett. *a*) e *b*), legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, c. 6 della medesima legge n. 196/2009.

c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;

d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale^{39 40}.

Capo VIII

Norme transitorie e finali

Art. 20

*(Principi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le Regioni)*⁴¹

1. I decreti legislativi di cui all'art. 2 recano una disciplina transitoria per le Regioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i criteri di computo delle quote del Fondo perequativo di cui all'art. 9 si applicano a regime dopo l'esaurimento di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole Regioni come media nel triennio 2006-2008, al netto delle risorse erogate in via straordinaria, ai valori determinati con i criteri dello stesso art. 9;

b) l'utilizzo dei criteri definiti dall'art. 9 avviene a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni, mediante un processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno *standard* in un periodo di cinque anni;

c) per le materie diverse da quelle di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione, il sistema di finanziamento deve divergere progressivamente dal criterio della spesa storica a favore

³⁹ In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, v. il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

⁴⁰ La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201 (*G.U.* del 16 giugno 2010, n. 24, *1ª Serie speciale*), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, c. 1, lett. f), 10, c. 1, lett. a) e b), 11, c. 1, lett. b) e f), 12, c. 1, lett. b) e c), e 19, promosse dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello Statuto della Regione siciliana; all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 ed al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825.

⁴¹ V., anche, il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

delle capacità fiscali per abitante in cinque anni. Nel caso in cui, in sede di attuazione dei decreti legislativi, emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilità per alcune Regioni, lo Stato può attivare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, meccanismi correttivi di natura compensativa di durata pari al periodo transitorio di cui alla presente lettera;

d) i meccanismi compensativi di cui alla lett. *c)* vengono attivati in presenza di un organico piano di riorganizzazione dell'Ente, coordinato con il Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza di cui all'art. 18;

e) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alle lett. *b)* e *c)*;

f) garanzia per le Regioni, durante la fase transitoria, della copertura del differenziale certificato, ove positivo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all'art. 8, c. 1, lett. *g)*;

g) acquisizione al bilancio dello Stato, durante la fase transitoria, del differenziale certificato, ove negativo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all'art. 8, c. 1, lett. *g)*;

h) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate regionali di cui all'art. 10, c. 1, lett. *b)* e *c)*, sia, per il complesso delle Regioni di cui al medesimo art., non inferiore al valore degli stanziamenti di cui al c. 1, lett. *a)*, del medesimo art. 10 e che si effettui una verifica, concordata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'adeguatezza e della congruità delle risorse finanziarie delle funzioni già trasferite.

2. La legge statale disciplina la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni. Fino a loro nuova determinazione in virtù della legge statale si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale.

Art. 21

(Norme transitorie per gli Enti locali)

1. In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all'art. 2 recano norme transitorie per gli Enti locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) nel processo di attuazione dell'art. 118 della Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle Regioni, nonché agli oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, provvedono lo Stato o le Regioni, determinando contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge;

b) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate di Comuni e Province in base alla presente legge sia, per il complesso dei Comuni ed il complesso delle Province, corrispondente al valore dei trasferimenti di cui all'art. 11, c. 1, lett. e), e che si effettui una verifica di congruità in sede di Conferenza unificata;

c) considerazione, nel processo di determinazione del fabbisogno *standard*, dell'esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli Enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati;

d) determinazione dei Fondi perequativi di Comuni e Province in misura uguale, per ciascun livello di governo, alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'art. 11, c. 1, lett. e), destinati al finanziamento delle spese di Comuni e Province, esclusi i contributi di cui all'art. 16, e le maggiori entrate spettanti in luogo di tali trasferimenti ai Comuni ed alle Province, ai sensi dell'art. 12, tenendo conto dei principi previsti dall'art. 2, c. 2, lett. m), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;

e) sono definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni, per le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali degli Enti locali:

1) il fabbisogno delle funzioni di Comuni e Province è finanziato considerando l'80% delle spese come fondamentali ed il 20% di esse come non fondamentali, ai sensi del c. 2;

2) per Comuni e Province l'80% delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi erariali, e dal Fondo perequativo; il 20% delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, ivi comprese le compartecipazioni a tributi regionali, e dal Fondo perequativo;

3) ai fini del numero 2) si prende a riferimento l'ultimo bilancio certificato a rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui all'art. 2;

f) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alla lett. e).

2. Ai soli fini dell'attuazione della presente legge, e in particolare della determinazione dell'entità e del riparto dei Fondi perequativi degli Enti locali in base al fabbisogno *standard* o alla capacità fiscale di cui agli artt. 11 e 13, in sede di prima applicazione, nei decreti legislativi di cui all'art. 2 sono provvisoriamente considerate ai sensi del presente articolo, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno *standard*, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell'articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

3. Per i Comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del c. 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70% delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di polizia locale;

c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;

d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

f) funzioni del settore sociale.

4. Per le Province, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del c. 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70% delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;

c) funzioni nel campo dei trasporti;

d) funzioni riguardanti la gestione del territorio;

e) funzioni nel campo della tutela ambientale;

f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro⁴².

5. I decreti legislativi di cui all'art. 2 disciplinano la possibilità che l'elenco delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 sia adeguato attraverso accordi tra Stato, Regioni, Province e Comuni, da concludere in sede di Conferenza unificata⁴³.

Art. 22

(Perequazione infrastrutturale)

1. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le Regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) estensione delle superfici territoriali;

b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno;

⁴² V., anche, i commi da 26 a 31 dell'art. 14, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

⁴³ V., anche, il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

c) *deficit* infrastrutturale e *deficit* di sviluppo;
d) densità della popolazione e densità delle unità produttive;
e) particolari requisiti delle zone di montagna;
f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;

g) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione.

2. Nella fase transitoria di cui agli artt. 20 e 21, al fine del recupero del *deficit* infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le Isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al c. 1 del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli Enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno *standard*. Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443⁴⁴.

Art. 23

(Norme transitorie per le Città metropolitane)

[1. Il presente articolo reca in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore della disciplina ordinaria riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il sistema elettorale delle Città metropolitane che sarà determinata con apposita legge, la disciplina per la prima istituzione delle stesse.

2. Le Città metropolitane possono essere istituite, nell'ambito di una Regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. La proposta di istituzione spetta:

a) al Comune capoluogo congiuntamente alla Provincia;

⁴⁴ V., anche, il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e il decreto ministeriale 26 novembre 2010.

b) al Comune capoluogo congiuntamente ad almeno il 20% dei Comuni della Provincia interessata che rappresentino, unitamente al Comune capoluogo, almeno il 60% della popolazione;

c) alla Provincia, congiuntamente ad almeno il 20% dei Comuni della Provincia medesima che rappresentino almeno il 60% della popolazione.

3. La proposta di istituzione di cui al c. 2 contiene:

a) la perimetrazione della Città metropolitana, che, secondo il principio della continuità territoriale, comprende almeno tutti i Comuni proponenti. Il territorio metropolitano coincide con il territorio di una Provincia o di una sua parte e comprende il Comune capoluogo;

b) l'articolazione del territorio della Città metropolitana al suo interno in Comuni;

c) una proposta di Statuto provvisorio della Città metropolitana, che definisce le forme di coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano e disciplina le modalità per l'elezione o l'individuazione del Presidente del Consiglio provvisorio di cui al c. 6, lett. b).

4. Sulla proposta di cui al c. 2, previa acquisizione del parere della Regione da esprimere entro novanta giorni, è indetto un *referendum* tra tutti i cittadini della Provincia. Il *referendum* è senza *quorum* di validità se il parere della Regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il *quorum* di validità è del 30% degli aventi diritto.

5. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, c. 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa e per i rapporti con le Regioni, è disciplinato il procedimento di indizione e di svolgimento del *referendum* di cui al c. 4, osservando le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352, in quanto compatibili.

6. Al fine dell'istituzione di ciascuna Città metropolitana, il Governo è delegato ad adottare, entro quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le Regioni, di concerto con i Ministri per la pubblica ammini-

strazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione della Città metropolitana in conformità con la proposta approvata nel *referendum* di cui al c. 4;

b) istituzione, in ciascuna Città metropolitana, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi così come disciplinati dalla legge di cui al c. 1, di un'assemblea rappresentativa, denominata "Consiglio provvisorio della Città metropolitana", composta dai Sindaci dei Comuni che fanno parte della Città metropolitana e dal Presidente della Provincia;

c) esclusione della corresponsione di emolumenti, gettoni di presenza o altre forme di retribuzione ai componenti del consiglio provvisorio della Città metropolitana in ragione di tale incarico;

d) previsione che, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi così come disciplinati dalla legge di cui al c. 1, il finanziamento degli Enti che compongono la Città metropolitana assicura loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle funzioni da esercitare in forma associata o congiunta, nel limite degli stanziamenti previsti a legislazione vigente;

e) previsione che, ai soli fini delle disposizioni concernenti le spese e l'attribuzione delle risorse finanziarie alle Città metropolitane, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano, le funzioni fondamentali della Provincia sono considerate, in via provvisoria, funzioni fondamentali della Città metropolitana, con efficacia dalla data di insediamento dei suoi organi definitivi;

f) previsione che, per le finalità di cui alla lett. e), siano altresì considerate funzioni fondamentali della Città metropolitana, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano:

- 1) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
- 2) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
- 3) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al c. 6, corredati delle deliberazioni e dei pareri prescritti, sono trasmessi al Consiglio di Stato e alla Conferenza unificata, che rendono il parere nel termine di trenta giorni. Successivamente sono trasmessi alle Camere per

l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

8. La Provincia di riferimento cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di insediamento degli organi della Città metropolitana, individuati dalla legge di cui al c. 1, che provvede altresì a disciplinare il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite e a dare attuazione alle nuove perimetrazioni stabilite ai sensi del presente articolo. Lo Statuto definitivo della Città metropolitana è adottato dai competenti organi entro sei mesi dalla data del loro insediamento in base alla legge di cui al c. 1.

9. La legge di cui al c. 1 stabilisce la disciplina per l'esercizio dell'iniziativa da parte dei Comuni della Provincia non inclusi nella perimetrazione dell'area metropolitana, in modo da assicurare la scelta da parte di ciascuno di tali Comuni circa l'inclusione nel territorio della Città metropolitana ovvero in altra Provincia già esistente, nel rispetto della continuità territoriale⁴⁵.

Art. 24

*(Ordinamento transitorio di Roma Capitale ai sensi dell'art. 114, terzo comma, della Costituzione)*⁴⁶

1. In sede di prima applicazione, fino all'attuazione della disciplina delle Città metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma Capitale.

2. Roma Capitale è un Ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del Comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L'ordinamento di Roma Capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le Istituzioni internazionali.

⁴⁵ Articolo abrogato dall'art. 18, c. 1, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 35.

⁴⁶ V., anche, il c. 112 dell'art. 1, legge 13 dicembre 2010, n. 220.

3. Oltre a quelle attualmente spettanti al Comune di Roma, sono attribuite a Roma Capitale le seguenti funzioni amministrative:

a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;

b) sviluppo economico e sociale di Roma Capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;

c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;

d) edilizia pubblica e privata;

e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità;

f) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Lazio;

g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione⁴⁷.

4. L'esercizio delle funzioni di cui al c. 3 è disciplinato con regolamenti adottati dal Consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma Capitale. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al c. 5, approva, ai sensi dell'art. 6, commi 2, 3 e 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo Statuto di Roma Capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Con uno o più decreti legislativi, adottati ai sensi dell'art. 2, sentiti la Regione Lazio, la Provincia di Roma e il Comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma Capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) specificazione delle funzioni di cui al c. 3 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma Capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;

⁴⁷ V., anche, il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61.

b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei Comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma Capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al c. 3^{48 49}.

6. Il decreto legislativo di cui al c. 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma Capitale con lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al c. 3. Con il medesimo decreto è disciplinato lo *status* dei membri dell'Assemblea capitolina.

7. Il decreto legislativo di cui al c. 5, con riguardo all'attuazione dell'art. 119, sesto c., della Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla Città di Roma, Capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) attribuzione a Roma Capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;

b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma Capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, in conformità a quanto previsto dall'art. 19, c. 1, lett. d).

8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del c. 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma Capitale quanto previsto con riferimento ai Comuni dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[9. A seguito dell'attuazione della disciplina delle Città metropolitane e a decorrere dall'istituzione della Città metropolitana di Roma Capitale, le disposizioni di cui al presente articolo si intendono riferite alla Città metropolitana di Roma Capitale.

10. Per la Città metropolitana di Roma Capitale si applica l'art. 23 ad eccezione del c. 2, lett. b) e c), e del c. 6, lett. d). La Città metro-

⁴⁸ In attuazione di quanto disposto dal presente comma, v. il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 e il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61.

⁴⁹ Comma così modificato dall'art. 1, c. 21, decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

politana di Roma Capitale, oltre alle funzioni della Città metropolitana, continua a svolgere le funzioni di cui al presente articolo]⁵⁰.

Art. 25

*(Principi e criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle partecipazioni)*⁵¹

1. I decreti legislativi di cui all'art. 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle partecipazioni, nel rispetto della autonomia organizzativa di Regioni ed Enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di adeguate forme di collaborazione delle Regioni e degli Enti locali con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, al fine di utilizzare le direzioni regionali delle entrate per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli Enti locali;

b) definizione, con apposita e specifica convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, le singole Regioni e gli Enti locali, delle modalità gestionali, operative, di ripartizione degli oneri, degli introiti di attività di recupero dell'evasione.

Art. 26

*(Contrasto dell'evasione fiscale)*⁵²

1. I decreti legislativi di cui all'art. 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle partecipazioni, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e degli Enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le Regioni, gli Enti locali e lo Stato per le attività di contrasto dell'evasione dei tributi erariali, regionali e

⁵⁰ Commi 9 e 10 abrogati dall'art. 18, c. 1, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 35.

⁵¹ V., anche, il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

⁵² V., anche, il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

degli Enti locali, nonché di diretta collaborazione volta a fornire dati ed elementi utili ai fini dell'accertamento dei predetti tributi;

b) previsione di adeguate forme premiali per le Regioni e gli Enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Capo IX

Obiettivi di perequazione e di solidarietà per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano

Art. 27

*(Coordinamento della finanza delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome)*⁵³

1. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli Statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al Patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi Statuti, da definire, con le procedure previste dagli Statuti medesimi, e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all'art. 2, c. 2, lett. m)⁵⁴.

2. Le norme di attuazione di cui al c. 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette Regioni e Province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito *pro capite* che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le

⁵³ V., anche, gli artt. 13, c. 17, 14, c. 13-*bis*, e 28, c. 3, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

⁵⁴ Comma così modificato dall'art. 1, c. 1, lett. g), legge 8 giugno 2011, n. 85, a decorrere dal 18 giugno 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, c. 3 della medesima legge n. 85/2011 e, successivamente, dall'art. 28, c. 4, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle Regioni e, per le Regioni e Province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli Enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le Regioni a Statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'art. 117, secondo comma, lett. *m*), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall'art. 8, c. 1, lett. *b*), della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al c. 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli Statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al c. 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime Regioni a Statuto speciale e Province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli Statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:

a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della Regione a Statuto speciale o Provincia autonoma;

b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi Statuti alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali;

c) individuano forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell'art. 2, c. 2, lett. *mm*), e alle condizioni di cui all'art. 16, c. 1, lett. *d*).

4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle Regioni a Statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ai sensi del c. 2, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all'art. 2 definiranno le corrispondenti moda-

lità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore.

5. Alle riunioni del Consiglio dei Ministri per l'esame degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al presente articolo sono invitati a partecipare, in conformità ai rispettivi Statuti, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate.

6. La Commissione di cui all'art. 4 svolge anche attività meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento finanziario delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di tale funzione la Commissione è integrata da un rappresentante tecnico della singola Regione o Provincia interessata.

7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei principi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna Regione a Statuto speciale e di ciascuna Provincia autonoma, è istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna Regione a Statuto speciale e ciascuna Provincia autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le Regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli Statuti, verificandone la coerenza con i principi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurata l'organizzazione del tavolo^{55 56}.

⁵⁵ La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201 (*G.U.* del 16 giugno 2010, n. 24, *1ª Serie speciale*), ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, c. 7, della legge 5 maggio 2009,

Capo X
Salvaguardia finanziaria ed abrogazioni

Art. 28
(Salvaguardia finanziaria)

1. L'attuazione della presente legge deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il Patto di stabilità e crescita.

2. I decreti legislativi di cui all'art. 2 individuano meccanismi idonei ad assicurare che:

a) vi sia la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni;

b) sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo e sia salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria.

3. All'istituzione e al funzionamento della Commissione e della Conferenza di cui agli artt. 4 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della Commissione e della Conferenza di cui al primo periodo sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione e della Conferenza non spetta alcun compenso.

4. Dalla presente legge e da ciascuno dei decreti legislativi di cui all'art. 2 e all'art. 23 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

n. 42, promossa dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana

⁵⁶ In attuazione di quanto disposto dal presente comma, v. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2009.

Art. 29
(Abrogazioni)

1. I decreti legislativi di cui all'art. 2 individuano le disposizioni incompatibili con la presente legge, prevedendone l'abrogazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

2. Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85

Il decreto legislativo n. 85/2010 reca attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Esso individua i principi e i parametri per l'attribuzione, a titolo non oneroso, alle autonomie locali dei beni statali, secondo i criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, nonché valorizzazione ambientale. L'Ente territoriale, a seguito dell'attribuzione, dispone del bene nell'interesse della collettività rappresentata, ed è tenuto a favorirne la "massima valorizzazione funzionale".

Il decreto dispone il trasferimento alle Regioni, entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, dei beni del demanio marittimo e del demanio idrico, salvo i laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia, che dovranno essere trasferiti alle Province, assieme alle miniere che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e i siti di stoccaggio di gas naturale. Una quota dei proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico trasferito è destinata, da ciascuna Regione, alle Province, sulla base di una intesa conclusa fra la Regione e le singole Province sul cui territorio insistono i medesimi beni del demanio idrico.

Qualora l'Ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati, è previsto uno specifico meccanismo sanzionatorio, in base al quale il Governo esercita il proprio potere sostitutivo, al fine di assicurare la migliore utilizzazione del bene.

Si prevede, inoltre, un vincolo di destinazione dei proventi netti derivanti, a ciascuna Regione ed Ente locale, dalla eventuale alienazione dei beni trasferiti: tali proventi, per un ammontare pari al 75%, sono destinati alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento; la residua quota del 25% viene destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Si riproduce il testo del decreto.

Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
“Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni
di un proprio patrimonio, in attuazione dell’art. 19
della legge 5 maggio 2009, n. 42” (*G.U.* dell’11 giugno 2010, n. 134)

Art. 1
(*Oggetto*)

1. Nel rispetto della Costituzione, con le disposizioni del presente decreto legislativo e con uno o più decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i beni statali che possono essere attribuiti a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

2. Gli Enti territoriali cui sono attribuiti i beni sono tenuti a garantirne la massima valorizzazione funzionale.

Art. 2
(*Parametri per l’attribuzione del patrimonio*)

1. Lo Stato, previa intesa conclusa in sede di Conferenza unificata, individua i beni da attribuire a titolo non oneroso a: Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, secondo criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, nonché valorizzazione ambientale, in base a quanto previsto dall’art. 3.

2. Gli Enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino a quando perdura lo stato di dissesto, non possono alienare i beni ad essi attribuiti, che possono essere utilizzati solo per finalità di carattere istituzionale.

3. In applicazione del principio di sussidiarietà, nei casi previsti dall’art. 3, qualora un bene non sia attribuito a un Ente territoriale di un determinato livello di governo, lo Stato procede, sulla base delle domande avanzate, all’attribuzione del medesimo bene a un Ente territoriale di un diverso livello di governo.

4. L’ente territoriale, a seguito del trasferimento, dispone del bene nell’interesse della collettività rappresentata ed è tenuto a favorire la massima valorizzazione funzionale del bene attribuito, a vantaggio

diretto o indiretto della medesima collettività territoriale rappresentata. Ciascun Ente assicura l'informazione della collettività circa il processo di valorizzazione, anche tramite divulgazione sul proprio sito *internet* istituzionale. Ciascun Ente può indire forme di consultazione popolare, anche in forma telematica, in base alle norme dei rispettivi Statuti.

5. I beni statali sono attribuiti, a titolo non oneroso, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, anche in quote indivise, sulla base dei seguenti criteri:

a) sussidiarietà, adeguatezza e territorialità. In applicazione di tali criteri, i beni sono attribuiti, considerando il loro radicamento sul territorio, ai Comuni, salvo che per l'entità o tipologia del singolo bene o del gruppo di beni, esigenze di carattere unitario richiedano l'attribuzione a Province, Città metropolitane o Regioni quali livelli di governo maggiormente idonei a soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione tenendo conto del rapporto che deve esistere tra beni trasferiti e funzioni di ciascun livello istituzionale;

b) semplificazione. In applicazione di tale criterio, i beni possono essere inseriti dalle Regioni e dagli Enti locali in processi di alienazione e dismissione secondo le procedure di cui all'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A tal fine, per assicurare la massima valorizzazione dei beni trasferiti, la deliberazione da parte dell'Ente territoriale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni è trasmessa ad un'apposita Conferenza di servizi, che opera ai sensi degli artt. 14, 14-*bis*, 14-*ter* e 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, a cui partecipano il Comune, la Provincia, la Città metropolitana e la Regione interessati, volta ad acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni comunque denominati necessari alla variazione di destinazione urbanistica. Sono fatte salve le procedure e le determinazioni adottate da organismi istituiti da leggi regionali, con le modalità ivi stabilite. La determinazione finale della Conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e ne fissa i limiti e i vincoli;

c) capacità finanziaria, intesa come idoneità finanziaria necessaria a soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione dei beni;

d) correlazione con competenze e funzioni, intesa come connessione tra le competenze e le funzioni effettivamente svolte o esercitate dall'Ente cui è attribuito il bene e le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione del bene stesso;

e) valorizzazione ambientale. In applicazione di tale criterio la valorizzazione del bene è realizzata avendo riguardo alle caratteristiche fisiche, morfologiche, ambientali, paesaggistiche, culturali e sociali dei beni trasferiti, al fine di assicurare lo sviluppo del territorio e la salvaguardia dei valori ambientali.

Art. 3

(Attribuzione e trasferimento dei beni)

1. Ferme restando le funzioni amministrative già conferite agli Enti territoriali in base alla normativa vigente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, adottati entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo:

a) sono trasferiti alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze, le miniere di cui all'art. 5, c. 1, lett. *d)*, che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze, e i beni del demanio marittimo di cui all'art. 5, c. 1, lett. *a)* ed i beni del demanio idrico di cui all'art. 5, c. 1, lett. *b)*, salvo quanto previsto dalla lett. *b)* del presente comma¹;

b) sono trasferiti alle Province, unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio idrico di cui all'art. 5, c. 1, lett. *b)*, limitatamente ai laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia².

2. Una quota dei proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico trasferito ai sensi della lett. *a)* del c. 1, tenendo

¹ Lettera così modificata dall'art. 40, c. 1, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

² Lettera così modificata dall'art. 40, c. 2, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

conto dell'entità delle risorse idriche che insistono sul territorio della Provincia e delle funzioni amministrative esercitate dalla medesima, è destinata da ciascuna Regione alle Province, sulla base di una intesa conclusa fra la Regione e le singole Province sul cui territorio insistono i medesimi beni del demanio idrico. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto senza che sia stata conclusa la predetta intesa, il Governo determina, tenendo conto dei medesimi criteri, la quota da destinare alle singole Province, attraverso l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

3. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, i beni sono individuati ai fini dell'attribuzione ad uno o più Enti appartenenti ad uno o più livelli di governo territoriale mediante l'inserimento in appositi elenchi contenuti in uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto legislativo. I beni possono essere individuati singolarmente o per gruppi. Gli elenchi sono corredati da adeguati elementi informativi, anche relativi allo stato giuridico, alla consistenza, al valore del bene, alle entrate corrispondenti e ai relativi costi di gestione e acquistano efficacia dalla data della pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al c. 3, le Regioni e gli Enti locali che intendono acquisire i beni contenuti negli elenchi di cui al c. 3 presentano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei citati decreti, un'apposita domanda di attribuzione all'Agenzia del demanio. Le specifiche finalità e modalità di utilizzazione del bene, la relativa tempistica ed economicità nonché la destinazione del bene medesimo sono contenute in una Relazione allegata alla domanda, sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente. Per i beni che negli elenchi di cui al c. 3 sono individuati

in gruppi, la domanda di attribuzione deve riferirsi a tutti i beni compresi in ciascun gruppo e la relazione deve indicare le finalità e le modalità prevalenti di utilizzazione. Sulla base delle richieste di assegnazione pervenute è adottato, entro i successivi sessanta giorni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni e gli Enti locali interessati, un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, riguardante l'attribuzione dei beni, che produce effetti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e che costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore di ciascuna Regione o ciascun Ente locale³.

5. Qualora l'Ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati nella relazione di cui al c. 4, il Governo esercita il potere sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento al patrimonio vincolato di cui al c. 6.

[6. I beni per i quali non è stata presentata la domanda di cui al c. 4 del presente articolo ovvero al c. 3 dell'art. 2, confluiscono, in base ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato con la procedura di cui al c. 3, in un patrimonio vincolato affidato all'Agenzia del demanio o all'amministrazione che ne cura la gestione, che provvede alla valorizzazione e alienazione degli stessi beni, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali interessati, sulla base di appositi accordi di programma o protocolli di intesa. Decorsi trentasei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di inserimento nel patrimonio vincolato, i beni per i quali non si è proceduto alla stipula degli accordi di programma ovvero dei protocolli d'intesa rientrano nella piena disponibilità dello Stato e possono essere comunque attribuiti con i decreti di cui all'art. 7]⁴.

³ Vedi, anche, l'art. 33, c. 2, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

⁴ Comma abrogato dall'art. 2, c. 2, lett. a), decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, non convertito in legge (comunicato 27 agosto 2012, pubblicato nella *G.U.* del 27 agosto 2012, n. 199), e, successivamente, dall'art. 23-ter, c. 2, lett. a), decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel quale sono confluite le disposizioni dell'art. 2, c. 2, lett. a) del citato decreto-legge n. 87/2012.

Art. 4
(Status *dei beni*)

1. I beni, trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, salvo quanto previsto dall'art. 111 del Codice di procedura civile, entrano a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, ad eccezione di quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, che restano assoggettati al regime stabilito dal Codice civile, nonché alla disciplina di tutela e salvaguardia dettata dal medesimo Codice, dal Codice della navigazione, dalle leggi regionali e statali e dalle norme comunitarie di settore, con particolare riguardo a quelle di tutela della concorrenza. Ove ne ricorrano i presupposti, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attribuzione di beni demaniali diversi da quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, può disporre motivatamente il mantenimento dei beni stessi nel demanio o l'inclusione nel patrimonio indisponibile. Per i beni trasferiti che restano assoggettati al regime dei beni demaniali ai sensi del presente articolo, l'eventuale passaggio al patrimonio è dichiarato dall'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 829, primo comma, del Codice civile. Sui predetti beni non possono essere costituiti diritti di superficie.

2. Il trasferimento dei beni ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 3, commi 1 e 4, quarto periodo. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascuna Regione ed Ente locale nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali.

3. I beni trasferiti in attuazione del presente decreto che entrano a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni possono essere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico, e a seguito di attestazione di congruità rilasciata, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta, da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze.

Art. 5
(*Tipologie dei beni*)

1. I beni immobili statali e i beni mobili statali in essi eventualmente presenti che ne costituiscono arredo o che sono posti al loro servizio che, a titolo non oneroso, sono trasferiti ai sensi dell'art. 3 a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni sono i seguenti:

a) i beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze, come definiti dall'art. 822 del Codice civile e dall'art. 28 del Codice della navigazione, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali;

b) i beni appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, come definiti dagli artt. 822, 942, 945, 946 e 947 del Codice civile e dalle leggi speciali di settore, ad esclusione:

1) dei fiumi di ambito sovraregionale;

2) dei laghi di ambito sovraregionale per i quali non intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale;

c) gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale così come definiti dall'art. 698 del Codice della navigazione;

d) le miniere e le relative pertinenze ubicate su terraferma;

e) gli altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di quelli esclusi dal trasferimento⁵.

2. Fatto salvo quanto previsto al c. 4, sono in ogni caso esclusi dal trasferimento: gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli Enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato in uso governativo e alle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale, secondo la normativa di settore; i beni appartenenti al patrimonio culturale,

⁵ V., anche, l'art. 4, c. 12-*quater*, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal c. 7 del presente articolo; le reti di interesse statale, ivi comprese quelle stradali ed energetiche; le strade ferrate in uso di proprietà dello Stato; sono altresì esclusi dal trasferimento di cui al presente decreto i parchi nazionali e le riserve naturali statali. I beni immobili in uso per finalità istituzionali sono inseriti negli elenchi dei beni esclusi dal trasferimento in base a criteri di economicità e di concreta cura degli interessi pubblici perseguiti⁶.

3. Le amministrazioni statali e gli altri Enti di cui al c. 2 trasmettono, in modo adeguatamente motivato, ai sensi del medesimo c. 2, alla Agenzia del demanio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo gli elenchi dei beni immobili di cui richiedono l'esclusione. L'Agenzia del demanio può chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni trasmesse, anche nella prospettiva della riduzione degli oneri per locazioni passive a carico del bilancio dello Stato. Entro il predetto termine anche l'Agenzia del demanio compila l'elenco di cui al primo periodo. Entro i successivi quarantacinque giorni, previo parere della Conferenza unificata, da esprimersi entro il termine di trenta giorni, con provvedimento del direttore dell'Agenzia l'elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento è redatto ed è reso pubblico, a fini notiziali, con l'indicazione delle motivazioni pervenute, sul sito *internet* dell'Agenzia. Con il medesimo procedimento, il predetto elenco può essere integrato o modificato.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le riforme per il federalismo, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e attribuiti i beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti ai sensi del c. 1, in quanto non ricompresi tra quelli utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale, non oggetto delle procedure di cui all'art. 14-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

⁶ Comma così modificato dall'art. 4, c. 17, lett. a), decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui all'art. 2, c. 628, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché non funzionali alla realizzazione dei programmi di riorganizzazione dello strumento militare finalizzati all'efficace ed efficiente esercizio delle citate funzioni, attraverso gli specifici strumenti riconosciuti al Ministero della difesa dalla normativa vigente.

5. Nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, c. 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede, entro un anno dalla data di presentazione della domanda di trasferimento, al trasferimento alle Regioni e agli altri Enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, c. 3, del citato Codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione⁷.

[5-bis. I beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli Enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono essere attribuiti, su richiesta, all'Ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa ovvero ad altri Enti territoriali, qualora gli Enti sottoscrittori dell'accordo o intesa non facciano richiesta di attribuzione a norma del presente decreto salvo che, ai sensi degli artt. 3 e 5, risultino esclusi dal trasferimento ovvero altrimenti disciplinati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa ricognizione da parte dell'Agenzia del demanio, sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti termini e modalità per la cessazione dell'efficacia dei predetti accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica]^{8 9 10}.

⁷ Comma così modificato dall'art. 27, c. 8, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

⁸ Comma inserito dall'art. 4, c. 17, lett. b), decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

⁹ Comma abrogato dall'art. 2, c. 2, lett. a), decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, non convertito in legge (comunicato 27 agosto 2012, pubblicato nella *G.U.* del 27 agosto 2012, n. 199), e, successivamente, dall'art. 23-ter, c. 2, lett. a), decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel quale sono confluite le disposizioni dell'art. 2, c. 2, lett. a) del citato decreto-legge 87/2012.

[5-ter. Il decreto ministeriale di cui al c. 5-bis è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al c. 5-bis non trova applicazione qualora gli accordi o le intese abbiano già avuto attuazione anche parziale alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, c. 196-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191]^{11 12}.

6. Nelle città sedi di porti di rilevanza nazionale possono essere trasferite dall'Agenzia del demanio al Comune aree già comprese nei porti e non più funzionali all'attività portuale e suscettibili di programmi pubblici di riqualificazione urbanistica, previa autorizzazione dell'Autorità portuale, se istituita, o della competente Autorità marittima.

7. Sono in ogni caso esclusi dai beni di cui al c. 1 i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, nonché i beni in uso a qualsiasi titolo al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, alla Corte Costituzionale, nonché agli organi di rilevanza costituzionale.

Art. 6

(Valorizzazione dei beni attraverso Fondi comuni di investimento immobiliare)

[1. Al fine di favorire la massima valorizzazione dei beni e promuovere la capacità finanziaria degli Enti territoriali, anche in attuazione del criterio di cui all'art. 2, c. 5, lett. c), i beni trasferiti agli Enti territoriali possono, previa loro valorizzazione, attraverso le procedure per l'approvazione delle varianti allo strumento urbanisti-

¹⁰ V., anche, l'art. 4, c. 18, decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e l'art. 4, c. 12-*quater*, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

¹¹ Comma inserito dall'art. 4, c. 17, lett. b), decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

¹² Comma abrogato dall'art. 2, c. 2, lett. a), decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, non convertito in legge (comunicato 27 agosto 2012, pubblicato nella *G.U.* del 27 agosto 2012, n. 199), e, successivamente, dall'art. 23-*ter*, c. 2, lett. a), decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel quale sono confluite le disposizioni dell'art. 2, c. 2, lett. a) del citato decreto-legge 87/2012.

co di cui all'art. 2, c. 5, lett. *b*), essere conferiti ad uno o più Fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero dell'art. 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86. Ciascun bene è conferito, dopo la relativa valorizzazione attraverso le procedure per l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico, per un valore la cui congruità è attestata, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta, da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze.

2. La Cassa depositi e prestiti, secondo le modalità di cui all'art. 3, c. 4-*bis*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, può partecipare ai Fondi di cui al c. 1.

3. Agli apporti di beni immobili ai Fondi effettuati ai sensi del presente decreto si applicano, in ogni caso, le agevolazioni di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86]¹³.

Art. 7

(Decreti biennali di attribuzione)

[1. A decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ogni due anni su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, su richiesta di Regioni ed Enti locali sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 4 e 5 del presente decreto legislativo, possono essere attribuiti ulteriori beni eventualmente resisi disponibili per ulteriori trasferimenti.

2. Gli Enti territoriali interessati possono individuare e richiedere ulteriori beni non inseriti in precedenti decreti né in precedenti provvedimenti del direttore dell'Agenzia del demanio. Tali beni sono trasferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi del c. 1. A tali richieste è allegata una Relazione attestante

¹³ Articolo abrogato dall'art. 33, c. 2, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

i benefici derivanti alle pubbliche amministrazioni da una diversa utilizzazione funzionale dei beni o da una loro migliore valorizzazione in sede locale]¹⁴.

Art. 8

(Utilizzo ottimale di beni pubblici da parte degli Enti territoriali)

1. Gli Enti territoriali, al fine di assicurare la migliore utilizzazione dei beni pubblici per lo svolgimento delle funzioni pubbliche primarie attribuite, possono procedere a consultazioni tra di loro e con le amministrazioni periferiche dello Stato, anche all'uopo convocando apposite Conferenze di servizi coordinate dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Le risultanze delle consultazioni sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della migliore elaborazione delle successive proposte di sua competenza e possono essere richiamate a sostegno delle richieste avanzate da ciascun ente.

Art. 9

(Disposizioni finali)

1. Tutti gli atti, contratti, formalità e altri adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le modalità, per ridurre, a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento, le risorse a

¹⁴ Articolo abrogato dall'art. 2, c. 2, lett. a), decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, non convertito in legge (comunicato 27 agosto 2012, pubblicato nella *G.U.* del 27 agosto 2012, n. 199), e, successivamente, dall'art. 23-ter, c. 2, lett. a), decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel quale sono confluite le disposizioni dell'art. 2, c. 2, lett. a) del citato decreto-legge 87/2012.

qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli Enti locali contestualmente e in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente alla adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli artt. 3 e 7.

3. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del presente decreto non si applicano i vincoli relativi al rispetto del Patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione ai trasferimenti dei beni immobili di cui al presente decreto legislativo, è assicurata la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni.

5. Le risorse nette derivanti a ciascuna Regione ed Ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito ai sensi del presente decreto nonché quelle derivanti dalla eventuale cessione di quote di Fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti sono acquisite dall'Ente territoriale per un ammontare pari al 75% delle stesse. Le predette risorse sono destinate alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. La residua quota del 25% è destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni ed il Ministro per le riforme per il federalismo, sono definite le modalità di applicazione del presente comma. Ciascuna Regione o Ente locale può pro-

cedere all'alienazione di immobili attribuiti ai sensi del presente decreto legislativo previa attestazione della congruità del valore del bene da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze. L'attestazione è resa entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta.

6. Nell'attuazione del presente decreto legislativo è comunque assicurato il rispetto di quanto previsto dall'art. 28 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

3. Decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156*

Il decreto legislativo n. 156/2010 - emanato in attuazione dell'art. 24, c. 5-7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 - reca disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale, in sede di prima applicazione e fino all'attuazione della disciplina delle Città metropolitane.

La legge sul federalismo fiscale definisce Roma Capitale come un Ente territoriale, i cui attuali confini coincidono con quelli del Comune di Roma, dotato di speciale autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. Tale ordinamento speciale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma deve svolgere, quale sede degli organi costituzionali e delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri.

Oltre a quelle attualmente svolte dal Comune di Roma, la legge sul federalismo fiscale attribuisce a Roma Capitale nuove funzioni amministrative: concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali; sviluppo economico e sociale, con particolare riferimento al settore produttivo e turistico; sviluppo urbano e pianificazione territoriale; edilizia pubblica e privata; organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico e alla mobilità; protezione civile.

Il decreto n. 156/2010 attua la delega limitatamente alla disciplina degli organi di governo di Roma Capitale, individuati nell'Assemblea capitolina, nella Giunta capitolina e nel Sindaco.

L'Assemblea capitolina, organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, è composta dal Sindaco e da quarantotto Consiglieri; rientra tra le sue competenze l'approvazione dello Statuto di Roma Capitale. La Giunta capitolina è composta dal Sindaco di Roma Capitale, che la presiede, e da un numero massimo di Assessori pari a un quarto dei Consiglieri dell'Assemblea capitolina; la Giunta

* Con il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (di cui al successivo punto 10.), è stato ulteriormente disciplinato il conferimento di funzioni amministrative a Roma Capitale, in sede di prima applicazione e fino all'istituzione della Città metropolitana di Roma Capitale.

collabora con il Sindaco nel governo di Roma Capitale. Il Sindaco è responsabile della amministrazione di Roma Capitale, e può essere udito in Consiglio dei Ministri, laddove siano iscritti all'ordine del giorno argomenti inerenti alle funzioni conferite a Roma Capitale.

Si riproduce di seguito il testo del decreto.

Decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156.

“Disposizioni recanti attuazione dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni,
in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale”
(*G.U.* del 18 settembre 2010, n. 219)

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto reca disposizioni fondamentali dell'ordinamento di Roma Capitale ai sensi dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

2. Le norme di cui al presente decreto costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dell'Ente e possono essere modificate, derogate o abrogate dalle leggi dello Stato solo espressamente.

Art. 2

(Organi di governo di Roma Capitale)

1. Sono organi di governo di Roma Capitale l'Assemblea capitolina, la Giunta capitolina ed il Sindaco.

Art. 3

(Assemblea capitolina)

1. L'Assemblea capitolina è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. L'Assemblea capitolina è composta dal Sindaco di Roma Capitale e da quarantotto Consiglieri.

3. L'Assemblea capitolina è presieduta da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta, con votazione a scrutinio segreto. Al Presidente sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività dell'Assemblea e gli altri poteri previsti dallo Statuto e dal regolamento dell'Assemblea, che disciplinano altresì l'esercizio delle funzioni vicarie. La revoca dalla carica di Presidente è ammessa nei soli casi di gravi violazioni di legge, dello Statuto e del regolamento dell'Assemblea, che ne disciplina altresì le relative procedure.

4. L'Assemblea capitolina, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 24, c. 5, lett. a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, disciplina con propri regolamenti l'esercizio delle funzioni di cui al c. 3 dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in conformità al principio di funzionalità rispetto alle attribuzioni di Roma Capitale, secondo quanto previsto dal c. 4 del citato art. 24.

5. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 24, c. 5, lett. a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, approva lo Statuto di Roma Capitale che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Lo Statuto disciplina, nei limiti stabiliti dalla legge, i municipi di Roma Capitale, quali circoscrizioni di decentramento, in numero non superiore a quindici, favorendone l'autonomia amministrativa e finanziaria¹.

6. Lo Statuto è deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte, in altrettante sedute consiliari, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Lo Statuto è pubblicato nelle forme e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge ed è inserito nella Raccolta ufficiale degli Statuti del Ministero dell'interno. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

¹ Comma così corretto dal comunicato del 14 ottobre 2010, pubblicato nella *G.U.* del 14 ottobre 2010, n. 241.

7. Lo Statuto stabilisce i casi di decadenza dei Consiglieri per la non giustificata assenza dalle sedute dell'Assemblea capitolina.

8. Lo Statuto ed i regolamenti di cui al c. 4 prevedono e disciplinano, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, forme di monitoraggio e controllo da affidare ad organismi posti in posizione di autonomia rispetto alla Giunta capitolina, finalizzate a garantire, nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, il rispetto degli *standard* e degli obiettivi di servizio definiti dai decreti legislativi di cui all'art. 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché l'efficace tutela dei diritti dei cittadini.

9. Lo Statuto prevede strumenti di partecipazione e consultazione, anche permanenti, al fine di promuovere il confronto tra l'amministrazione di Roma Capitale e i cittadini.

Art. 4

(Sindaco e Giunta capitolina)

1. Il Sindaco è il responsabile dell'amministrazione di Roma Capitale, nell'ambito del cui territorio esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti quale rappresentante della comunità locale e quale ufficiale del Governo.

2. Il Sindaco di Roma Capitale può essere udito nelle riunioni del Consiglio dei Ministri all'ordine del giorno delle quali siano iscritti argomenti inerenti alle funzioni conferite a Roma Capitale.

3. La Giunta capitolina è composta dal Sindaco di Roma Capitale, che la presiede, e da un numero massimo di Assessori pari ad un quarto dei Consiglieri dell'Assemblea capitolina assegnati.

4. Il Sindaco di Roma Capitale nomina, entro il limite massimo di cui al c. 3, i componenti della Giunta capitolina, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione all'Assemblea capitolina nella prima seduta successiva alla nomina. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione all'Assemblea.

5. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti dell'Assemblea capitolina, fra i cittadini in possesso dei

requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere dell'Assemblea².

6. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo di Roma Capitale. Essa compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge all'Assemblea capitolina e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento.

7. Lo Statuto, in relazione all'esercizio delle funzioni conferite a Roma Capitale con gli appositi decreti legislativi, stabilisce i criteri per l'adozione da parte della Giunta di propri regolamenti in merito all'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità.

8. Il voto dell'Assemblea capitolina contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

9. Il Sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, la Giunta decade e si procede allo scioglimento dell'Assemblea capitolina, con contestuale nomina di un Commissario ai sensi dell'art. 141 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

10. Al fine di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi di legge o di evitare che l'omessa adozione di atti fondamentali di competenza dell'Assemblea capitolina possa recare grave pregiudizio alla regolarità ed al buon andamento dell'azione amministrativa, il Sindaco può richiedere che le relative proposte di deliberazione siano sottoposte all'esame ed al voto dell'Assemblea capitolina con procedura d'urgenza, secondo le disposizioni stabilite dallo Statuto e dal regolamento dell'Assemblea.

² Comma così modificato dall'art. 14, c. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61.

Art. 5

(Status degli amministratori di Roma Capitale)

1. Sono amministratori di Roma Capitale il Sindaco, gli Assessori componenti della Giunta ed i Consiglieri dell'Assemblea capitolina.

2. Gli amministratori di Roma Capitale che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.

3. Il Sindaco, il Presidente dell'Assemblea capitolina e gli Assessori componenti della Giunta capitolina hanno diritto di percepire una indennità di funzione, determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Assemblea capitolina. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

4. I Consiglieri dell'Assemblea capitolina hanno diritto di percepire una indennità onnicomprensiva di funzione, determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Assemblea capitolina, in una quota parte dell'indennità del Sindaco, fissata dal medesimo decreto. Tale decreto è adottato successivamente all'adozione delle misure di cui all'art. 3, c. 5. La misura della predetta indennità tiene conto della complessità e specificità delle funzioni conferite a Roma Capitale, anche in considerazione della particolare rilevanza demografica dell'Ente, nonché degli effetti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti dei lavoratori dipendenti che siano collocati in aspettativa non retribuita conseguenti all'assunzione della carica di Consigliere dell'Assemblea capitolina. L'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Il regolamento per il funzionamento dell'Assemblea capitolina prevede l'applicazione di detrazioni dell'indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute della stessa. In nessun caso gli oneri a carico di Roma Capitale per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da Enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun Consigliere, l'importo pari alla metà dell'indennità di rispettiva spettanza³.

³ Comma così modificato dall'art. 2, c. 9-bis, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

5. In sede di attuazione dei commi 3 e 4, primo e terzo periodo, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla determinazione delle indennità spettanti agli amministratori di Roma Capitale non dovranno in ogni caso risultare superiori alle minori spese derivanti dall'applicazione del c. 4, quarto periodo, e dell'art. 3, c. 5.

6. Si applica l'art. 5, c. 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 24, c. 5, lett. a), della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino a tale data continua ad applicarsi la disciplina vigente]⁴.

Art. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, agli organi di Roma Capitale ed ai loro componenti si applicano le disposizioni previste con riferimento ai Comuni dalla parte prima del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e da ogni altra disposizione di legge⁵.

2. Nelle more dell'approvazione dello Statuto di Roma Capitale e del regolamento dell'Assemblea capitolina continuano altresì ad applicarsi le disposizioni dello Statuto del Comune di Roma e del regolamento del Consiglio comunale di Roma in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto.

⁴ Comma abrogato dall'art. 2, c. 9-*quater*, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

⁵ Comma così corretto dal comunicato del 14 ottobre 2010, pubblicato nella *G.U.* del 14 ottobre 2010, n. 241.

3. Fino alla prima elezione dell'Assemblea capitolina, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei suoi membri resta fissato in sessanta oltre al Sindaco ed il numero degli Assessori resta fissato nell'ambito del limite massimo previsto dall'art. 47, c. 1, ultima parte, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

[4. La disposizione di cui all'art. 4, c. 5, secondo e terzo periodo, si applica a decorrere dalla prima elezione dell'Assemblea capitolina successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto]⁶.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

⁶ Comma abrogato dall'art. 14, c. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61.

4. Decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216

Il decreto legislativo n. 216/2010 - emanato in attuazione dell'art. 2, c. 2, lett. f), prima parte della legge 5 maggio 2009, n. 42 - disciplina la determinazione del fabbisogno standard per Comuni e Province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento nei loro riguardi del criterio della spesa storica.

I fabbisogni standard, determinati secondo le modalità stabilite dal decreto, costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, fermo restando che, ai sensi dell'art. 21, c. 1, lett. d), della legge n. 42/2009, ai fini del finanziamento integrale, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei Fondi perequativi non può eccedere l'entità dei trasferimenti soppressi.

Il decreto stabilisce, fino alla data di entrata in vigore della legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Città metropolitane e Province, le funzioni fondamentali ed i relativi servizi, presi in considerazione in via provvisoria, ai sensi del richiamato art. 21 della legge n. 42/2009.

In particolare, per i Comuni le funzioni fondamentali comprendono: le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, di polizia locale; di istruzione pubblica, compresi asili nido e servizi di assistenza scolastica, refezione ed edilizia scolastica; di viabilità e trasporti; di gestione del territorio e dell'ambiente (eccezion fatta per l'edilizia residenziale pubblica e per il servizio idrico integrato); altre funzioni del settore sociale.

Per le Province, le funzioni considerate fondamentali sono: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, di istruzione pubblica, compresa l'edilizia scolastica, di trasporto, di gestione del territorio; di tutela ambientale; nonché funzioni nel campo dello sviluppo economico, relative ai servizi del mercato del lavoro.

Si riproduce, di seguito, il testo del provvedimento.

Decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.
“Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard di Comuni, Città metropolitane e Province”
(*G.U.* del 17 dicembre 2010, n. 294)

Art. 1
(*Oggetto*)

1. Il presente decreto è diretto a disciplinare la determinazione del fabbisogno *standard* per Comuni e Province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento nei loro riguardi del criterio della spesa storica.

2. I fabbisogni *standard* determinati secondo le modalità stabilite dal presente decreto costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, fermo restando che, ai sensi dell’art. 21, c. 1, lett. *d*), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai fini del finanziamento integrale, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei Fondi perequativi non può eccedere l’entità dei trasferimenti soppressi. Fino a nuova determinazione dei livelli essenziali in virtù della legge statale, sono livelli essenziali quelli già fissati in base alla legislazione statale vigente.

3. Fermi restando i vincoli stabiliti con il Patto di stabilità interno, dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato oltre a quelli stabiliti dalla legislazione vigente.

Art. 2
(*Obiettivi di servizio*)

1. Conformemente a quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, il Governo, nell’ambito del disegno di legge di stabilità ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte della decisione di finanza pubblica, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, pro-

pone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, lett. *m*) e *p*), della Costituzione. Il monitoraggio degli obiettivi di servizio è effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, da istituire ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 42/2009.

2. Ai fini di cui al c. 1, il Governo tiene conto delle informazioni e dei dati raccolti, ai sensi dell'art. 4, sulle funzioni fondamentali effettivamente esercitate e i servizi resi o non resi, in tutto o in parte, da ciascun Ente locale. Tiene altresì conto dell'incrocio tra i dati relativi alla classificazione funzionale delle spese e quelli relativi alla classificazione economica.

3. Gli obiettivi di servizio sono stabiliti in modo da garantire il rispetto della tempistica di cui ai commi 4 e 5.

4. L'anno 2013 è individuato quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica¹.

5. La fase transitoria si struttura secondo la seguente modalità e tempistica:

[*a*) entro il 30 aprile 2012 verranno determinati i fabbisogni *standard*, che entreranno in vigore nel 2012, riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali di cui all'art. 3, c. 1, lett. *a*) e *b*), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo]²;

b) entro il 31 marzo 2013 verranno determinati i fabbisogni *standard*, che entreranno in vigore nel 2013, riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di cui all'art. 3, c. 1, lett. *a*) e *b*), del

¹ Comma così modificato dall'art. 29, c. 16-*duodecies*, lett. *a*), decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

² Lettera abrogata dall'art. 29, c. 16-*duodecies*, lett. *b*), decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo³;

c) nel 2013 verranno determinati i fabbisogni *standard*, che entreranno in vigore nel 2014, riguardo a tutte le funzioni fondamentali di cui all'art. 3, c. 1, lett. a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo.

Art. 3

(Funzioni fondamentali e classificazione delle relative spese)

1. Ai fini del presente decreto, fino alla data di entrata in vigore della legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Città metropolitane e Province, le funzioni fondamentali ed i relativi servizi presi in considerazione in via provvisoria, ai sensi dell'art. 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono:

a) per i Comuni:

1) le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70% delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42;

2) le funzioni di polizia locale;

3) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;

4) le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

5) le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

6) le funzioni del settore sociale;

b) per le Province:

1) le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70% delle spese come certificate

³ Lettera così modificata dall'art. 29 c. 16-*duodecies*, lett. b), decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42;

- 2) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;
- 3) le funzioni nel campo dei trasporti;
- 4) le funzioni riguardanti la gestione del territorio;
- 5) le funzioni nel campo della tutela ambientale;
- 6) le funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

Art. 4

(Metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard)

1. Il fabbisogno *standard*, per ciascuna funzione fondamentale e i relativi servizi, tenuto conto delle specificità dei comparti dei Comuni e delle Province, è determinato attraverso:

a) l'identificazione delle informazioni e dei dati di natura strutturale e contabile necessari, acquisiti sia da banche dati ufficiali esistenti sia tramite rilevazione diretta con appositi questionari da inviare ai Comuni e alle Province, anche ai fini di una riclassificazione o integrazione delle informazioni contenute nei certificati contabili;

b) l'individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi;

c) l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità;

d) l'individuazione di un modello di stima dei fabbisogni *standard* sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche;

e) la definizione di un sistema di indicatori, anche in riferimento ai diversi modelli organizzativi ed agli obiettivi definiti, significativi per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli Enti locali di migliorarli.

2. Il fabbisogno *standard* può essere determinato con riferimento a ciascuna funzione fondamentale, ad un singolo servizio o ad aggregati di servizi, in relazione alla natura delle singole funzioni fondamentali e tenendo presenti le esclusioni previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. La metodologia dovrà tener conto delle specificità legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di Comuni, ovvero le altre forme di esercizio di funzioni in forma associata.

4. Il fabbisogno *standard* è fissato anche con riferimento ai livelli di servizio determinati in base agli indicatori di cui al c. 1, lett. *e*).

Art. 5

(Procedimento di determinazione dei fabbisogni standard)

1. Il procedimento di determinazione del fabbisogno *standard* si articola nel seguente modo:

a) la Società per gli studi di settore-Sose S.p.a., la cui attività, ai fini del presente decreto, ha carattere esclusivamente tecnico, predispone le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni *standard* e ne determina i valori con tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Comuni e Province, conformemente a quanto previsto dall'art. 13, c. 1, lett. *d*), della legge 5 maggio 2009, n. 42, utilizzando i dati di spesa storica tenendo conto dei gruppi omogenei e tenendo altresì conto della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata, considerando una quota di spesa per abitante e tenendo conto della produttività e della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento al livello di infrastrutturazione del territorio, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 21 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei predetti diversi enti, al personale impiegato, alla efficienza, all'efficacia e alla qualità dei servizi erogati nonché al grado di soddisfazione degli utenti;

b) la Società per gli studi di settore-Sose S.p.a. provvede al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni *standard*;

c) ai fini di cui alle lett. *a)* e *b)*, la Società per gli studi di settore-Sose S.p.a. può predisporre appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province. Ove predisposti e somministrati, i Comuni e le Province restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, i questiona-

ri compilati con i dati richiesti, sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico finanziario. La mancata restituzione, nel termine predetto, del questionario interamente compilato è sanzionata con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati al Comune o alla Provincia e la pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno dell'Ente inadempiente. Agli stessi fini di cui alle lett. *a)* e *b)*, anche il certificato di conto consuntivo di cui all'art. 161 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno *standard*⁴;

d) tenuto conto dell'accordo sancito il 15 luglio 2010, in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, tra l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani-ANCI e l'Unione delle Province d'Italia-UPI ed il Ministero dell'economia e delle finanze, per i compiti di cui alle lett. *a)*, *b)* e *c)* del presente articolo, la Società per gli studi di settore-Sose S.p.a. si avvale della collaborazione scientifica dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale-IFEL, in qualità di partner scientifico, che supporta la predetta società nella realizzazione di tutte le attività previste dal presente decreto. In particolare, IFEL fornisce analisi e studi in materia di contabilità e finanza locale e partecipa alla fase di predisposizione dei questionari e della loro somministrazione agli Enti locali; concorre allo sviluppo della metodologia di calcolo dei fabbisogni *standard*, nonché alla valutazione dell'adeguatezza delle stime prodotte; partecipa all'analisi dei risultati; concorre al monitoraggio del processo di attuazione dei fabbisogni *standard*; propone correzioni e modifiche alla procedura di attuazione dei fabbisogni *standard*, nonché agli indicatori di fabbisogni fissati per i singoli enti. IFEL, inoltre, fornisce assistenza tecnica e formazione ai Comuni e alle Province; la Società per gli studi di settore-Sose s.p.a. può avvalersi altresì della collaborazione dell'ISTAT per i compiti di cui alle lett. *a)*, *b)* e *c)* del presente articolo;

e) le metodologie predisposte ai sensi della lett. *a)* sono sottoposte, per l'approvazione, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento, alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente

⁴ V., anche, il decreto 24 maggio 2011 e il decreto 21 febbraio 2012.

per il coordinamento della finanza pubblica; in assenza di osservazioni, le metodologie si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica segue altresì il monitoraggio della fase applicativa e l'aggiornamento delle elaborazioni di cui alla lett. *b*). I risultati predisposti con le metodologie di elaborazione di cui alle lettere precedenti sono trasmessi dalla Società per gli studi di settore-Sose S.p.a. ai Dipartimenti delle finanze e, successivamente, della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;

f) i dati raccolti ed elaborati per le attività di cui al presente articolo confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in quella di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 6

(Pubblicazione dei fabbisogni standard)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono adottati la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno *standard* per ciascun Comune e Provincia, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'art. 1, c. 3. Sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Decorsi quindici giorni, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Lo schema di decreto è corredato da una Relazione tecnica redatta ai sensi dell'art. 17, c. 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ne evidenzia gli effetti finanziari. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Ca-

mere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri. Ciascuno dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante determinazione dei fabbisogni *standard* per Comuni e Province indica in allegato gli elementi considerati ai fini di tale determinazione.

2. Al fine di garantire la verifica di cui al c. 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le proprie competenze, partecipa direttamente alle attività di cui all'art. 5.

3. Ciascun Comune e Provincia dà adeguata pubblicità sul proprio sito istituzionale del decreto di cui al c. 1, nonché attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio.

Art. 7

(Revisione a regime dei fabbisogni standard)

1. Al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi locali, i fabbisogni *standard* vengono sottoposti a monitoraggio e rideterminati, non oltre il terzo anno successivo alla loro precedente adozione, con le modalità previste nel presente decreto.

2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che si avvale della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.

Art. 8

(Disposizioni finali ed entrata in vigore)

1. I fabbisogni *standard* delle Città metropolitane, una volta costituite, sono determinati, relativamente alle funzioni fondamentali per esse individuate ai sensi dell'art. 23, c. 6, lett. *e*) e *f*), della legge 5

maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, secondo le norme del presente decreto, in quanto compatibili.

2. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di servizio e di erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, la differenza positiva, eventualmente realizzata in ciascun anno finanziario, fra il fabbisogno *standard* come determinato ai sensi del presente decreto e la spesa effettiva così come risultante dal bilancio dell'Ente locale, è acquisita dal bilancio dell'Ente locale medesimo. Nel caso di esercizio delle funzioni in forma associata, la differenza positiva di cui al primo periodo è ripartita fra i singoli Enti partecipanti in ragione degli oneri e degli obblighi gravanti su ciascuno di essi in base all'atto costitutivo.

3. La Società per gli studi di settore-Sose S.p.a. e l'Istituto per la finanza e per l'economia locale-IFEL provvedono alle attività di cui al presente decreto nell'ambito delle rispettive risorse.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare in ordine alle competenze e al rispetto dei tempi ivi previsti, il presente decreto legislativo non si applica agli Enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

5. Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23

Il decreto legislativo n. 23/2011 - emanato ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 - reca disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

Il decreto prevede, a decorrere dal 2011, la devoluzione ai Comuni del gettito derivante dai seguenti tributi:

- imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti di trasferimento della proprietà di beni immobili;*
- imposte ipotecaria e catastale;*
- imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario;*
- imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili;*
- tributi speciali catastali;*
- tasse ipotecarie;*
- "cedolare secca sugli affitti".*

Per quanto riguarda, in particolare, quest'ultimo aspetto, il provvedimento prevede che, a decorrere dal 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze, può essere assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché dell'imposta di registro e di bollo sul contratto di locazione. La cedolare, pari al 21%, si calcola sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.

A decorrere dal 2014, è istituita per i Comuni l'imposta municipale propria, che andrà a sostituire, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.

Sempre a decorrere dal 2014, può essere introdotta dai Comuni anche l'imposta municipale secondaria, per sostituire le seguenti forme di prelievo:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;*
- il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche;*

- *l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;*

- *il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.*

L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza è abolita, a decorrere dall'introduzione del tributo in esame.

Per il finanziamento delle spese dei Comuni e delle Province dovute alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali, è istituito nel bilancio dello Stato un "Fondo perequativo" per Comuni e Province, con indicazione separata dagli stanziamenti relativi ai diversi Enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte.

Da segnalare l'art. 4 del decreto, che dispone che i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo, sino a cinque euro per una notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Si riproduce di seguito il decreto.

Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

"Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" (G.U. del 23 marzo 2011, n. 67)

Art. 1

(Norme di coordinamento)

1. I decreti legislativi che disciplinano i tributi delle Regioni, emanati ai sensi degli artt. 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si coordinano con le disposizioni del presente decreto.

Art. 2

(Devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare)^{1 2}

1. In attuazione della citata legge n. 42/2009, e successive modificazioni, ed in anticipazione rispetto a quanto previsto in base al disposto del seguente art. 7, a decorrere dall'anno 2011 sono attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalità di cui al presente articolo, il gettito o quote del gettito derivante dai seguenti tributi:

a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal c. 5;

c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario;

d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili;

e) tributi speciali catastali;

f) tasse ipotecarie;

g) cedolare secca sugli affitti di cui all'art. 3, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del c. 8 del presente articolo³.

¹ L'art. 20, c. 7, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, aveva disposto la riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al presente articolo; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (legge 15 luglio 2011, n. 111).

² Per la riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio, di cui al presente articolo, v. l'art. 13, c. 17, l'art. 14, c. 13-*bis* e l'art. 28, c. 7, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

³ La Corte costituzionale, con ordinanza 07 - 21 marzo 2012, n. 64 (*G.U.* 28 marzo 2012, n. 13), ha dichiarato, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi da 1 a 4 dell'art. 2 e del comma 2 dell'art. 14, promosse in riferimento agli artt. 14, lett. o), 36 e 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana ed alle "relative" norme di attuazione di cui al D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché agli artt. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione e alla "autonomia finanziaria dei Comuni", dalla Regione siciliana; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale delle "ulteriori disposizioni del medesimo decreto ad essi correlati che possono pregiudicare l'autonomia finanziaria della Regione", promosse, in riferimento agli artt. 36 e 37 dello Statuto speciale della Regione

2. Con riferimento ai tributi di cui alle lett. *a)*, *b)*, *e)* ed *f)*, del c. 1, l'attribuzione del gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30% dello stesso⁴.

3. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 e 2, è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del Fondo perequativo previsto dall'art. 13 della citata legge n. 42/2009. Il Fondo è alimentato con il gettito di cui ai commi 1 e 2, nonché, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al c. 4 secondo le modalità stabilite ai sensi del c. 7⁵.

4. Ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la percentuale della predetta compartecipazione e sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'attribuzione ai singoli Comuni del relativo gettito, assumendo a riferimento il territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo. La percentuale della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal presente comma è fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto ripartito per ogni Comune, l'assegnazione del gettito ai Comuni avviene sulla base del gettito dell'imposta sul valore aggiunto per Provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun Comune^{6 7 8 9}.

siciliana ed alle "relative" norme di attuazione di cui al D.P.R. n. 1074/1965, nonché agli artt. 81 e 119, quarto comma, Costituzione e alla "autonomia finanziaria dei Comuni", dalla Regione siciliana con il medesimo ricorso.

⁴ V. nota 3.

⁵ Comma così modificato dall'art. 13, c. 18, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

⁶ V., anche, l'art. 13, c. 19-*bis*, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 33 dicembre 2012, n. 214.

5. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relative agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto resta attribuito allo Stato.

6. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6, c. 1, lett. *a)* e *b)*, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle Regioni a Statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalità attuative del presente comma¹⁰.

7. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui al c. 3, nonché le quote del gettito dei tributi di cui al c. 1 che, anno per anno, sono devolute al Comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni *standard*, ove effettuata, nonché, sino al 2013, anche della necessità che una quota pari al 30% della dotazione del Fondo sia ridistribuita tra i Comuni in base al numero dei residenti. Ai fini della determinazione del Fondo sperimentale di cui al c. 3 non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria. Ai fini del raggiungimento dell'accordo lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali entro il 15 ottobre. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo può essere comunque

⁷ Per la disapplicazione delle disposizioni, di cui all'ultimo periodo del presente comma, v. l'art. 13, c. 19, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

⁸ In attuazione di quanto disposto dal presente comma, v. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2011 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2012.

⁹ V. nota 3.

¹⁰ In attuazione di quanto disposto dal presente comma, v. il decreto ministeriale 30 dicembre 2011.

emanato; in sede di prima applicazione del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per i Comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più Isole, sono, in ogni caso, stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee comunque ad assicurare che sia ripartita, in favore dei predetti Enti, una quota non inferiore al 20% della dotazione del Fondo al netto della quota del 30% di cui al secondo periodo del presente comma^{11 12}.

8. La quota di gettito del tributo di cui al c. 1, lett. g), devoluta ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, è pari al 21,7% per l'anno 2011 e al 21,6% a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali sono ridotti, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al c. 3, nonché al gettito devoluto ai Comuni ed al gettito derivante dalla compartecipazione di cui al c. 4 e al netto del gettito di cui al c. 6. Per gli anni 2011 e 2012, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai Comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, la predetta quota di gettito del tributo di cui al c. 1, lett. g), può essere rideterminata sulla base dei dati definitivi, tenendo conto del monitoraggio effettuato dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La quota di gettito del tributo di cui al c. 1, lett. g), può essere successivamente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città

¹¹ Comma così modificato dall'art. 16, c. 23, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

¹² Per la riduzione dei trasferimenti erariali, v. il decreto ministeriale 21 giugno 2011.

ed autonomie locali, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione¹³.

9. Ai Comuni è garantito che le variazioni annuali del gettito loro attribuito ai sensi del presente articolo non determinano la modifica delle aliquote e delle quote indicate nei commi 2, 4 e 8. Le aliquote e le quote indicate nei commi 2, 4 e 8, nonché nell'art. 7, c. 2, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica; in particolare, dal 2014 la quota di gettito devoluta ai Comuni del tributo di cui al c. 1, lett. g), può essere incrementata sino alla devoluzione della totalità del gettito stesso, con la contestuale ed equivalente riduzione della quota di cui all'art. 7, c. 2, e, ove necessario, della quota di cui al c. 4 del presente articolo.

10. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario:

a) è assicurato al Comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;

b) è elevata al 50% la quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni ai sensi dell'art. 1, c. 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. La quota del 50% è attribuita ai Comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di recupero delle somme attribuite ai Comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo¹⁴;

c) i singoli Comuni hanno accesso, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa

¹³ In attuazione di quanto disposto dal presente comma, v. il decreto ministeriale 21 giugno 2011.

¹⁴ Per l'ulteriore elevazione della quota di cui alla presente lettera, v. l'art. 1, c. 12-bis, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. V., anche, il decreto ministeriale 15 luglio 2011 e l'art. 3, punto 3.5., provvedimento del 27 febbraio 2012.

con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria relativi:

1) ai contratti di locazione nonché ad ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;

2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;

3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;

4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attività di lavoro autonomo o di impresa;

d) i Comuni hanno altresì accesso, con le modalità di cui alla lett. c), a qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel Comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali;

e) il sistema informativo della fiscalità è integrato, d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, con i dati relativi alla fiscalità locale, al fine di assicurare ai Comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli artt. 7 e 11 e per la formulazione delle previsioni di entrata.

11. Il sistema informativo della fiscalità assicura comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di cui al c. 10, lett. c), n. 2.

12. A decorrere dal 1° luglio 2011, gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli artt. 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75% dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al Comune ove è ubicato l'immobile interessato¹⁵.

¹⁵ Comma così modificato dall'art. 5, c. 15, decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Art. 3
(*Cedolare secca sugli affitti*)

1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locatate ad uso abitativo può optare per il seguente regime.

2. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locatate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21%. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli artt. 2, c. 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni di cui all'art. 1, c. 1, lett. *a*) e *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 19%. Sui contratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo¹⁶.

3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni,

¹⁶ Comma così modificato dall'art. 4, c. 1-*bis*, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'art. 69 del citato Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986.

4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al c. 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85% per l'anno 2011 e del 95% dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo¹⁷.

5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall'art. 1, commi 1 e 2, e dall'art. 13, c. 1, del citato decreto legislativo n. 471/1997.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi

¹⁷ In attuazione di quanto disposto dal presente comma, v. il provvedimento del 7 aprile 2011.

dell'art. 37, c. 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:

a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;

b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'art. 2, c. 1, della citata legge n. 431/1998;

c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75% dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.

9. Le disposizioni di cui all'art. 1, c. 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al c. 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:

a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;

b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.

10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva

comunicazione al conduttore con lett. raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.

Art. 4
*(Imposta di soggiorno)*¹⁸

1. I Comuni capoluogo di Provincia, le unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o Città d'arte possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, c. 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del

¹⁸ Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo, v. l'art. 12, c. 5, decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61.

presente comma nel termine ivi indicato, i Comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

3-bis. I Comuni che hanno sede giuridica nelle Isole minori e i Comuni nel cui territorio insistono Isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al c. 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'art. 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel Comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I Comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali¹⁹.

¹⁹ Comma aggiunto dall'art. 4, c. 2-*bis*, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Art. 5

(Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche)

[1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, c. 2, della citata legge n. 400/1988, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei Comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata istituita. Nel caso di mancata emanazione del decreto previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, in ogni caso possono esercitare la predetta facoltà i Comuni che non hanno istituito la predetta addizionale ovvero che l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4%; per i Comuni di cui al presente periodo, il limite massimo dell'addizionale per i primi due anni è pari allo 0,4% e, comunque, l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2% annuo. Le deliberazioni adottate, per l'anno 2011, ai sensi del presente comma non hanno efficacia ai fini della determinazione dell'acconto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 1, c. 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360]²⁰.

Art. 6

(Imposta di scopo)

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i Comuni, nella disciplina dell'imposta di scopo di cui all'art. 1, c. 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono anche prevedere:

a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle indicate nell'art. 1, c. 149, della citata legge n. 296/2006;

²⁰ Articolo abrogato dall'art. 1, c. 11, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; a norma del medesimo art. 1, c. 11, decreto-legge n. 138/2011, sono fatte salve le deliberazioni dei Comuni adottate nella vigenza dell'art. 5, decreto legislativo n. 23/2011.

b) l'aumento, sino a dieci anni, della durata massima di applicazione dell'imposta stabilita dall'art. 1, c. 147, della citata legge n. 296 del 2006;

c) la possibilità che il gettito dell'imposta finanzi l'intero ammontare della spesa per l'opera pubblica da realizzare²¹.

2. A decorrere dall'applicazione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'imposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se già istituita, con riferimento alla base imponibile e alla disciplina vigente per tale tributo. Il Comune adotta i provvedimenti correttivi eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a 151 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296²².

Art. 7

(Federalismo fiscale municipale)

1. In attuazione della citata legge n. 42/2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli artt. 8, c. 1, e 11, c. 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:

a) una imposta municipale propria;

b) una imposta municipale secondaria.

2. A decorrere dall'anno 2014, ai Comuni è attribuita una partecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'art. 10, pari al 30% .

3. Resta inoltre assegnato ai Comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'art. 2, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del c. 2 del presente articolo.

²¹ Alinea così modificato dall'art. 4, c. 1-*quater*, lett. a), decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

²² Comma così sostituito dall'art. 4, c. 1-*quater*, lett. b), decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Art. 8
(Imposta municipale propria)^{23 24}

1. L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.

3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del c. 3, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76% . La predetta aliquota può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. I Comuni possono, con delibera-

²³ Per l'anticipazione sperimentale dell'istituzione dell'imposta municipale propria, v. l'art. 13, c. 1, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

²⁴ V., anche, l'art. 4, c. 12-*quinquies*, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

zione del Consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi del c. 6²⁵.

6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al c. 5, primo periodo, è ridotta alla metà.

7. I Comuni possono, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui al c. 5, primo periodo, sia ridotta fino alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del citato Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso in cui abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società. Nell'ambito della facoltà prevista dal presente comma, i Comuni possono stabilire che l'aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili.

Art. 9

(Applicazione dell'imposta municipale propria)

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il

²⁵ Comma così modificato dall'art. 13, c. 14, lett. c), decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, c. 14 del medesimo decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

mezzo durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

[4. A far data dal completamento dell'attuazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili adottati ai sensi dell'art. 2, c. 2, lett. h), della citata legge n. 42/2009, e successive modificazioni, e dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque a partire dal 1° gennaio 2015, l'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal Comune]²⁶.

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446/1997, i Comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218/1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218/1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai Comuni e al sistema informativo della fiscalità.

7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli artt. 10, c. 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504/1992 e l'art. 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296/2006.

²⁶ Comma abrogato dall'art. 13, c. 14, lett. c), decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, c. 14, alinea del medesimo decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, c. 1, lett. b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504/1992. Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati all'imposta municipale propria nel rispetto del limite delle aliquote definite dall'art. 13, c. 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferma restando la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell'art. 80 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni²⁷.

9. Il reddito agrario di cui all'art. 32 del citato Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'art. 3, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del citato Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi. Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall'imposta municipale propria²⁸.

²⁷ Comma così modificato dall'art. 4, c. 1-ter, lett. a), decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

²⁸ Comma così modificato dall'art. 4, c. 1-ter, lett. b), decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Art. 10

(Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare)

1. All'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il c. 1 è sostituito dal seguente: "01. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, 9%; se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis), 2%";

b) sono abrogate le note del predetto art. 1, ad eccezione della nota II-bis);

c) nella nota II-bis) dell'art. 1, le parole: "dell'aliquota del 3%", sono sostituite dalle seguenti: "dell'aliquota del 2%".

2. Nei casi di cui al c. 1, l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.

3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.

4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 11

(Imposta municipale secondaria)

1. L'imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del Consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbli-

che, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza è abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo.

2. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 17, c. 1, della citata legge n. 400/1988, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria, in base ai seguenti criteri:

a) il presupposto del tributo è l'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari;

b) soggetto passivo è il soggetto che effettua l'occupazione; se l'occupazione è effettuata con impianti pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario;

c) l'imposta è determinata in base ai seguenti elementi:

1) durata dell'occupazione;

2) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;

3) fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del Comune;

d) le modalità di pagamento, i modelli della dichiarazione, l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'art. 9, commi 4, 6 e 7, del presente decreto legislativo;

e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale;

f) i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446/1997, hanno la facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni, in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del tributo.

Art. 12

(Misure in materia di finanza pubblica)

1. L'autonomia finanziaria dei Comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il Patto di stabilità e crescita.

2. In ogni caso, dall'attuazione dei decreti legislativi di cui alla citata legge n. 42/2009, e successive modificazioni, non può derivare, anche nel corso della fase transitoria, alcun aumento del prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti.

3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, secondo le modalità di cui all'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è assicurato al complesso degli Enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.

Art. 13

(Fondo perequativo per Comuni e Province)^{29 30 31}

1. Per il finanziamento delle spese dei Comuni e delle Province, successivo alla determinazione dei fabbisogni *standard* collegati alle spese per le funzioni fondamentali, è istituito nel bilancio dello Stato un Fondo perequativo, con indicazione separata degli stanziamenti per i Comuni e degli stanziamenti per le Province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte. Previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, salvaguardando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato e in conformità con l'art. 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modalità di alimentazione e di riparto del

²⁹ L'art. 20, c. 7, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, aveva disposto la riduzione del Fondo perequativo di cui al presente articolo; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (legge 15 luglio 2011, n. 111).

³⁰ Per la riduzione del Fondo perequativo, di cui al presente articolo, v. l'art. 13, c. 17, l'art. 14, c. 13-*bis* e l'art. 28, c. 7, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

³¹ V., anche, l'art. 23, decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

Fondo. Il Fondo perequativo a favore dei Comuni è alimentato da quote del gettito dei tributi di cui all'art. 2, commi 1 e 2, e dalla compartecipazione prevista dall'art. 7, c. 2. Tale Fondo è articolato in due componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali dei comuni, la seconda le funzioni non fondamentali. Le predette quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni *standard* relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica.

Art. 14

*(Ambito di applicazione del decreto legislativo,
regolazioni finanziarie e norme transitorie)*

1. L'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto, nei confronti delle Regioni a Statuto speciale il presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi Statuti e in conformità con le procedure previste dall'art. 27 della citata legge n. 42/2009, e in particolare:

a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle Regioni a Statuto speciale spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all'art. 3;

b) sono stabilite la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 nei confronti dei Comuni ubicati nelle Regioni a Statuto speciale, nonché le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lett. *a)*; con riferimento all'imposta municipale propria di cui all'art. 8 si tiene conto anche dei tributi da essa sostituiti³².

³² La Corte costituzionale, con ordinanza 07 - 21 marzo 2012, n. 64 (*G.U.* 28 marzo 2012, n. 13), ha dichiarato, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi da 1 a 4 dell'art. 2 e del c. 2 dell'art. 14, promosse in riferimento agli artt. 14, lett. *o)*, 36 e 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana ed alle "relative" norme di attuazione di cui al D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché agli artt. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione e alla "autonomia finanziaria dei Comuni", dalla Regione siciliana; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale delle "ulteriori disposizioni del medesimo decreto ad essi correlati che possono pregiudicare l'autonomia finanziaria della Regione", promosse, in riferimento agli artt. 36 e 37 dello Statuto speciale della Regione

3. Nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, le modalità di applicazione delle disposizioni relative alle imposte comunali istituite con il presente decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in conformità con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione; per gli Enti locali ubicati nelle medesime Regioni e Province autonome non trova applicazione quanto previsto dall'art. 2, commi da 1 a 8; alle predette Regioni e Province autonome spettano le devoluzioni e le partecipazioni al gettito delle entrate tributarie erariali previste dal presente decreto nelle misure e con le modalità definite dai rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione per i medesimi tributi erariali o per quelli da essi sostituiti.

4. Il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima applicazione della citata legge n. 42/2009, e successive modificazioni, e in via transitoria, l'autonomia di entrata dei Comuni. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 13 della citata legge n. 196/2009, nonché alla banca dati di cui all'art. 5, c. 1, lett. g), della citata legge n. 42/2009.

5. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza pubblica di cui all'art. 10 della citata legge n. 196/2009, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo al fine di garantire il rispetto del predetto limite, anche con riferimento alle tariffe, e propone al Governo le eventuali misure correttive.

6. È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti locali di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446/1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento³³.

siciliana ed alle "relative" norme di attuazione di cui al D.P.R. n. 1074/1965, nonché agli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost. e alla "autonomia finanziaria dei Comuni", dalla Regione siciliana con il medesimo ricorso.

³³ Per l'estensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, v. l'art. 39, c. 6, decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Comma così modificato dall'art. 4, c. 1, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

[7. Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i Comuni di adottare la tariffa integrata ambientale]³⁴.

8. A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, c. 3, del citato decreto legislativo n. 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 1, c. 169, della citata legge n. 296/2006.

9. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, di quelle indicate nell'art. 10, c. 5, del citato decreto legislativo n. 504/1992, nonché dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione della citata legge n. 42/2009, e successive modificazioni, anche al fine di assistere i Comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione fiscale, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani si avvale delle risorse indicate nell'art. 10, c. 5, del citato decreto legislativo n. 504/1992. A decorrere dal 1° gennaio 2012, l'aliquota percentuale indicata nel predetto art. è calcolata con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui all'art. 8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonché le altre modalità di attuazione del presente comma³⁵.

10. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, c. 4, stabilisce le modalità per l'acquisizione delle informazioni necessarie al fine di assicurare, in sede di prima applicazione,

³⁴ Comma abrogato dall'art. 14, c. 47, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013.

³⁵ Comma così modificato dall'art. 13, c. 13, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

l'assegnazione della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto sulla base del gettito per Provincia. Fino a che le predette informazioni non sono disponibili, l'assegnazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto per ogni Comune ha luogo sulla base del gettito di tale imposta per Regione, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun Comune³⁶.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

³⁶ Per la disapplicazione delle disposizioni, di cui al presente comma, v. l'art. 13, c. 19, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

6. Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68

Il decreto n. 68/2011, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a Statuto ordinario e delle Province, è stato emanato in attuazione dell'art. 2, c. 2, lett. f), prima parte, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Il provvedimento concerne l'autonomia di entrata delle Regioni e individua le fonti di finanziamento delle Regioni a Statuto ordinario, con la contestuale soppressione dei trasferimenti statali. A questo proposito prevede che, a decorrere dal 2013, venga rideterminata l'addizionale regionale all'IRPEF, con corrispondente riduzione delle aliquote IRPEF di competenza statale, al fine di mantenere inalterato il prelievo fiscale a carico del contribuente.

Alle Regioni spetta altresì una compartecipazione al gettito IVA, che per gli anni 2011 e 2012 viene calcolata in base alla normativa vigente, mentre dal 2013 sarà fissata in misura pari al fabbisogno sanitario "in una sola Regione". In applicazione del principio di territorialità, tale compartecipazione dal 2013 verrà attribuita in base al luogo effettivo di consumo, vale a dire quello in cui avviene la cessione dei beni o la prestazione dei servizi ovvero, nel caso degli immobili, il luogo di ubicazione; regole specifiche vengono previste per l'IVA concernente i beni e servizi di mercato.

Per quanto concerne l'IRAP, a decorrere dal 2013 ciascuna Regione, con propria legge, può ridurre le aliquote, fino ad azzerarle; la riduzione non è tuttavia ammessa, qualora la Regione interessata abbia aumentato l'addizionale IRPEF in misura superiore allo 0,5% punti percentuali. Le Regioni possono istituire, con propria legge, ulteriori detrazioni in favore delle famiglie, nonché in sostituzione di misure di sostegno sociale (sussidi, voucher, ecc.). Viene altresì disposto, al fine di incentivare l'attività di contrasto all'evasione fiscale, che alle Regioni sia attribuito l'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale del proprio territorio, sui tributi propri derivati, nonché una quota (commisurata all'aliquota di compartecipazione) del gettito recuperato in riferimento all'IVA. Per la

gestione dei loro tributi, le Regioni possono stipulare apposite convenzioni con l'Agenzia delle entrate.

E' inoltre prevista la soppressione, dal 2013, dei trasferimenti regionali di parte corrente (e, ove non finanziati con indebitamento, anche di conto capitale) diretti al finanziamento delle spese comunali, sostituendola con una compartecipazione dei Comuni ai tributi regionali, prioritariamente all'addizionale regionale IRPEF. Il relativo gettito confluirà, per una percentuale non superiore al 30%, in un Fondo sperimentale di riequilibrio, di durata triennale, per venire poi distribuito dalla Regione agli Enti locali, previo accordo.

L'art. 13 del decreto in esame richiama quanto previsto nella legge-delega, circa l'affidamento alla normativa statale della definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e delle prestazioni (LEP). Tali livelli devono essere garantiti, in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, c. 2, lett. m), della Costituzione. In ordine alla individuazione delle spese relative ai livelli medesimi, che concernono i settori della sanità, dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico locale (quest'ultimo limitatamente alle spese in conto capitale), per stabilire i LEP vanno considerate, per ciascuna materia, macro-aree di intervento, secondo una progressiva convergenza degli obiettivi di servizio verso i LEP. Per ciascuna delle macro-aree, sono definiti i costi e i fabbisogni standard, nonché le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.

Con riferimento all'autonomia di entrata delle Province e delle Città metropolitane, il decreto prevede l'istituzione, dal 2012, di un Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, di durata biennale, alimentato con le entrate derivanti dalla compartecipazione provinciale all'IRPEF, con finalità di assicurare in forma territorialmente equilibrata l'attribuzione dell'autonomia di entrata alle Province.

E' infine disciplinato il sistema finanziario delle Città metropolitane, prevedendo che alle stesse siano sostanzialmente attribuite le fonti di entrata già attribuite alle Province, sostituite dalle Città medesime; si dispone, peraltro, che con la legge di stabilità, l'autonomia di entrata delle Città metropolitane possa essere adeguata in relazione alla complessità delle funzioni attribuite.

Relativamente ai costi ed i fabbisogni standard del settore sanitario, il decreto stabilisce che, dal 2013, tale fabbisogno verrà deter-

minato annualmente, per il triennio successivo, “in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica”.

In attuazione dell’art. 15 della legge n. 42/2009, il decreto istituisce la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta sia da Ministri che da rappresentanti delle autonomie territoriali. Alla Conferenza, che costituisce una sede istituzionale di conciliazione degli interessi delle amministrazioni centrali e locali, ai fini dell’attuazione del federalismo fiscale, vengono affidati compiti di verifica e di controllo dell’ordinamento finanziario delle Regioni e degli Enti locali, nonché dell’utilizzo, anche secondo principi di trasparenza ed efficacia, delle risorse finanziarie attribuite a tali Enti.

Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

“Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a Statuto ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario”
(G.U. del 12 maggio 2011, n. 109)

Capo I

Autonomia di entrata delle Regioni a Statuto ordinario

Art. 1

(Oggetto)

1. Le disposizioni del presente Capo assicurano l’autonomia di entrata delle Regioni a Statuto ordinario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali.

2. Le medesime disposizioni individuano le compartecipazioni delle Regioni a Statuto ordinario al gettito di tributi erariali e i tributi delle Regioni a Statuto ordinario, nonché disciplinano i meccanismi perequativi che costituiscono le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle stesse Regioni.

3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui al c. 2 è senza vincolo di destinazione.

Art. 2

(Rideterminazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche delle Regioni a Statuto ordinario)

1. A decorrere dall'anno 2013, con riferimento all'anno di imposta precedente, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-Regioni", e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, in modo tale da garantire al complesso delle Regioni a Statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'art. 7. All'aliquota così rideeterminata si aggiungono le percentuali indicate nell'art. 6, c. 1. Con il decreto di cui al presente comma sono ridotte, per le Regioni a Statuto ordinario e a decorrere dall'anno di imposta 2013, le aliquote dell'IRPEF di competenza statale, mantenendo inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente¹.

2. Salvo quanto previsto dal c. 1, continua ad applicarsi la disciplina relativa all'IRPEF, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

¹ Comma così modificato dall'art. 30, c. 3, lett. a), decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 3

(Fabbisogno sanitario)

1. Per l'anno 2012 il fabbisogno sanitario nazionale *standard* corrisponde al livello, stabilito dalla vigente normativa, del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale ordinariamente concorre lo Stato.

2. Restano ferme le disposizioni in materia di quota premiale e di relativa erogabilità in seguito alla verifica degli adempimenti in materia sanitaria di cui all'art. 2, c. 68, lett. c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché le disposizioni in materia di realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario, di rilievo nazionale e di relativa erogabilità delle corrispondenti risorse ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e in materia di Fondo di garanzia e di recuperi, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, rispettivamente per minori ovvero maggiori gettiti fiscali effettivi rispetto a quelli stimati ai fini della copertura del fabbisogno sanitario regionale *standard*. Resta altresì fermo che al finanziamento della spesa sanitaria fino all'anno 2013 concorrono le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010 e le ulteriori risorse, previste da specifiche disposizioni, che ai sensi della normativa vigente sono ricomprese nel livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato.

Art. 4

(Compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto)

1. A ciascuna Regione a Statuto ordinario spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

2. Per gli anni 2011 e 2012 l'aliquota di compartecipazione di cui al c. 1 è calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle Regioni a Statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere dall'anno 2013 l'aliquota è determinata con le modalità previste dall'art. 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto di quanto devoluto alle Regioni a Statuto speciale e delle risorse UE.

3. A decorrere dall'anno 2013 le modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione IVA. alle Regioni a Statuto ordinario sono stabilite in conformità con il principio di territorialità. Il principio di territorialità tiene conto del luogo di consumo, identificando il luogo di consumo con quello in cui avviene la cessione di beni; nel caso dei servizi, il luogo della prestazione può essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore. Nel caso di cessione di immobili si fa riferimento alla loro ubicazione. I dati derivanti dalle dichiarazioni fiscali e da altre fonti informative in possesso dell'Amministrazione economico-finanziaria vengono elaborati per tenere conto delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti passivi con IVA. indetraibile e a soggetti pubblici e privati assimilabili, ai fini IVA, a consumatori finali. I criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, sentite la Conferenza Stato-Regioni e la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale oppure, ove effettivamente costituita, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è allegata una Relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'attuazione del principio di territorialità.

Art. 5

(Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. A decorrere dall'anno 2013 ciascuna Regione a Statuto ordinario, con propria legge, può ridurre le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea. Resta in ogni caso fermo il potere di variazione dell'aliquota di cui all'art. 16, c. 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al c. 1 sono esclusivamente a carico del bilancio della Regione e non comportano alcuna forma di compensazione da parte dei Fondi di cui all'art. 15.

3. Non può essere disposta la riduzione dell'IRAP se la maggiorazione di cui all'art. 6, c. 1, è superiore a 0,5 punti percentuali.

4. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le Regioni sottoposte ai Piani di rientro dai *deficit* sanitari.

Art. 6

(Addizionale regionale all'IRPEF)

1. A decorrere dall'anno 2012 ciascuna Regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base è pari a 1,23% sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'art. 2, c. 1, primo periodo. La maggiorazione non può essere superiore²:

a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013³;

b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;

c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015.

2. Fino al 31 dicembre 2011, rimangono ferme le aliquote della addizionale regionale all'IRPEF delle Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono superiori alla aliquota di base, salva la facoltà delle medesime Regioni di deliberare la loro riduzione fino alla medesima aliquota di base⁴.

3. Resta fermo il limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali, se la Regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP. La mag-

² Alinea così modificato dall'art. 1, c. 10, lett. a), decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, successivamente, dall'art. 28, c. 1, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; per l'applicazione di tale ultima disposizione, v. l'art. 28, commi 1 e 2 del medesimo decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

³ Lettera così modificata dall'art. 1, c. 10, lett. b), decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

⁴ Comma così modificato dall'art. 1, c. 10, lett. c), decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

giorazione oltre i 0,5 punti percentuali non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'art. 11 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente periodo. In caso di riduzione, l'aliquota deve assicurare un gettito che, unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali di cui all'art. 12, c. 2, non sia inferiore all'ammontare dei trasferimenti regionali ai comuni, soppressi in attuazione del medesimo art. 12.

4. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, le Regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

5. Le Regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono disporre, con propria legge, detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986. Le Regioni adottano altresì con propria legge misure di erogazione di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al presente comma.

6. Al fine di favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, le Regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono inoltre disporre, con propria legge, detrazioni dall'addizionale stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, *voucher*, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale.

7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 2013.

8. L'applicazione delle detrazioni previste dai commi 5 e 6 è esclusivamente a carico del bilancio della Regione che le dispone e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dello Stato. In ogni caso deve essere garantita la previsione di cui al c. 3, ultimo periodo.

9. La possibilità di disporre le detrazioni di cui ai commi 5 e 6 è sospesa per le Regioni impegnate nei piani di rientro dal *deficit* sanitario alle quali è stata applicata la misura di cui all'art. 2, commi 83, lett. *b*), e 86, della citata legge n. 191/2009, per mancato rispetto del piano stesso.

10. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le Regioni sottoposte ai piani di rientro dai *deficit* sanitari.

11. L'eventuale riduzione dell'addizionale regionale all'IRPEF è esclusivamente a carico del bilancio della Regione e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dei Fondi di cui all'art. 15.

Art. 7

(Soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni a Statuto ordinario)

1. A decorrere dall'anno 2013 sono soppressi tutti i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, alle Regioni a Statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di Province e Comuni. Le Regioni a Statuto ordinario esercitano l'autonomia tributaria prevista dagli artt. 5, 6, 8 e 12, c. 2, in modo da assicurare il rispetto dei termini fissati dal presente Capo. Sono esclusi dalla soppressione i trasferimenti relativi al Fondo perequativo di cui all'art. 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, entro il 31 dicembre 2011, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato

della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, sono individuati i trasferimenti statali di cui al c. 1. Con ulteriore decreto adottato con le modalità previste dal primo periodo possono essere individuati ulteriori trasferimenti suscettibili di soppressione. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.

3. In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni, in attuazione dell'art. 118 della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità che assicurano adeguate forme di copertura finanziaria, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, c. 1, lett. i), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 8

(Ulteriori tributi regionali)

1. Ferma la facoltà per le Regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all'art. 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, agli artt. 1, 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all'art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'art. 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'art. 3 della citata legge n. 281 del 1970, agli artt. da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

2. Fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le Regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale.

3. Alle Regioni a Statuto ordinario spettano gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore

del presente decreto. I predetti tributi costituiscono tributi propri derivati.

[4. A decorrere dall'anno 2013, e comunque dalla data in cui sono soppressi i trasferimenti statali a favore delle Regioni in materia di trasporto pubblico locale, è soppressa la compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina. È contestualmente rideterminata l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'art. 2, in modo da assicurare un gettito corrispondente a quello assicurato dalla compartecipazione soppressa]⁵.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, spettano altresì alle Regioni a Statuto ordinario le altre compartecipazioni al gettito di tributi erariali, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9

(Attribuzione alle Regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale)

1. È assicurato il riversamento diretto alle Regioni, in coerenza con quanto previsto dall'art. 9, c. 1, lett. c), numero 1), della citata legge n. 42/2009, in relazione ai principi di territorialità di cui all'art. 7, c. 1, lett. d), della medesima legge n. 42/2009, dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto.

2. È altresì attribuita alle Regioni, in relazione ai principi di territorialità di cui all'art. 7, c. 1, lett. d), della citata legge n. 42/2009, una quota del gettito riferibile al concorso della Regione nella attività di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dal presente decreto. Ai sensi dell'art. 25, c. 1, lett. b), della medesima legge n. 42/2009, le modalità di condivisione degli oneri di gestione della predetta attività di recupero fiscale sono disciplinate con specifico atto convenzionale sottoscritto tra Regione ed Agenzia delle entrate.

⁵ Comma abrogato dall'art. 30, c. 3, lett. b), decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Qualora vengano attribuite alle Regioni ulteriori forme di partecipazione al gettito dei tributi erariali, è contestualmente riversata alle Regioni una quota del gettito riferibile al concorso della Regione nella attività di recupero fiscale relativa ai predetti tributi, in coerenza a quanto previsto dal c. 2.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attribuzione alle Regioni delle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 10

(Gestione dei tributi regionali)

[1. L'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui all'art. 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le Regioni e sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 5 della citata legge n. 42/2009]⁶.

2. Nel rispetto della autonomia organizzativa delle Regioni nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, le Regioni possono definire con specifico atto convenzionale, sottoscritto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, le modalità gestionali e operative dei tributi regionali, nonché di ripartizione degli introiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione di cui all'art. 9, commi 2 e 3. L'atto convenzionale, sottoscritto a livello nazionale, riguarda altresì la compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. La convenzione di cui al c. 2 deve prevedere la condivisione delle basi informative e l'integrazione dei dati di fonte statale con gli archivi regionali e locali.

4. Per le medesime finalità stabilite al c. 2, le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF devono essere

⁶ Comma soppresso dall'art. 35, c. 7, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

svolte dall' Agenzia delle Entrate. Le modalità di gestione delle imposte indicate al primo periodo, nonché il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra l' Agenzia delle entrate e le Regioni.

5. Al fine di assicurare a livello territoriale il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui al c. 1, la convenzione di cui al c. 2 può prevedere la possibilità per le Regioni di definire, di concerto con la Direzione dell' Agenzia delle entrate, le direttive generali sui criteri della gestione e sull' impiego delle risorse disponibili.

6. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, con decreto del Ministro dell' economia e delle finanze sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al c. 5.

7. Per la gestione dei tributi il cui gettito sia ripartito tra gli Enti di diverso livello di governo la convenzione di cui al c. 2 prevede l' istituzione presso ciascuna sede regionale dell' Agenzia delle Entrate di un Comitato regionale di indirizzo, di cui stabilisce la composizione con rappresentanti designati dal Direttore dell' Agenzia delle entrate, dalla Regione e dagli Enti locali. La citata gestione dei tributi è svolta sulla base di linee guida concordate nell' ambito della Conferenza Stato-Regioni, con l' Agenzia delle entrate. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11

(Misure compensative di interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali)

1. Gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali di cui all' art. 7, c. 1, lett. b), numeri 1) e 2), della citata legge n. 42/2009 sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi.

2. La quantificazione finanziaria delle predette misure è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d' intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all' art. 5 della medesima legge n. 42/2009.

Art. 12

(Soppressione dei trasferimenti dalle Regioni a Statuto ordinario ai Comuni e compartecipazione comunale alla addizionale regionale all'IRPEF)

1. Ciascuna Regione a Statuto ordinario sopprime, a decorrere dal 2013, i trasferimenti regionali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, diretti al finanziamento delle spese dei Comuni, ai sensi dell'art. 11, c. 1, lett. e), della citata legge n. 42/2009, aventi carattere di generalità e permanenza.

2. Con efficacia a decorrere dal 2013, ciascuna Regione a Statuto ordinario determina, secondo quanto previsto dallo Statuto o, in coerenza dello stesso, con atto amministrativo, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con i Comuni del proprio territorio, una compartecipazione ai tributi regionali, e prioritariamente alla addizionale regionale all'IRPEF, o individua tributi che possono essere integralmente devoluti, in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi ai sensi del c. 1. Con il medesimo procedimento può essere rivista la compartecipazione ai tributi regionali o l'individuazione dei tributi devoluti sulla base delle disposizioni legislative regionali sopravvenute che interessano le funzioni dei Comuni. L'individuazione dei trasferimenti regionali fiscalizzabili è oggetto di condivisione nell'ambito della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione.

4. Con efficacia a decorrere dalla data di cui al c. 1, per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attuazione del presente articolo, ciascuna Regione istituisce un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio in cui confluisce una percentuale non superiore al 30% del gettito di cui al c. 2. Con le modalità stabilite dal medesimo comma, sono determinati il riparto del Fondo, nonché le quote del gettito che, anno per anno, sono devolute al singolo Comune in cui si sono verificati i presupposti di imposta.

5. Il Fondo sperimentale regionale di riequilibrio ha durata di tre anni.

Art. 13

(Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio)

1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, nonché della specifica cornice finanziaria dei settori interessati relativa al finanziamento dei rispettivi fabbisogni *standard* nazionali, la legge statale stabilisce le modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. *m*), della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanità.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sono stabiliti prendendo a riferimento macroaree di intervento, secondo le materie di cui all'art. 14, c. 1, ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo erogatore. Per ciascuna delle macroaree sono definiti i costi e i fabbisogni *standard*, nonché le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.

3. Conformemente a quanto previsto dalla citata legge n. 42/2009, il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilità ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di economia e finanza, previo parere in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio, di cui al c. 5, ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, lett. *m*) e *p*), della Costituzione.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubbli-

ca competenti per i profili di carattere finanziario, è effettuata la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale, nonché la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto pubblico locale di cui all'art. 8, c. 1, lett. c), della citata legge n. 42/2009.

5. Fino alla determinazione, con legge, dei livelli essenziali delle prestazioni, tramite intesa conclusa in sede di Conferenza unificata sono stabiliti i servizi da erogare, aventi caratteristiche di generalità e permanenza, e il relativo fabbisogno, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

6. Per le finalità di cui al c. 1, la Società per gli studi di settore - SOSE S.p.a., in collaborazione con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle Regioni, secondo la metodologia e il procedimento di determinazione di cui agli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, effettua una ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni che le Regioni a Statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi. SOSE S.p.a. trasmette i risultati della ricognizione effettuata al Ministro dell'economia e delle finanze, che li comunica alle Camere. Trasmette altresì tali risultati alla Conferenza di cui all'art. 5 della citata legge n. 42/2009. I risultati confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in quella di cui all'art. 5 della citata legge n. 42/2009. Sulla base delle rilevazioni effettuate da SOSE S.p.a., il Governo adotta linee di indirizzo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in apposito allegato al Documento di economia e finanza ai fini di consentire l'attuazione dell'art. 20, c. 2, della citata legge n. 42/2009, dei relativi costi *standard* e obiettivi di servizio.

Art. 14

(Classificazione delle spese regionali)

1. Le spese di cui all'art. 8, c. 1, lett. a), numero 1), della citata legge n. 42/2009 sono quelle relative ai livelli essenziali delle prestazioni nelle seguenti materie:

- a) sanità;
- b) assistenza;
- c) istruzione;
- d) trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale;
- e) ulteriori materie individuate in base all'art. 20, c. 2, della medesima legge n. 42/2009.

2. Le spese di cui all'art. 8, c. 1, lett. a), numero 2), della citata legge n. 42/2009 sono individuate nelle spese diverse da quelle indicate nel c. 1 del presente articolo e nell'art. 8, c. 1, lett. a), numero 3), della medesima legge n. 42/2009.

Art. 15

(Fase a regime e Fondo perequativo)

1. A decorrere dal 2013, in conseguenza dell'avvio del percorso di graduale convergenza verso i costi *standard*, le fonti di finanziamento delle spese delle Regioni di cui all'art. 14, c. 1, sono le seguenti:

- a) la compartecipazione all'IVA di cui all'art. 4;
- b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come rideterminata secondo le modalità dell'art. 2, c. 1;
- c) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;
- d) quote del Fondo perequativo di cui al c. 5;
- e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010.

2. Ai fini del c. 1, il gettito dell'IRAP è valutato in base all'aliquota ordinariamente applicabile in assenza di variazioni disposte dalla Regione ovvero delle variazioni indicate dall'art. 5, c. 4. Ai fini del c. 1, il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'art. 6 è valutato in base all'aliquota calcolata ai sensi dell'art. 2, c. 1, primo periodo. Il gettito è, inoltre, valutato su base imponibile uniforme, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

3. La percentuale di compartecipazione all'IVA è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in una sola Regione. Per il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni nelle Regioni ove il gettito tributario è insufficiente, concorrono le quote del Fondo perequativo di cui al c. 5.

4. Le fonti di finanziamento delle spese di cui all'art. 14, c. 2, sono le seguenti:

a) i tributi propri derivati di cui all'art. 8, c. 3;

b) i tributi propri di cui all'art. 7, c. 1, lett. b), n. 3), della citata legge n. 42/2009;

c) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come rideterminata secondo le modalità dell'art. 2, c. 1;

d) quote del Fondo perequativo di cui al c. 7.

5. È istituito, dall'anno 2013, un Fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese di cui all'art. 14, c. 1. Nel primo anno di funzionamento del Fondo perequativo, le suddette spese sono computate in base ai valori di spesa storica e dei costi *standard*, ove stabiliti; nei successivi quattro anni devono gradualmente convergere verso i costi *standard*. Le modalità della convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è allegata una Relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario. Ai fini del presente comma, per il settore sanitario, la spesa coincide con il fabbisogno sanitario *standard*, come definito ai sensi dell'art. 26.

6. La differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui all'art. 14, c. 1, e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, è determinato con l'esclusione delle variazioni di

gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria, nonché del gettito di cui all'art. 9. È inoltre garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito di cui all'art. 9, alla Regione di cui al c. 3, primo periodo. Nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato è acquisito al bilancio dello Stato.

7. Per il finanziamento delle spese di cui all'art. 14, c. 2, le quote del Fondo perequativo sono assegnate alle Regioni sulla base dei seguenti criteri:

a) le Regioni con maggiore capacità fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito medio nazionale per abitante, alimentano il Fondo perequativo, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;

b) le Regioni con minore capacità fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del Fondo perequativo, alimentato dalle Regioni di cui alla lett. *a)*, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;

c) il principio di perequazione delle differenti capacità fiscali dovrà essere applicato in modo da ridurre le differenze, in misura non inferiore al 75%, tra i territori con diversa capacità fiscale per abitante senza alterarne la graduatoria in termini di capacità fiscale per abitante;

d) la ripartizione del Fondo perequativo tiene conto, per le Regioni con popolazione al di sotto di un numero di abitanti determinato con le modalità previste al c. 8, ultimo periodo, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa.

8. Le quote del Fondo perequativo risultanti dall'applicazione del presente articolo sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione. Nel primo anno di funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese di cui all'art. 14, c. 2, computate in base ai valori di spesa storica; nei successivi quattro anni la perequazione deve gradualmente convergere-

re verso le capacità fiscali. Le modalità della convergenza, nonché le modalità di attuazione delle lett. *a), b), c) e d)* del c. 7, sono stabilite con decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è allegata una Relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.

Capo II Autonomia di entrata delle Province

Art. 16 (*Oggetto*)⁷

1. In attesa della loro soppressione o razionalizzazione, le disposizioni di cui al presente Capo assicurano l'autonomia di entrata delle Province ubicate nelle Regioni a Statuto ordinario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali e regionali.

2. Le medesime disposizioni individuano le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle Province ubicate nelle Regioni a Statuto ordinario.

3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui al c. 2 è senza vincolo di destinazione.

Art. 17 (*Tributi propri connessi al trasporto su gomma*)⁸

1. A decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato

⁷ In deroga a quanto disposto dal presente articolo, v. l'art. 4, c. 2, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

⁸ Per l'applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle disposizioni di cui al presente articolo, v. l'art. 4, c. 2, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

delle Province. Si applicano le disposizioni dell'art. 60, commi 1, 3 e 5, del citato decreto legislativo n. 446/1997.

2. L'aliquota dell'imposta di cui al c. 1 è pari al 12,5%. A decorrere dall'anno 2011 le Province possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto dirigenziale, da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di pubblicazione delle suddette delibere di variazione⁹.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro il 2011, è approvato il modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e sono individuati i dati da indicare nel predetto modello. L'imposta è corrisposta con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241¹⁰.

4. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo compete alle amministrazioni provinciali. A tal fine l'Agenzia delle entrate con proprio provvedimento adegua il modello di cui al c. 3 prevedendo l'obbligatorietà della segnalazione degli importi, distinti per contratto ed Ente di destinazione, annualmente versati alle Province. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta di cui al c. 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sulle assicurazioni di cui alla citata legge n. 1216/1961. Le Province possono stipulare convenzioni non onerose con l'Agenzia delle entrate per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché per le attività concernenti il relativo contenzioso. Sino alla stipula delle predette convenzioni, le predette funzioni sono svolte dall'Agenzia delle entrate.

[5. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei confronti delle Province ubicate nelle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome sono stabilite,

⁹ In attuazione di quanto disposto da presente comma. v. il decreto 3 giugno 2011.

¹⁰ In attuazione di quanto disposto dal presente comma, v. il provvedimento del 29 dicembre 2011.

in conformità con i relativi Statuti, con le procedure previste dall'art. 27 della citata legge n. 42/2009]¹¹.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'art. 56, c. 11, del citato decreto legislativo n. 446/1997, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificate le misure dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, in modo che sia soppressa la previsione specifica relativa alla tariffa per gli atti soggetti a IVA e la relativa misura dell'imposta sia determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA¹².

7. Con il disegno di legge di stabilità, ovvero con disegno di legge ad essa collegato, il Governo promuove il riordino dell'IPT di cui all'art. 56 del citato decreto legislativo n. 446/1997, in conformità alle seguenti norme generali:

- a) individuazione del presupposto dell'imposta nella registrazione del veicolo e relativa trascrizione, e nelle successive intestazioni;
- b) individuazione del soggetto passivo nel proprietario e in ogni altro intestatario del bene mobile registrato;
- c) delimitazione dell'oggetto dell'imposta ad autoveicoli, motoveicoli eccedenti una determinata potenza e rimorchi;
- d) determinazione uniforme dell'imposta per i veicoli nuovi e usati in relazione alla potenza del motore e alla classe di inquinamento;
- e) coordinamento ed armonizzazione del vigente regime delle esenzioni ed agevolazioni;
- f) destinazione del gettito alla Provincia in cui ha residenza o sede legale il soggetto passivo d'imposta.

8. Salvo quanto previsto dal c. 6, fino al 31 dicembre 2011 continua ad essere attribuita alle Province l'IPT con le modalità previste dalla vigente normativa. La riscossione può essere effettuata dall'ACI senza oneri per le Province, salvo quanto previsto dalle convenzioni stipulate tra le Province e l'ACI stesso.

¹¹ Comma abrogato dall'art. 28, c. 11-*bis*, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

¹² V., anche, l'art. 1, commi 12 e 12-*quater*, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Art. 18

*(Soppressione dei trasferimenti statali alle Province
e compartecipazione provinciale all'IRPEF)*

1. A decorrere dall'anno 2012 l'aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'art. 31, c. 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in modo tale da assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi ai sensi del c. 2 nonché alle entrate derivanti dalla addizionale soppressa ai sensi del c. 5¹³.

2. A decorrere dall'anno 2012 sono soppressi i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale alle Province delle Regioni a Statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza¹⁴.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono individuati i trasferimenti statali di cui al c. 2¹⁵.

4. L'aliquota di compartecipazione di cui al c. 1 può essere successivamente incrementata, con le modalità indicate nel predetto c. 1, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti statali suscettibili di soppressione.

¹³ V., anche, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2012.

¹⁴ V., anche, il decreto del Ministro dell'interno 13 marzo 2012 (*G.U.* del 19 marzo 2012, n. 66), recante determinazione delle riduzioni di risorse per le Province a decorrere dall'anno 2012.

¹⁵ V., anche, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 aprile 2012.

5. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminato l'importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito¹⁶.

[6. È devoluto alla Provincia competente per territorio un gettito non inferiore a quello della soppressa addizionale provinciale all'energia elettrica attribuita nell'anno di entrata in vigore del presente decreto]¹⁷.

7. Alle Province è garantito che le variazioni annuali del gettito relativo alla compartecipazione provinciale all'IRPEF loro devoluta ai sensi del presente articolo non determinano la modifica delle aliquote di cui al c. 1.

Art. 19

(Soppressione dei trasferimenti dalle Regioni a Statuto ordinario alle Province e compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica regionale)

1. Ciascuna Regione a Statuto ordinario assicura la soppressione, a decorrere dall'anno 2013, di tutti i trasferimenti regionali, aventi carattere di generalità e permanenza, di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale diretti al finanziamento delle spese delle Province, ai sensi dell'art. 11, c. 1, lett. e), della citata legge n. 42/2009.

2. Con efficacia a decorrere dall'anno 2013, ciascuna Regione a Statuto ordinario determina con atto amministrativo, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con le Province del proprio territorio, una compartecipazione delle stesse alla tassa automobilistica spettante alla Regione, in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi ai sensi del c. 1. Può altresì adeguare l'aliquota di compartecipazione sulla base delle disposizioni legislative regionali sopravve-

¹⁶ In attuazione di quanto disposto dal presente comma, v. il decreto ministeriale 30 dicembre 2011.

¹⁷ Comma soppresso dall'art. 28, c. 11, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

nute che interessano le funzioni delle Province. La predetta compartecipazione può, inoltre, essere successivamente incrementata, con le modalità indicate nel presente comma, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti regionali suscettibili di riduzione. In caso di incapienza della tassa automobilistica rispetto all'ammontare delle risorse regionali soppresse, le Regioni assicurano una compartecipazione ad altro tributo regionale, nei limiti della compensazione dei trasferimenti soppressi alle rispettive Province. L'individuazione dei trasferimenti regionali fiscalizzabili è oggetto di condivisione nell'ambito della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

3. In caso di mancata fissazione della misura della compartecipazione alla tassa automobilistica di cui al c. 2 entro la data del 30 novembre 2012, lo Stato interviene in via sostitutiva ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

4. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attuazione del presente articolo, ciascuna Regione a Statuto ordinario istituisce un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio. Il Fondo ha durata di tre anni ed è alimentato da una quota non superiore al 30% del gettito della compartecipazione di cui al c. 2, ripartita secondo le modalità stabilite dal medesimo comma.

5. Ai fini della realizzazione delle proprie politiche tributarie le Province accedono, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del Pubblico Registro Automobilistico e della Motorizzazione civile.

Art. 20

(Ulteriori tributi provinciali)

1. Salvo quanto previsto dagli artt. 17 e 18, spettano alle Province gli altri tributi ad esse riconosciuti, nei termini previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che costituiscono tributi propri derivati.

2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, c. 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2011, è disciplinata l'imposta di scopo provinciale, individuando i particolari scopi istituzionali in

relazione ai quali la predetta imposta può essere istituita e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Art. 21

(Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale)¹⁸

1. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione alle Province dell'autonomia di entrata, è istituito, a decorrere dall'anno 2012, un Fondo sperimentale di riequilibrio. Il Fondo, di durata biennale, cessa a decorrere dalla data di attivazione del Fondo perequativo previsto dall'art. 13 della citata legge n. 42/2009.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 18, c. 6, il Fondo è alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'art. 18, c. 1.

3. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con la determinazione dei fabbisogni *standard* sono stabilite le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio.

Art. 22

(Classificazione delle spese provinciali)

1. Fino alla individuazione dei fabbisogni *standard* delle funzioni fondamentali delle Province, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno *standard* si applica l'art. 21, c. 4, della citata legge n. 42/2009.

¹⁸ Per la riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio, di cui al presente articolo, v. l'art. 28, c. 8, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In precedenza, l'art. 20, c. 7, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, aveva disposto la riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio; successivamente, tale modifica non era stata confermata dalla legge di conversione (legge 15 luglio 2011, n. 111).

Capo III
Perequazione ai sensi dell'art. 13 della legge n. 42/2009
e sistema finanziario delle Città metropolitane
nelle Regioni a Statuto ordinario

Art. 23
(Fondo perequativo per le Province e per le Città metropolitane)¹⁹

1. Il Fondo perequativo di cui all'art. 13 del citato decreto legislativo n. 23/2011 è alimentato, per le Province e per le Città metropolitane, dalla quota del gettito della compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'art. 18 del presente decreto non devoluto alle Province e alle Città metropolitane competenti per territorio. Tale Fondo è articolato in due componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali delle Province e delle Città metropolitane, la seconda le funzioni non fondamentali. Le predette quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni *standard* relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica. Per quanto attiene alle funzioni non fondamentali, la perequazione delle capacità fiscali non deve alterare la graduatoria dei territori in termini di capacità fiscale per abitante.

2. Ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 42/2009, sono istituiti nel bilancio delle Regioni a Statuto ordinario due Fondi, uno a favore dei Comuni, l'altro a favore delle Province e delle Città metropolitane, alimentati dal Fondo perequativo dello Stato di cui al presente articolo.

Art. 24
(Sistema finanziario delle Città metropolitane)

1. In attuazione dell'art. 15 della citata legge n. 42/2009, alle Città metropolitane sono attribuiti, a partire dalla data di insediamento dei

¹⁹ Per la riduzione del Fondo perequativo, di cui al presente articolo, v. l'art. 28, c. 8, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'art. 20, c. 7, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, aveva disposto la riduzione del Fondo perequativo; successivamente, tale modifica non era stata confermata dalla legge di conversione (legge 15 luglio 2011, n. 111).

rispettivi organi, il sistema finanziario e il patrimonio delle Province soppresse a norma dell'art. 23, c. 8, della medesima legge.

2. Sono attribuite alle Città metropolitane, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, le seguenti fonti di entrata:

a) una compartecipazione al gettito dell'IRPEF prodotto sul territorio della Città metropolitana;

b) una compartecipazione alla tassa automobilistica regionale, stabilita dalla Regione secondo quanto previsto dall'art. 19, c. 2;

c) l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, conformemente a quanto previsto dall'art. 17;

d) l'IPT, conformemente a quanto previsto dall'art. 17;

e) i tributi di cui all'art. 20.

3. Le fonti di entrata di cui al c. 2 finanziano:

a) le funzioni fondamentali della Città metropolitana già attribuite alla Provincia;

b) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

c) la strutturazione di sistemi di coordinati di gestione dei servizi pubblici;

d) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale;

e) le altre funzioni delle Città metropolitane.

4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al c. 2, è altresì attribuita alle Città metropolitane la facoltà di istituire un'addizionale sui diritti di imbarco portuali ed aeroportuali;

5. La Regione può attribuire alla Città metropolitana la facoltà di istituire l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili solo ove l'abbia soppressa ai sensi dell'art. 8.

6. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, c. 2, della citata legge n. 400/1988, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, è disciplinata l'imposta di scopo delle Città metropolitane, individuando i particolari scopi istituzionali in relazione ai quali la predetta imposta può essere istituita e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del citato decreto legislativo n. 23/2011.

7. Con la legge di stabilità, ovvero con disegno di legge ad essa collegato, può essere adeguata l'autonomia di entrata delle Città metropolitane, in misura corrispondente alla complessità delle funzioni attribuite, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

8. In caso di trasferimento di funzioni da altri Enti territoriali in base alla normativa vigente è conferita alle Città metropolitane, in attuazione dell'art. 15 della citata legge n. 42/2009, una corrispondente maggiore autonomia di entrata con conseguente definanziamento degli Enti territoriali le cui funzioni sono state trasferite.

9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sono attribuite a ciascuna Città metropolitana le proprie fonti di entrata assicura l'armonizzazione di tali fonti di entrata con il sistema perequativo e con il Fondo di riequilibrio.

10. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo IV

Costi e fabbisogni *standard* nel settore sanitario

Art. 25

(Oggetto)

1. Il presente Capo è diretto a disciplinare a decorrere dall'anno 2013 la determinazione dei costi *standard* e dei fabbisogni *standard* per le Regioni a Statuto ordinario nel settore sanitario, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento dei criteri di riparto adottati ai sensi dell'art. 1, c. 34, della citata legge n. 662/1996, così come integrati da quanto previsto dagli Accordi tra Stato e Regioni in materia sanitaria.

2. Il fabbisogno sanitario *standard*, determinato ai sensi dell'art. 26, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, costituisce l'ammontare di risorse necessarie ad assicurare i livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza.

3. I costi e i fabbisogni sanitari *standard* determinati secondo le modalità stabilite dal presente Capo costituiscono il riferimento cui reportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente

a regime, il finanziamento integrale della spesa sanitaria, nel rispetto della programmazione nazionale e dei vincoli di finanza pubblica.

Art. 26

(Determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard)

1. A decorrere dall'anno 2013 il fabbisogno sanitario nazionale *standard* è determinato, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, tramite intesa, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza. In sede di determinazione, sono distinte la quota destinata complessivamente alle Regioni a Statuto ordinario, comprensiva delle risorse per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della citata legge n. 662/1996, e successive modificazioni, e le quote destinate ad Enti diversi dalle Regioni.

2. Per gli anni 2011 e 2012 il fabbisogno nazionale *standard* corrisponde al livello di finanziamento determinato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, c. 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, così come rideterminato dall'art. 11, c. 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 27

(Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali)

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato-Regioni sentita la struttura tecnica di supporto di cui all'art. 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, determina annualmente, sulla base della procedura definita nel presente articolo, i costi e i fabbisogni *standard* regionali.

2. Per la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* regionali si fa riferimento agli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute.

3. Ai sensi dell'art. 2, c. 2, lett. a), dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, con riferimento ai macrolivelli di assistenza definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario del 29 novembre 2001, costituiscono indicatori della programmazione nazionale per l'attuazione del federalismo fiscale i seguenti livelli percentuali di finanziamento della spesa sanitaria:

a) 5% per l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;

b) 51% per l'assistenza distrettuale;

c) 44% per l'assistenza ospedaliera.

4. Il fabbisogno sanitario *standard* delle singole Regioni a Statuto ordinario, cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, è determinato, in fase di prima applicazione a decorrere dall'anno 2013, applicando a tutte le Regioni i valori di costo rilevati nelle Regioni di riferimento. In sede di prima applicazione è stabilito il procedimento di cui ai commi dal 5 all'11.

5. Sono Regioni di riferimento le tre Regioni, tra cui obbligatoriamente la prima, che siano state scelte dalla Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, in quanto migliori cinque Regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico, comunque non essendo assoggettate a piano di rientro e risultando adempienti, come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'art. 12 dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, sentita la struttura tecnica di supporto di cui all'art. 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, sulla base degli indicatori di cui agli allegati 1, 2 e 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009. A tale scopo si considerano in equilibrio economico le

Regioni che garantiscono l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali effettive. Nella individuazione delle Regioni si dovrà tenere conto dell'esigenza di garantire una rappresentatività in termini di appartenenza geografica al Nord, al Centro e al Sud, con almeno una Regione di piccola dimensione geografica.

6. I costi *standard* sono computati a livello aggregato per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza: assistenza collettiva, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. Il valore di costo *standard* è dato, per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza erogati in condizione di efficienza ed appropriatezza dalla media *pro-capite* pesata del costo registrato dalle Regioni di riferimento. A tal fine il livello della spesa delle tre macroaree delle Regioni di riferimento:

a) è computato al lordo della mobilità passiva e al netto della mobilità attiva extraregionale;

b) è depurato della quota di spesa finanziata dalle maggiori entrate proprie rispetto alle entrate proprie considerate ai fini della determinazione del finanziamento nazionale. La riduzione è operata proporzionalmente sulle tre macroaree;

c) è depurato della quota di spesa che finanzia livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali;

d) è depurato delle quote di ammortamento che trovano copertura ulteriore rispetto al finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale, nei termini convenuti presso i Tavoli tecnici di verifica;

e) è applicato, per ciascuna Regione, alla relativa popolazione pesata regionale.

7. Le Regioni in equilibrio economico sono individuate sulla base dei risultati relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento e le pesature sono effettuate con i pesi per classi di età considerati ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento.

8. Il fabbisogno sanitario *standard* regionale è dato dalle risorse corrispondenti al valore percentuale come determinato in attuazione di quanto indicato al c. 6, rispetto al fabbisogno sanitario nazionale *standard*.

9. Il fabbisogno *standard* regionale determinato ai sensi del c. 8, è annualmente applicato al fabbisogno sanitario *standard* nazionale definito ai sensi dell'art. 26.

10. La quota percentuale assicurata alla migliore Regione di riferimento non può essere inferiore alla quota percentuale già assegnata alla stessa, in sede di riparto, l'anno precedente, al netto delle variazioni di popolazione.

11. Al fine di realizzare il processo di convergenza di cui all'art. 20, c. 1, lett. b), della citata legge n. 42/2009, la convergenza ai valori percentuali determinati ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo avviene in un periodo di cinque anni secondo criteri definiti con le modalità di cui al c. 1.

12. Qualora nella selezione delle migliori cinque Regioni di cui al c. 5, si trovi nella condizione di equilibrio economico come definito al medesimo c. 5 un numero di Regioni inferiore a cinque, le Regioni di riferimento sono individuate anche tenendo conto del miglior risultato economico registrato nell'anno di riferimento, depurando i costi della quota eccedente rispetto a quella che sarebbe stata necessaria a garantire l'equilibrio ed escludendo comunque le Regioni soggette a piano di rientro.

13. Resta in ogni caso fermo per le Regioni l'obiettivo di adeguarsi alla percentuale di allocazione delle risorse stabilite in sede di programmazione sanitaria nazionale, come indicato al c. 3.

14. Eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle Regioni rimangono nella disponibilità delle Regioni stesse.

Art. 28

(Interventi strutturali straordinari in materia di sanità)

1. In sede di attuazione dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla citata legge n. 42/2009, sono previsti specifici interventi idonei a rimuovere carenze strutturali presenti in alcune aree territoriali e atte ad incidere sui costi delle prestazioni. Le carenze strutturali sono individuate sulla base di specifici indicatori socio-economici e ambientali, tenendo conto della complementarità con gli interventi straordinari di edilizia sanitaria previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 29

(Revisione a regime dei fabbisogni standard)

1. In coerenza con il processo di convergenza di cui all'art. 20, c. 1, lett. b), della citata legge n. 42/2009, a valere dal 2014, al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei Servizi sanitari regionali, i criteri di cui all'art. 27 del presente decreto sono rideterminati, con cadenza biennale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 281/1997, comunque nel rispetto del livello di fabbisogno *standard* nazionale come definito all'art. 26.

2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 5 della citata legge n. 42/2009.

Art. 30

(Disposizioni relative alla prima applicazione)

1. In fase di prima applicazione:

a) restano ferme le vigenti disposizioni in materia di riparto delle somme destinate al rispetto degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ad altre attività sanitarie a destinazione vincolate, nonché al finanziamento della mobilità sanitaria;

b) restano altresì ferme le ulteriori disposizioni in materia di finanziamento sanitario non disciplinate dal presente decreto.

2. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, implementa un sistema adeguato di valutazione della qualità delle cure e dell'uniformità dell'assistenza in tutte le Regioni ed effettua un monitoraggio costante dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi, anche al fine degli adempimenti di cui all'art. 27, c. 11.

Art. 31

(Disposizioni particolari per Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano rimane ferma l'applicazione

dell'art. 1, c. 2, e degli artt. 15, 22 e 27 della citata legge n. 42/2009, nel rispetto dei rispettivi Statuti.

2. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono la comunicazione degli elementi informativi e dei dati necessari all'attuazione del presente decreto nel rispetto dei principi di autonomia dei rispettivi Statuti speciali e del principio di leale collaborazione.

3. È estesa sulla base della procedura prevista dall'art. 27, c. 2, della citata legge n. 42/2009, agli Enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione, a fini esclusivamente conoscitivi e statistico-informativi, delle disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di definizione dei fabbisogni *standard*, da far confluire nelle banche dati informative ai sensi degli artt. 4 e 5 del citato decreto legislativo n. 216/2010.

Art. 32

(Misure in materia di finanza pubblica)

1. L'autonomia finanziaria delle Regioni, delle Province e delle Città metropolitane deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il Patto di stabilità e crescita.

2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica prende parte alla definizione del Patto di convergenza di cui all'art. 18 della citata legge n. 42/2009, concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale e degli altri adempimenti previsti dal processo di coordinamento della finanza pubblica con le modalità previste dalla citata legge n. 196/2009.

3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni amministrative dallo Stato alle Province e alle Città metropolitane, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, è assicurato al complesso degli Enti del comparto l'integrale finanziamento di tali funzioni ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 39, commi 3 e 4, a decorrere dal 2013, lo Stato provvede alla soppressione dei trasferimenti statali alle Regioni, aventi carattere di generalità e permanenza,

relativi al trasporto pubblico locale e alla conseguente fiscalizzazione degli stessi trasferimenti²⁰.

Capo V

Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

Art. 33

(Oggetto)

1. In attuazione dell'art. 5 della citata legge n. 42/2009, è istituita, nell'ambito della Conferenza unificata e senza ulteriori oneri per la finanza statale, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica fra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, e ne sono disciplinati il funzionamento e la composizione.

Art. 34

(Composizione)

1. La Conferenza è composta dai rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo.

2. La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da uno o più Ministri da lui delegati; ne fanno parte altresì il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, il Ministro dell'interno, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la salute, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato, il Presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia - ANCI o suo delegato, il Presidente dell'Unione Province d'Italia - UPI, o suo delegato. Ne fanno parte inoltre sei Presidenti o Assessori di Regione, quattro Sindaci e due Presidenti di Provincia, designati rispettivamente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall'ANCI e dall'UPI in modo da assicurare una equilibrata rappre-

²⁰ Comma così modificato dall'art. 30, c. 3, lett. c), decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

sentanza territoriale e demografica, acquisiti in sede di Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281/1997.

3. Alle riunioni possono essere invitati altri rappresentanti del Governo, nonché rappresentanti di altri Enti o organismi.

Art. 35

(Modalità di funzionamento)

1. Il Presidente convoca la Conferenza stabilendo l'ordine del giorno. Ciascuna componente può chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno della trattazione delle materie e degli argomenti rientranti nelle competenze della Conferenza.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, deve essere convocata la riunione di insediamento della Conferenza. In ogni caso, la Conferenza deve essere convocata almeno una volta ogni due mesi e quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi membri.

3. In seguito all'iscrizione all'ordine del giorno della singola questione da trattare, di norma la Conferenza, su proposta del Presidente, con apposito atto d'indirizzo delibera l'avvio dell'espletamento delle funzioni e dei poteri ad essa assegnati dalla legge e ne stabilisce, ove necessario, le relative modalità di esercizio e di svolgimento in relazione all'oggetto. A tal fine, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il Presidente dell'associazione nazionale dei Comuni d'Italia - ANCI, il Presidente dell'Unione Province d'Italia - UPI possono avanzare apposite proposte di deliberazione ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno.

4. La Conferenza, nelle ipotesi di cui all'art. 36, c. 1, lett. *a)* e *b)*, adotta le proprie determinazioni di regola all'unanimità delle componenti. Ove questa non sia raggiunta l'assenso rispettivamente della componente delle Regioni e della componente delle Province e dei Comuni può essere espresso nel proprio ambito anche a maggioranza. Nelle altre ipotesi di cui all'art. 36, le determinazioni della Conferenza possono essere poste alla votazione della medesima su conforme avviso del Presidente della Conferenza, dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dal Presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia - ANCI, dal Presidente dell'Unione Province d'Italia - UPI.

5. Le determinazioni adottate dalla Conferenza sono trasmesse ai Presidenti delle Camere e alla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo n. 281/1997. La Conferenza può altresì trasmettere le proprie determinazioni ai soggetti e agli organismi istituzionali interessati.

6. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per la Conferenza unificata dal citato decreto legislativo n. 281/1997.

Art. 36
(*Funzioni*)

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 5, c. 1, della citata legge n. 42/2009:

a) la Conferenza concorre, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della citata legge n. 196/2009 alla ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica per sottosettore istituzionale, ai sensi dell'art. 10, c. 1, e 2, lett. e) della citata legge n. 196/2009;

b) la Conferenza avanza proposte:

1. per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi;

2. per la fissazione dei criteri per il corretto utilizzo dei Fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione.

c) la Conferenza verifica:

1) l'utilizzo dei Fondi stanziati per gli interventi speciali ai sensi dell'art. 16 della citata legge n. 42/2009;

2) assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni;

3) assicura la verifica delle relazioni finanziarie fra i diversi livelli di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti al sistema;

4) verifica la congruità dei dati e delle basi informative, finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni territoriali;

5) verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni *standard* nonché agli obiettivi di servizio;

6) la Conferenza mette a disposizione del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, dei Consigli regionali e di quelli delle Province autonome tutti gli elementi informativi raccolti.

d) la Conferenza promuove la conciliazione degli interessi fra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale;

e) la Conferenza vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento.

2. Anche ai fini dell'attuazione di cui al c. 1, lett. c), numero 5), la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica provvede, con cadenza trimestrale, ad illustrare, in sede di Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281/1997, i lavori svolti.

Art. 37

(Supporto tecnico)

1. Le funzioni di Segreteria tecnica e di supporto della Conferenza sono esercitate, ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett. g), della citata legge n. 42/2009, dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di supporto della Conferenza e di raccordo con la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'art. 4 della citata legge n. 42/2009, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, e sotto la direzione del Presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, una specifica struttura di Segreteria, la cui composizione è definita nel decreto istitutivo, fermo restando che sino alla metà dei posti del contingente potranno essere coperti nella misura massima del 50% da personale delle Regioni e, per il restante 50%, da personale delle Province e dei Comuni il cui trattamento economico sarà a carico delle amministrazioni di appartenenza e i restanti posti sono coperti con personale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Commissione tecnica paritetica per

l'attuazione del federalismo fiscale individua, nell'ambito della struttura di Segreteria, il Segretario della Conferenza, che esercita le attività di collegamento fra la Commissione e la Conferenza stessa. La struttura di Segreteria si può avvalere anche di personale dell'ANCI e dell'UPI nell'ambito della percentuale prevista per Province e Comuni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, la Conferenza permanente ha accesso diretto alla sezione della banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 13, c. 2, della citata legge n. 196/2009, nella quale sono contenuti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. La Conferenza, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, concorre con il Ministero dell'economia e delle finanze alla individuazione dei contenuti della sezione stessa.

4. Con successivo provvedimento, adottato in sede di Conferenza unificata, anche ai fini dell'attuazione dell'art. 36, c. 1, lett. c), numero 5, sono stabilite le modalità di accesso alla banca dati da parte della Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281/1997.

Capo VI

Norme finali ed abrogazioni

Art. 38

(Tributi previsti dall'art. 2, c. 2, lett. q), della legge n. 42/2009)

1. Con efficacia a decorrere dall'anno 2013, la legge regionale può, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato, istituire tributi regionali e locali nonché, con riferimento ai tributi locali istituiti con legge regionale, determinare variazioni delle aliquote o agevolazioni che Comuni e Province possono applicare nell'esercizio della propria autonomia.

Art. 39

(Disposizioni finali di coordinamento)

1. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto ed i dati relativi al gettito dei tributi indicati nel presente decreto ovvero istituiti in base allo stesso sono acquisiti alla banca

dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 13 della citata legge n. 196/2009, nonché alla banca dati di cui all'art. 5, c. 1, lett. g), della citata legge n. 42/2009.

2. In coerenza con quanto stabilito con il Documento di economia e finanza di cui all'art. 10 della citata legge n. 196/2009, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo, al fine di garantire il rispetto del predetto limite e propone al Governo le eventuali misure correttive. Resta fermo quanto stabilito dagli artt. 5, c. 4, e 6, c. 9.

3. Compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, nonché, in applicazione del codice di condotta per l'aggiornamento del Patto di stabilità e crescita, con il leale e responsabile concorso dei diversi livelli di governo per il loro conseguimento anno per anno, in conformità con quanto stabilito dall'art. 14, c. 2, del citato decreto-legge n. 78/2010, a decorrere dall'anno 2012 nei confronti delle Regioni a Statuto ordinario non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del predetto art. 14, c. 2.

4. Ferme restando le funzioni della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presso la Conferenza Stato-Regioni, un Tavolo di confronto tra il Governo e le Regioni a Statuto ordinario, costituito dal Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, dal Ministro per le riforme per il federalismo, dal Ministro per la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro per le politiche europee, nonché dai Presidenti delle Regioni medesime. Il Tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare l'attuazione di quanto previsto dal c. 3 e dal presente comma, ovvero, qualora i vincoli di finanza pubblica non ne consentano in tutto o in parte l'attuazione, propone modifiche o adeguamenti al fine di assicurare la congruità delle risorse, nonché l'adeguatezza del complesso delle risorse finanziarie rispetto alle funzioni svolte, anche con riferimento al funzionamento dei Fondi di perequazione, e la relativa compatibilità con i citati vincoli di finanza

pubblica. Il Governo propone, nell'ambito del disegno di legge di stabilità, ovvero individua con apposito strumento attuativo, le misure finalizzate a dare attuazione agli orientamenti emersi nell'ambito del Tavolo di confronto di cui al presente comma.

5. La rideterminazione dell'addizionale regionale all'IRPEF ai sensi dell'art. 2, c. 1, e la soppressione dei trasferimenti statali alle Regioni a Statuto ordinario ai sensi dell'art. 7, c. 1, sono effettuati conformemente a quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo, facendo riferimento alle risorse spettanti a tali Enti nell'esercizio finanziario 2010.

6. Si applicano anche alle Province le disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del citato decreto legislativo n. 23/2011.

Art. 40

(Trasporto pubblico locale)

1. Al fine di garantire una integrazione straordinaria delle risorse finanziarie da destinare al trasporto pubblico locale, e congiuntamente al fine di garantire la maggiore possibile copertura finanziaria della spesa per gli ammortizzatori sociali, il Governo promuove il raggiungimento di un'intesa con le Regioni affinché, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, c. 29, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, l'accordo con le Regioni sull'utilizzo del Fondo sociale europeo per gli anni 2009-2010 sia formalmente prorogato sino al 31 dicembre 2012, sia contestualmente modificata la regola di riparto del concorso finanziario e siano operate, nel rispetto delle regole di eleggibilità e rendicontabilità delle spese per il competente programma comunitario, le contribuzioni delle Regioni nell'ambito dei *plafond* previsti da tale riparto.

2. Il Governo, dopo aver concluso l'intesa di cui al c. 1 nella quale si prevede l'adempimento da parte delle Regioni in ordine al concorso finanziario così come definito al c. 1, reintegra di 400 milioni di euro per il 2011 i trasferimenti alle Regioni per il trasporto pubblico locale. Assicura altresì il reintegro per un importo fino ad ulteriori 25 milioni di euro per il 2011, previa verifica delle minori risorse attribuite alle Regioni a Statuto ordinario in attuazione dell'art. 1, c. 7, secondo periodo, della citata legge n. 220/2010. Il reintegro è effet-

tuato secondo le modalità di cui all'art. 1, c. 29, ultimo periodo, della medesima legge n. 220/2010.

3. Sono aggiunte alle spese escluse dalla disciplina del Patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 1, c. 129, della citata legge n. 220/2010, limitatamente all'anno 2011, le spese finanziate con le risorse di cui al c. 29 del citato art. 1 per le esigenze di trasporto pubblico locale, secondo l'accordo fra Governo e Regioni del 16 dicembre 2010 nel limite del reintegro di cui al c. 2.

Art. 41

(Disposizione finanziaria)

1. Dal presente decreto non devono derivare minori entrate né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

7. Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88

Il decreto legislativo n. 88/2011 - emanato in attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e in conformità al quinto comma dell'art. 119 della Costituzione - definisce le modalità per la destinazione delle risorse aggiuntive, nonché per l'individuazione e l'effettuazione di interventi speciali, finalizzati alla promozione dello sviluppo economico e alla coesione sociale e territoriale, alla rimozione degli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese, a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona e a perseguire la perequazione infrastrutturale.

Il provvedimento detta principi e criteri della politica di riequilibrio economico e sociale e individua le risorse attraverso le quali tali finalità possono essere perseguite.

Le risorse, che devono essere aggiuntive rispetto agli interventi ordinari, sono finalizzate alla rimozione degli squilibri, alla promozione dello sviluppo, alla rimozione di "disuguaglianze di capacità amministrativa". Esse derivano prioritariamente dal "Fondo per lo sviluppo e la coesione", le cui dotazioni sono stabilite dalla politica regionale nazionale, nonché dai finanziamenti a finalità strutturale dell'Unione europea e dai relativi cofinanziamenti nazionali, esclusivamente per la quota in conto capitale, con esclusione dell'impiego di tali risorse per le spese correnti da parte dei soggetti destinatari

L'utilizzo delle risorse viene effettuato sulla base del criterio della programmazione pluriennale che, tenendo conto di specifiche priorità individuate dall'Unione europea, deve in ogni caso assicurare - con riferimento anche alle zone di montagna, a quelle confinanti con le Regioni a Statuto speciale ed alle Isole minori - una ripartizione del "Fondo per lo sviluppo e la coesione" nella quota dell' 85 % alle Regioni del Mezzogiorno e del restante 15 % alle Regioni del Centro-Nord.

La programmazione deve inoltre indirizzare alla costruzione di un sistema di indicatori di risultato, alla valutazione degli impatti e alla previsione di riserve premiali e meccanismi sanzionatori, nel rispetto dei criteri di concentrazione territoriale e finanziaria. Per individuare le priorità di intervento da finanziare, occorre aver ri-

guardo alle specificità territoriali, con particolare attenzione alle condizioni socio-economiche e al deficit infrastrutturale, con il coinvolgimento del partenariato economico-sociale secondo il principio della leale collaborazione istituzionale tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali.

Il provvedimento prevede una funzione di coordinamento affidata al Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro delegato è chiamato altresì ad esercitare una funzione di relazione con i competenti organi dell'Unione europea e a valutare le opportune misure di accelerazione degli interventi, al fine di garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari e l'integrale utilizzo delle risorse assegnate al Paese.

Il decreto modifica la denominazione del "Fondo per le aree sottoutilizzate" in quella di "Fondo per lo sviluppo e la coesione", finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese. Il Fondo ha carattere pluriennale, in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, ed è volto a garantire l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse, corrispondentemente a quelle previste per i Fondi strutturali comunitari. Il Fondo, finalizzato a dare uniformità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a carico del bilancio statale (rivolti, come detto, al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree territoriali), destina le proprie risorse al finanziamento degli interventi speciali dello Stato previsti dal quinto comma dell'art. 119 Cost., attraverso l'erogazione di contributi speciali (in base a quanto disposto dall'art. 16, legge n. 42/2009) e secondo le modalità indicate dal decreto in oggetto. Vengono inoltre definite le modalità di programmazione del Fondo. In particolare, il Documento di economia e finanza (DEF) determina, all'inizio del ciclo di programmazione dei Fondi europei, in relazione alle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica e coerentemente con gli obiettivi programmati, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi del Fondo, tenendo conto anche dell'andamento del PIL. L'ammontare delle

risorse così definito può essere rideterminato negli esercizi successivi, sulla base di una esplicita indicazione del DEF, anche in considerazione del grado di realizzazione finanziaria e reale degli stanziamenti pregressi.

Il DEF indica gli obiettivi di convergenza economica delle aree del Paese a minore capacità fiscale, nonché il graduale conseguimento, nelle medesime aree, dei Livelli delle prestazioni e del Livello dei costi di erogazione dei servizi standardizzati, secondo quanto previsto dai decreti attuativi della legge n. 42/2009; valuta, inoltre, l'impatto macroeconomico e gli effetti, in termini di convergenza, delle politiche di coesione e della spesa ordinaria destinata alle aree svantaggiate.

Sulla base di quanto indicato dal DEF viene assegnato, alla legge di stabilità relativa all'anno che precede l'avvio di un nuovo ciclo pluriennale di programmazione, il compito di incrementare la dotazione finanziaria del Fondo. Successivamente, ferma restando la dotazione complessiva del Fondo, l'annuale legge di stabilità potrà rimodulare l'articolazione delle quote, anno per anno; è prevista inoltre una riprogrammazione delle risorse, trascorso il primo triennio del periodo, da effettuarsi solo previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni ed autonomie locali.

Un'ulteriore innovazione è l'introduzione del Documento di indirizzo strategico, da approvarsi con delibera CIPE entro il mese di ottobre dell'anno che precede l'avvio di un nuovo ciclo programmatico, con il quale vengono stabiliti gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse, tenendo conto degli indirizzi comunitari e degli impegni assunti nel Programma nazionale di riforma e dei documenti relativi al DEF. Si dispone, altresì, che la selezione degli interventi da realizzare venga effettuata anche tenendo conto di un rating di capacità tecnico-amministrativa dei soggetti attuatori, con la possibilità di prevedere, per il rispetto dei tempi di realizzazione, forme di affiancamento dei soggetti in questione.

Il decreto disciplina il nuovo strumento del contratto istituzionale di sviluppo, che il Ministro delegato stipula con le Regioni e le altre amministrazioni competenti, con la finalità di accelerare la realizzazione degli interventi ed assicurare la qualità della spesa pubblica. Con il contratto istituzionale di sviluppo, vengono destinate le risorse del "Fondo per lo sviluppo e la coesione" assegnate dal CIPE e

individuati i tempi, le responsabilità e le modalità di attuazione degli interventi, ed è prevista anche l'attribuzione delle relative risorse ad altri livelli di governo. I sistemi informativi dovranno garantire la tracciabilità, distintamente, dei flussi finanziari comunitari e nazionali, fino all' ultimazione di ciascun intervento. L'attuazione degli interventi è coordinata e vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico. In caso di inerzia o di mancato rispetto delle scadenze da parte delle amministrazioni responsabili degli interventi, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, mediante la nomina di un Commissario straordinario.

Si riproduce di seguito il testo del decreto legislativo n. 88/2011.

Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

“Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42” (G.U. del 22 giugno 2011, n. 143)

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto, in conformità al quinto comma dell'art. 119 della Costituzione e in prima attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, definisce le modalità per la destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive, nonché per l'individuazione e l'effettuazione di interventi speciali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona. La programmazione e attuazione di tali interventi è coordinata con quelli di natura ordinaria, che utilizzano le risorse previste a legislazione vigente con esclusione di quelle finalizzate dal presente decreto, secondo criteri e meccanismi da determinare nell'ambito del Documento di indirizzo strategico di cui all'art. 5.

2. Gli interventi individuati ai sensi del presente decreto sono finalizzati a perseguire anche la perequazione infrastrutturale.

Art. 2

(Principi e criteri della politica di riequilibrio economico e sociale)

1. Le finalità di cui all'art. 1 sono perseguite prioritariamente con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 4 e con i finanziamenti a finalità strutturale dell'Unione europea e i relativi cofinanziamenti nazionali, esclusivamente destinati alla spesa in conto capitale per investimenti anche finalizzati, secondo le modalità stabilite per l'impiego dei Fondi comunitari, a rimuovere le disuguaglianze di capacità amministrativa per l'equilibrata attuazione del Titolo V della Costituzione nonché alle spese per lo sviluppo ammesse dai regolamenti dell'Unione europea, sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) leale collaborazione istituzionale tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali e coinvolgimento del partenariato economico-sociale per l'individuazione delle priorità e per l'attuazione degli interventi, tenendo conto delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alle condizioni socio-economiche, al *deficit* infrastrutturale e ai diritti della persona;

b) utilizzazione delle risorse secondo il metodo della programmazione pluriennale, tenendo conto delle priorità programmatiche individuate dall'Unione europea, nell'ambito di piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione, contemperando gli obiettivi di sviluppo con quelli di stabilità finanziaria e assicurando in ogni caso la ripartizione dell'85% delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 4 alle Regioni del Mezzogiorno e del restante 15% alle Regioni del Centro-Nord anche con riferimento alle zone di montagna, a quelle confinanti con Regioni a Statuto speciale e alle Isole minori;

c) aggiuntività delle risorse, che non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli Enti decentrati, in coerenza e nel rispetto del principio dell'addizionalità previsto per i Fondi strutturali dell'Unione europea;

d) programmazione, organizzazione e attuazione degli interventi finalizzate ad assicurarne la qualità, la tempestività, l'effettivo conseguimento dei risultati, attraverso il condizionamento dei finanziamenti a innovazioni istituzionali, la costruzione di un sistema di indi-

catori di risultato, il ricorso sistematico alla valutazione degli impatti e, ove appropriato, la previsione di riserve premiali e meccanismi sanzionatori, nel rispetto dei criteri di concentrazione territoriale e finanziaria e assicurando, nei confronti di tutte le amministrazioni ed organismi pubblici e privati coinvolti, le necessarie attività di sorveglianza, monitoraggio e controllo delle iniziative.

Art. 3

(Disposizioni in materia di finanziamenti dell'Unione europea)

1. Il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, di seguito denominato: "Ministro delegato", cura il coordinamento di tale politica e dei relativi Fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e assicura i relativi rapporti con i competenti organi dell'Unione.

2. Per le finalità di cui al c. 1 e nel rispetto dei poteri e delle prerogative delle Regioni e delle autonomie locali, il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con gli altri Ministri eventualmente interessati, adotta gli atti di indirizzo e quelli di programmazione rimessi dai regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri, assicurando la coerenza complessiva dei conseguenti documenti di programmazione operativa da parte delle amministrazioni centrali e regionali.

3. Al fine di garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di cui al c. 1 e l'integrale utilizzo delle relative risorse dell'Unione europea assegnate allo Stato membro, il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, adotta, ove necessario e nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea, le opportune misure di accelerazione degli interventi anche relativamente alle amministrazioni che risultano non in linea con la programmazione temporale degli interventi medesimi.

Art. 4¹

(Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito denominato: "Fondo". Il Fondo è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

2. Il Fondo ha carattere pluriennale in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i Fondi strutturali dell'Unione europea.

3. Il Fondo è destinato a finanziare interventi speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali, secondo le modalità stabilite dal presente decreto. L'intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale. La programmazione degli interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente articolo è realizzata tenendo conto della programmazione degli interventi di carattere ordinario.

Art. 5

(Programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Il Documento di economia e finanza di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adottato nell'anno precedente a quello di inizio del ciclo di programmazione dei Fondi europei, determina, in relazione alle previsioni macroeconomiche, con particolare riferimento all'andamento del PIL, e di finanza pubblica e coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, l'ammontare delle

¹ V., anche, l'art. 33, commi 2 e 3, legge 12 novembre 2011, n. 183.

risorse da destinare agli interventi di cui all'art. 4. Con riferimento agli esercizi successivi, il Documento di economia e finanza può rideterminare l'ammontare delle risorse di cui al primo periodo anche in considerazione del grado di realizzazione finanziaria e reale degli stanziamenti pregressi. La Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza di cui all'art. 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, indica gli obiettivi di convergenza economica delle aree del Paese a minore capacità fiscale, con particolare riferimento al graduale conseguimento, nelle medesime aree, dei livelli delle prestazioni e del livello dei costi di erogazione dei servizi standardizzati secondo quanto previsto dai decreti attuativi della legge n. 42/2009, valutando l'impatto macroeconomico e gli effetti, in termini di convergenza, delle politiche di coesione e della spesa ordinaria destinata alle aree svantaggiate.

2. Sulla base di quanto indicato dal Documento di economia e finanza, la legge di stabilità relativa all'esercizio finanziario che precede l'avvio di un nuovo ciclo pluriennale di programmazione incrementa la dotazione finanziaria del Fondo, stanziando risorse adeguate per le esigenze dell'intero periodo di programmazione, sulla base della quantificazione proposta dal Ministro delegato, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica. Allo stesso modo, la legge di stabilità provvede contestualmente alla ripartizione della dotazione finanziaria per quote annuali, collegate all'andamento stimato della spesa.

3. La legge annuale di stabilità, anche sulla scorta delle risultanze del sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 6, può aggiornare l'articolazione annuale, ferma restando la dotazione complessiva del Fondo. Trascorso il primo triennio del periodo di riferimento, si può procedere alla riprogrammazione del Fondo solo previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Entro il mese di ottobre dell'anno che precede l'avvio del ciclo pluriennale di programmazione, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), tenendo conto degli indirizzi comunitari, degli impegni assunti nel Programma Nazionale di Riforma e nel Documento di economia e finanza e relativi allegati, su proposta del Ministro delegato, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, nonché

con la Conferenza unificata, sentiti gli altri Ministri eventualmente interessati, sono definiti in un Documento di indirizzo strategico:

a) gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziare, le finalità specifiche da perseguire, il riparto delle risorse tra le priorità e le diverse macro-aree territoriali, nonché l'identificazione delle amministrazioni attuatrici;

b) i principi di condizionalità, ossia le condizioni istituzionali, generali e relative a ogni settore di intervento, che devono essere soddisfatte per l'utilizzo dei fondi;

c) i criteri di ammissibilità degli interventi al finanziamento riferiti in particolare:

1) ai tempi di realizzazione definiti per settore, per tipologia d'intervento, di soggetto attuatore e di contesto geografico;

2) ai risultati attesi, misurati con indicatori che soddisfino requisiti di affidabilità statistica, prossimità all'intervento, tempestività di rilevazione, pubblicità dell'informazione;

3) all'individuazione preventiva di una metodologia rigorosa di valutazione degli impatti;

4) alla sostenibilità dei piani di gestione;

5) al possesso da parte del o dei soggetti attuatori dell'intervento di un rating, individuato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che indichi un livello adeguato di capacità amministrativa e tecnica e di legalità tale da garantire la realizzazione degli interventi nei tempi programmati in assenza del quale, con il medesimo decreto, sono individuate le misure necessarie all'attuazione degli interventi a partire da forme di affiancamento fino all'affidamento ai soggetti di cui all'art. 6, c. 6, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

d) gli eventuali meccanismi premiali e sanzionatori, ivi compresa la revoca, anche parziale, dei finanziamenti, relativi al raggiungimento di obiettivi e risultati misurabili e al rispetto del cronoprogramma;

e) la possibilità di chiedere il cofinanziamento delle iniziative da parte dei soggetti assegnatari, anche attraverso l'apporto di capitali privati;

f) la coerenza e il raccordo con gli interventi ordinari programmati o in corso di realizzazione da parte di amministrazioni pubbliche o concessionari di servizi pubblici fermo restando l'utilizzo delle risorse per le rispettive finalità.

5. Entro il 1° marzo successivo al termine di cui al c. 4, il Ministro delegato, in attuazione degli obiettivi e nel rispetto dei criteri definiti dalla delibera del CIPE di cui al c. 4, propone al CIPE per la conseguente approvazione, in coerenza con il riparto territoriale e settoriale ivi stabilito e d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, nonché con le amministrazioni attuatrici individuate, gli interventi o i programmi da finanziare con le risorse del Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 6

(Contratto istituzionale di sviluppo)

1. Per le finalità di cui all'art. 1, nonché allo scopo di accelerare la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto e di assicurare la qualità della spesa pubblica, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le Regioni e le amministrazioni competenti un "contratto istituzionale di sviluppo" che destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi.

2. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita, per ogni intervento o categoria di interventi o programma, il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità di cui all'art. 5, c. 4, e definisce il cronoprogramma, le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali inadempienze, prevedendo anche le condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà. In caso di partecipazione dei concessionari di servizi pubblici, competenti in relazione all'intervento o alla categoria di interventi o al programma da realizzare, il contratto istituzionale di sviluppo definisce le attività che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo cronoprogramma, meccanismi di controllo delle attività loro demandate, sanzioni e garanzie in caso di inadempienza, nonché apposite procedure sostitutive finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i concessionari, clausole inderogabili di responsabilità civile e di decadenza. Il con-

tratto istituzionale di sviluppo può prevedere, tra le modalità attuative, che le amministrazioni centrali e regionali si avvalgano di organismi di diritto pubblico in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità.

3. La progettazione, l'approvazione e la realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo è disciplinata dalle norme di cui alla parte II, Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'art. 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Per i medesimi interventi, si applicano le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni antimafia.

4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della spesa, in appositi Fondi a destinazione vincolata alle finalità approvate, che garantiscono la piena tracciabilità delle risorse attribuite, anche in linea con le procedure previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art. 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I soggetti assegnatari, al fine di garantire la specialità e l'addizionalità degli interventi, iscrivono nei relativi bilanci i Fondi a destinazione vincolata di cui al primo periodo, attribuendo loro un'autonoma evidenza contabile e specificando, nella relativa denominazione, che gli stessi sono costituiti da risorse derivanti dal Fondo.

5. L'attuazione degli interventi è coordinata e vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, di seguito denominato "Dipartimento", che controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche mediante forme di cooperazione con le amministrazioni statali, centrali e periferiche, regionali e locali e in raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni statali e delle Regioni, assicurando, altresì, il necessario supporto tecnico e operativo senza nuovi o maggiori oneri nell'ambito delle competenze istituzionali. Le amministrazioni interessate effettuano i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa e partecipano al sistema di monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 previsto, a legislazione vigente, presso la Ragioneria

generale dello Stato secondo le procedure vigenti e, ove previsto, al sistema di monitoraggio del Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I sistemi informativi garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari comunitari e nazionali fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche ai sensi della legge n. 196/2009, assicurando, sulla base di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da parte della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e della Corte dei conti.

6. In caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi individuati ai sensi del presente decreto, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei Fondi erogati dall'Unione europea, il Governo, al fine di assicurare la competitività, la coesione e l'unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120, c. 2, della Costituzione secondo le modalità procedurali individuate dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dagli artt. 5 e 11 della legge n. 400/1988 e dalle vigenti disposizioni in materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.

Art. 7

(Relazione annuale)

1. La Relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, di cui all'art. 10, c. 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fornisce elementi informativi di dettaglio in merito all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ed è trasmessa dal Ministro delegato, contestualmente alla presentazione alle Camere, alla Conferenza unificata.

Art. 8

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, restano comunque ferme le disposizioni vigenti che disciplinano i contributi speciali e gli interventi diretti dello Stato in favore dei territori confinanti con le Regioni a Statuto speciale, dei territori montani e delle Isole minori, nonché gli altri contributi e interventi diretti dello Stato comunque riconducibili all'art. 119, quinto comma, della Costituzione, che perseguono finalità diverse da quelle indicate all'art. 1. Con uno o più decreti legislativi adottati ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42 sono introdotte ulteriori disposizioni attuative dell'art. 16 della citata legge con riferimento ai predetti contributi e interventi.

2. In attuazione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le attribuzioni riconducibili all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di politica di coesione economica, sociale e territoriale si intendono riferite al Ministro delegato.

3. Fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli artt. 20 e 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Ministro delegato riferisce alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sulla realizzazione degli interventi previsti dal presente decreto.

Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

8. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Il decreto legislativo n. 118/2011, emanato a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, detta regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, dirette a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione sia per i bilanci degli Enti territoriali, nonché dei loro Enti ed organismi strumentali, sia per i conti del settore sanitario.

Nel Titolo I del provvedimento, riguardante i principi contabili per gli Enti territoriali, l'armonizzazione dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali è disciplinata al fine di disporre di dati contabili omogenei e interoperabili per il consolidamento dei conti delle pubbliche amministrazioni, anche per la raccordabilità dei sistemi di bilancio degli Enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo. Il decreto dispone che le Regioni, gli Enti locali ed i loro Enti strumentali (aziende, società, consorzi ed altri) adottino la contabilità finanziaria, cui devono affiancare, a fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. In considerazione della complessità di tale operazione, viene prevista una fase sperimentale di due anni, al termine della quale, ed in base ai risultati della stessa, verranno precisate le regole contabili definitive a regime dal 2014, con particolare riferimento, tra l'altro, ai contenuti del nuovo principio della competenza finanziaria.

Il Titolo II del provvedimento, relativo ai principi contabili generali e applicati per il settore sanitario, reca una disciplina finalizzata ad assicurare l'uniformità dei conti sanitari delle Regioni - per la parte del bilancio regionale che riguarda il finanziamento e la spesa del Servizio sanitario, rilevata attraverso scritture di contabilità finanziaria - nonché degli Enti sanitari (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, policlinici universitari ed altri). L'armonizzazione è diretta a garantire la trasparenza dei dati di bilancio e dei conti, mediante l'individuazione di un modello contenente l'elenco dettagliato delle voci di bilancio utilizzabili, attraverso l'applicazione di criteri omogenei e principi contabili, generali ed

applicati (espressamente precisati nel testo all'Allegato 1 e all'art. 36, c. 5), per procedere alla valutazione delle voci di bilancio.

La nuova disciplina reca, inoltre, la perimetrazione esatta, nel bilancio, delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del Servizio sanitario, per consentire la confrontabilità tra le entrate e le spese iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti che determinano il fabbisogno sanitario della Regione e che, correlativamente, ne individuano le fonti di finanziamento. Le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo n. 118 qui in esame.

Si riproduce di seguito il testo del provvedimento.

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”
(G.U. del 26 luglio 2011, n. 172)

Titolo I

Principi contabili generali e applicati per le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni recate dal presente decreto costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 120, secondo comma, della Costituzione.

2. Le Regioni adeguano con legge i propri ordinamenti alle presenti disposizioni. Qualora le Regioni non provvedano all'adeguamento di cui al primo periodo entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 36, c. 5, sino all'adozione delle disposizioni

regionali, trovano immediata e diretta applicazione le disposizioni di cui al Titolo I del presente decreto e ai decreti di cui all'art. 36, c. 5.

3. Il presente Titolo contiene i principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei loro Enti e organismi strumentali, esclusi gli Enti di cui al titolo secondo del presente decreto.

4. Con i decreti legislativi di cui all'art. 2, c. 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono identificate le tipologie di soggetti giuridici che costituiscono Enti ed organismi strumentali ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.

5. Per gli Enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, come individuati all'art. 19, si applicano le disposizioni recate dal Titolo II.

Art. 2

(Adozione di sistemi contabili omogenei)

1. Le Regioni e gli Enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

2. Gli Enti strumentali delle amministrazioni di cui al c. 1 che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

3. Le istituzioni degli Enti locali di cui all'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al c. 1 adottano il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte.

4. In relazione al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, si procede ai sensi dell'art. 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, previa apposita sperimentazione, alla graduale estensione

della disciplina adottata in applicazione del medesimo articolo alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3

(Principi contabili generali e applicati)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, commi 1 e 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'*Allegato 1*, parte integrante del presente decreto, ed ai principi contabili applicati definiti con le modalità di cui all'art. 36, c. 5.

2. I principi applicati di cui al c. 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.

3. Gli Enti strumentali delle amministrazioni di cui all'art. 2, c. 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'*Allegato 1* e ai principi del Codice civile.

Art. 4

(Piano dei conti integrato)

1. Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, adottano un comune Piano dei conti integrato definito con le modalità di cui all'art. 36, c. 5.

2. Il Piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.

3. L'elenco dei conti economico-patrimoniali comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate secondo le modalità e i tempi necessari alle esigenze conoscitive della finanza pubblica.

4. Il Piano dei conti di ciascun comparto di Enti può essere articolato in considerazione alla specificità dell'attività svolta, fermo restando la riconducibilità delle predette voci alle aggregazioni previste dal Piano dei conti integrato comune di cui al c. 1.

5. Il livello del Piano dei conti integrato comune rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche.

6. Al fine di facilitare il monitoraggio e il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo, le amministrazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, allegano al bilancio annuale di previsione un documento conoscitivo concernente le previsioni relative agli aggregati corrispondenti alle voci articolate secondo la struttura del Piano dei conti integrato di cui al c. 1.

7. Al fine di fornire supporto all'analisi degli scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni, la nota integrativa al rendiconto che espone i risultati della gestione, deve essere corredata di un allegato conoscitivo che esponga le risultanze degli aggregati corrispondenti alle voci articolate secondo la struttura del Piano dei conti integrato.

Art. 5

(Definizione della transazione elementare)

1. Ogni atto gestionale genera una transazione elementare.

2. Ad ogni transazione elementare è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il Piano dei conti integrato.

3. Le amministrazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, organizzano il proprio sistema informativo-contabile in modo tale da non consentire l'esecuzione delle transazioni in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione.

Art. 6

(Struttura della codifica della transazione elementare)

1. La struttura della codifica della transazione elementare è definita con le modalità di cui all'art. 36, c. 5, ed è integrata o modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 7

(Modalità di codificazione delle transazioni elementari)

1. Al fine di garantire l'omogeneità dei bilanci pubblici, le amministrazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, codificano le transazioni elementari uniformandosi alle istruzioni degli appositi glossari. È vietato:

- a) l'adozione del criterio della prevalenza;
- b) l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro/servizi per conto terzi;
- c) assumere impegni sui fondi di riserva.

Art. 8

(Adeguamento SIOPE)

1. Con le modalità definite dall'art. 14, c. 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono aggiornate le codifiche SIOPE secondo la struttura del Piano dei conti integrato.

2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni previste dal Piano dei conti integrati.

Art. 9

(Il sistema di bilancio)

1. Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'Ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria.

Art. 10

(Bilanci di previsione finanziari)

1. Il bilancio di previsione finanziario annuale ed il bilancio di previsione finanziario pluriennale hanno carattere autorizzatorio.

2. Il bilancio di previsione pluriennale è almeno triennale ed è aggiornato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, commi 1 e 2, allegano ai propri bilanci di previsione e di rendicontazione, l'elenco dei propri Enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci sono consultabili nel proprio sito *internet* fermo restando quanto previsto dall'art. 172, c. 1, lett. b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Le predette amministrazioni comunicano periodicamente, e comunque in sede di rendicontazione, l'elenco delle partecipazioni possedute e il tipo di contabilità adottato dalle partecipate stesse.

Art. 11

(Schemi di bilancio)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, commi 1 e 2, adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, commi 1 e 2, redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito *internet*, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'Ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento a livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini e dell'eventuale relativo scostamento tra costi *standard* e costi effettivi, predisposto sulla base di un apposito schema-tipo definito con i decreti legislativi di cui all'art. 2, c. 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Gli schemi di bilancio di cui al c. 1, unitamente alle metodologie Comuni ai diversi Enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, sono definiti con le modalità di cui all'art. 36, c. 5.

Art. 12

(Omogeneità della classificazione delle spese)

1. Allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e

la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, commi 1 e 2, adottano uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzia le finalità della spesa.

Art. 13

(Definizione del contenuto di missione e programma)

1. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui all'art. 3. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

2. L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, è costituita dai programmi.

Art. 14

(Criteri per la specificazione e classificazione delle spese)

1. Unitamente alle rilevazioni contabili in termini finanziari, economici e patrimoniali, i documenti di bilancio previsivi e consuntivi delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, commi 1 e 2, in attuazione di quanto previsto dall'art. 13 ripartiscono le spese in:

a) missioni, come definite all'art. 13, c. 1, secondo periodo. Le missioni sono definite in relazione al riparto di competenza di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione. Al fine di assicurare un più agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le missioni sono definite anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato;

b) programmi, come definiti all'art. 13, c. 1, terzo periodo. In attuazione dell'art. 12, ferma restando l'autonomia delle amministrazioni nella individuazione dei programmi di propria pertinenza, al

fine di permettere l'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e una maggiore effettività del consolidamento funzionale dei dati contabili, i programmi andranno individuati nel rispetto dei criteri e metodologie individuate nell'art. 36 c. 5. Il programma è, inoltre, raccordato alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi). Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e classificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), vanno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse;

c) macroaggregati, che costituiscono un'articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa. I macroaggregati si raggruppano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in Capitoli ed in articoli. I Capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il livello minimo di articolazione del Piano dei conti integrato di cui all'art. 4.

2. La realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, commi 1 e 2, allegano al bilancio consuntivo un apposito allegato che includa una rappresentazione riassuntiva dei costi sostenuti per le funzioni riconducibili al vincolo di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione e alle funzioni fondamentali di cui al medesimo art. 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione, nonché dei relativi costi e fabbisogni *standard*. I contenuti e lo schema dell'*Allegato* di cui al presente comma sono definiti secondo le modalità di cui all'art. 36, c. 5, anche al fine di consentire una comparazione tra i costi e i fabbisogni effettivi e i costi e fabbisogni *standard*.

Art. 15

(Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate)

1. Le entrate degli schemi di bilancio finanziario di cui all'art. 11 sono classificate secondo i successivi livelli di dettaglio:

a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;

b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto;

c) categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente.

2. I Capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

Art. 16

(Flessibilità degli stanziamenti di bilancio)

1. Al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche, anche in termini di riqualificazione della spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, commi 1 e 2, possono effettuare:

a) in sede di gestione, variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

b) in sede di gestione o di predisposizione del progetto di bilancio di previsione, variazioni tra le dotazioni finanziarie rimodulabili interne a ciascun programma ovvero rimodulazioni compensative tra programmi di diverse missioni.

2. Ai fini del c. 1, lett. b), si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di rimodulazione delle spese di cui all'art. 21, commi 5, 6, 7 e 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 17

(Tassonomia per gli Enti in contabilità civilistica)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 3, c. 2, predispongono un *budget* economico.

2. Al fine di consentire il consolidamento dei propri dati di cassa con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, gli Enti di cui all'art. 3, c. 2, individuati dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riclassificano i propri dati contabili attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'art. 14, c. 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Al fine di fornire informazioni in merito alla classificazione della propria spesa complessiva in missioni e programmi, come definiti dall'art. 13 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche di cui al c. 2, elaborano un apposito prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, vanno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse.

4. Tale prospetto, definito secondo le modalità di cui all'art. 36, c. 5, è allegato al *budget* e al bilancio di esercizio in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE.

5. La relazione sulla gestione attesta - nell'ambito del quadro di riferimento in cui operano i soggetti di cui al c. 1, a corredo delle informazioni, e in coerenza con la missione - le attività riferite a ciascun programma di spesa.

6. Gli organi interni di controllo vigilano sull'attuazione di quanto previsto dai precedenti commi, attestando tale adempimento nella relazione di cui all'art. 2429 del Codice civile.

Art. 18

(Termini di approvazione dei bilanci)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 3, approvano:
a) il bilancio di previsione o il *budget* economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo;

c) il bilancio consolidato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 trasmettono i loro bilanci preventivi, le relative variazioni ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'art. 13, c. 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi, standardizzati ed omogenei, assicurano l'effettiva comparabilità delle informazioni tra i diversi Enti territoriali.

Titolo II
Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario

Art. 19
(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Titolo, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 120, secondo comma, della Costituzione, al fine di garantire che gli Enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci, sono dirette a disciplinare le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte dei predetti enti, nonché a dettare i principi contabili cui devono attenersi gli stessi per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute.

2. Gli Enti destinatari delle disposizioni del presente Titolo sono:

a) le Regioni, per la parte del bilancio regionale che riguarda il finanziamento e la spesa del relativo Servizio sanitario, rilevata attraverso scritture di contabilità finanziaria;

b) le Regioni:

i) per la parte del finanziamento del Servizio sanitario, regionale direttamente gestito, rilevata attraverso scritture di contabilità economico-patrimoniale, qualora le singole Regioni esercitino la scelta di gestire direttamente presso la Regione una quota del finanziamento del proprio Servizio sanitario, d'ora in poi denominata gestione sanitaria accentrata presso la Regione;

ii) per il consolidamento dei conti degli Enti sanitari di cui alla lett. *c)* e, ove presente ai sensi del punto *i)*, della gestione sanitaria accentrata presso la Regione;

c) aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;

d) istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.

Art. 20

(Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli Servizi sanitari regionali)

1. Nell'ambito del bilancio regionale le Regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio Servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale *standard* e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle Regioni per il finanziamento del medesimo Servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le Regioni adottano un'articolazione in Capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze:

A) Entrate:

a) finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale *standard* e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'Ente regionale, ivi compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio;

b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da *pay back* e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale;

c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;

d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'art. 20, della legge n. 67/1988;

B) Spesa:

*a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il *pay back*;*

b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;

c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso;

d) spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'art. 20, della legge n. 67/1988.

2. Per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le Regioni:

*a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate, nonché gli importi delle manovre fiscali regionali destinate, nell'esercizio di competenza, al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale *standard*, come stimati dal competente Dipartimento delle finanze. Ove si verificano la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, ovvero un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale che finanzia l'esercizio, detti eventi sono registrati come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente;*

b) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso.

3. Per la parte in conto capitale riferita all'edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le Regioni accertano e impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento. In caso di revoca dell'ammissione a finanziamento ai sensi dell'art. 1, c. 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le Regioni registrano detto evento nell'esercizio nel quale la revoca è disposta.

Art. 21

(Accensione di conti di tesoreria intestati alla sanità)

1. Per garantire trasparenza e confrontabilità dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale *standard*:

a) le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale *standard* che affluiscono nei conti di tesoreria unica intestati alle singole Regioni e a titolo di trasferimento dal bilancio dello Stato e di anticipazione mensile di tesoreria sono versate in conti di tesoreria unica appositamente istituiti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e funzionanti secondo le modalità di cui all'art. 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

b) le ulteriori risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sono versate in appositi conti correnti intestati alla sanità presso i tesorieri delle Regioni secondo le modalità previste dall'art. 77-*quater*, c. 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Ai fini della rilevazione SIOPE le Regioni sono identificate da distinti codici-ente, riguardanti la gestione non sanitaria e la gestione sanitaria.

Art. 22

(Individuazione delle responsabilità all'interno delle Regioni nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la Regione)

1. Le Regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la Regione una quota del finanziamento del proprio Servizio sanitario di cui all'art. 19, c. 2, lett. b), punto i), individuano nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità, d'ora in poi denominato gestione sanitaria accentrata presso la Regione, deputato all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola Regione e lo Stato, le altre Regioni, le aziende sanitarie, gli altri Enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi Servizi sanitari regionali.

2. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione registra i fatti gestionali nel libro giornale e li imputa ai conti

relativi a singole categorie di valori omogenei, provvedendo alla rilevazione dei costi, dei ricavi e delle variazioni negli elementi attivi e passivi del patrimonio, in modo da darne rappresentazione nel bilancio di esercizio.

3. Le Regioni individuano il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione che è tenuto:

a) all'elaborazione e all'adozione del bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la Regione;

b) alla coerente compilazione, con il bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la Regione, dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e relativi all'Ente ivi identificato con il codice "000";

c) alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante il consolidamento dei conti della gestione accentrata stessa e dei conti degli Enti di cui all'art. 19, c. 2, lett. c), secondo le modalità definite nell'art. 32. In sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione garantisce la coerenza del bilancio sanitario consolidato con le risultanze dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i. e relative all'Ente ivi identificato con il codice "999". In sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione ed il responsabile della predisposizione del bilancio regionale, assicurano l'integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria. Tale riconciliazione è obbligatoriamente riportata nella nota integrativa di cui all'art. 32;

d) le Regioni individuano un responsabile regionale che certifichi, con riferimento alla gestione sanitaria accentrata presso la Regione:

i) in sede di rendicontazione trimestrale, la regolare tenuta dei libri contabili e della contabilità, la riconciliazione dei dati della gestione accentrata con le risultanze del bilancio finanziario, la riconciliazione dei dati di cassa, la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità;

ii) in sede di rendicontazione annuale, quando indicato al punto i), nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità.

Art. 23

(Individuazione delle responsabilità all'interno delle Regioni nel caso di gestione integrale del finanziamento del Servizio sanitario regionale presso gli Enti di cui del Servizio sanitario regionale)

1. Le Regioni che non esercitano la scelta di gestire direttamente presso la Regione una quota del finanziamento del proprio Servizio sanitario di cui all'art. 19, c. 2, lett. b), punto i):

a) ne danno preventivamente comunicazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute;

b) trattano presso la Regione le sole operazioni di consolidamento dei conti sanitari degli Enti di cui all'art. 19, c. 2, lett. c), come disciplinato dall'art. 22, c. 3, lett. c). A tal fine è comunque formalmente individuato un responsabile presso la Regione, al quale si applicano le disposizioni recate dall'art. 32;

c) non possono effettuare, a valere sui capitoli di spesa del Servizio sanitario regionale, operazioni di gestione diverse dal mero trasferimento delle somme agli Enti del Servizio sanitario regionale di cui all'art. 19, c. 2, lett. c). A tal fine le Regioni destinano in ciascun esercizio agli Enti del Servizio sanitario regionale l'intero importo del finanziamento previsto nell'esercizio di riferimento.

Art. 24

(Libri obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la Regione)

1. Nelle Regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la Regione una quota del finanziamento del proprio Servizio sanitario di cui all'art. 19, c. 2, lett. b), punto i), i libri contabili obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la Regione sono il libro giornale ed il libro degli inventari. Il libro giornale registra indistintamente, in ordine cronologico, tutti i fatti di gestione che abbiano rilievo sui risultati d'esercizio. Il libro degli inventari contiene l'indicazione e la valutazione di tutte le attività e le passività relative

alla gestione sanitaria accentrata presso la Regione. All'aggiornamento del libro degli inventari si provvede al termine dell'esercizio.

Art. 25

(Bilancio preventivo economico annuale)

1. Gli Enti di cui all'art. 19, c. 2, lett. *b*), punto *i*), ove ricorrano le condizioni ivi previste, e lett. *c*) predispongono un bilancio preventivo economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della Regione.

2. Il bilancio preventivo economico annuale include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall'art. 26. Al conto economico preventivo è allegato il conto economico dettagliato, secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale per gli Enti di cui alla lett. *c*) del c. 2 dell'art. 19 e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione per gli Enti di cui all'art. 19, c. 2, lett. *b*), punto *i*), ove ricorrano le condizioni ivi previste. La nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico annuale; la relazione del Direttore generale o del responsabile della gestione sanitaria accentrata evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali; il piano degli investimenti definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale degli Enti di cui all'art. 19, c. 2, lett. *c*) e lett. *b*), punto *i*), ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere corredato dalla relazione del Collegio sindacale.

4. Gli Enti di cui alla lett. *d*), del c. 2 dell'art. 19 predispongono un bilancio preventivo economico annuale, corredato da una nota illustrativa che espliciti i criteri impiegati nell'elaborazione dello stesso, nonché da un piano degli investimenti che definisca gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale deve essere corre-

dato dalla relazione del Collegio dei revisori. Con delibera del Direttore generale, il bilancio preventivo economico annuale, corredato dalla nota illustrativa, dal piano triennale degli investimenti e dalla relazione del Collegio dei revisori, viene sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'Ente per l'approvazione.

Art. 26

(Bilancio di esercizio e schemi di bilancio degli Enti del SSN)

1. Il bilancio d'esercizio è redatto con riferimento all'anno solare. Si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal Direttore generale, per gli Enti di cui alle lett. *c)* e *d)* del c. 2 dell'art. 19, e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione, per gli Enti di cui all'art. 19, c. 2, lett. *b)*, punto *i)*, ove ricorrano le condizioni ivi previste.

2. Il bilancio di esercizio predisposto dagli Enti di cui alla lett. *d)*, c. 2, dell'art. 19 viene sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'Ente per l'approvazione.

3. Per conferire struttura uniforme alle voci del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio d'esercizio, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci, gli Enti di cui all'art. 19, c. 2, lett. *c)* e lett. *b)*, punto *i)*, ove ricorrano le condizioni ivi previste redigono il bilancio di esercizio secondo gli appositi schemi di cui all'*Allegato n. 2*, che costituiscono parte integrante del presente decreto legislativo. Gli Enti di cui alla lett. *d)*, c. 2, dell'art. 19 adottano i medesimi schemi di bilancio, adattando la nota integrativa e la relazione sulla gestione alle specificità del proprio ambito operativo.

4. Per gli Enti di cui all'art. 19, c. 2, lett. *c)* e lett. *b)*, punto *i)*, ove ricorrano le condizioni ivi previste, la nota integrativa deve contenere anche i modelli CE ed SP per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente e la relazione sulla gestione deve contenere anche il modello di rilevazione LA, di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente, nonché un'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei Servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di assistenza.

Art. 27
(Piano dei conti)

1. Al fine di soddisfare le esigenze di standardizzazione delle procedure contabili e dei debiti informativi previsti dalla normativa vigente, ciascuna voce del Piano dei conti degli Enti di cui all'art. 19, c. 2, lett. c) e lett. b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere univocamente riconducibile ad una sola voce dei modelli di rilevazione SP o CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli Enti di cui al c. 1 possono dettagliare il proprio Piano dei conti inserendo ulteriori sottovoci, rispetto a quelle di cui ai modelli di rilevazione SP e CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le proprie esigenze informative.

Art. 28
(Norme generali di riferimento)

1. Per la redazione del bilancio d'esercizio gli Enti di cui alle lett. b), punto i), c) e d) del c. 2 dell'art. 19 applicano gli articoli da 2423 a 2428 del Codice civile, fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente titolo.

Art. 29
(Principi di valutazione specifici del settore sanitario)

1. Al fine di soddisfare il principio generale di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta, nonché di garantire l'omogeneità, la confrontabilità ed il consolidamento dei bilanci dei servizi sanitari regionali, sono individuate le modalità di rappresentazione, da parte degli Enti di cui all'art. 19, c. 2, lett. c) e lett. b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, delle seguenti fattispecie:

a) il costo delle rimanenze di beni fungibili è calcolato con il metodo della media ponderata;

b) l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali si effettua per quote costanti, secondo le aliquote indicate nella tabel-

la di cui all'*Allegato n. 3*, che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo. È fatta salva la possibilità per la Regione di autorizzare l'utilizzo di aliquote più elevate; in tal caso, gli Enti devono darne evidenza in nota integrativa. Nell'esercizio di acquisizione dell'immobilizzazione l'aliquota di ammortamento è rapportata alla frazione d'anno di effettivo utilizzo del cespite. È alternativamente consentito applicare forfetariamente la metà dell'aliquota normale. I cespiti di valore inferiore a euro 516, 46 possono essere ammortizzati integralmente nell'esercizio in cui divengono disponibili e pronti per l'uso, ad eccezione di quelli che fanno parte di un'universalità ai sensi dell'art. 816 del Codice civile. I cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione. Sono fatti salvi gli ammortamenti effettuati fino all'esercizio precedente a quello di applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo;

c) i contributi in conto capitale da Regione sono rilevati sulla base del provvedimento di assegnazione. I contributi sono iscritti in un'apposita voce di patrimonio netto, con contestuale rilevazione di un credito verso Regione. Laddove siano impiegati per l'acquisizione di cespiti ammortizzabili, i contributi vengono successivamente stornati a proventi con un criterio sistematico, commisurato all'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono, producendo la sterilizzazione dell'ammortamento stesso. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di minusvalenza, viene stornata a provento una quota di contributo commisurata alla minusvalenza. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di plusvalenza, la plusvalenza viene direttamente iscritta in una riserva del patrimonio netto, senza influenzare il risultato economico dell'esercizio. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata, unitamente alla riserva derivante dalla plusvalenza, per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione. Le presenti disposizioni si applicano anche ai contributi in conto capitale dallo Stato e da altri Enti pubblici, a lasciti e

donazioni vincolati all'acquisto di immobilizzazioni, nonché a conferimenti, lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della Regione, di altri soggetti pubblici o privati;

d) i contributi per ripiano perdite sono rilevati in un'apposita voce del patrimonio netto sulla base del provvedimento regionale di assegnazione, con contestuale iscrizione di un credito verso Regione. Al momento dell'incasso del credito, il contributo viene stornato dall'apposita voce del patrimonio netto e portato a diretta riduzione della perdita all'interno della voce "utili e perdite portati a nuovo";

e) le quote di contributi di parte corrente finanziati con somme relative al fabbisogno sanitario regionale *standard*, vincolate ai sensi della normativa nazionale vigente e non utilizzate nel corso dell'esercizio, sono accantonate nel medesimo esercizio in apposito fondo spese per essere rese disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo;

f) le plusvalenze, le minusvalenze, le donazioni che non consistano in immobilizzazioni, né siano vincolate all'acquisto di immobilizzazioni, nonché le sopravvenienze e le insussistenze, sono iscritte fra i proventi e gli oneri straordinari;

g) lo stato dei rischi aziendali è valutato dalla Regione, che verifica l'adeguatezza degli accantonamenti ai Fondi rischi e oneri iscritti nei bilanci di esercizio degli enti. Il Collegio sindacale dei suddetti Enti attesta l'avvenuto rispetto degli adempimenti necessari per procedere all'iscrizione dei Fondi rischi ed oneri ed al relativo utilizzo;

h) le somme di parte corrente assegnate alle Regioni, a titolo di finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale, tramite atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale *standard* e delle relative fonti di finanziamento, sono iscritte, ove sussista la gestione di cui all'art. 19, c. 2, lett. *b)*, punto *i)*, dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione nella propria contabilità generale, come credito e contestualmente come passività per finanziamenti da allocare. Ai fini della contabilizzazione della mobilità sanitaria extraregionale attiva e passiva, si prende a riferimento la matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale *standard* e delle relative fonti di finanziamento dell'anno di riferimento;

i) ove sussista la gestione di cui all'art. 19, c. 2, lett. *b)*, punto *i)*, per la parte di finanziamento assegnata dalla Regione agli Enti di cui alla lett. *c)* del c. 2 dell'art. 19, mensilmente il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione storna la passività per finanziamenti da allocare in ragione di un dodicesimo dell'intero importo, iscrivendo parimenti debiti verso le singole aziende in dodicesimi. Gli Enti di cui alla predetta lett. *c)* del c. 2 dell'art. 19 contestualmente rilevano un credito verso la Regione e un ricavo sempre in ragione di un dodicesimo. Per la parte di finanziamento assegnata agli Enti di cui all'art. 19, c. 2, lett. *b)*, punto *i)*, limitatamente alla quota riferita alla spesa sanitaria direttamente gestita, dal momento dell'assegnazione il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione storna la passività per finanziamenti da allocare, iscrivendo proventi in ragione di un dodicesimo per ogni mese. Al termine dell'esercizio, eventuali quote non assegnate né agli Enti di cui all'art. 19, c. 2, lett. *b)*, punto *i)*, né agli Enti di cui alla predetta lett. *c)* si intendono attribuite alla gestione sanitaria accentrata presso la Regione e, conseguentemente, stornate da passività per finanziamenti da allocare a proventi della stessa gestione sanitaria accentrata. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione impartisce disposizioni agli Enti di cui alla predetta lett. *c)* sulla rilevazione dei proventi e dei costi per mobilità extraregionale, al fine di garantire la corrispondenza dei dati aziendali con quanto disposto nell'ultimo periodo della lett. *h)*;

j) con modalità analoghe a quelle previste per le somme di parte corrente, di cui al primo periodo della lett. *h)*, ove sussista la gestione di cui all'art. 19, c. 2, lett. *b)*, punto *i)*, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione iscrive nella propria contabilità generale le altre entrate regionali per l'assistenza sanitaria e ne definisce l'assegnazione alle aziende sanitarie. Tali assegnazioni sono rilevate dalle aziende con le modalità stabilite alla lett. *i)* se destinate al finanziamento di parte corrente; sono invece rilevate con le modalità stabilite alle lett. *c)* e *d)* se destinate rispettivamente al finanziamento degli investimenti o al ripiano delle perdite. In tutti i casi va garantita la corrispondenza tra i crediti verso Regione iscritti nei bilanci degli Enti di cui alla lett. *c)* del c. 2 dell'art. 19 del presente titolo e i debiti verso aziende iscritti nel bilancio della gestione sanitaria accentrata presso la Regione;

k) alle disposizioni recate dalle lett. *h)*, *i)* e *j)*, qualora le singole Regioni non esercitino la scelta di gestire direttamente presso la Regione o la Provincia autonoma una quota del finanziamento del proprio Servizio sanitario, provvedono le singole aziende di cui all'art. 19, c. 2, lett. *c)*, per quanto di loro competenza, sulla base delle assegnazioni del finanziamento del Servizio sanitario regionale effettuate dalla Regione in loro favore a seguito di atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale *standard* e delle relative fonti di finanziamento. In tutti i casi va garantita la corrispondenza fra il finanziamento complessivo del Servizio sanitario regionale e la somma dei finanziamenti registrati dalle aziende di cui all'art. 19, c. 2, lett. *c)*.

Art. 30

(Destinazione del risultato d'esercizio degli Enti del SSN)

1. L'eventuale risultato positivo di esercizio degli Enti di cui alle lett. *b)*, punto *i)*, *c)* e *d)* del c. 2 dell'art. 19 è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti. L'eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero, limitatamente agli Enti di cui alle lett. *b)* punto *i)*, e *c)* del c. 2 dell'art. 19, è reso disponibile per il ripiano delle perdite del Servizio sanitario regionale. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 1, c. 6, dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2013, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009.

Art. 31

(Adozione del bilancio d'esercizio)

1. Il bilancio di esercizio è adottato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento dal direttore generale per gli Enti di cui alla lett. *c)* del c. 2 dell'art. 19, e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione per gli Enti di cui alla lett. *b)*, punto *i)*, del c. 2 dell'art. 19, ed è corredato dalla relazione del collegio sindacale. Gli Enti di cui alla lett. *c)* del c. 2 dell'art. 19 provvedono, altresì, a trasmettere al responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione il bilancio di esercizio e la relazio-

ne del Collegio sindacale ai fini della predisposizione delle necessarie operazioni di consolidamento, di cui all'art. 32.

2. Entro la medesima data del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, gli Enti di cui alla lett. *d)* del c. 2 dell'art. 19 devono trasmettere al Ministero della salute il bilancio di esercizio corredato dalla relazione del Collegio dei revisori.

Art. 32

(Bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale)

1. La gestione sanitaria accentrata presso la Regione predispone e sottopone all'approvazione della Giunta regionale sia il bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio sanitario regionale, di cui al c. 5, sia il bilancio d'esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale, di cui al c. 7.

2. Per la redazione dei bilanci consolidati di cui al c. 1 si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 127 del 1991, fatto salvo quanto disposto dal presente titolo.

3. L'area di consolidamento comprende tutti gli Enti di cui alle lett. *b)*, punto *i)*, e *c)* del c. 2 dell'art. 19 ed esclude soggetti eventualmente partecipati da questi ultimi. Il patrimonio netto consolidato è determinato dalla somma dei valori di patrimonio netto degli Enti consolidati. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 36, c. 2, sono definite le modalità di sperimentazione riguardanti la previsione di un ulteriore bilancio consolidato che comprenda i soggetti controllati dagli Enti di cui all'art. 19, c. 2, lett. *b)*, punto *i)*, e *c)*.

4. Il bilancio preventivo economico annuale consolidato si compone ed è corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio preventivo economico annuale dei singoli Enti di cui all'art. 25. La relazione del Direttore generale è sostituita da una relazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei documenti che compongono e corredano il bilancio preventivo economico annuale consolidato sono quelli prescritti per il bilancio preventivo economico annuale dei singoli Enti di cui all'art. 19, c. 2, lett. *b)*, punto *i)*, e *c)* del presente titolo.

5. La Giunta regionale approva i bilanci preventivi economici annuali degli Enti di cui alle lett. *b)*, punto *i)*, e *c)* del c. 2 dell'art. 19 e il bilancio preventivo economico annuale consolidato di cui al c. 4 entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci economici preventivi si riferiscono. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito *internet* della Regione.

6. Il bilancio d'esercizio consolidato si compone ed è corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio d'esercizio dei singoli Enti di cui all'art. 26. La relazione del Direttore generale è sostituita da una relazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei documenti che compongono e corredano il bilancio d'esercizio consolidato sono quelli prescritti per il bilancio d'esercizio dei singoli Enti di cui all'art. 19, c. 2, lett. *b)*, punto *i)*, e *c)*. I modelli SP e CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, da inserire nella nota integrativa del bilancio d'esercizio consolidato, ed il modello LA di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, da inserire nella relazione sulla gestione, sono quelli relativi al codice 999. La nota integrativa al bilancio consolidato deve in ogni caso contenere: (*a*) il prospetto di cui all'art. 22, c. 3, lett. *c)*, che illustri l'integrale raccordo tra le poste iscritte nel bilancio d'esercizio consolidato e quelle iscritte nel rendiconto di contabilità finanziaria; (*b*) un prospetto che, per ogni eventuale partecipazione detenuta dalle aziende di cui alla lett. *c)* del c. 2 dell'art. 19 presso altri soggetti, indichi denominazione, sede, importo totale dell'attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell'ultimo esercizio, quota posseduta da ciascuna azienda del Servizio sanitario regionale ed eventualmente dalla Regione, valore attribuito nel bilancio consolidato e criterio di valutazione adottato; (*c*) un prospetto che, per ogni altra società partecipata o Ente dipendente della Regione che riceva a qualsiasi titolo una quota delle risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale *standard* o delle ulteriori risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario regionale, indichi denominazione, sede, importo totale dell'attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell'ultimo esercizio, quota posseduta dalla Regione.

7. La Giunta regionale approva i bilanci d'esercizio degli Enti di cui alle lett. *b*), punto *i*), e *c*) del c. 2 dell'art. 19 entro il termine del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio consolidato nel termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito *internet* della Regione.

8. Per favorire la compatibilità e l'uniformità dei bilanci da consolidare, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione può stabilire specifici obblighi informativi a carico degli Enti di cui alla lett. *c*) del c. 2 dell'art. 19 e prescrivere trattamenti contabili omogenei, nei limiti di quanto stabilito dagli artt. 28 e 29.

Art. 33

(Tassonomia per gli Enti in contabilità civilista)

1. Al fine di consentire l'elaborazione dei conti di cassa consolidati delle amministrazioni pubbliche, la riclassificazione dei dati contabili degli Enti di cui all'art. 19, lett. *c*) e *d*), è operata attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'art. 14, c. 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 36, c. 2, è definito lo schema di transcodifica delle voci dei modelli LA, CE ed SP di cui rispettivamente al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni ed integrazioni e al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni necessarie per la predisposizione dell'articolazione della spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all'art. 17, c. 3. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, vanno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse¹.

¹ V., anche, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011.

Art. 34

(Aggiornamento schemi tecnici)

1. In funzione di eventuali emergenti fabbisogni informativi, anche in conseguenza dell'attività di monitoraggio dei conti sanitari e dell'erogazione dei livelli di assistenza, ovvero di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, nonché della definizione del livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'art. 36, c. 2, i relativi necessari aggiornamenti degli schemi allegati al presente decreto legislativo, di cui agli artt. 26 e 32 nonché la tabella di cui all'art. 29, c. 1, lett. b) sono effettuati con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 35

(Sistemi informativi e statistici della Sanità)

1. Al fine di migliorare i sistemi informativi e statistici della Sanità e per il loro migliore utilizzo in termini di monitoraggio dell'organizzazione dei livelli di assistenza, con procedure analoghe a quanto previsto dall'art. 34, con decreto del Ministro della salute vengono stabilite le procedure di anonimizzazione dei dati individuali presenti nei flussi informativi, già oggi acquisiti in modo univoco sulla base del codice fiscale dell'assistito, con la trasformazione del codice fiscale, ai fini di ricerca per scopi di statistica sanitaria, in codice anonimo, mediante apposito algoritmo biunivoco, in modo da tutelare l'identità dell'assistito nel procedimento di elaborazione dei dati. I dati così anonimizzati sono utilizzati per migliorare il monitoraggio e la valutazione della qualità e dell'efficacia dei percorsi di cura, con un pieno utilizzo degli archivi informatici dell'assistenza ospedaliera, specialistica, farmaceutica.

Titolo III

Disposizioni finali e transitorie

Art. 36
(Sperimentazione)

1. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al Titolo I, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all'art. 33.

2. Ai fini della sperimentazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità della sperimentazione, i principi contabili applicati di cui all'art. 3, il livello minimo di articolazione del Piano dei conti integrato comune e del Piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'art. 4, la codifica della transazione elementare di cui all'art. 6, gli schemi di bilancio di cui agli artt. 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le missioni, le metodologie comuni ai diversi Enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio e le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'art. 17 e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema contabile delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione di cui al c. 1. Il decreto di cui al primo periodo prevede la sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una configurazione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'Ente di riferimento sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel

caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Ai fini della sperimentazione il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. Per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono essere sperimentati sistemi di contabilità e schemi di bilancio semplificati. La tenuta della contabilità delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione è disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo I e al decreto di cui al presente comma, nonché dalle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto con esse compatibili. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati. Nella Relazione relativa all'ultimo semestre della sperimentazione il Governo fornisce una valutazione sulle risultanze della medesima sperimentazione, anche ai fini dell'attuazione del c. 4².

3. Lo schema del decreto di cui al c. 2 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

4. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione geografi-

² In attuazione di quanto disposto dal presente comma, v. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011.

ca e della dimensione demografica. Per le amministrazioni non interessate dalla sperimentazione continua ad applicarsi, sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al c. 5, la vigente disciplina contabile³.

5. In considerazione degli esiti della sperimentazione, con i decreti legislativi di cui all'art. 2, c. 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria di cui al punto 16 dell'*Allegato 1* e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre sono definiti i principi contabili applicati di cui all'art. 3, il livello minimo di articolazione del Piano dei conti integrato comune e del Piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'art. 4, la codifica della transazione elementare di cui all'art. 6, gli schemi di bilancio di cui agli artt. 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le missioni, le metodologie Comuni ai diversi Enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'art. 17, nonché della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili di cui all'art. 16.

6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al c. 2, individua un sistema premiante, senza oneri per la finanza pubblica, a favore delle amministrazioni pubbliche che partecipano alla sperimentazione⁴.

Art. 37

(Disposizioni concernenti le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli Enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e Province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi Statuti, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 mag-

³ In attuazione di quanto disposto dal presente comma, v. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011.

⁴ V., anche, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 e 25 maggio 2012.

gio 2009, n. 42. Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 36, c. 5, non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto e ai decreti legislativi di cui all'art. 36, c. 5, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 38

(Disposizioni finali ed entrata in vigore)

1. Le disposizioni del Titolo I si applicano a decorrere dal 2014 e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. Per quanto non diversamente disposto dal titolo secondo del presente decreto, restano confermate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1

(previsto dall'art. 3, c. 1)

Principi generali o postulati

1. Principio dell'annualità
2. Principio dell'unità
3. Principio dell'universalità
4. Principio dell'integrità
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità
6. Principio della significatività e rilevanza
7. Principio della flessibilità
8. Principio della congruità

9. Principio della prudenza
10. Principio della coerenza
11. Principio della continuità e della costanza
12. Principio della comparabilità e della verificabilità
13. Principio della neutralità
14. Principio della pubblicità
15. Principio dell'equilibrio di bilancio
16. Principio della competenza finanziaria
17. Principio della competenza economica
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

1. Principio della annualità

I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo di gestione che coincide con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti annuali di bilancio, le previsioni per l'esercizio di riferimento sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale.

2. Principio dell'unità

La singola amministrazione pubblica è una entità giuridica unica e unitaria, pertanto, deve essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione, sia il suo rendiconto e bilancio d'esercizio.

È il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione.

I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa.

3. Principio della universalità

Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio e degli andamenti dell'amministrazione, anche nell'ottica degli equilibri economico - finanziari del sistema di bilancio.

Sono incompatibili con il principio dell'universalità le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative - che non abbiano autonomia gestionale - che non transitano nel bilancio. Le contabilità separate, ove ammesse dalla

normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione entro i termini dell'esercizio.

4. Principio della integrità

Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite.

Lo stesso principio si applica a tutti i valori del sistema di bilancio, quindi anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto economico e nel conto del patrimonio.

5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità

Il principio della "veridicità" fa esplicito riferimento al principio del *true and fair view* che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio.

Il principio della veridicità non si applica solo ai documenti di rendicontazione e alla gestione, ma anche ai documenti di previsione nei quali è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Si devono quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravvalutazioni delle singole poste che invece devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo.

Una corretta interpretazione del principio della veridicità richiede anche l'enunciazione degli altri postulati di bilancio (attendibilità, correttezza e comprensibilità). Il principio di veridicità è quindi da considerarsi un obiettivo a cui tendono i postulati e i principi contabili generali.

Le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico - finanziario e patrimoniale, devono essere, inoltre, sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell'attendibilità). Tale principio non è applicabile solo ai documenti contabili di programmazione e previsione, ma anche al rendiconto e al bilancio d'esercizio, per la redazione dei quali occorre un processo di valutazione. Il principio in argomento si estende ai documenti descrittivi ed accompagnatori. Un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa. L'oggettività degli andamenti storici e dei suddetti parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti

dalle norme, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio e, a parità di altre condizioni, di avvicinarsi alla realtà con un maggior grado di approssimazione.

Il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione deve, inoltre, caratterizzare la formazione dei citati documenti (principio della correttezza). Infatti, il principio della correttezza si estende anche ai principi contabili generali e applicati che costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l'intero sistema di bilancio, anche non previste da norme giuridiche, ma che ispirano il buon andamento dei sistemi contabili adottati da ogni specifica amministrazione pubblica. Il principio della correttezza si applica anche alle comunicazioni e ai dati oggetto del monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica.

Infine, il sistema di bilancio deve essere comprensibile e deve perciò presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali (principio della chiarezza o comprensibilità). Il principio della chiarezza o comprensibilità è rafforzativo del principio base della veridicità. Al fine di consentire una rappresentazione chiara dell'attività svolta, le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottano il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari. L'articolazione del sistema di bilancio deve essere tale da facilitarne - tra l'altro - la comprensione e permetterne la consultazione rendendo evidenti le informazioni previsionali, gestionali e di rendicontazione in esso contenute. Il sistema di bilancio deve essere corredato da una informativa supplementare che faciliti la comprensione e l'intelligibilità dei documenti. L'adozione di una corretta classificazione dei documenti contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al coordinamento e controllo della finanza pubblica.

Una qualità essenziale delle informazioni contenute nel sistema di bilancio è che esse siano prontamente comprensibili dagli utilizzatori e che abbiano la capacità di garantire sinteticità ed al tempo stesso analiticità delle conoscenze. A tale scopo, si assume che gli utilizzatori possano con la normale diligenza esaminare i dati contabili dei bilanci ed abbiano una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica considerata e dei sistemi contabili adottati, al fine di ottenere, dagli elementi quantitativi e qualitativi disponibili, chiare e trasparenti informazioni.

I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile.

6. Principio della significatività e rilevanza

Per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L'informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente.

Il procedimento di formazione del sistema di bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza, ed all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio.

Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari.

L'effetto deve essere anche valutato ai fini degli equilibri finanziari ed economici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio.

L'informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della posta, valutata comparativamente con i valori complessivi del sistema di bilancio, e dall'errore giudicato nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione.

7. Principio della flessibilità

Nel sistema del bilancio di previsione i documenti non debbono essere interpretati come immodificabili, perché questo comporterebbe una rigidità nella gestione che può rivelarsi controproducente.

Il principio di flessibilità è volto a trovare all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di Governo.

Per tale finalità la legge disciplina l'utilizzo di strumenti ordinari, come il Fondo di riserva, destinati a garantire le risorse da impiegare a copertura delle spese relative a eventi prevedibili e straordinari.

Un eccessivo ricorso agli altri strumenti di flessibilità, quali le variazioni di bilancio, va visto come fatto negativo, in quanto inficia l'attendibilità del processo di programmazione e rende non credibile il complesso del sistema di bilancio.

Differente funzione ha la flessibilità dei bilanci in sede gestionale, volta a consentire variazioni compensative tra le missioni e tra programmi conseguenti a provvedimenti di trasferimenti del personale all'interno di ciascuna amministrazione e la rimodulazione delle dotazioni finanziarie interne a ogni programma. Non è consentito l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

Il principio di flessibilità si applica non solo ai valori finanziari contenuti nel bilancio di previsione su cui transita la funzione autorizzatoria, ma anche ai documenti di programmazione sui quali si fonda la gestione ed il relativo controllo interno.

È necessario che nella relazione illustrativa delle risultanze di esercizio si dia adeguata informazione sul numero, sull'entità e sulle ragioni che hanno portato a variazioni di bilancio in applicazione del principio e altresì sull'utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità previsti nel bilancio di previsione.

8. Principio della congruità

La congruità consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Il principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio.

La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione.

9. Principio della prudenza

Il principio della prudenza si applica sia nei documenti contabili di programmazione e del bilancio di previsione, sia nel rendiconto e bilancio d'esercizio.

Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.

Nei documenti contabili di rendicontazione il principio della prudenza comporta che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate.

Il principio della prudenza così definito rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo delle valutazioni presenti nei documenti contabili del sistema di bilancio. I suoi eccessi devono però essere evitati perché sono pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione e quindi rendono il sistema di bilancio inattendibile.

Il principio della prudenza non deve condurre all'arbitraria e immotivata riduzione delle previsioni di entrata, proventi e valutazioni del patrimonio, bensì esprimere qualità di giudizi a cui deve informarsi un procedimento valutativo e di formazione dei documenti del sistema di bilancio che risulti veritiero e corretto. Ciò soprattutto nella ponderazione dei rischi e delle incertezze connessi agli andamenti operativi degli Enti e nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti per la continuità dell'amministrazione.

10. Principio della coerenza

Occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine.

La coerenza interna implica:

- in sede preventiva, che gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale siano conseguenti alla pianificazione dell'Ente;
- in sede di gestione, che le decisioni e gli atti non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e non pregiudichino gli equilibri finanziari ed economici;
- in sede di rendicontazione, che sia dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi.

La coerenza interna del sistema di bilancio riguarda anche i criteri particolari di valutazione delle singole poste in conformità ai postulati e principi generali e concerne le strutture e le classificazioni dei conti nel bilancio di previsione, nel rendiconto e nel bilancio d'esercizio. Le strutture dei conti devono essere tra loro comparabili non solo da un punto di vista formale

ma anche di omogeneità e correttezza negli oggetti di analisi e negli aspetti di contenuto dei fenomeni esaminati.

La coerenza esterna comporta una connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica, le direttive e le scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico anche secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica.

11. Principio della continuità e della costanza

La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita. Il principio della continuità si fonda sulla considerazione che ogni sistema aziendale, sia pubblico sia privato, deve rispondere alla preliminare caratteristica di essere atto a perdurare nel tempo. Pertanto le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti. Il principio si applica anche al fine di garantire equilibri economico - finanziari che siano salvaguardati e perdurino nel tempo. Il principio della continuità riguarda anche i dati contabili che nella successione del tempo devono essere rilevati e rappresentati con correttezza nelle situazioni contabili di chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili.

Inoltre, la costanza di applicazione dei principi contabili generali e di quelli particolari di valutazione è uno dei cardini delle determinazioni finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci di previsione, della gestione, del rendiconto e bilancio d'esercizio (principio della costanza). Infatti, il principio della continuità e quello della costanza dei criteri applicati introducono le condizioni essenziali per la comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili del bilancio di previsione e della rendicontazione e delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo, anche connesse con i processi gestionali. L'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, deve rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio. Il principio della costanza, insieme agli altri postulati, risponde alla logica unitaria di rappresentare nel sistema di bilancio, mediante i diversi valori contabili di tipo finanziario, economico e patrimoniale, la coerenza, la chiarezza e la significatività delle scelte di programmazione, della gestione e delle risultanze finali di esercizio.

12. Principio della comparabilità e verificabilità

Gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali. Gli utilizzatori, inoltre, devono poter comparare le informazioni di bilancio anche tra Enti pubblici diversi, e dello stesso settore, al fine di valutarne le diverse potenzialità gestionali, gli orientamenti strategici e le qualità di una sana e buona amministrazione. Deve essere consentita anche la valutazione delle situazioni patrimoniali, degli andamenti economici e finanziari, nonché delle relative modificazioni.

Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema di bilancio sia per gli organi di *governance* interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica a cui ci si riferisce, sia per ogni categoria di portatori di interesse che vuole ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Un'importante implicazione della caratteristica qualitativa della comparabilità è che gli utilizzatori siano informati dei principi contabili impiegati nella preparazione dei documenti e dei dati che compongono il sistema di bilancio, di qualsiasi cambiamento nell'applicazione di tali principi e degli effetti di tali cambiamenti.

Il requisito di comparabilità non deve essere un impedimento all'introduzione dei principi contabili applicativi più adeguati alla specifica operazione. Non è appropriato che un'amministrazione pubblica continui a contabilizzare nel medesimo modo un'operazione od un evento se il criterio adottato non è conforme al disposto normativo ed ai principi contabili.

Nell'ambito della stessa amministrazione pubblica la comparabilità dei bilanci in periodi diversi è possibile se sussistono le seguenti condizioni:

- la forma di presentazione è costante, cioè il modo di esposizione delle voci deve essere uguale o almeno comparabile;
- i criteri di valutazione adottati sono mantenuti costanti. L'eventuale cambiamento deve essere giustificato da circostanza eccezionale per frequenza e natura. In ogni caso l'effetto del cambiamento dei criteri di valutazione sul risultato dell'esercizio e sul patrimonio netto deve essere adeguatamente illustrato e motivato;
- i mutamenti strutturali nell'organizzazione e gli eventi di natura straordinaria devono essere chiaramente evidenziati.

Inoltre, l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare

la necessaria documentazione probatoria (principio della verificabilità). La verificabilità delle informazioni non riguarda solo la gestione e la rendicontazione ma anche il processo di programmazione e di bilancio per ricostruire adeguatamente e documentalmente il procedimento di valutazione che ha condotto alla formulazione delle previsioni e dei contenuti della programmazione e dei relativi obiettivi.

13. Principio di neutralità o imparzialità

La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralità o imparzialità deve essere presente in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione e previsione, sia di gestione e di rendicontazione, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi.

La presenza di elementi soggettivi di stima non è condizione per far venir meno l'imparzialità, la ragionevolezza e la verificabilità. Discernimento, oculatezza e giudizio sono alla base dei procedimenti e delle metodologie di ragioneria a cui la preparazione dei documenti contabili deve informarsi e richiedono due requisiti essenziali, la competenza e la correttezza tecnica. L'imparzialità contabile va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi.

14. Principio della pubblicità

Il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È compito dell'amministrazione pubblica rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie.

Affinché i documenti contabili di previsione e di rendicontazione assumano a pieno la loro valenza politica, giuridica, economica e sociale devono essere resi pubblici secondo le norme vigenti.

Il rispetto del principio della pubblicità presuppone un ruolo attivo dell'amministrazione pubblica nel contesto della comunità amministrata, garantendo trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali ed ai risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione; ciò è fonda-

mentale per la fruibilità delle informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio.

15. Principio dell'equilibrio di bilancio

Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione il pareggio finanziario.

L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa.

Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione.

Il pareggio finanziario nel bilancio di previsione infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione.

Nel sistema di bilancio di un'amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettato considerando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attività svolte.

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al *budget* ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato dinamico.

L'equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilità anche di carattere economico e patrimoniale.

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella Comunità amministrata.

16. Principio della competenza finanziaria

Il principio della competenza finanziaria, i cui contenuti specifici saranno definiti ai sensi dell'art. 36, c. 5, del presente decreto, costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

17. Principio della competenza economica

Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

La determinazione dei risultati di esercizio di ogni pubblica amministrazione implica un procedimento contabile di identificazione, di misurazione e di correlazione tra le entrate e le uscite dei documenti finanziari e tra i proventi ed i costi e le spese dei documenti economici del bilancio di previsione e di rendicontazione. Il risultato economico d'esercizio implica un procedimento di analisi della competenza economica e delle componenti economiche positive e negative relative all'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il presente principio della competenza economica è riferibile ai soli prospetti di natura economica e patrimoniale facenti parte di ogni sistema di bilancio; in particolare si fa riferimento al *budget* economico e/o preventivo economico, al conto economico ed al conto del patrimonio nel rendiconto della gestione.

La rilevazione contabile dell'aspetto economico della gestione è necessaria in considerazione degli obiettivi che l'ordinamento assegna al sistema informativo obbligatorio.

I documenti di programmazione e di previsione esprimono la dimensione finanziaria di fatti economici complessivamente valutati in via preventiva.

Il rendiconto deve rappresentare la dimensione finanziaria, economica e patrimoniale dei fatti amministrativi che la singola amministrazione pubblica ha realizzato nell'esercizio.

L'analisi economica dei fatti amministrativi di una singola amministrazione pubblica richiede una distinzione tra fatti gestionali direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato (acquisizione, trasformazione e vendita) che danno luogo a costi o ricavi, e fatti gestionali non ca-

ratterizzati da questo processo in quanto finalizzati ad altre attività istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), che danno luogo a oneri e proventi.

Nel primo caso la competenza economica dei costi e dei ricavi è riconducibile al principio contabile n. 11 dei dottori commercialisti, mentre nel secondo caso, e quindi per la maggior parte delle attività amministrative pubbliche, è necessario fare riferimento alla competenza economica delle componenti positive e negative della gestione direttamente collegate al processo erogativo delle prestazioni e servizi offerti alla comunità amministrata e quindi alle diverse categorie di portatori di interesse.

Nel secondo caso quindi, i ricavi, come regola generale, devono essere imputati all'esercizio nel quale si verificano le seguenti due condizioni:

il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;

l'erogazione è già avvenuta, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà o i servizi sono stati resi.

Le risorse finanziarie rese disponibili per le attività istituzionali dell'amministrazione, come i diversi proventi o trasferimenti correnti di natura tributaria o non, si imputano all'esercizio nel quale si è verificata la manifestazione finanziaria e se tali risorse sono risultate impiegate per la copertura dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate. Fanno eccezione i trasferimenti a destinazione vincolata, siano questi correnti o in conto capitale, che vengono imputati in ragione del costo o dell'onere di competenza economica alla copertura del quale sono destinati.

I componenti economici negativi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio della competenza economica ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai componenti economici positivi dell'esercizio i relativi componenti economici negativi ed oneri, siano essi certi che presunti. Tale correlazione si realizza:

per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione o cessione del prodotto o servizio realizzato. L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi;

per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato dall'ammortamento;

per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio o perché associati a funzioni istituzionali, o perché associati al tempo, o perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo. In particolare quando:

a) i costi sostenuti in un esercizio esauriscono la loro utilità già nell'esercizio stesso, o non sia identificabile o valutabile la futura utilità;

b) viene meno o non sia più identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità dei fattori produttivi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;

c) L'associazione al processo produttivo o la ripartizione delle utilità del costo a cui ci si riferisce su base razionale e sistematica non risulti più di sostanziale rilevanza.

I componenti economici positivi quindi devono essere correlati ai componenti economici negativi o costi o spese dell'esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali caratterizzanti l'attività amministrativa di ogni amministrazione pubblica.

18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio, è necessario che essi siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

*Allegati 2-3
(omissis)*

9. Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149

Il decreto legislativo n. 149/2011, emanato a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 con la finalità di sostanziare i criteri di responsabilità ed autonomia che caratterizzano la nuova governance degli Enti territoriali, introduce, da una parte, elementi sanzionatori nei confronti degli Enti che non rispettano gli obiettivi finanziari e, d'altra parte, sistemi premiali verso gli Enti che assicurano qualità dei servizi offerti e assetti finanziari positivi.

Il decreto mira a garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e politica del Paese, la trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa degli Enti territoriali.

Quanto ai meccanismi sanzionatori, il decreto istituisce, per le Regioni assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria, l'obbligo di redigere una Relazione di fine legislatura regionale, consistente in un documento del Presidente della Giunta, certificato dagli organi di controllo interno dell'Ente e trasmesso al Tavolo tecnico interistituzionale istituito, presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 33 del decreto legislativo n. 68/2011 - riprodotto al precedente punto 3. -. Il Tavolo tecnico, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e regionali redige, a sua volta, un apposito Rapporto di verifica e di conformità. Sia il Rapporto che la Relazione di fine legislatura regionale devono essere pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

Vengono inoltre elencate, per Regioni ed Enti locali, le condizioni al cui verificarsi si determina la fattispecie di "grave dissesto finanziario", riferito al disavanzo sanitario.

Specifiche sanzioni sono previste altresì a carico degli Enti che non rispettino il "Patto di stabilità interno", disponendosi, sia per le Regioni che per gli Enti locali, il versamento allo Stato (nell'anno successivo a quello in cui si sia verificata l'inadempienza) dell'importo corrispondente alla differenza tra il risultato finanziario effettivamente registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Tra le sanzioni si annoverano il limite all'impegno delle spese correnti, il divieto di indebitamento per investimenti, il divieto di

assunzione di personale e, infine, l'obbligo di ridurre del 30% le indennità di funzione ed i gettoni di presenza dei componenti degli organi di governo degli Enti interessati.

Il decreto prevede anche un sistema di premialità per gli Enti "virtuosi" (vale a dire le Regioni e gli Enti locali che abbiano rispettato il "Patto di stabilità interno"), che si attiva allorché l'obiettivo programmatico assegnato all'Ente sia stato raggiunto.

Ulteriori meccanismi premiali sono previsti, infine, per le Province che contribuiscano all'azione di contrasto all'evasione fiscale. In tale ipotesi, è disposta l'attribuzione a loro favore di una quota del gettito, derivante dalla partecipazione delle stesse all'accertamento dei tributi, nella misura del 50% delle maggiori somme relative a tributi statali, riscosse a titolo definitivo.

Si riproduce di seguito il testo del decreto.

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

“Meccanismi sanzionatori e premiali
relativi a Regioni, Province e Comuni,
a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”
(*G.U.* del 20 settembre 2011, n. 219)

Capo I

Meccanismi sanzionatori

Art. 1

(Relazione di fine legislatura regionale)

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Regioni sono tenute a redigere una Relazione di fine legislatura.

2. La Relazione di fine legislatura è sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza della legislatura. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della Relazione, essa deve risultare certificata dagli organi di controllo interno regionale e, nello stesso termine, trasmessa-

sa al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 33 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, composto paritetivamente da rappresentanti ministeriali e regionali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella Relazione di fine legislatura con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dalle Regioni alla banca dati di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al Presidente della Giunta regionale. Per quanto attiene al settore sanitario e, in particolare, per i contenuti di cui al c. 4, lett. c), per la parte relativa agli Enti del Servizio sanitario regionale, d), e) ed f), la verifica è effettuata, entro il medesimo termine di venti giorni, dai Tavoli tecnici che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono deputati alla verifica dell'attuazione dei Piani di rientro, ivi compresa la struttura tecnica di monitoraggio prevista dall'art. 3 dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sulla base delle risultanze emerse in sede di verifica dei medesimi Piani ovvero, per le Regioni non sottoposte al piano di rientro, sulla base della verifica degli adempimenti annuali di cui all'art. 2, c. 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il rapporto e la Relazione di fine legislatura sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del Presidente della Giunta regionale. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal Presidente della Giunta regionale alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, la sottoscrizione della Relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale invia quindi al Presidente della Giunta regionale il rapporto di cui al c. 2 entro quindici giorni. Il Rapporto e la Relazione di fine legislatura sono infine pubblicati sul sito istituzionale della Regione entro il giorno successivo alla data di ricevimento del Rapporto da parte del citato Tavolo tecnico interistituzionale.

4. La Relazione di fine legislatura contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la legislatura, con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) eventuali carenze riscontrate nella gestione degli Enti comunque sottoposti al controllo della Regione, nonché degli Enti del Servizio sanitario regionale, con indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;
- d) eventuali azioni intraprese per contenere la spesa, con particolare riguardo a quella sanitaria, e stato del percorso di convergenza ai costi *standard*, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- e) situazione economica e finanziaria, in particolare del settore sanitario, quantificazione certificata della misura del relativo indebitamento regionale;
- f) la individuazione di eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio;
- g) stato certificato del bilancio regionale.

5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema-tipo per la redazione della Relazione di fine legislatura, differenziandolo eventualmente per le Regioni non assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria.

6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della Relazione di fine legislatura il Presidente della Giunta regionale è tenuto a darne notizia, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'Ente.

Art. 2

(Responsabilità politica del Presidente della Giunta regionale)

1. La fattispecie di grave dissesto finanziario, con riferimento al disavanzo sanitario, si verifica in una Regione assoggettata a piano di rientro ai sensi dell'art. 2, c. 77, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al verificarsi congiuntamente delle seguenti condizioni:

a) il Presidente della Giunta regionale, nominato Commissario *ad acta* ai sensi dell'art. 2, rispettivamente commi 79 e 83, della citata legge n. 191/2009, non abbia adempiuto, in tutto o in parte, all'obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso;

b) si riscontri, in sede di verifica annuale, ai sensi dell'art. 2, c. 81, della citata legge n. 191/2009, il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente perdurare del disavanzo sanitario oltre la misura consentita dal piano medesimo o suo aggravamento;

c) sia stato adottato per due esercizi consecutivi, in presenza del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro e del conseguente incremento delle aliquote fiscali di cui all'art. 2, c. 86, della citata legge n. 191/2009, un ulteriore incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF al livello massimo previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

2. Il grave dissesto finanziario di cui al c. 1 costituisce grave violazione di legge e in tal caso con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 126, c. primo, della Costituzione, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale nonché la rimozione del Presidente della Giunta regionale per responsabilità politica nel proprio mandato di amministrazione della Regione, ove sia accertata dalla Corte dei conti la sussistenza delle condizioni di cui al c. 1 e la loro riconduzione alla diretta responsabilità, con dolo o colpa grave del Presidente della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Repubblica è adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere conforme della Commissione parlamentare per le questioni regionali espresso a maggioranza di due terzi dei componenti. Alla

riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessato.

3. Il Presidente rimosso ai sensi del c. 2 è incandidabile alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni. Il Presidente rimosso non può essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli Enti locali, delle Regioni, dello Stato e dell'Unione europea per un periodo di tempo di dieci anni.

4. Qualora si verificano una o entrambe le condizioni di cui alle lett. a) e b) del c. 1, il Governo, in attuazione dell'art. 2, c. 84, della citata legge n. 191/2009, nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 120 della Costituzione, nomina un Commissario ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che sostituisce il Presidente della Giunta regionale nominato Commissario *ad acta* ai sensi dell'art. 2, commi 79 e 83, della citata legge n. 191/2009.

5. Nelle more dell'insediamento del nuovo Presidente della Giunta regionale, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, nomina un nuovo Commissario *ad acta* per l'esercizio delle competenze del Presidente della Giunta regionale concernenti l'ordinaria amministrazione e gli atti prorogabili.

6. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3, c. 2, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 68/2011.

7. Con riguardo a settori ed attività regionali diversi dalla sanità, ove una Regione dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nonché dei relativi costi *standard* e la definizione degli obiettivi di servizio, non provveda alla attuazione dei citati livelli e al raggiungimento degli obiettivi di servizio in coerenza con le previsioni di cui all'art. 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Presidente della Giunta regionale è nominato Commissario *ad acta* ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 131/2003, per l'esercizio dei poteri sostitutivi.

Art. 3

*(Decadenza automatica e interdizione
dei funzionari regionali e dei Revisori dei conti)*

1. Il verificarsi del grave dissesto finanziario di cui all'art. 2 determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, c. 79, lett. a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di decadenza automatica dei Direttori generali e, previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto, dei Direttori amministrativi e sanitari degli Enti del Servizio sanitario regionale, del dirigente responsabile dell'assessorato regionale competente, nonché dei componenti del Collegio dei revisori dei conti.

2. Agli stessi soggetti di cui al c. 1 si applica altresì l'interdizione da qualsiasi carica in Enti vigilati o partecipati da Enti pubblici per un periodo di tempo di dieci anni. La sanzione dell'interdizione è irrogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale. Alle relative controversie si applica l'art. 133 del Codice del processo amministrativo¹.

3. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori delle Regioni, ove costituito, e degli Enti alle medesime riconducibili, i componenti del Collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel Collegio dei revisori delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti pubblici per un periodo fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.

¹ Comma così modificato dall'art. 3, c. 25-*quater* dell'*Allegato 4* al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall'art. 1, c. 3, lett. a), n. 8), decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195.

Art. 4

(Relazione di fine mandato provinciale e comunale)

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni sono tenuti a redigere una Relazione di fine mandato.

2. La Relazione di fine mandato è sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della Relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'Ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli Enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella Relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli Enti locali alla banca dati di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al Presidente della Provincia o al Sindaco. Il Rapporto e la Relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia o del Comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del Presidente della Provincia o del Sindaco. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della Relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale invia quindi al Presidente della Provincia o al Sindaco il rapporto di cui al c. 2 entro quindici giorni. Il Rapporto e la Relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della Provincia o del Comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del citato Tavolo tecnico interistituzionale.

4. La Relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni *standard* ;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli Enti controllati dal Comune o dalla Provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'art. 2359 del Codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni *standard* , affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della Relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della Relazione di fine mandato, il Presidente della Provincia o il Sindaco sono tenuti a darne notizia, motivandone le ragioni nella pagina principale del sito istituzionale dell'Ente.

Art. 5

(Regolarità della gestione amministrativo-contabile)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità

della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un Ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

- a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
- c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi.

2. Le modalità di attuazione del c. 1 sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e prevedono anche adeguate forme di contraddittorio fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gli Enti sottoposti alle verifiche di cui al c. 1. L'attività di verifica sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile attivata sulla base degli indicatori di cui al c. 1 è eseguita prioritariamente nei confronti dei Comuni capoluogo di Provincia.

Art. 6

(Responsabilità politica del Presidente di Provincia e del Sindaco)

1. Il c. 5 dell'art. 248 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di Assessore, di Revisore dei conti di Enti locali e di rappresentante di Enti locali presso altri Enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile. I Sindaci e i Presidenti di Provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di Sindaco, di Presidente di Provincia, di

Presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei Consigli comunali, dei Consigli provinciali, delle Assemblee e dei Consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di Assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in Enti vigilati o partecipati da Enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del Collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del Collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel Collegio dei revisori degli Enti locali e degli Enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.”

2. Qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'art. 5 del presente decreto e dell'art. 14, c. 1, lett. *d*), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'Ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso Ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'art. 1, c. 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'Ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un Commissario per la deliberazione dello stato di

dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'Ente ai sensi dell'art. 141 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 7²

(Mancato rispetto del Patto di stabilità interno)

1. In caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del Patto di stabilità interno, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli Enti per i quali il Patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'Ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del Patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi³;

² Per le sanzioni relative al mancato rispetto del Patto di stabilità interno, v., per l'anno 2010, il decreto ministeriale 24 novembre 2011 e il decreto ministeriale 12 dicembre 2011.

³ Lettera così modificata dall'art. 32, c. 23, legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

2. In caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno, l'Ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) è assoggettato ad una riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio o del Fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli Enti locali della Regione siciliana e della Regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti Fondi gli Enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del Patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente^{4 5};

b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio⁶;

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione⁷;

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli Enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'art. 82 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267/2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere ridefinite con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

⁴ Lettera così modificata dall'art. 31, c. 27, legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e, successivamente, dall'art. 4, c. 12-*bis*, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

⁵ Per la ridefinizione delle sanzioni previste dalla presente lettera, v. l'art. 7, c. 37, legge 12 novembre 2011, n. 183.

⁶ Per la ridefinizione delle sanzioni previste dalla presente lettera, v. l'art. 7, c. 37, legge 12 novembre 2011, n. 183.

⁷ Per la ridefinizione delle sanzioni previste dalla presente lettera, v. l'art. 7, c. 37, legge 12 novembre 2011, n. 183.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e seguenti.

5. L'art. 1, c. 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente: "122. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli Enti di cui al c. 87 in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per Comuni e Province è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata a valere sul Fondo sperimentale di riequilibrio e sul Fondo perequativo, in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno. Lo schema di decreto di cui al primo periodo è trasmesso alle Camere corredato di Relazione tecnica che ne evidenzia gli effetti finanziari."

Capo II Meccanismi premiali

Art. 8

(Ulteriori disposizioni concernenti il Patto di stabilità interno)

1. Dopo la lett. *g-bis*) dell'art. 1, c. 129, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono aggiunte le seguenti: "*g-ter*) a decorrere dall'anno 2011, delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nei limiti dei maggiori incassi di entrate derivanti dai provvedimenti di cui all'art. 5, c. 5-*quater*, della citata legge n. 225/1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio; *g-quater*) a decorrere dall'anno 2011, delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio."

Art. 9

(Ulteriori meccanismi premiali)

1. Dopo il secondo periodo del c. 20 dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: "Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si considerano adempienti le Regioni a Statuto ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal Patto di stabilità interno e che hanno rispettato il Patto di stabilità interno."

2. All'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il c. 67, è aggiunto il seguente: "67-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le Regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'art. 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette forme premiali è effettuato nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli artt. 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel *Supplemento ordinario* n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005."

Art. 10
(Contrasto all'evasione fiscale)

1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, la partecipazione delle Province all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento della Provincia che abbia contribuito all'accertamento stesso, anche attraverso la segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 50% spettante alle Province che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi del c. 1, nonché le relative modalità di attribuzione.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentita DigitPA per quanto di rispettiva competenza, sono stabilite le modalità tecniche di accesso per le Province alle banche dati e, sulla base di motivata richiesta, di fruizione e tracciabilità delle informazioni reddituali relative ai contribuenti in esse residenti, nonché quelle della partecipazione delle Province all'accertamento fiscale di cui al c. 1. Per le attività di supporto all'esercizio di detta funzione di competenza provinciale, le Province possono avvalersi delle società e degli Enti partecipati dalle Province stesse ovvero degli affidatari delle entrate provinciali i quali, pertanto, devono garantire alle Province l'accesso alle banche dati utilizzate.

Art. 11

(Collaborazione nella gestione organica dei tributi)

1. I criteri generali per la gestione organica dei tributi e delle partecipazioni sono definiti dalle Province con l'Agenzia delle entrate, che per l'attuazione si avvale delle proprie Direzioni regionali.

2. Le Province possono stipulare con l'Agenzia delle entrate convenzioni finalizzate ad instaurare adeguate forme di collaborazione e a garantire una gestione organica dei tributi propri derivati. Con lo stesso provvedimento sono definiti i termini e le modalità per la corresponsione del rimborso spese.

3. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa le Province possono definire con specifica convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalità gestionali e operative di ripartizione degli introiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione.

Art. 12

(Ulteriori forme premiali per l'azione di contrasto dell'evasione fiscale)

1. Con accordo fra Governo, Regioni, Province e Comuni, conseguito in sede di Conferenza unificata, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono stabilite annualmente le modalità per la ricognizione delle capacità fiscali effettive e potenziali dei singoli territori, tenendo conto del rapporto tra i dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica.

2. Con il medesimo accordo di cui al c. 1 sono altresì definiti:

a) un programma pluriennale di attività di contrasto dell'evasione fiscale finalizzato alla convergenza della capacità fiscale effettiva alla capacità fiscale potenziale mediante la definizione delle modalità di concorso dei singoli Enti dei vari livelli di governo;

b) gli obiettivi intermedi che debbono essere raggiunti da ciascun Ente nell'ambito delle attività previste dal programma di cui alla lett. *a)*;

c) le misure premiali o sanzionatorie in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lett. *b)*.

3. Ove l'accordo di cui al c. 1 non sia raggiunto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislati-

vo, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.

Capo III
Disposizioni finali

Art. 13

*(Disposizioni concernenti le Regioni a Statuto speciale
e le Province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli Enti locali ubicati nelle medesime Regioni a Statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi Statuti, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 14

*(Fabbisogni standard delle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato e responsabilità politica dei Ministri)*

1. Il presente articolo, al fine di rendere effettivo il superamento del criterio della spesa storica attraverso la definizione dei fabbisogni per i programmi di spesa delle amministrazioni centrali e dei fabbisogni *standard* per le amministrazioni periferiche dello Stato, disciplina le modalità di rendicontazione alle Camere del grado di convergenza della spesa ai fabbisogni definiti ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Gli esiti del raffronto tra i fabbisogni dei programmi di spesa e quelli delle amministrazioni periferiche dello Stato, come determinati ai sensi del c. 1, e le spese effettivamente sostenute come risultanti dal bilancio consuntivo dello Stato, sono trasmessi ogni anno dal Governo alle Camere, affinché possano essere adottate, nelle forme e nei tempi previsti dai rispettivi regolamenti, le iniziative e le determinazioni ivi previste, incluse quelle di cui all'art. 94 della Costituzione.

Art. 15

(Riordino dei termini per la trasmissione dei dati degli Enti territoriali)

1. Ai fini di garantire il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 117, secondo comma, lett. r), della Costituzione, anche ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riordino della disciplina vigente in materia di oneri e obblighi informativi a carico di Comuni, Province, Città metropolitane nei confronti delle pubbliche amministrazioni statali, riducendo e unificando i termini e le comunicazioni attualmente previsti per la trasmissione dei dati, ferma restando la disciplina sanzionatoria in vigore.

Art. 16

(Interventi del settore creditizio a favore del pagamento delle imprese creditrici degli Enti territoriali)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante delle Regioni e un rappresentante delle autonomie locali designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, dall'ANCI e dall'UPI, e l'Associazione bancaria italiana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, istituiscono un Tavolo tecnico per il perseguimento dei seguenti obiettivi, da realizzare anche attraverso apposita convenzione, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

a) formulare soluzioni finalizzate a sopperire alla mancanza di liquidità delle imprese determinata dai ritardi dei pagamenti degli Enti territoriali;

b) valutare forme di compensazione all'interno del Patto di stabilità a livello regionale previsto dalla normativa vigente, anche in considerazione delle diverse fasce dimensionali degli Enti territoriali;

c) valutare la definizione di nuove modalità ed agevolazioni per la cessione *pro soluto* dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati dalle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) stabilire criteri per la certificazione dei crediti delle pubbliche amministrazioni, secondo le modalità definite dall'art. 9, c. 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2009;

e) definire i casi in cui la stipulazione, da parte degli Enti locali, di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto la realizzazione e la successiva concessione in locazione finanziaria di un bene immobile non costituisce forma elusiva delle regole del Patto di stabilità interno, in considerazione della convenienza economica per l'amministrazione contraente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

10. Decreto legislativo 18 aprile 2012 , n. 61*

Il decreto legislativo n. 61/2012 prevede ulteriori disposizioni di attuazione dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, relativamente all'ordinamento di Roma Capitale.

L'art. 24 della legge-delega - come già enunciato nel precedente punto 3. a proposito del decreto legislativo n. 156/2010 sull'ordinamento transitorio di Roma Capitale - in sede di prima applicazione e fino alla compiuta attuazione della disciplina delle Città metropolitane, reca norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma Capitale: esso dispone che Roma Capitale è un Ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del Comune di Roma, dotato di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione, al fine di garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede di organi costituzionali e di rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le Istituzioni internazionali.

Ai sensi del c. 5 del richiamato art. 24, l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma Capitale va disciplinato con uno o più decreti legislativi, con specificazione delle funzioni amministrative ad essa attribuite e delle modalità per il trasferimento delle relative risorse umane e dei mezzi, che andranno assegnati, in considerazione delle esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di Capitale della Repubblica.

Disposizioni in ordine agli organi di governo di Roma Capitale (Assemblea capitolina, Giunta capitolina e Sindaco) sono state dettate dal richiamato decreto legislativo n. 156/2010; il decreto legislativo n. 61/2012, riprodotto qui di seguito, disciplina, in prima applicazione e sino all'istituzione della Città metropolitana di Roma Capitale, il conferimento alla Capitale della Repubblica di funzioni

* Disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale - prima della compiuta attuazione della disciplina delle Città metropolitane - sono state dettate dal decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 (riprodotto al precedente punto 3.).

amministrative, tra le quali si annoverano anche funzioni ulteriori rispetto a quelle già spettanti al Comune, vale a dire :

a) il concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;

b) lo sviluppo economico e sociale di Roma Capitale, con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;

c) lo sviluppo urbano e pianificazione territoriale;

d) l'edilizia pubblica e privata;

e) l'organizzazione e il funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità;

f) la protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la Regione Lazio;

g) ulteriori funzioni, conferite dallo Stato e dalla Regione Lazio ai sensi dell'art. 118, c. 2, della Costituzione.

L'esercizio delle suddette funzioni è disciplinato con regolamenti adottati dal Consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina e agisce nel rispetto dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione statale e di quella regionale, in ossequio all'art. 117, c. 6 della Costituzione, nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma Capitale.

Decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61.

Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale
(G.U. del 18 maggio 2012, n. 115)

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 (Oggetto)

1. In sede di prima applicazione, fino all'istituzione della Città metropolitana di Roma Capitale, il presente decreto legislativo disci-

plina, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata: "legge-delega", il conferimento di funzioni amministrative a Roma Capitale. A decorrere dall'istituzione della Città metropolitana di Roma Capitale, in attuazione dell'art. 24, c. 9, della legge-delega, le disposizioni di cui al presente decreto si intendono riferite alla Città metropolitana di Roma Capitale e possono essere integrate con riferimento alle funzioni di governo di area vasta.

2. Ferme restando le funzioni amministrative già attribuite dall'art. 24, c. 3, della legge-delega, nonché quanto previsto dall'art. 2, c. 7, della medesima legge, con legge regionale, sentite la Provincia di Roma e Roma Capitale, possono essere conferite a quest'ultima ulteriori funzioni amministrative nell'ambito delle materie di competenza legislativa della Regione.

Art. 2

(Determinazione dei costi connessi al ruolo di Capitale della Repubblica)

1. In attuazione dell'art. 24, c. 5, lett. b), della legge-delega, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è determinato il maggior onere derivante per Roma Capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di Capitale della Repubblica, tenuto conto anche dei benefici economici che derivano da tale ruolo e degli effetti che si determinano sul gettito delle entrate tributarie statali e locali. Lo schema del decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

2. L'onere di cui al c. 1 è quantificato su proposta elaborata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, che si avvale della collaborazione dell'ISTAT e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL, e adottata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Art. 3

(Programmazione pluriennale degli interventi nel territorio di Roma Capitale)

1. Ai fini dell'individuazione ed attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale, finalizzati anche ai trasporti, connessi al ruolo di Capitale della Repubblica, ivi inclusi quelli inerenti all'espletamento delle funzioni di cui all'art. 24, c. 3, della legge-delega, Roma Capitale adotta, per l'utilizzazione delle risorse finanziarie ad essa spettanti in conformità ai documenti di finanza pubblica, il metodo della programmazione pluriennale.

2. Allo scopo di dare organica attuazione agli interventi individuati ai sensi del c. 1, la cui realizzazione è perseguita mediante una più stretta cooperazione tra i diversi livelli istituzionali di Governo, Roma Capitale stipula una apposita intesa istituzionale di programma con la Regione Lazio e con le amministrazioni centrali competenti, che costituisce il quadro di riferimento per la sottoscrizione degli strumenti attuativi di cui all'art. 2, c. 203, lett. c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in quanto applicabile, all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

3. L'intesa istituzionale di programma di cui al c. 2 è approvata dal CIPE, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli interventi previsti dall'intesa istituzionale di programma possono essere inseriti nel programma di cui all'art. 1, c. 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, con le modalità previste dai commi 1 e 1-bis del medesimo art. 1.

4. All'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al c. 1, secondo periodo, dopo le parole "e le Regioni o Province autonome interessate", sono inserite le seguenti: "e, nonché l'Ente Roma Capitale ove interessato,";

b) al c. 2, lett. b), dopo le parole "i Comuni interessati,", sono inserite le seguenti: "e, nonché con Roma Capitale se competente,";

c) al c. 2, lett. c), primo periodo, dopo le parole "e delle Province autonome interessate", sono inserite le seguenti: "e, nonché dal Sindaco di Roma Capitale ove interessato,";

d) al c. 2, lett. c), secondo periodo, dopo le parole “o Province autonome interessate”, sono inserite le seguenti: “nonché dal Sindaco di Roma Capitale ove interessato.”.

5. Nell’ambito dell’intesa istituzionale di programma, le amministrazioni centrali concorrono al finanziamento degli interventi di interesse nazionale nel territorio di Roma Capitale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle allo scopo autorizzate ai sensi dell’art. 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data 26 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 1° aprile 2011, in materia di perequazione infrastrutturale.

6. Sono abrogati gli articoli da 1 a 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni.

Art. 4

(Raccordi istituzionali)

1. Per assicurare il raccordo istituzionale tra Roma Capitale, lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma sulle funzioni conferite in attuazione dell’art. 24, c. 3, della legge-delega, è istituita un’apposita sessione nell’ambito della Conferenza unificata, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, composta dal Sindaco di Roma Capitale, dal Presidente della Regione Lazio, dal Presidente della Provincia di Roma e dal Ministro competente per materia.

2. In tutti i casi in cui la Conferenza unificata svolge le funzioni di cui all’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relative a materie e compiti di interesse di Roma Capitale, alle sedute della stessa partecipa, quale componente, il Sindaco di Roma Capitale.

Capo II

Beni storici, ambientali e fluviali

Art. 5
(Conferenza delle Soprintendenze)

1. Al fine di assicurare il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma Capitale, con funzioni di coordinamento delle attività di valorizzazione della Sovrintendenza ai beni culturali di Roma Capitale e degli organi centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali aventi competenze sul patrimonio storico e artistico presente in Roma.

2. La Conferenza decide il piano degli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto i beni storici e artistici caratterizzanti l'immagine di Roma Capitale. L'individuazione dei beni e delle tipologie di interventi da sottoporre alla Conferenza avviene mediante uno o più accordi da stipulare ai sensi dell'art. 112, c. 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di seguito denominato: "Codice dei beni culturali e del paesaggio". La Conferenza si pronuncia in merito al rilascio dei titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi eventualmente necessari per la realizzazione degli specifici interventi di valorizzazione ad essa sottoposti ai sensi del presente comma.

3. Componenti della Conferenza delle Soprintendenze sono la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, la Sovrintendenza capitolina, la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma e le altre Soprintendenze statali aventi competenza sui beni storici e artistici nel territorio di Roma Capitale. La partecipazione alla Conferenza è gratuita e non sono corrisposti indennità o rimborsi spese.

4. La Conferenza delle Soprintendenze, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ai sensi dell'art. 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio:

a) definisce strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, nonché elabora piani strategici e programmi di sviluppo culturale, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;

b) esercita funzioni di coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali rimessi alle rispettive competenze;

c) promuove la stipula di accordi per la valorizzazione di beni di appartenenza pubblica, nonché forme di collaborazione per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione degli stessi;

d) adotta i piani di gestione dei siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO presenti nel territorio di Roma Capitale.

5. Il funzionamento e gli effetti della Conferenza sono disciplinati in base agli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Roma Capitale e il Ministero per i beni e le attività culturali stipulano accordi per definire ulteriori modalità acceleratorie e di semplificazione dei lavori della Conferenza.

6. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico nel territorio di Roma Capitale, la Sovrintendenza capitolina partecipa all'accordo previsto dall'art. 96, c. 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

7. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6

(Concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici)

1. In materia di beni storici e artistici sono conferite a Roma Capitale, previa definizione dell'accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'art. 24, c. 3, lett. a), della legge-delega e secondo le modalità operative di esercizio congiunto definite dalla Conferenza delle Soprintendenze di cui all'art. 5, le funzioni amministrative concernenti il concorso alla valorizzazione dei beni presenti nel territorio di Roma Capitale appartenenti allo Stato, con le modalità e nei limiti stabiliti dal presente decreto.

2. L'attività di valorizzazione è svolta in conformità alla normativa di tutela e nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Per beni storici e artistici, agli effetti del presente decreto, si intendono le cose immobili e mobili di interesse storico e artistico di cui all'art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

4. Resta ferma la facoltà del Ministero per i beni e le attività culturali e di Roma Capitale di stipulare uno o più accordi di valorizzazione, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, ai sensi dell'art. 112, c. 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

5. Restano esclusi dalle funzioni conferite a Roma Capitale dal presente articolo i compiti e le attività connessi con la tutela e la valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della Città di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC), istituito dalla legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 7

(Funzioni in materia di beni ambientali e fluviali)

1. Fermo restando il potere statale d'indirizzo e coordinamento, sono conferite a Roma Capitale le funzioni amministrative riguardanti l'individuazione, sulla base di criteri di cui all'art. 78, c. 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle riserve statali non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a Roma Capitale.

2. Roma Capitale concorre, con il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Lazio, e gli altri Enti preposti:

a) alla definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio di Roma Capitale, tenuto conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni Regione e presso Roma Capitale con le medesime finalità, ai sensi dell'art. 133 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

b) alla definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio di Roma Capitale e di gestione dei relativi interventi, ai sensi dell'art. 133 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

c) alle attività di formazione e di educazione al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio di Roma Capitale;

d) alle attività di vigilanza sui beni paesaggistici del territorio di Roma Capitale tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Capo III
Sviluppo economico e sociale con particolare riferimento
al settore produttivo e turistico

Art. 8
(Funzioni in materia di fiere)

1. Sono conferite a Roma Capitale le funzioni amministrative di cui all'art. 40 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, promosse sul territorio di Roma Capitale.

Art. 9
(Funzioni in materia di turismo)

1. Per la promozione turistica all'estero Roma Capitale opera in coordinamento con lo Stato e la Regione avvalendosi degli uffici di cui all'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ove istituiti, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'art. 56, c. 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: "della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano," sono inserite le seguenti: "del Sindaco di Roma Capitale,".

3. All'art. 56 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo il c. 3 è inserito il seguente comma:

"3-bis. Il documento contenente le linee guida del Piano strategico nazionale contiene, altresì, una sezione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma Capitale. Le connesse linee guida sono attuate dal Sindaco di Roma Capitale d'intesa con il Ministro con delega al turismo e le competenti amministrazioni dello Stato e delle Regioni, sentite le associazioni di cui al c. 2.".

Capo IV
Protezione civile

Art. 10
(Funzioni in materia di protezione civile)

1. A Roma Capitale, nell'ambito del proprio territorio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono conferite le funzioni amministrative relative alla emanazione di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza in relazione agli eventi di cui all'art. 2, c. 1, lett. *a)* e *b)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi. Restano ferme le funzioni attribuite al prefetto di Roma dall'art. 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Capo V
Disposizioni in materia di organizzazione

Art. 11
(Organizzazione e personale)

1. Roma Capitale disciplina, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, efficacia ed efficienza, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Con appositi regolamenti provvede a disciplinare l'ordinamento del personale appartenente alla polizia locale e ad organizzare i relativi uffici nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. La potestà regolamentare di cui al c. 1 si esercita nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché delle altre disposizioni vigenti in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni e degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata integrativa.

3. La Giunta capitolina, nell'esercizio dell'autonomia normativa, finanziaria e organizzativa di Roma Capitale, provvede alla definizione della dotazione organica in ragione dell'acquisizione e dello

sviluppo delle funzioni conferite a Roma Capitale, nel rispetto della vigente normativa in materia di personale riguardante gli Enti locali.

Capo VI
Disposizioni finanziarie e finali

Art. 12
(Disposizioni finanziarie)

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno Roma Capitale concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il concorso di Roma Capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti Comuni.

2. Nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno non sono computate le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse, relative alle funzioni amministrative conferite a Roma Capitale in attuazione dell'art. 24 della legge-delega e del presente decreto. Non sono altresì computate le spese relative all'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto, previa individuazione, nella legge di stabilità, della copertura degli eventuali effetti finanziari.

3. Le risorse destinate dallo Stato ai sensi dell'art. 119, c. 5, della Costituzione ovvero connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono erogate direttamente a Roma Capitale, secondo modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.

4. Per l'esclusivo finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di cui all'art. 3 del presente decreto, Roma Capitale può istituire, limitatamente al periodo di ammortamento delle opere, un'ulteriore addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della Città di Roma, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero.

5. Le disposizioni in materia di imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applicano a Roma Capitale anche per il finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di cui all'art. 3 del presente decreto e limitatamente al periodo di ammortamento delle opere. Restano ferme le misure di imposta di soggiorno stabilite dall'art. 14, c. 16, lett. e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 13

(Rendicontazione della gestione commissariale)

1. All'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il c. 13-ter è aggiunto il seguente:

“13-quater. Il Commissario straordinario invia annualmente una relazione al Parlamento e al Ministero dell'interno contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare.”.

2. Restano fermi gli adempimenti in materia di rendicontazione dei flussi trimestrali di cassa della gestione commissariale, previsti in attuazione dell'art. 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 14

(Disposizioni finali)

1. Al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal presente decreto si provvede, sentite Roma Capitale e le amministrazioni di provenienza interessate, previa verifica degli organici disponibili e dei fabbisogni dell'amministrazione di Roma Capitale correlati al conferimento delle funzioni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I decreti di

cui al precedente periodo definiscono altresì forme e meccanismi procedurali del trasferimento. Al fine di assicurare che non si determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con i medesimi decreti si provvede alla contestuale e corrispondente riduzione delle dotazioni organiche, delle strutture e delle risorse finanziarie delle amministrazioni che, in conformità al presente decreto, conferiscono funzioni a Roma Capitale.

2. La Regione Lazio disciplina il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'adempimento delle funzioni amministrative conferite con la legge regionale di cui all'art. 1, c. 2.

3. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un tavolo di raccordo interistituzionale tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma Capitale con funzioni di coordinamento per il trasferimento delle funzioni sopra individuate e di monitoraggio, con il concorso delle amministrazioni coinvolte, delle relazioni sindacali previste sulla base della normativa vigente.

4. A norma dell'art. 28, c. 4, della legge-delega, dal presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. L'art. 4, c. 5, secondo e terzo periodo, e l'art. 7, c. 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, sono abrogati.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Provvedimenti correlati

1. Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
26 novembre 2010

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 novembre 2010, emanato ai sensi dell'art. 22, c. 1 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e in conformità all'art. 119, c. 5 della Costituzione, concerne la ricognizione degli interventi infrastrutturali - propedeutica alla perequazione infrastrutturale - in ordine alle strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché alla rete stradale, autostradale e ferroviaria, alla rete fognaria, alla rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, alle strutture portuali ed aeroportuali, con riguardo anche ai servizi afferenti il trasporto pubblico locale e il collegamento con le Isole.

La ricognizione e l'individuazione degli interventi infrastrutturali sono finalizzate al recupero del deficit infrastrutturale del Paese, in coerenza con l'azione strutturale a sostegno delle aree sottoutilizzate: in particolare, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 42/2009, per rimuovere gli squilibri economici e sociali si utilizzano risorse aggiuntive e si attuano interventi speciali, organizzati in piani organici, finanziati con risorse pluriennali vincolate nella destinazione.

Si riproduce il testo del decreto ministeriale.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
26 novembre 2010.

“Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale,
ai sensi dell'art. 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42”
(G.U. del 1° aprile 2011, n. 75)

Il Ministro dell'economia e delle finanze
d'intesa con
il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale
il Ministro per le riforme per il federalismo
il Ministro per la semplificazione normativa
e
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto l'art. 119, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 22 della legge n. 42/2009, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, che prevede la predisposizione di una ricognizione degli interventi infrastrutturali ai fini della perequazione infrastrutturale;

Visto l'art. 13 della legge n. 196/2009, con particolare riferimento alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ivi prevista in ordine all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione al federalismo fiscale;

Visto l'art. 30 c. 9, della legge n. 196/2009 con particolare riguardo alla valutazione *ex ante* ed *ex post* degli interventi infrastrutturali, nonché alle procedure di monitoraggio, anche con strumenti informatici, sullo stato di attuazione delle opere e ad un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti;

Visto l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare il c. 1 che prevede l'istituzione, da parte delle amministrazioni centrali e regionali, di propri Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, che garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del suddetto monitoraggio, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato del Codice Unico di Progetto - CUP, istituito dalla legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, concernente l'attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Tenuto conto che gli interventi di cui al c. 2 dell'art. 22 della legge n. 42/2009, che dovranno individuarsi sulla base della ricognizione sopra menzionata, sono individuati, qualora siano da effettuare nelle aree sottoutilizzate, nel programma da inserire nella Decisione

di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

Tenuto conto che per il raggiungimento dell'obiettivo della perequazione infrastrutturale è necessario individuare una percentuale di fabbisogno a carico pubblico differenziata secondo i divari di sviluppo che caratterizzano le diverse realtà territoriali del Paese;

Tenuto conto della specificità dell'insularità quale condizione aggravante il divario di sviluppo economico;

Considerato che le caratteristiche fisiografiche del Paese incidono sui costi e sui tempi della realizzazione delle infrastrutture, nonché sui relativi impatti ambientali;

Preso atto che l'Allegato Infrastrutture alla Decisione di Finanza Pubblica relativa agli anni 2011-2013 di cui all'art. 10, c. 9, della legge n. 196/2009, identifica interventi che si candidano a soddisfare il fabbisogno di opere con rilevanza prioritaria nazionale e regionale, articolate in due fasi temporali di breve periodo e di medio periodo;

Considerato che la mancata correlazione tra domanda ed offerta aggrava la sperequazione territoriale accentuando i danni provocati dalla diversa accessibilità agli ambiti produttivi e, quindi, generando una mancata crescita ed incrementando, al tempo stesso, i divari di sviluppo tra le aree del Paese;

Decreta:

Art. 1
(*Oggetto*)

1. Il presente decreto è diretto a disciplinare in sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in conformità al quinto comma dell'art. 119 della Costituzione, la ricognizione degli interventi infrastrutturali, propedeutica alla perequazione infrastrutturale, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali, nonché i servizi afferenti al trasporto pubblico locale e il collegamento con le Isole. La ricognizione e l'individuazione degli interventi infrastrutturali sono mirate al recupero del *deficit* infrastrutturale del Paese nella fase transitoria e

sono attuate in coerenza con l'azione strutturale a sostegno delle aree sottoutilizzate per la rimozione degli squilibri economici e sociali mediante risorse aggiuntive e l'effettuazione di interventi speciali regolati ai sensi dell'art. 16 della medesima legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 2

(Ricognizione infrastrutturale)

1. La ricognizione infrastrutturale di cui al c. 1 dell'art. 22 della legge n. 42/2009 è effettuata confrontando, per ciascun settore di intervento, i livelli di servizio offerti al 31 dicembre 2010 con i corrispondenti *standard* di servizio misurati alla stessa data. Il confronto avviene avvalendosi di appropriati indicatori che misurano gli eventuali scostamenti sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Gli *standard* sono definiti sia a livello nazionale che comunitario.

2. Ai fini del presente decreto, per infrastrutture si intendono i beni strumentali dotati della prevalente finalità di fornitura di servizi collettivi, a domanda individuale o aggregata rivolti alle famiglie e alle imprese, ricadenti nei settori individuati dall'art. 1, indipendentemente dalla natura proprietaria dei soggetti titolari dei diritti reali su tali beni.

Art. 3

(Determinazione del fabbisogno infrastrutturale)

1. La perequazione infrastrutturale mira a ridurre il *deficit* di servizi resi dalle infrastrutture così come individuato dall'art. 2, c. 1. Il fabbisogno infrastrutturale necessario a perseguire tale perequazione è valutato individuando le infrastrutture necessarie a colmare il suddetto *deficit* di servizi.

2. Gli interventi necessari ad avviare la perequazione infrastrutturale di cui all'art. 1 del presente decreto sono inseriti nell'Allegato Infrastrutture alla Decisione di Finanza Pubblica ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dando comunque priorità a quelli per i quali più elevato è l'impatto atteso sui livelli di servizio.

Art. 4

(Metodologia di calcolo del fabbisogno infrastrutturale)

1. La determinazione dei livelli di servizio, effettivi e *standard*, è effettuata, distintamente per i settori di servizio pubblico individuati dall'art. 1 e per Regioni o per singole aree territoriali del Paese, in coerenza con il raggiungimento di obiettivi di sviluppo economico di medio e lungo termine e di riduzione dei divari territoriali, colti da appropriate ipotesi quantitative sui tassi potenziali di crescita, sulle tendenze demografiche, sulla mobilità della popolazione e sui parametri indicati dall'art. 22, c. 1, della legge n. 42/2009.

2. Il calcolo del fabbisogno infrastrutturale è effettuato ricorrendo a tecniche di analisi quantitativa e qualitativa che, sulla base di informazioni acquisite dagli uffici di cui all'art. 5, c. 1, dalle Amministrazioni centrali, regionali e locali ovvero raccolte allo scopo, sia in grado di stabilire, date le caratteristiche del territorio e demografiche colte da opportuni indicatori, quali infrastrutture siano necessarie, territorio per territorio, a colmare i *deficit* di servizio individuati ai sensi dell'art. 3, c. 1. A tale scopo, è possibile avvalersi di dati in possesso delle Autorità portuali, di RFI S.p.a., di ANAS S.p.a., di Sogesid S.p.a. e di altre aziende pubbliche che gestiscono infrastrutture. Gli elementi informativi raccolti ai fini della ricognizione confluiscono nella banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in quella di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e sono resi disponibili al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e alla Struttura tecnica di Missione istituita dall'art. 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 5

(Identificazione degli interventi)

1. Allo scopo di dare immediata ed organica attuazione al processo di perequazione infrastrutturale, gli uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Struttura di missione a supporto del Ministro per la semplificazione normativa e del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica adottano ogni iniziativa utile alla piena attuazio-

ne del presente decreto ed effettuano la ricognizione degli interventi di cui all'art. 1 necessaria all'avvio della fase di riduzione dei *deficit* infrastrutturali di cui all'art. 3 anche in coerenza con le modalità di attuazione dell'art. 16 della legge n. 42/2009. La ricognizione di cui al presente comma è effettuata utilizzando le risorse disponibili in base alla legislazione vigente.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la semplificazione normativa ed il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale nonché con gli altri Ministri interessati, individuano gli interventi di cui all'art. 1 anche ai fini dell'inserimento nell'Allegato Infrastrutture di cui all'art. 1, commi 1 e 1-*bis* della legge 21 dicembre 2001, n. 443 alla Decisione di Finanza Pubblica, ai sensi dell'art. 22, c. 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Al fine di perseguire la perequazione infrastrutturale, ai territori caratterizzati da un maggiore fabbisogno infrastrutturale deve essere garantita una quota di risorse pubbliche proporzionale all'entità del fabbisogno ed alla capacità di detti territori di razionalizzarlo, in coerenza con l'art. 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli obiettivi di finanza pubblica.

Art. 6
(*Disposizioni finali*)

1. Sono fatti salvi gli impegni assunti per la realizzazione di interventi infrastrutturali che compongono le reti TEN.

2. Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente in tema di procedure di raccordo o intesa con le autonomie territoriali.

2. Legge 8 giugno 2011, n. 85

La legge 8 giugno 2011, n. 85 proroga i termini per l'esercizio della delega prevista dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in virtù della quale il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, secondo le scadenze stabilite dalla stessa legge, finalizzati come noto alla ridefinizione del nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrato sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

Il termine generale per l'esercizio della delega, originariamente fissato in ventiquattro mesi, è stato trasformato in trenta mesi dalla legge n. 85/2011.

La legge ha, inoltre, previsto l'estensione, da sessanta a novanta giorni dalla trasmissione, del termine per l'emanazione dei pareri, da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni bilancio di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, in ordine alle conseguenze finanziarie degli schemi di decreto legislativo; ha soppresso contestualmente la disposizione che prevedeva la possibilità di richiedere una proroga di venti giorni del relativo termine. Resta fermo il termine più breve di dodici mesi, previsto dall'art. 2, c. 6, della legge n. 42/2009 per l'emanazione di almeno uno dei decreti legislativi attuativi della delega.

Disciplina, altresì, la revisione del meccanismo di "scorrimento automatico" del termine finale per l'esercizio della delega, previsto laddove il termine per l'acquisizione del parere parlamentare scada nei trenta giorni precedenti il termine per l'esercizio della delega stessa o successivamente: in tal caso, il termine finale per l'esercizio della delega è prorogato di centocinquanta giorni.

La legge n. 85/2011 proroga, da due a tre anni e da trentasei a quarantotto mesi, i termini per l'adozione, rispettivamente, dei decreti legislativi correttivi ed integrativi e di quelli istitutivi delle singole Città metropolitane.

Con riferimento alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, la legge dispone la proroga di sei mesi del termine previsto dall'art. 27, c. 1 della legge n. 42/2009, ai sensi del quale le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli Statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al Patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione degli Statuti, da definire, con le procedure previste dagli Statuti medesimi, entro il termine predetto, stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega, secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica, di cui all'art. 2, c. 2, lett. m) della legge n. 42/2009.

Si riproduce, di seguito, il testo della legge n. 85/2011.

Legge 8 giugno 2011, n. 85.

“Proroga dei termini per l’esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale”
(G.U. del 17 giugno 2011, n. 139)

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
Il Presidente della Repubblica
promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, c. 1, le parole: “ventiquattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: “trenta mesi”;

b) all'art. 2, c. 3, le parole: “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni”;

c) all'art. 2, c. 7, le parole: “due anni” sono sostituite dalle seguenti: “tre anni”;

d) all'art. 3, il c. 6 è sostituito dal seguente:

“6. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di centocinquanta giorni”;

e) all'art. 16, dopo il c. 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Gli interventi di cui al c. 1 sono riferiti a tutti gli Enti territoriali per i quali ricorrano i requisiti di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione”;

f) all'art. 23, c. 6, alinea, le parole: “trentasei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “quarantotto mesi”;

g) all'art. 27, c. 1, le parole: “ventiquattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: “trenta mesi”.

2. Le disposizioni di cui al c. 1, lett. b) e d), non si applicano nei riguardi dei procedimenti relativi agli schemi di decreto legislativo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già stati trasmessi alla Conferenza unificata ai fini dell'intesa di cui all'art. 2, c. 3, secondo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

3. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012

Con due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, è stata disposta, rispettivamente, l'individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Enti ed organismi; e sono state definite le modalità della sperimentazione di cui sopra.

I richiami decreti sono stati emanati in attuazione dell'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (sull'armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci di Regioni ed Enti locali, di cui al precedente Cap. II, punto 8.), in virtù del quale, al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni del decreto con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all'art. 33.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012, riprodotto di seguito in quanto maggiormente significativo e riguardante l'individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina predetta, è stato sostituito il primo dei provvedimenti richiamati.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012.
Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Enti ed organismi,
di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(G.U. del 5 giugno 2012, n. 129)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel *Supplemento Ordinario* alla *G.U.* del 31 dicembre 2011, n. 304, recante sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Enti ed organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, adottato ai sensi dell'art. 36, c. 2, del decreto legislativo n. 118/2011;

Visto l'art. 36, c. 4, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel *Supplemento Ordinario* alla *G.U.* del 31 dicembre 2011, n. 304, recante individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Enti ed organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Viste le note del Segretario generale dell'ANCI di richiesta di integrazione e modifica dell'elenco dei Comuni in sperimentazione di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011;

Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 19 gennaio 2012;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per gli affari

regionali, il turismo e lo sport e con il Ministro per la coesione territoriale;

Decreta:

Art. 1

(Individuazione delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione)

1. Partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36, c. 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le seguenti amministrazioni individuate sulla base di criteri che tengono conto della collaborazione geografica e della dimensione demografica: *a)* Regioni: 1) Basilicata; 2) Campania; 3) Lazio; 4) Lombardia; 5) Sicilia; *b)* Province: 1) Biella; 2) Bologna; 3) Brescia; 4) Caserta; 5) Catania; 6) Firenze; 7) Genova; 8) Roma; 9) Pescara; 10) Potenza; 11) Savona; 12) Treviso; *c)* Comuni: 1) Alba; 2) Andora; 3) Ascoli Piceno; 4) Avezzano; 5) Bari; 6) Barlassina; 7) Biella; 8) Bisceglie; 9) Bologna; 10) Brembate di Sopra; 11) Brescia; 12) Bronte; 13) Budrio; 14) Cagliari; 15) Cattolica; 16) Cossignano; 17) Faggiano; 18) Falconara Marittima; 19) Fermo; 20) Firenze; 21) Frascati; 22) Frosinone; 23) Genova; 24) Giussano; 25) Grazzanise; 26) Grottaferrata; 27) Gugliesi; 28) Iglesias; 29) Lecce; 30) Livorno; 31) Lodi; 32) Magenta; 33) Mandello del Lario; 34) Manfredonia; 35) Matera; 36) Milano; 37) Modena; 38) Morgongiori; 39) Napoli; 40) Pavia; 41) Perugia; 42) Pescara; 43) Piazza Armerina; 44) Pizzo Calabro; 45) Poggio Mirteto; 46) Portici; 47) Porto Cesareo; 48) Potenza; 49) Prato; 50) Reggio nell'Emilia; 51) San Zenone degli Ezzellini; 52) Sanluri; 53) Sant'Angelo Le Fratte; 54) Sassuolo; 55) Satriano; 56) Scanzano Jonico; 57) Sorbolo; 58) Sortino; 59) Sospirolo; 60) Susegana; 61) Torino; 62) Trani; 63) Trasacco; 64) Treviso; 65) Venezia; 66) Vicenza; 67) Viterbo; 68) Vogogna.

2. Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, recante individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regione, degli Enti locali e dei loro Enti ed organismi, di cui all'art. 36, c. 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Appendice

Il federalismo nei provvedimenti anticrisi 2011-2012

Per fronteggiare le difficoltà che hanno interessato il nostro Paese a seguito della crisi economica globale, per risolvere l'emergenza e per gettare le basi di una rinascita economica e sociale, il Governo Monti, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, ha adottato, nel periodo 2011-2012, una serie di provvedimenti "anticrisi", ispirati ai principi del rigore, dell'equità e della crescita e finalizzati a rafforzare il rapporto dei cittadini con l'azione dell'Esecutivo e con l'Europa. Le nuove misure hanno riguardato politiche di settore quali Mezzogiorno, occupazione, politica estera e difesa, sicurezza e giustizia, agenda digitale, scuola, impresa, servizi pubblici locali, ed hanno esercitato ripercussioni in materia di federalismo.

Tra i provvedimenti anticrisi varati dal Governo, vanno qui ricordati il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (c.d. "decreto Salva-Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Raccolta 2012). "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. "decreto liberalizzazioni" o "decreto Cresci-Italia"), convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52. "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" (decreto sulla c.d. "spending-review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94; il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. "Misure urgenti per la crescita del Paese" (c.d. "decreto sviluppo"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (c.d. "spending-review 2"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

In questa Appendice sono riprodotte le disposizioni contenute nei richiamati provvedimenti anticrisi, ritenute particolarmente significative in tema di federalismo. Trattasi, tra le altre, delle norme che disciplinano l'imposta municipale propria, il tributo comunale

sui rifiuti e sui servizi e la riduzione dei costi di funzionamento delle Province, contenute nel “decreto Salva-Italia”; delle norme che disciplinano la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni, contenute nel “decreto spending-review”; delle norme che disciplinano la copertura finanziaria degli interventi di gestione ordinaria per la ricostruzione delle aree terremotate nel 2009 in Abruzzo, con utilizzo delle risorse del “Fondo sperimentale di riequilibrio” e del “Fondo perequativo per Comuni e Province”, contenute nel “decreto sviluppo”.

Trattasi, altresì, delle norme che disciplinano il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, la riduzione della spesa degli Enti territoriali, il riordino delle Province e delle loro funzioni, l’istituzione delle Città metropolitane e la soppressione delle Province del relativo territorio, le funzioni fondamentali dei Comuni e le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali, la fusione di Comuni e la razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali, contenute nel decreto “spending-review 2”.

Nel seguito vengono riprodotte le norme dei provvedimenti anti-crisi richiamate.*

* Occorre peraltro segnalare che, in corso di stampa, il Consiglio dei Ministri n. 48 del 4 ottobre 2012 ha approvato un decreto-legge che detta nuove regole finalizzate a riequilibrare la situazione finanziaria di Enti locali in difficoltà, nonché a favorire la trasparenza e la riduzione dei costi degli apparati politici regionali, con l’obiettivo di assicurare negli Enti territoriali una gestione amministrativa e contabile più efficiente, trasparente e rispettosa della legalità (nel quadro della riduzione dei c.d. “costi della politica”). Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2012, consultabile in www.governo.it.

1. Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (c.d. "decreto Salva-Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (*Supplemento ordinario* n. 276 alla *G.U.* del 27 dicembre 2011, n. 300)
(art. 13; art. 14; art. 23, c. 14-21; art. 27, c. 8; art. 28, c. 3, c. 4, c. 5, c. 6, c. 7, c. 8; art. 29, c. 3, c. 3-bis; art. 30, c. 3)

Art. 13

(Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria)

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'art. 2, c. 1, lett. b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504/1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima

di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo¹.

3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50% :

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione².

4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3, c. 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

b-bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

¹ Comma così modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 e, successivamente, dall'art. 4, c. 5, lett. a), decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

² Comma così modificato dall'art. 4, c. 5, lett. b), decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'art. 3, c. 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110³.

6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76%. I Comuni con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1%. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30% dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al c. 14-*ter* è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni

³ Comma così modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 e, successivamente, dall'art. 4, c. 5, lett. c), decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni⁴.

8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000⁵.

9. I Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. I Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori⁶.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più sog-

⁴ Comma così modificato dall'art. 4, c. 5, lett. *d*), decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

⁵ Comma inserito dall'art. 4, c. 5, lett. *e*) , decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

⁶ Comma inserito dall'art. 56, c. 1, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

getti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'art. 8, c. 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal c. 11 a favore dello Stato e il comma 17. I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6, c. 3-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i Comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'art. 3, c. 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662⁷.

11. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al c. 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al c. 8, l'aliquota di base di cui al c. 6, primo periodo. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili

⁷ Comma così modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 e, successivamente, dall'art. 4, c. 5, lett. *f*), decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

posseduti dai Comuni nel loro territorio e non si applica il c. 17. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni⁸.

12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili^{9 10}.

12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno,

⁸ Comma così modificato dall'art. 4, c. 5, lett. g), decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

⁹ Per le modalità di versamento dell'IMU, v. il Provvedimento 12 aprile 2012.

¹⁰ Comma così modificato dall'art. 4, c. 5, lett. h), decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

in misura pari al 50% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun Comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito *internet* www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al Fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art. 172, c. 1, lett. e), del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 1, c. 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo¹¹.

12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, c. 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui conse-

¹¹ Comma inserito dall'art. 4, c. 5, lett. i), decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

gua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'art. 37, c. 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'art. 1, c. 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012¹².

13. Restano ferme le disposizioni dell'art. 9 e dell'art. 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All'art. 14, c. 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2012". Al c. 4 dell'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli artt. 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al c. 31 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472". Ai fini del quarto comma dell'art. 2752 del Codice civile il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione dell'art. 2, c. 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, c. 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito infor-

¹² Comma inserito dall'art. 4, c. 5, lett. i), decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

matico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno¹³.

14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti disposizioni:

a) l'art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ad eccezione del c. 4 che continua ad applicarsi per i soli Comuni ricadenti nei territori delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano¹⁴;

b) il c. 3, dell'art. 58 e le lett. *d)*, *e)* ed *h)* del c. 1, dell'art. 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

c) l'ultimo periodo del c. 5 dell'art. 8 e il c. 4 dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

d) il c. 1-*bis* dell'art. 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

d-bis) i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

14-*bis*. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del c. 2-*bis* dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali

¹³ Comma inserito dall'art. 4, c. 5, lett. *l)*, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

¹⁴ Lettera così modificata dall'art. 4, c. 5, lett. *m)*, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

14-*ter*. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'art. 3, c. 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

14-*quater*. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al c. 14-*ter*, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai Comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, c. 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli artt. 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, c. 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione so-

stituisce l'avviso in *Gazzetta Ufficiale* previsto dall'art. 52, c. 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997.

16. All'art. 1, c. 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre". All'art. 1, c. 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da "differenziate" a "legge statale" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività". L'Agenzia delle Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.

17. Il Fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il Fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo n. 23/2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun Comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei Comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma è pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro.

18. All'art. 2, c. 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi 1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonché, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al c. 4".

19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del c. 4 dell'art. 2, nonché dal c. 10 dell'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

19-*bis*. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, c. 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

20. La dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

[21. All'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al c. 2-*bis*, secondo periodo, le parole "30 settembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2012";

b) al c. 2-*ter*, primo periodo, le parole: "20 novembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012";

c) al c. 2-*ter*, terzo periodo, le parole: "20 novembre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013".

Restano salve le domande presentate e gli effetti che si sono prodotti dopo la scadenza dei termini originariamente posti dall'art. 7 del decreto-legge n. 70/2011]¹⁵.

Art. 14

(Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al c. 1 dell'art. 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,

¹⁵ Comma soppresso dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni¹⁶.

2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

3. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

5. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

8. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al c. 12. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80% della superficie catastale de-

¹⁶ Comma così modificato dall'art. 25, c. 5, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

terminata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, i Comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del Comune, a presentare all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il Comune, della consistenza di riferimento. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable. In sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, c. 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'art. 2, c. 5-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10¹⁷.

10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

11. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti,

¹⁷ Comma così modificato dall'art. 6, c. 2, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 17, c. 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, i quali possono, con deliberazione del Consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

13-bis. A decorrere dall'anno 2013 il Fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il Fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo n. 23/2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione *standard* di cui al c. 13 del presente articolo. In caso di incapienza ciascun Comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del

predetto maggior gettito dei Comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.

14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

15. Il Comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del 30%, nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

16. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

18. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

19. Il Consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

20. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disci-

plina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche alla maggiorazione di cui al c. 13.

22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

23. Il Consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i Comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

25. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.

26. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11

del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al c. 13.

28. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al c. 13.

29. I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.

30. Il costo del servizio da coprire con la tariffa di cui al c. 29 è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto dal c. 12.

31. La tariffa di cui al c. 29 è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

32. I Comuni di cui al c. 29 applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni determinata ai sensi del c. 13.

33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal Comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

34. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal Comune nel regolamento.

35. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al Comune. Il versamento del tributo comunale per l'anno di

riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

36. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a Enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

38. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice civile.

39. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

42. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al c. 37, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

44. Resta salva la facoltà del Comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza. All'art. 195, c. 2, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da "Ai rifiuti assimilati" fino a "la predetta tariffazione".

47. L'art. 14, c. 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di cui al c. 46 del presente articolo.

Art. 23

(Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province)

c. 1-13
(omissis)

14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque anni.

16. Il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Le modalità di elezione sono stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012.

17. Il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti secondo le modalità stabilite dalla legge statale di cui al c. 16.

18. Fatte salve le funzioni di cui al c. 14, lo Stato e le Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze, provvedono a

trasferire ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato¹⁸.

19. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell'ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l'operatività degli organi della Provincia.

20. Agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, l'art. 141 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale. Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, si procede all'elezione dei nuovi organi provinciali di cui ai commi 16 e 17.

20-bis. Le Regioni a Statuto speciale adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 20 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni non trovano applicazione per le Province autonome di Trento e di Bolzano.

21. I Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo l'invarianza della spesa.

c. 22
(*omissis*)

¹⁸ In attuazione di quanto disposto dal presente comma, v. l'art. 17, c. 6, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 27
(Dismissioni immobili)

c. 1-7-*quater*
(omissis)

8. All'art. 5, c. 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85: sono sopresse le parole "In sede di prima applicazione del presente decreto"; le parole "entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti parole: "presentazione della domanda di trasferimento".

c. 9-17
(omissis)

Capo VI
Concorso alla manovra degli Enti territoriali

Art. 28
*(Concorso alla manovra degli Enti territoriali
e ulteriori riduzioni di spese)*

c. 1-2
(omissis)

3. Con le procedure previste dall'art. 27, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di euro 860 milioni annui¹⁹. Con le medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di euro annui, da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27,

¹⁹ Per la rideterminazione del concorso alla finanza pubblica, vedi l'art. 35, c. 4, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, successivamente, l'art. 4, c. 11, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

l'importo complessivo di 920 milioni è accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Per la Regione siciliana si tiene conto della rideterminazione del Fondo sanitario nazionale per effetto del c. 2.

4. All'art. 27, c. 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 le parole "entro il termine di trenta mesi stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'art. 2" sono soppresse.

5. Nell'applicazione delle disposizioni di cui al c. 4, dell'art. 77-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si tiene conto degli effetti derivanti dalla rideterminazione dell'aliquota di cui al c. 1 del presente articolo, ai fini della definizione della misura della compartecipazione spettante a ciascuna Regione.

6. All'art. 77-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in ciascuno dei commi 4 e 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilità alle Regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio."

7. Il Fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art. 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il Fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'art. 13, del medesimo decreto legislativo n. 23/2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi.

8. Il Fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'art. 23, del medesimo decreto legislativo n. 68/2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle Province della Regione siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi.

c. 9-11-quater
(*omissis*)

Capo VII
Ulteriori riduzioni di spese

Art. 29

(Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale e interventi per l'editoria)

c. 1-2

(omissis)

3. Allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di bilancio entro la fine dell'anno 2013, il sistema di contribuzione diretta di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, cessa alla data del 31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013. Il Governo provvede, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, a rivedere il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire il risanamento della contribuzione pubblica, una più rigorosa selezione dell'accesso alle risorse, nonché risparmi nella spesa pubblica. Detti risparmi, compatibilmente con le esigenze di pareggio di bilancio, sono destinati alla ristrutturazione delle aziende già destinatarie della contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del settore, a contenere l'aumento del costo delle materie prime, all'informatizzazione della rete distributiva.

3-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, un importo pari a 2,5 milioni di euro, iscritto nel capitolo 7513 del programma 3.5 "Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a Statuto speciale" della missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è destinato al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali di cui all'art. 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Art. 30

(Esigenze indifferibili)

Artt. 1-2

(omissis)

3. Il Fondo di cui all'art. 21, c. 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementato di 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. A decorrere dall'anno 2013 il Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise di cui all'art. 15 del presente decreto; l'aliquota della compartecipazione è stabilita entro il 30 settembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Conseguentemente, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* all'art. 2, c. 1, sono soppresse le parole “ed alle entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai sensi dell'art. 8, c. 4”;
- b)* all'art. 8, il c. 4 è abrogato;
- c)* all'art. 32, c. 4, le parole: “a decorrere dall'anno 2012”, sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall'anno 2013”.

c. 3-bis - 8-quater
(omissis)

2. Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Raccolta 2012), recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (*c.d. “decreto liberalizzazioni” o “Cresci-Italia”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (*Supplemento ordinario n. 53 alla G.U. del 24 marzo 2012, n. 71*)
(art. 35, c. 7)

Art. 35

(Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica)

c. 1-6
(*omissis*)

7. Il c. 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è soppresso¹.

¹ V. il precedente Cap. II, punto 6.

3. Decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica (*decreto sulla c.d. "spending-review"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 (*G.U.* del 6 luglio 2012, n. 156)
(art. 1-*bis*)

Art. 1
(*omissis*)

Art. 1-*bis*
(*Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni*)¹

1. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente decreto e per l'efficace realizzazione della revisione della spesa pubblica, in particolare in campo sanitario, il Governo verifica prioritariamente l'attuazione della procedura per l'individuazione dei costi e dei fabbisogni *standard* e degli obiettivi di servizio, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e dall'art. 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, provvedendo all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 dicembre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione dei medesimi decreti sui costi e i fabbisogni *standard* entro il primo quadrimestre dell'anno 2013.

Art. 2-16
(*omissis*)

¹ Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo, v. l'art. 1, c. 2, legge 6 luglio 2012, n. 94.

4. Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (*c.d. "decreto sviluppo"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (*Supplemento ordinario n. 171 alla G.U. dell'11 agosto 2012, n. 187*)
(art. 67-*sexies*)

*Art. 67-
sexies
(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 67-*ter*, pari a euro 14.164.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e a euro 11.844.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato dall'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e, a decorrere dalla data della sua attivazione, del Fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23/2011.

c. 2-4
(*omissis*)

5. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (*c.d. "spending-review2"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (*Supplemento ordinario* n. 173 alla *G.U.* del 14 agosto 2012, n. 189)

(art. 15, c. 22, c. 23, c. 25-bis, c. 25-ter; art. 16; art. 17; art. 18; art. 19; art. 20; art. 23-ter)

Titolo III

Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria

Art. 15

(Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica)

c. 1-21

(omissis)

22. In funzione delle disposizioni recate dal presente articolo il livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, è ridotto di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Le predette riduzioni sono ripartite fra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autoordinamento dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario e delle disponibilità finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale, entro il 30 settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed entro il 30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti. Qualora non intervenga la predetta proposta entro i termini predetti, all'attribuzione del concorso alla manovra di correzione dei conti alle singole Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione del fabbisogno e alla ripartizione delle disponibilità finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale si provvede se-

condo i criteri previsti dalla normativa vigente. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della Regione siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

23. A decorrere dall'anno 2013, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'art. 9, c. 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è annualmente pari allo 0,25% delle predette risorse.

c. 24-25
(*omissis*)

25-bis. Ai fini della attivazione dei programmi nazionali di valutazione sull'applicazione delle norme di cui al presente articolo, il Ministero della salute provvede alla modifica ed integrazione di tutti i sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato, ed alla interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi informativi su base individuale. Il complesso delle informazioni e dei dati individuali così ottenuti è reso disponibile per le attività di valutazione esclusivamente in forma anonima ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il Ministero della salute si avvale dell'AGENAS per lo svolgimento delle funzioni di valutazione degli esiti delle prestazioni assistenziali e delle procedure medico-chirurgiche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. A tal fine, AGENAS accede, in tutte le fasi della loro gestione, ai sistemi informativi interconnessi del Servizio sanitario nazionale di cui al presente comma in modalità anonima.

25-ter. In relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Governo provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte

relativa ai costi e fabbisogni *standard* nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012.

Titolo IV

Razionalizzazione e riduzione della spesa degli Enti territoriali

Art. 16

(Riduzione della spesa degli Enti territoriali)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli Enti territoriali concorrono, anche mediante riduzione delle spese per consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Gli obiettivi del Patto di stabilità interno delle Regioni a Statuto ordinario sono rideterminati in modo tale da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna Regione è determinato, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni a Statuto ordinario, incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo

per le aree sottoutilizzate, ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per ciascuna Regione, in misura corrispondente agli importi stabiliti ai sensi del primo, del secondo e del terzo periodo. La predetta riduzione è effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle predette risorse le Regioni sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

3. Con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'accantonamento è effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 ottobre 2012, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato art. 27, gli obiettivi del Patto di stabilità interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli importi derivanti dalle predette procedure.

4. Dopo il c. 12 dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente comma: "12-bis. In caso di mancato accordo di cui ai commi 11 e 12 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell'ultimo accordo il miglioramento di cui:

a) al c. 10 del presente articolo;

b) all'art. 28, c. 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'art. 35, c. 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'art. 4, c. 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

[c) all'art. 35, c. 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, come ridotto dall'art. 4, c. 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44]¹;

d) agli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.”.

5. L'ultimo periodo del c. 11 e l'ultimo periodo del c. 12 dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono abrogati.

6. Il Fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il Fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Le riduzioni da imputare a ciascun Comune sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni *standard* e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun Ente, dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno è comunque emanato entro il 15

¹ Lettera soppressa dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135.

ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei Comuni interessati all'atto del pagamento agli stessi Comuni dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria riservata allo Stato. Qualora le somme da riversare ai Comuni a titolo di imposta municipale propria risultino incipienti per l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate - Fondi di Bilancio" che è reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta municipale propria spettante ai Comuni.

7. Il Fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto legislativo n. 68/2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle Province della Regione siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Le riduzioni da imputare a ciascuna Provincia sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle Province interessate a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle Province medesime. Qualora le somme da riversare alle Province a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 risultino incapiienti per l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate - Fondi di Bilancio" che è reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.

8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'art. 76, del decreto-legge n. 112/2008 convertito con legge n. 133/2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli Enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui all'art. 76, c. 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112/2008. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli Enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20% rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli Enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40% rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'art. 2, c. 11, e seguenti.

9. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.

10. All'art. 28-*quater*, c. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Qualora la Regione, l'Ente locale o l'Ente del Servizio

sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al Titolo II del presente decreto.”.

11. Il c. 1 dell'art. 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che l'Ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.

12. All'art. 4-*ter*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44:

a) ai commi 1 e 2 le parole: “30 giugno” sono sostituite dalle parole: “20 settembre”;

b) alla fine del c. 2 aggiungere le seguenti parole “Entro lo stesso termine i Comuni possono variare le comunicazioni già trasmesse”;

b-bis) al c. 3, le parole: “500 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “200 milioni”;

c) al c. 5, le parole “entro il 30 luglio” sono sostituite dalle parole “entro il 5 ottobre”.

12-*bis*. Nell'anno 2012, alle Regioni a Statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui Comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro in misura pari all'83,33% degli spazi finanziari, validi ai fini del Patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai Comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna Regione nella tabella allegata al presente decreto. Il contributo è destinato dalle Regioni alla riduzione del debito.

12-ter. Gli importi indicati per ciascuna Regione nella tabella allegata al presente decreto possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 6 agosto 2012, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

12-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al c. 12-*bis*, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal c. 138 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna Regione vengono ripartiti tra i Comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

12-quinquies. Entro il termine perentorio del 10 settembre 2012, le Regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun Comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

12-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 12 e 12-*bis*, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".

12-septies. Le Regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'art. 14, c. 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono disporre, con propria legge, l'anticipo all'anno 2013 della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di base prevista dall'art. 6, c. 1, lett. *b*), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

12-octies. Il Fondo istituito dall'art. 14, c. 14-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è attribuito al Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'art. 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre

2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la copertura degli oneri del piano di rientro.

Art. 17

(Riordino delle Province e loro funzioni)

1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, tutte le Province delle Regioni a Statuto ordinario esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono oggetto di riordino sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.

2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei Ministri determina, con apposita deliberazione, da adottare su proposta dei Ministri dell'interno e della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il riordino delle Province sulla base di requisiti minimi, da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna Provincia. Ai fini del presente articolo, anche in deroga alla disciplina vigente, la popolazione residente è determinata in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale, comunque disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le Province nel cui territorio si trova il Comune capoluogo di Regione. Sono fatte salve, altresì, le Province confinanti solo con Province di Regioni diverse da quella di appartenenza e con una delle Province di cui all'art. 18, c. 1².

3. Il Consiglio delle autonomie locali di ogni Regione a Statuto ordinario o, in mancanza, l'organo regionale di raccordo tra Regioni ed Enti locali, entro settanta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della deliberazione di cui al c. 2, nel rispetto della continuità territoriale della Provincia, approva una ipotesi di riordino relativa alle Province ubicate nel territorio della rispettiva Regione e la invia alla Regione medesima entro il giorno successivo. Entro venti giorni dalla data di trasmissione dell'ipotesi di riordino o, co-

² In attuazione di quanto disposto dal presente comma, v. la deliberazione 20 luglio 2012.

munque, anche in mancanza della trasmissione, trascorsi novantadue giorni dalla citata data di pubblicazione, ciascuna Regione trasmette al Governo, ai fini di cui al c. 4, una proposta di riordino delle Province ubicate nel proprio territorio, formulata sulla base dell'ipotesi di cui al primo periodo. Le ipotesi e le proposte di riordino tengono conto delle eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data di adozione della deliberazione di cui al c. 2. Resta fermo che il riordino deve essere effettuato nel rispetto dei requisiti minimi di cui al citato c. 2, determinati sulla base dei dati di dimensione territoriali e di popolazione, come esistenti alla data di adozione della deliberazione di cui al medesimo c. 2.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con atto legislativo di iniziativa governativa le Province sono riordinate sulla base delle proposte regionali di cui al c. 3, con contestuale ridefinizione dell'ambito delle Città metropolitane di cui all'art. 18, conseguente alle eventuali iniziative dei Comuni ai sensi dell'art. 133, primo comma, della Costituzione nonché del c. 2 del medesimo art. 18. Se alla data di cui al primo periodo una o più proposte di riordino delle Regioni non sono pervenute al Governo, il provvedimento legislativo di cui al citato primo periodo è assunto previo parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni esclusivamente in ordine al riordino delle Province ubicate nei territori delle Regioni medesime.

4-bis. In esito al riordino di cui al c. 1, assume il ruolo di Comune capoluogo delle singole Province il Comune già capoluogo di Provincia con maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i Comuni già capoluogo di ciascuna Provincia oggetto di riordino.

5. Le Regioni a Statuto speciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica nonché principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le Province autonome di Trento e Bolzano.

6. Fermo restando quanto disposto dal c. 10 del presente articolo, e fatte salve le funzioni di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 23, c. 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, comma primo, della Costituzione, e in attuazione delle disposizioni di cui al c. 18 del citato art. 23, come convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 214/2011, sono trasferite ai Comuni le funzioni amministrative conferite alle Province con legge dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, c. secondo, della Costituzione.

7. Le funzioni amministrative di cui al c. 6 sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

8. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base della individuazione delle funzioni di cui al c. 7, si provvede alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla Provincia ai Comuni interessati. Sugli schemi dei decreti, per quanto attiene al trasferimento di risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

8-bis. Sui decreti di cui ai commi 7 e 8 è acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'art. 14, c. 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni.

9. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del c. 6 è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime.

10. All'esito della procedura di riordino, sono funzioni delle Province quali Enti con funzioni di area vasta, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. *p*), della Costituzione:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

b-bis) programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado.

11. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'art. 118 della Costituzione.

12. Resta fermo che gli organi di governo della Provincia sono esclusivamente il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 23, c. 15, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

13. La redistribuzione del Patto di stabilità interno tra gli Enti territoriali interessati, conseguente all'attuazione del presente articolo, è operata a invarianza del contributo complessivo.

13-bis. Per l'anno 2012 alle Province di cui all'art. 16, c. 7, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 100 milioni di euro. Il contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del Patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito. Il riparto del contributo tra le Province è stabilito con le modalità previste dal medesimo c. 7.

13-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal c. *13-bis*, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".

Art. 18

(Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle Province del relativo territorio)

1. A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli artt. 114 e 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione, le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative Città metropolitane, il 1° gennaio 2014, ovvero precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del Consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell'incarico del Commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013. Sono abrogate le disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267/2000, nonché agli artt. 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

2. Il territorio della Città metropolitana coincide con quello della Provincia contestualmente soppressa ai sensi del c. 1, fermo restando il potere dei Comuni interessati di deliberare, con atto del Consiglio, l'adesione alla Città metropolitana o, in alternativa, a una Provincia limitrofa ai sensi dell'art. 133, primo comma, della Costituzione. Le Città metropolitane conseguono gli obiettivi del Patto di stabilità interno attribuiti alle Province soppresse.

2-bis. Lo Statuto della Città metropolitana può prevedere, su proposta del Comune capoluogo deliberata dal Consiglio secondo la procedura di cui all'art. 6, c. 4, del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, una articolazione del territorio del Comune capoluogo medesimo in più Comuni. In tale caso sulla proposta complessiva di Statuto, previa acquisizione del parere della Regione da esprimere entro novanta giorni, è indetto un *referendum* tra tutti i cittadini della Città metropolitana da effettuare entro centotanta giorni dalla sua approvazione sulla base delle relative leggi regionali. Il *referendum* è senza *quorum* di validità se il parere della Regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il *quorum* di validità è del 30% degli aventi diritto.

Se l'esito del *referendum* è favorevole, entro i successivi novanta giorni, e in conformità con il suo esito, le Regioni provvedono con proprie leggi alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni che fanno parte della Città metropolitana. Nel caso di cui al presente comma il capoluogo di Regione diventa la Città metropolitana che comprende nel proprio territorio il Comune capoluogo di Regione.

3. Sono organi della Città metropolitana il Consiglio metropolitano ed il Sindaco metropolitano, il quale può nominare un Vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli Consiglieri. Gli organi di cui al primo periodo del presente comma durano in carica secondo la disciplina di cui agli artt. 51, c. 1, 52 e 53 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267/2000. Se il Sindaco del Comune capoluogo è di diritto il Sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi della Città metropolitana i citati artt. 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di Sindaco del Comune capoluogo, le funzioni del Sindaco metropolitano sono svolte, sino all'elezione del nuovo Sindaco del Comune capoluogo, dal Vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente comma, ovvero, in mancanza, dal Consigliere metropolitano più anziano.

3-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la Conferenza metropolitana della quale fanno parte i Sindaci dei Comuni del territorio di cui al c. 2 nonché il Presidente della provincia, con il compito di elaborare e deliberare lo Statuto della Città metropolitana entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia o del Commissario, ove anteriore al 2014, ovvero, nel caso di scadenza del mandato del Presidente successiva al 1° gennaio 2014, entro il 31 ottobre 2013. La deliberazione di cui al primo periodo è adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Conferenza e, comunque, con il voto favorevole del Sindaco del Comune capoluogo e del Presidente della Provincia. Lo Statuto di cui al presente comma resta in vigore fino all'approvazione dello Statuto definitivo di cui al c. 9.

3-ter. In caso di mancata approvazione dello Statuto entro il termine di cui al c. *3-bis*, il Sindaco metropolitano è di diritto il Sindaco del Comune capoluogo, fino alla data di approvazione dello Statuto definitivo della Città metropolitana nel caso in cui lo stesso preveda

l'elezione del Sindaco secondo le modalità di cui al c. 4, lett. *b*) e *c*), e comunque, fino alla data di cessazione del suo mandato.

3-quater. La Conferenza di cui al c. *3-bis* cessa di esistere alla data di approvazione dello Statuto della Città metropolitana o, in mancanza, il 1° novembre 2013.

4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina di cui all'art. 51, commi 2 e 3, del citato Testo unico, lo Statuto della Città metropolitana di cui al c. *3-bis* e lo Statuto definitivo di cui al c. 9 possono stabilire che il Sindaco metropolitano:

a) sia di diritto il Sindaco del Comune capoluogo;

b) sia eletto secondo le modalità stabilite per l'elezione del Presidente della Provincia;

c) nel caso in cui lo Statuto contenga la previsione di cui al c. *2-bis*, sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli artt. 74 e 75 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al c. 1 del citato art. 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il Consiglio metropolitano è composto da:

a) sedici Consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;

b) dodici Consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti;

c) dieci Consiglieri nelle altre Città metropolitane.

6. I componenti del Consiglio metropolitano sono eletti tra i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Città metropolitana, da un collegio formato dai medesimi. L'elezione è effettuata, nei casi di cui al c. 4, lett. *b*), secondo le modalità stabilite per l'elezione del Consiglio provinciale e, nei casi di cui al medesimo c. 4, lett. *c*), secondo il sistema previsto dall'art. 75 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267/2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al c. 1 del citato art. 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'elezione del Consiglio metropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del Sindaco del Comune capoluogo o, nel caso di cui al c. 4,

lett. *b*), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei Consiglieri della Città metropolitana, il Sindaco metropolitano convoca il Consiglio metropolitano per il suo insediamento.

7. Alla Città metropolitana sono attribuite:

a) le funzioni fondamentali delle Province;

b) le seguenti funzioni fondamentali:

1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;

3) mobilità e viabilità;

4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

7-bis. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'art. 118 della Costituzione.

8. Alla Città metropolitana spettano:

a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della Provincia soppressa, a cui ciascuna Città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi;

b) le risorse finanziarie di cui agli artt. 23 e 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al citato art. 24 è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ferme restando le risorse finanziarie e i beni trasferiti ai sensi del c. 8 dell'art. 17 del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.

9. Lo Statuto definitivo della Città metropolitana è adottato dal Consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione, previo parere dei Comuni da esprimere entro tre mesi dalla proposta di Statuto. Lo Statuto di cui al c. *3-bis* nonché lo Statuto definitivo della Città metropolitana:

a) regola l'organizzazione interna e le modalità di funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni;

b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;

c) disciplina i rapporti fra i Comuni facenti parte della Città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalità con le quali la Città metropolitana può conferire ai Comuni ricompresi nel suo territorio o alle loro forme associative, anche in forma differenziata per determinate aree territoriali, proprie funzioni, con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;

d) prevede le modalità con le quali i Comuni facenti parte della Città metropolitana e le loro forme associative possono conferire proprie funzioni alla medesima con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;

e) può regolare le modalità in base alle quali i Comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la Città metropolitana.

10. La titolarità delle cariche di Consigliere metropolitano, Sindaco metropolitano e vice Sindaco è a titolo esclusivamente onorifico e non comporta la spettanza di alcuna forma di remunerazione, indennità di funzione o gettoni di presenza.

11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai Comuni di cui al citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267/2000, e successive modificazioni, ed all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto degli Statuti speciali, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

11-bis. Lo Stato e le Regioni, ciascuno per le proprie competenze, attribuiscono ulteriori funzioni alle Città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'art. 118 della Costituzione.

Art. 19

(Funzioni fondamentali dei Comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali)

1. All'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il c. 27 è sostituito dal seguente:

“27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.”;

b) il c. 28 è sostituito dal seguente:

“28. I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a Comunità montane, esclusi i Comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più Isole e il Comune di Campione d’Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione di Comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei Comuni di cui al c. 27, ad esclusione della lett. l). Se l’esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, i Comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi *software*, l’approvvigionamento di licenze per il *software*, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell’informatica.”;

c) dopo il c. 28 è aggiunto il seguente:

“28-bis. Per le Unioni di cui al c. 28 si applica l’art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Ai Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti si applica quanto previsto al c. 17, lett. a), dell’art. 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.”;

d) il c. 30 è sostituito dal seguente:

“30. La Regione, nelle materie di cui all’art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i Comuni interessati nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei Comuni delle funzioni fondamentali di cui al c. 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal c. 28. Nell’ambito della normativa regionale, i Comuni avviano l’esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa”;

e) il c. 31 è sostituito dai seguenti:

“31. Il limite demografico minimo delle Unioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla Regione entro i tre mesi antecedenti il primo termi-

ne di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi del c. 31-*ter*.

31-*bis*. Le convenzioni di cui al c. 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei Comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i Comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante Unione di Comuni.

31-*ter*. I Comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al c. 28;

b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al c. 28.

31-*quater*. In caso di decorso dei termini di cui al c. 31-*ter*, il prefetto assegna agli Enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.”

2. I commi da 1 a 16 dell'art. 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono sostituiti dai seguenti: “1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli Enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto previsto dall'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e a condizione di non pregiudicarne l'applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'Unione di Comuni cui si applica, in deroga all'art. 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la disciplina di cui al presente articolo.

2. Sono affidate inoltre all'Unione di cui al c. 1, per conto dei Comuni associati, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla Parte II del citato decreto legislativo n. 267/2000, la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei Comuni associati nonché quella patrimoniale, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'Unione. I Comuni componenti l'Unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'Unione per l'anno successivo mediante la deliberazione, da parte del Consiglio comunale, da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'Unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, c. 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun Comune e l'Unione.

3. L'Unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di costituzione che siano inerenti alle funzioni e ai servizi ad essa affidati ai sensi del c. 1, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 111 del Codice di procedura civile. Alle Unioni di cui al c. 1 sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall'anno 2014, le Unioni di Comuni di cui al c. 1 sono soggette alla disciplina del Patto di stabilità interno per gli Enti locali prevista per i Comuni aventi corrispondente popolazione.

4. Le Unioni sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'art. 156, c. 2, del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267/2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se i Comuni che intendono comporre una medesima Unione appartengono o sono appartenuti a Comunità montane.

5. I Comuni di cui al c. 1, con deliberazione del Consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al c. 4, avanzano alla Regione una proposta di

aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva Unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013, la Regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le Unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo periodo. La Regione provvede anche in caso di proposta di aggregazione mancante o non conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Gli organi dell'Unione di cui al c. 1 sono il Consiglio, il Presidente e la Giunta.

7. Il Consiglio è composto da tutti i Sindaci dei Comuni che sono membri dell'Unione nonché, in prima applicazione, da due Consiglieri comunali per ciascuno di essi. I Consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'Unione in tutti i Comuni che sono membri dell'Unione dai rispettivi Consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del Presidente dell'Unione ai sensi del c. 8, primo periodo, il Sindaco del Comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell'Unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'Unione medesima. Al Consiglio spettano le competenze attribuite dal citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267/2000 al Consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal c. 2 del presente articolo.

8. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'Unione, il Consiglio è convocato di diritto ed elegge il Presidente dell'Unione tra i sindaci dei Comuni associati. Al Presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze attribuite al Sindaco dall'art. 50 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267/2000 ferme restando in capo ai Sindaci di ciascuno dei Comuni che sono membri dell'Unione le attribuzioni di cui all'art. 54 del medesimo Testo unico, e successive modificazioni.

9. La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i Sindaci componenti il Consiglio in numero non superiore a quello previsto per i Comuni aventi corrispondente popolazione. Alla Giunta spettano le competenze di cui all'art. 48 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267/2000; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo Presidente.

10. Lo Statuto dell'Unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il Consiglio adotta lo Statuto dell'Unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'Unione.

11. Ai Consiglieri, al Presidente ed agli Assessori dell'Unione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 82 ed 86 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267/2000, e successive modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai Consiglieri, al Sindaco ed agli Assessori dei Comuni aventi corrispondente popolazione. Gli amministratori dell'Unione, dalla data di assunzione della carica, non possono continuare a percepire retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti di ogni genere ad essi già attribuiti in qualità di amministratori locali ai sensi dell'art. 77, c. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

12. L'esercizio in forma associata di cui al c. 1 può essere assicurato anche mediante una o più convenzioni ai sensi dell'art. 30 del Testo unico, che hanno durata almeno triennale. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei Comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'art. 14, c. 31-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, agli stessi si applica la disciplina di cui al c. 1.

13. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo dell'Unione, nei Comuni che siano parti della stessa Unione gli organi di governo sono il Sindaco ed il Consiglio comunale, e le Giunte decadono di diritto.”

3. L'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

“Art. 32 (*Unione di Comuni*) 1. L'Unione di Comuni è l'Ente locale costituito da due o più Comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da Comuni montani, essa assume la denominazione di Unione di Comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'art. 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

2. Ogni Comune può far parte di una sola Unione di Comuni. Le Unioni di Comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli Comuni.

3. Gli organi dell'Unione, Presidente, Giunta e Consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il Presidente è scelto tra i Sindaci dei Comuni associati e la Giunta tra i componenti dell'esecutivo dei Comuni associati. Il Consiglio è composto da un numero di Consiglieri, eletti dai singoli Consigli dei Comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'Ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni Comune.

4. L'Unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo *status* degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.

5. All'Unione sono conferite dai Comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli Comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.

6. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo Statuto individua le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse.

7. Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

8. Gli Statuti delle Unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'art. 6, commi 5 e 6”.

4. I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che fanno parte di un'unione di Comuni già costituita alla data di entrata in vigore del presente decreto optano, ove ne ricorrano i presupposti, per la disciplina di cui all'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, come modificato dal presente decreto, ovvero per quella di cui all'art. 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto.

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna Regione ha facoltà di individuare limiti demografici diversi rispetto a quelli di cui all'art. 16, c. 4, del citato decreto-legge n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto.

6. Ai fini di cui all'art. 16, c. 5, del citato decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Comuni di cui al citato art. 16, c. 1, con deliberazione del Consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al c. 4 del medesimo art. 16, avanzano alla Regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva Unione.

7. Sono abrogati i commi *3-bis*, *3-ter*, *3-quater*, *3-quinquies*, *3-sexies*, *3-septies* e *3-octies* dell'art. 15 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 20

(Disposizioni per favorire la fusione di Comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali)

1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai Comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'art. 15, c. 3, del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267/2000, è commisurato al 20% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti.

2. Le disposizioni di cui al c. 1 si applicano per le fusioni di Comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

3. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono disciplinate modalità e termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei Comuni.

4. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei Fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i Comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Art. 23-ter

(Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici)

1. All'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al c. 1:

1) al primo periodo, fra le parole: "dell'economia e" e: "finanze" è inserita la seguente: "delle"; dopo le parole: "capitale sociale pari" le parole: "a 2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "ad almeno un milione e comunque non superiore a 2 milioni"; dopo le parole: "immobiliari chiusi promossi" sono inserite le seguenti: "o partecipati"; dopo le parole: "in forma consorziata" sono inserite le seguenti: "o associata" e dopo le parole: "ai sensi" le parole: "dell'art. 31" sono soppresse;

2) al terzo periodo, dopo le parole: "Il capitale" sono inserite le seguenti: "della società di gestione del risparmio di cui al primo periodo del presente comma" e dopo le parole: "dal Ministero dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dal successivo c. 8-bis";

3) al quinto periodo, dopo la parola: "investono" è inserita la seguente: "anche";

b) al c. 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: "immobiliare promossi" sono inserite le seguenti: "o partecipati"; dopo le parole: "in forma consorziata" sono inserite le seguenti: "o associata"; dopo le parole: "ai sensi" sono soppresse le parole: "dell'art. 31"; dopo le parole: "del

Fondo medesimo,” sono inserite le seguenti: “ovvero trasferiti,” e dopo la parola: “diritti” sono inserite le seguenti: “reali immobiliari,”;

2) al secondo periodo dopo le parole: “Tali apporti” sono inserite le seguenti: “o trasferimenti”;

3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Possono presentare proposte di valorizzazione anche soggetti privati secondo le modalità di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;

c) al c. 3:

1) al primo periodo, le parole: “nel Fondo di cui al c. 1” sono sostituite dalle seguenti: “nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater” e le parole: “ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175,” sono sostituite dalle seguenti: “al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”;

2) al secondo periodo, la parola: “suddetti” è soppressa e dopo la parola: “Fondi” sono aggiunte le seguenti: “di cui al c. 1. Il 20% del piano di impiego di cui al precedente periodo è destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla sottoscrizione delle quote dei Fondi di cui ai successivi commi 8-ter e 8-quater”;

3) all’ultimo periodo, le parole: “al c. 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1, 8-ter e 8-quater”;

d) al c. 4:

1) al primo periodo, dopo la parola: “conferimento” sono inserite le seguenti: “o trasferimento” e le parole: “di cui al c. 2” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater”;

2) al secondo periodo, le parole: “di cui al c. 2” sono soppresse;

3) al quarto periodo, dopo la parola: “apporto” sono inserite le seguenti: “o il trasferimento”; le parole: “di cui al c. 2” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater”; le parole: “all’espletamento” sono sostituite dalle seguenti: “al completamento” e tra le parole: “delle procedure” e: “di valorizzazione e di regolarizzazione” è inserita la seguente: “amministrative”;

4) al quinto periodo, dopo le parole: “non sia completata,” sono inserite le seguenti: “secondo le valutazioni effettuate dalla relativa società di gestione del risparmio,” e dopo le parole: “i soggetti apportanti” le parole: “di cui al c. 1” sono soppresse;

5) dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: “A seguito dell’apporto ai fondi di cui al c. 8-ter da parte degli Enti territoriali è

riconosciuto, in favore di questi ultimi, un ammontare pari almeno al 70% del valore di apporto dei beni in quote del Fondo; compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei Fondi gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al c. 1, la restante parte del valore è corrisposta in denaro”;

e) al c. 7, dopo le parole: “Agli apporti” sono inserite le seguenti: “e ai trasferimenti”;

f) al c. 8-*bis*:

1) al primo periodo, dopo le parole: “gestione del risparmio” la parola: “del” è sostituita dalle seguenti: “costituita dal”;

2) al secondo periodo è soppressa la parola: “predetta” e dopo le parole: “società di gestione del risparmio” sono inserite le seguenti: “di cui al c. 1”;

3) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: “Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i rapporti fra la società di gestione di cui al c. 1 e l’Agenzia del demanio. Per le attività svolte ai sensi del presente articolo dall’Agenzia del demanio, quest’ultima utilizza parte delle risorse appostate sul capitolo di spesa n. 7754 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Le risorse di cui all’ultimo periodo del c. 1 dell’art. 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono utilizzate dall’Agenzia del demanio per l’individuazione o l’eventuale costituzione della società di gestione del risparmio o delle società, per il collocamento delle quote del Fondo o delle azioni della società, nonché per tutte le attività, anche propeedeutiche, connesse alle operazioni di cui al presente articolo”;

g) dopo il c. 8-*bis* sono aggiunti i seguenti:

“8-*ter*. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico il Ministro dell’economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al c. 1, promuove, con le modalità di cui all’art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la costituzione di uno o più Fondi comuni d’investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari. Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell’economia e delle finanze sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispet-

tivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'art. 35, c. 1, lett. b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma. Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento a tali Fondi di immobili di proprietà. Possono altresì essere trasferiti o conferiti ai medesimi Fondi i beni valorizzabili, suscettibili di trasferimento ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett. e), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, individuati dall'Agenzia del demanio e a seguito di apposita manifestazione, da parte dei competenti organi degli Enti interessati, della volontà di valorizzazione secondo le procedure del presente comma. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 4 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, disciplinano, altresì, le modalità di concertazione con le competenti strutture tecniche dei diversi livelli di governo territoriale interessati, nonché l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei Fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalità previste dall'art. 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all'art. 5, c. 1 lett. e), sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti Fondi immobiliari. Ai fondi di cui al presente comma possono conferire beni anche i soggetti di cui al c. 2 con le modalità ivi previste, ovvero con apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui all'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in deroga all'obbligo di allegare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio. Tale delibera deve indicare espressamente le destinazioni urbanistiche non compatibili con le strategie di trasformazione urbana. La totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai Fondi di cui al presente comma, è destinata alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.

8-*quater*. Per le medesime finalità di cui al c. 8-*ter*, il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al c. 1, promuove, altresì, con le modalità di cui all'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, uno o più Fondi comuni di investimento immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del c. 4, gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonché diritti reali immobiliari. Con uno o più decreti del Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da emanarsi il primo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono individuati tutti i beni di proprietà statale assegnati al medesimo Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalità istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei citati decreti, l'Agenzia del demanio avvia le procedure di regolarizzazione e valorizzazione previste dal presente articolo ovvero dall'art. 33-*bis*, limitatamente ai beni suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero sono attribuite le risorse rivenienti dalla cessione delle quote dei fondi a cura del Ministero dell'economia e delle finanze in misura del 30%, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, sono assegnate una parte delle restanti quote dello stesso Ministero, nella misura massima del 25% e minima del 10% delle stesse, agli Enti territoriali interessati dalle procedure di cui al presente comma; le risorse rivenienti dalla cessione delle stesse sono destinate alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati

per incrementare l'importo stabilito dall'art. 35, c. 1, lett. *b*), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma. Gli immobili, individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui al secondo periodo del presente comma, non suscettibili di valorizzazione rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti. Spettano all'Amministrazione della difesa tutti gli obblighi di custodia degli immobili individuati con i predetti decreti, fino al conferimento o al trasferimento degli stessi ai fondi di cui al presente comma ovvero fino alla formale riconsegna dei medesimi all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna è da effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del demanio, a far data dal centovesimo giorno dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei relativi decreti individuativi.

8-quinquies. In deroga alla normativa vigente, con provvedimenti dell'Agenzia del demanio è disposto d'ufficio, laddove necessario, sulla base di elaborati planimetrici in possesso, l'accatastamento o la regolarizzazione catastale degli immobili di proprietà dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'amministrazione della difesa. A seguito dell'emanazione dei predetti provvedimenti, la competente Agenzia fiscale procede alle conseguenti attività di iscrizione catastale. In caso di dismissione degli immobili di proprietà dello Stato, eventuali regolarizzazioni catastali possono essere eseguite, anche successivamente agli atti o ai provvedimenti di trasferimento, a cura degli acquirenti. Tutte le attività rese in favore delle amministrazioni dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente articolo e del successivo art. 33-*bis*, sono svolte da quest'ultima a titolo oneroso sulla base di specifiche convenzioni con le parti interessate".

1-bis. All'art. 31, c. 46, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la lett. *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione".

2. Sono abrogati:

a) l'art. 3, c. 6, l'art. 5, commi *5-bis* e *5-ter*, e l'art. 7 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

b) al c. 1 dell'art. 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: “; a uso diverso da quello residenziale, fatti salvi gli immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e degli Enti pubblici non territoriali ivi inclusi quelli di cui all'art. 1, c. 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196“;

c) l'art. 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

d) i periodi dal secondo al quinto dell'art. 2, c. *196-bis*, della legge n. 191/2009.

Capitolo III

Programmazione e gestione del “Fondo per lo sviluppo e la coesione”

Con la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate del Paese sono state concentrate in un Fondo di carattere generale, il “Fondo per le aree sottoutilizzate” (FAS), attualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (cui sono state trasferite, ai sensi del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 281, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le funzioni in materia di politiche di sviluppo e di coesione prima di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze).

Nel Fondo sono iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici.

L’art. 60, c. 1 della legge n. 289/2002 attribuisce al CIPE la facoltà di ripartire, con proprie delibere, la dotazione del Fondo tra gli interventi nelle aree sottoutilizzate, destinandone - ai sensi dell’art. 61, c. 10, relativo al finanziamento di nuovi contratti di programma - l’85% alle aree depresse del Mezzogiorno, e il restante 15% alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord.

Sino al 2008, la gestione delle risorse è stata rimessa al CIPE, attraverso la ripartizione dell’intera dotazione del FAS. Successivamente, in considerazione della crisi economica internazionale, il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (c.d. “ decreto anticrisi”) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 gennaio 2009, n. 2, ha disposto la riprogrammazione e la concentrazione delle risorse nazionali disponibili, destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate nel periodo 2007-2013 e iscritte nel FAS, su obiettivi considerati prioritari per l’economia italiana. A tal fine, sono stati istituiti tre Fondi settoriali: il “Fondo sociale per occupazione e formazione”, il “Fondo infrastrutture”, il “Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale”.

Il “Fondo sociale per occupazione e formazione” è stato istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e in esso confluiscono anche le risorse del “Fondo per l’occupazione” nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali e alla formazione.

Il “Fondo infrastrutture” è stato istituito, ai sensi del decreto-legge n. 112/2008 - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008- nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ed è destinato al finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, comprese le reti di telecomunicazione e le reti energetiche, alla messa in sicurezza delle scuole, alla realizzazione di opere di risanamento ambientale, all’edilizia carceraria, alle infrastrutture museali ed archeologiche, all’innovazione tecnologica e alle infrastrutture strategiche per la mobilità. Il Fondo viene ripartito dal CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata Stato-Città e autonomie locali. Lo schema di delibera CIPE è trasmesso al Parlamento, per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.

Il “Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale” è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall’art. 7-quinquies, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 5/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009.

A decorrere dall’esercizio finanziario 2009, le risorse del FAS sono iscritte sul capitolo 8425 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nella missione “Sviluppo e riequilibrio territoriale”, “Politiche per lo sviluppo economico e il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate”.

In virtù dell’art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, riportato al precedente cap. II, punto 2.), il FAS ha assunto la denominazione di “Fondo per lo sviluppo e la coesione”; tale Fondo è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

Si riproducono, di seguito, le disposizioni si qui richiamate in materia di programmazione e di gestione del Fondo.

1. Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2003)
(G.U. del 31 dicembre 2002, n. 305)
(art. 60; art. 61)

CapoV

Finanziamenti degli investimenti

Art. 60

(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo)

1. Gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della presente legge nonché le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della presente legge, è effettuata in relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla finalità di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le Regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilità finanziarie che emergono ai sensi del c. 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attività e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di

programma quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico¹.

2. Il CIPE informa semestralmente il Parlamento delle operazioni effettuate in base al c. 1. A tal fine i soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con la medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa localizzazione, e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate².

3. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un apposito Fondo in cui confluiscono le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le disponibilità assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma, nonché le risorse che gli siano allocate in attuazione del c. 1. Allo stesso Fondo confluiscono le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi citati, nonché quelle di cui al c. 6 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la promozione industriale, di cui all'art. 14, c. 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le attività di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni di spesa di cui al Fondo istituito dal presente comma, gravano su detto Fondo. A tal fine provvede, con proprio decreto, il Ministro delle attività produttive³.

4. Il 3% degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare ai sensi dell'art. 17, c. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei

¹ Comma così modificato dall'art. 4, c. 130, legge 24 dicembre 2003, n. 350. V., anche, l'art. 5, decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35.

² Comma così modificato dall'art. 4, c. 130, legge 24 dicembre 2003, n. 350.

³ In attuazione di quanto disposto dal presente comma, v. il decreto ministeriale 3 luglio 2003 e il decreto ministeriale 30 settembre 2005. V., anche, il c. 234 dell'art. 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311 e il c. 841 dell'art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

trasporti, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al precedente periodo⁴.

5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese, nell'ambito del Programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, può essere previsto il rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 145, c. 21, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Per le attività iniziate entro il 31 dicembre 2002 relative alle istruttorie dei patti territoriali e dei contratti d'area, nonché per quelle di assistenza tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero delle attività produttive è autorizzato a corrispondere i compensi previsti dalle convenzioni a suo tempo stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle delibere CIPE 17 marzo 2000, n. 31 e 21 dicembre 2001, n. 123, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il Ministero delle attività produttive è altresì autorizzato, aggiornando le condizioni operative per gli importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con gli stessi soggetti contratti a trattativa privata per il completamento delle attività previste dalle stesse convenzioni⁵.

Art. 61

*(Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree)*⁶

1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il Fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalità di riequilibrio

⁴ In attuazione di quanto disposto dal presente comma, v. il decreto ministeriale 24 settembre 2008, n. 182. V., inoltre, il c. 16 dell'art. 32, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

⁵ Con delibera CIPE 9 maggio 2003, n. 16 (*G.U.* dell'8 luglio 2003, n. 156), modificata dalla delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 23 (*G.U.* dell'11 agosto 2003, n. 185), si è provveduto all'allocazione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - triennio 2003-2005, in attuazione di quanto disposto dal presente articolo. V., anche, il c. 1 dell'art. 3, decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72.

⁶ Per la nuova denominazione del Fondo, v. il c. 1 dell'art. 4, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

economico e sociale di cui all'*Allegato 1*, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005⁷.

2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'art. 11, c. 3, lett. f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al c. 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché:

a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziata a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della citata legge n. 208/1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidità e semplicità, sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato⁸.

⁷ V., anche, l'art. 1, decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 e l'art. 8-*bis* nonché il c. 14-*ter* dell'art. 11, decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione; il c. 4-*bis* dell'art. 2, decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione; l'art. 47, decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159; l'art. 1, c. 1152-*bis*, legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiunto dal c. 538 dell'art. 2, legge 24 dicembre 2007, n. 244; il c. 547 del citato art. 2; il c. 158 dell'art. 3 della stessa legge n. 244 del 2007; il c. 11 dell'art. 1 e i commi 2 e 2-*bis* dell'art. 3, decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, come modificato dalla relativa legge di conversione; il c. 3 dell'art. 25, il c. 2 dell'art. 26, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185; i commi 4 e 8 dell'art. 7-*quinqies*, il c. 10 dell'art. 7-*octies* e il c. 3 dell'art. 8-*octies*, decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione; il c. 236 dell'art. 2, legge 23 dicembre 2009, n. 191; la lett. a) del c. 1 dell'art. 18, decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195; e il c. 2 dell'art. 10, decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107.

⁸ La ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate, in attuazione di quanto disposto dal presente comma, è stata disposta: con delibera CIPE 9 maggio 2003, n. 17 (*G.U.* del 7 luglio 2003, n. 155), modificata dalla delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 8 (*G.U.* del 8 agosto 2006, n. 183), con delibera CIPE 9 maggio 2003, n. 16 (*G.U.* del 8 luglio 2003, n. 156), modificata dalla delibera CIPE 25

4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del c. 6-*bis* dell'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al c. 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai principi contenuti nel c. 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge⁹.

6. Al fine di dare attuazione al c. 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio già in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una Relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresì elementi di valutazione sull'attività svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale Relazione al Parlamento.

luglio 2003, n. 23 (*G.U.* dell'11 agosto 2003, n. 185), con delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 83 (*G.U.* del 27 febbraio 2004, n. 48), modificata dalla delibera CIPE 20 dicembre 2004, n. 104 (*G.U.* del 18 luglio 2005, n. 165), con delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 19 (*G.U.* del 28 ottobre 2004, n. 254), con delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 20 (*G.U.* dell'11 novembre 2004, n. 265), modificata dalla delibera CIPE 18 marzo 2005, n. 23 (*G.U.* del 28 novembre 2005, n. 277), con delibera CIPE 18 marzo 2005, n. 19 (*G.U.* del 27 settembre 2005, n. 225), con delibera CIPE 27 maggio 2005, n. 34 (*G.U.* dell'8 ottobre 2005, n. 235), con delibera CIPE 27 maggio 2005, n. 35 (*G.U.* dell'11 ottobre 2005, n. 237), con delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 1 (*G.U.* del 21 giugno 2006, n. 142), con delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 2 (*G.U.* del 22 giugno 2006, n. 143), con delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 3 (*G.U.* del 23 giugno 2006, n. 144), con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 175 (*G.U.* del 23 aprile 2007, n. 94), con delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 81 (*G.U.* del 18 dicembre 2007, n. 293) e con delibera 28 settembre 2007, n. 98 (*G.U.* del 1° aprile 2008, n. 77).

⁹ Con delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 27 (*G.U.* del 14 agosto 2003, n. 188), corretta con il comunicato del 7 ottobre 2003 (*G.U.* del 7 ottobre 2003, n. 233), è stato disposto, ai sensi del presente comma, l'aggiornamento dei criteri e delle modalità di attuazione delle misure di autoimpiego.

7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualità di Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE relative all'utilizzo del Fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art. 60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché quelle di cui all'art. 8, c. 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma, una quota pari al 70% delle economie è riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, par. 3, lett. c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese nell'Obiettivo 2, di cui al Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1, c. 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive, oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415/1992, anche, nel limite del 100% delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari all'85% delle economie è riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'Obiettivo 1, di cui al citato Regolamento (CE) n.

1260/1999, e una quota pari al 15% alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato art. 87, par. 3, lett. c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese nell'Obiettivo 2, di cui al predetto regolamento¹⁰.

11. ...¹¹.

12. ...¹².

13. Nei limiti delle risorse di cui al c. 3 possono essere concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, par. 3, lett. a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché nelle aree ricadenti nell'Obiettivo 2 di cui al Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione è riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalità regionale, nel rispetto dei limiti della regola "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unità previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facoltà di presentazione e le modalità delle relative istanze. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda,

¹⁰ Comma così modificato prima dall'art. 3, decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 e poi dall'art. 8-bis, decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

¹¹ Aggiunge il c. 1-bis all'art. 18, decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

¹² Aggiunge il c. 3-bis all'art. 23, decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale¹³.

¹³ V., anche, l'art. 51, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269; l'art. 4, commi 128 e 129, legge 24 dicembre 2003, n. 350; l'art. 1, commi 341 e 415, legge 23 dicembre 2005, n. 266; l'art. 1, commi 716, 863, 870, 925 e 926, legge 27 dicembre 2006, n. 296; l'art. 2, c. 299, legge 24 dicembre 2007, n. 244; l'art. 17, decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90; e il c. 3 dell'art. 1, decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, con delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 53/2003 (*G.U.* del 19 novembre 2003, n. 269), sono state concesse agevolazioni per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate e, con provvedimento 17 dicembre 2003, sono stati approvati i modelli delle istanze con le relative istruzioni. V., inoltre, quanto disposto dall'art. 43, commi 3 e 4, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, dall'art. 6, decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 e il c. 4-*ter* dell'art. 6, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

2. Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007)
(*Supplemento ordinario* n. 244 alla *G.U.* del 27 dicembre 2006, n. 299)
(art. 1, c. 863)

Art. 1
(*Incremento Fondo aree sottoutilizzate e finanziamento di infrastrutture
e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle Regioni mediterranee*)

c. 1-862
(*omissis*)

863. In attuazione dell’art. 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con l’indirizzo assunto nelle Linee guida per l’elaborazione del Quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013, approvate con l’intesa sancita dalla Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 3 febbraio 2005, il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è incrementato di 64.379 milioni di euro, di cui 100 milioni per l’anno 2007, 1.100 milioni per l’anno 2008, 4.400 milioni per l’anno 2009, 9.166 milioni per l’anno 2010, 9.500 milioni per l’anno 2011, 11.000 milioni per l’anno 2012, 11.000 milioni per l’anno 2013, 9.400 milioni per l’anno 2014 e 8.713 milioni per l’anno 2015, per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013. Non meno del 30% delle risorse di cui al periodo precedente è destinato al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle Regioni meridionali. La dotazione aggiuntiva complessiva ed il periodo finanziario di riferimento, di cui al presente comma, non possono essere variati, salvo approvazione da parte del CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281¹.

c. 864-1364
(*omissis*)

¹ Comma così modificato dal c. 537 dell’art. 2, legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il Quadro strategico nazionale (*c.d. "decreto anticrisi"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (*G.U.* del 28 gennaio 2009, n. 22) (art. 18)

Titolo III

Ridisegno in funzione anticrisi del Quadro Strategico Nazionale: protezione del capitale umano e domanda pubblica accelerata per grandi e piccole infrastrutture, con priorità per l'edilizia scolastica

Art. 18

(Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali)

1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli artt. 6-*quater* e 6-*quinqies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lett. *b*), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:

a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento

degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione¹;

b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinqies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità²;

b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri³.

2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per attività di apprendimento, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonché di sostegno al reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità di utilizzo delle ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al

¹ Per la riduzione del Fondo di cui alla presente lettera, v. l'art. 1, c. 2, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'art. 2, c. 158, legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'art. 5, c. 1, decreto ministeriale 18 dicembre 2009, n. 49281 e, successivamente, l'art. 10-*quinqies*, c. 1, decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

² Lettera corretta dal comunicato del 2 dicembre 2008, pubblicato nella *G.U.* del 2 dicembre 2008, n. 282 e, successivamente, così modificata dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

³ Lettera aggiunta dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 e, successivamente, così sostituita dall'art. 7-*quinqies*, c. 10, decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Per la rideterminazione della dotazione del Fondo di cui alla presente lettera, v. l'art. 22-*ter*, c. 3, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'art. 2, c. 129, legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'art. 1, c. 53, legge 13 dicembre 2010, n. 220 e, successivamente, l'art. 13, c. 3, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, v. la delibera 6 marzo 2009, n. 2.

presente comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.

3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85% delle risorse ed il restante 15% alle Regioni del Centro-Nord.

3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'art. 6-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate dal CIPE al Fondo di cui al c. 1, lett. *a*), del presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al c. 3 del presente articolo⁴.

4. Agli interventi effettuati con le risorse previste dal presente articolo possono essere applicate le disposizioni di cui all'art. 20.

4-bis. Al fine della sollecita attuazione del piano nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti al superamento del disagio abitativo, con corrispondente attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma, possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a quelle ivi stanziare, le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del c. 1, lett. *b*), del presente articolo, nonché quelle autonomamente messe a disposizione dalle Regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna Regione. Per le medesime finalità, all'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

⁴ Comma inserito dall'art. 7-*ter*, c. 16, decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

a) al c. 1, le parole: “d’intesa con” sono sostituite dalla seguente: “sentita”;

b) al c. 12 sono premesse le seguenti parole: “Fermo quanto previsto dal c. 12-*bis*,”;

c) dopo il c. 12 è inserito il seguente:

“12-*bis*. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle più pressanti esigenze abitative, è destinato l’importo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all’art. 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla ripartizione tra le Regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”.

4-*ter*. Per il finanziamento degli interventi di cui all’art. 1, c. 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto dal c. 1, lett. b), del presente articolo.

4-*quater*. All’art. 78, c. 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto dall’art. 77-*bis*, c. 17. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il Comune di Roma ai sensi del citato art. 77-*bis* è a carico del piano di rientro”.

4-*quinqies*. La tempistica prevista per le entrate e le spese del piano di rientro di cui all’art. 78, c. 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rimodulata con apposito accordo tra il Ministero dell’economia e delle finanze e il Commissario straordinario del Governo in modo da garantire la neutralità finanziaria, in termini di saldi di finanza pubblica, di quanto disposto dall’ultimo periodo del c. 3 del medesimo art. 78, come da ultimo modificato dal c. 4-*quater* del presente articolo.

4-*sexies*. All’art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il c. 7 è inserito il seguente:

“7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall’art. 92, c. 5, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5% alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell’1,5%, è versata ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al Fondo di cui al c. 17 del presente articolo”⁵.

4-septies. All’art. 13, c. 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: “dei servizi pubblici locali” sono inserite le seguenti: “e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di Enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, c. 25, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.

4-octies. All’art. 3, c. 27, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: “producono servizi di interesse generale” sono inserite le seguenti: “e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di Enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, c. 25, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,”.

⁵ La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 341 (*G.U.* del 7 gennaio 2010, n. 1, *1ª Serie speciale*), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, c. 4-sexies, proposta, in relazione all’art. 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto; ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18, c. 4-sexies, proposte, in relazione all’art. 117 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Veneto; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, c. 4-sexies, proposta, in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Veneto; ha dichiarato, infine, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18, c. 4-sexies, proposte, in relazione agli artt. 3, 97 e 118 della Costituzione, dalla Regione Veneto.

4. Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
“Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’art. 16
della legge 5 maggio 2009, n. 42”
(*G.U.* del 22 giugno 2011, n. 143)
(art. 4)

Art. 4
(*Fondo per lo sviluppo e la coesione*)¹

(*omissis*)

¹ Il testo dell’art. 4 del decreto legislativo n. 88/2011 è riprodotto al precedente Cap. II, punto 7., p. 229.

Capitolo IV

Il concorso degli Enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Il “Patto di stabilità interno”

Le Regioni e gli Enti locali partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica assunti dal nostro Paese in sede europea attraverso l'assoggettamento alle regole del “Patto di stabilità interno”, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dagli artt. 117 e 119 della Costituzione.

Con la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), sono state definite le regole del “Patto di stabilità interno” per le Regioni (art. 32) e gli Enti locali (art. 31); tali regole vanno applicate a decorrere dall'anno 2012, e sono funzionali al conseguimento degli obiettivi finanziari fissati, per le Regioni e gli Enti locali, quale concorso al raggiungimento dei più generali obiettivi di finanza pubblica assunti dal nostro Paese in sede europea, con l'adesione al “Patto europeo di stabilità e crescita”.

Le regole dettate dalla legge di stabilità 2012 si inseriscono nella nuova disciplina del Patto di stabilità, articolata sulla base di criteri di virtuosità e definita dai decreti-legge approvati nel 2011 (decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, c.d. “manovra correttiva 2011”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, c.d. “manovra di Ferragosto”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), con i quali è stata realizzata la manovra di risanamento dei conti pubblici 2012-2014.

Gli obiettivi finanziari del Patto di stabilità, fissati originariamente dall'art. 14, c. 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono stati successivamente integrati dai richiamati decreti-legge n. 98/2011 e n. 138/2011, che hanno imposto alle autonomie territoria-

li, a partire dal 2012, un ulteriore concorso alla realizzazione dei predetti obiettivi.

L'art. 32 della legge di stabilità 2012, definisce e quantifica il concorso delle Regioni agli obiettivi di finanza pubblica, separatamente in termini di competenza e di cassa. Per ciascuno degli anni 2012 e 2013, il complesso delle spese finali di ciascuna Regione non può essere superiore agli obiettivi programmatici già fissati per gli anni 2012 e 2013 (dalla legge di stabilità 2011), ridotti dell'importo indicato, per ciascuna Regione, nelle due apposite tabelle inserite nel testo della legge.

Per quanto concerne la differenziazione degli obiettivi in base alla virtuosità dell'Ente, l'art. 32 ne prevede le modalità per le Regioni a Statuto ordinario collocate nella classe più virtuosa. Per le altre Regioni, non "virtuose", la ridefinizione degli obiettivi sarà operata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, in attuazione dell'art. 20, c. 2 del decreto-legge n. 98/2011. La virtuosità degli Enti viene calcolata sulla base di dieci parametri, suddivisi in due classi.

Per le Regioni a Statuto speciale, è confermata la disciplina che vede, da un lato, l'assoggettamento agli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dal Patto; dall'altro, data la particolare autonomia di cui esse godono, resta ferma la necessità della definizione di una intesa sulla misura e sulle modalità di tale concorso.

La legge di stabilità 2012 reca poi la disciplina, a decorrere dal 2013, del c.d. "Patto regionale integrato" strumento che consentirà alle singole Regioni e alle Province autonome di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, esclusa la componente sanitaria, e di quelli degli Enti locali del proprio territorio, previo accordo, concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Nel caso di non osservanza delle regole concordate, la Regione risponde allo Stato del mancato rispetto degli obiettivi, concorrendo - nell'anno successivo a quello di riferimento - per un maggiore importo, pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito.

L'art. 31 della legge n. 183/2011 conferma l'assoggettamento alle regole del Patto per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e ne estende l'applicazione, a partire dal 2013,

anche ai Comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti¹.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi posti dal “Patto di stabilità interno” comporta l’applicazione di una serie di misure sanzionatorie, ai sensi dell’art. 7, c. 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. Per le Regioni e gli Enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del Patto di stabilità è previsto: il divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all’importo annuale medio degli impegni effettuati nell’ultimo triennio; il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti; il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; la rideeterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza. È inoltre previsto, per gli Enti locali, l’assoggettamento ad una riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio o del Fondo perequativo; per le Regioni, il versamento all’entrata del bilancio statale dell’importo corrispondente allo scostamento tra il risultato e l’obiettivo prefissato. La legge di stabilità 2012 ha poi confermato le disposizioni, già introdotte dal decreto-legge n. 98/2011, relativamente a misure “antievasive” delle regole del Patto di stabilità.

Si riproducono, di seguito, le disposizioni più significative che disciplinano il “Patto di stabilità interno”.

¹ L’art. 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (c.d. “decreto semplificazione fiscale”) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (recante *Patto di stabilità interno “orizzontale nazionale” e disposizioni concernenti il personale degli Enti locali*), ha introdotto ulteriori disposizioni volte a garantire una maggiore flessibilità del “Patto di stabilità interno” per i Comuni, consentendo una redistribuzione degli obiettivi finanziari del Patto tra i Comuni stessi a livello nazionale - fermo restando l’obiettivo complessivamente determinato per il comparto comunale dalle regole del Patto - al fine di permettere a tali Enti la possibilità di effettuare maggiori spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale.

1. Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (*c.d. "manovra correttiva 2011"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(*G.U.* del 25 luglio 2011, n. 171)
(art. 20, c. 1-5; c. 10-12; c. 14-16)

Art. 20

(Nuovo Patto di stabilità interno: parametri di virtuosità)¹

1. A decorrere dall'anno 2012 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole Regioni, esclusa la componente sanitaria, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e ove non istituito con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette modalità si conformano a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il Patto di stabilità interno. Le Regioni e le Province autonome rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli Enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno e il monitoraggio a livello centrale, nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora l'applicazione del presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2011, sono stabilite le modalità

¹ V., anche, l'art. 14, c. 1, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

per l'attuazione del presente comma, nonché le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma delle Regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al Patto di stabilità e delle Regioni sottoposte ai piani di rientro dai *deficit* sanitari.

2. Ai fini di ripartire l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2012, dal c. 5, nonché dall'art. 14 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, tra gli Enti del singolo livello di governo, i predetti Enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei seguenti parametri di virtuosità²:

a) a decorrere dall'anno 2013, prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni *standard*³;

b) rispetto del Patto di stabilità interno;

c) a decorrere dall'anno 2013, incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'Ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse ai fini dell'applicazione del c. 2-ter⁴;

d) autonomia finanziaria;

e) equilibrio di parte corrente;

f) a decorrere dall'anno 2013, tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli Enti locali⁵;

² Alinea così modificato dall'art. 1, c. 9, lett. a), decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, successivamente, dall'art. 30, c. 3, lett. a), legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

³ Lettera così modificata dall'art. 30, c. 3, lett. b), legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

⁴ Lettera così modificata dall'art. 30, c. 3, lett. c), legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

⁵ Lettera così modificata dall'art. 30, c. 3, lett. d), legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

g) a decorrere dall'anno 2013, rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le Regioni⁶;

h) a decorrere dall'anno 2013, effettiva partecipazione degli Enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale⁷;

i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;

l) a decorrere dall'anno 2013, operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente^{8 9}.

2-bis. A decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere gli Enti territoriali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosità di cui al c. 2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi.

[*2-ter.* Il decreto di cui al c. 2 individua un coefficiente di correzione connesso alla dinamica nel miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti con riguardo ai parametri di cui al citato c. 2]¹⁰.

2-quater. All'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il c. 31 è sostituito dal seguente: "31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei Comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati. I Comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo: a) entro il 31 dicembre 2011,

⁶ Lettera così modificata dall'art. 30, c. 3, lett. e), legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

⁷ Lettera così modificata dall'art. 30, c. 3, lett. f), legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

⁸ Lettera così modificata dall'art. 30, c. 3, lett. g), legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

⁹ Comma così sostituito dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111.

¹⁰ Comma abrogato dall'art. 30, c. 4, legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'art. 21, c. 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42; *b*) entro il 31 dicembre 2012, con riguardo ad almeno quattro funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'art. 21, c. 3, della citata legge n. 42/2009; *c*) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'art. 21, c. 3, della citata legge n. 42/2009''.

3. Gli Enti che, in esito a quanto previsto dal c. 2, risultano collocati nella classe più virtuosa, fermo l'obiettivo del comparto, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2012, dal c. 5, nonché dall'art. 14 del decreto-legge n. 78/2010. Gli Enti locali di cui al primo periodo conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario pari a zero. Le Regioni di cui al primo periodo conseguono un obiettivo pari a quello risultante dall'applicazione alle spese finali medie 2007-2009 della percentuale annua di riduzione stabilita per il calcolo dell'obiettivo 2011 dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le spese finali medie di cui al periodo precedente sono quelle definite dall'art. 1 commi 128 e 129 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il contributo degli Enti territoriali alla manovra per l'anno 2012 è ridotto di 95 milioni di euro per le Regioni a Statuto ordinario, di 20 milioni di euro per le Province e di 65 milioni di euro per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. È ulteriormente ridotto, per un importo di 20 milioni di euro, l'obiettivo degli Enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le predette riduzioni sono attribuite ai singoli Enti con il decreto di cui al c. 2 del presente articolo¹¹.

4. Fino alla entrata in vigore di un nuovo Patto di stabilità interno fondato, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale di cui all'art. 17, c. 1, lett. *c*), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sui saldi, sulla virtuosità degli Enti e sulla riferibilità delle regole a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese valide

¹¹ Comma così modificato dall'art. 1, c. 9, lett. *b*), decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, successivamente, dall'art. 30, c. 2, legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

per il Patto, fermo restando quanto previsto dal c. 3, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica le misure previste per l'anno 2013 dall'art. 14, c. 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si intendono estese anche agli anni 2014 e successivi.

5. Ai medesimi fini di cui al c. 4, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per gli anni 2012 e successivi concorrono con le seguenti ulteriori misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto¹²:

a) le Regioni a Statuto ordinario per 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012¹³;

b) le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012¹⁴;

c) le Province per 700 milioni di euro per l'anno 2012 e per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013¹⁵;

d) i Comuni per 1.700 milioni di euro per l'anno 2012 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013¹⁶.

c. 6-9
(omissis)

10. All'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il c. 111, è inserito il seguente:

“111-*bis*. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle Regioni e dagli Enti locali che si configurano elusivi delle regole del Patto di stabilità interno sono nulli.”.

11. Le disposizioni di cui al c. 10, si applicano ai contratti di servizio e agli atti posti in essere dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

¹² Alinea così modificato dall'art. 1, c. 8, lett. a), decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

¹³ Lettera così modificata dall'art. 1, c. 8, lett. b), decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

¹⁴ Lettera così modificata dall'art. 1, c. 8, lett. c), decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

¹⁵ Lettera così modificata dall'art. 1, c. 8, lett. d), decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

¹⁶ Lettera così modificata dall'art. 1, c. 8, lett. e), decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

12. All'art. 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il c. 111-*bis* è inserito il seguente:

“111-*ter*. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del Patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del Patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.”.

c. 13
(*omissis*)

14. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni tenute a conformarsi a decisioni della Corte costituzionale, anche con riferimento all'attività di Enti strumentali o dipendenti, comunicano, entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta Ufficiale*, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari regionali, tutte le attività intraprese, gli atti giuridici posti in essere e le spese affrontate o preventivate ai fini dell'esecuzione¹⁷.

15. In caso di mancata o non esatta conformazione alle decisioni di cui al c. 14, il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, sentito il Presidente della Regione interessata, esercita, in presenza dei presupposti, il potere sostitutivo di cui all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le procedure di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131¹⁸.

¹⁷ La Corte costituzionale, con sentenza 07-10 maggio 2012, n. 121 (*G.U.* del 16 maggio 2012, n. 20, *1° Serie speciale*), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, c. 14, promossa dalla Regione Toscana per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione.

¹⁸ La Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 07-10 maggio 2012, n. 121 (*G.U.* del 16 maggio 2012, n. 20, *1° Serie speciale*), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazioni, la questione di legittimità costituzionale

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che prevedono, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, la soppressione dei trasferimenti statali in favore degli Enti locali, le disposizioni che prevedono sanzioni, recuperi, riduzioni o limitazioni a valere sui predetti trasferimenti erariali, sono riferite anche alle risorse spettanti a valere sul Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al c. 3 dell'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e di cui all'art. 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e, successivamente, a valere sul Fondo perequativo di cui all'art. 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42. In caso di incapienza dei predetti Fondi gli Enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

*c. 17 - 17-bis
(omissis)*

del presente comma, sollevata, in riferimento agli artt. 118 e 120, secondo comma della Costituzione, dalla Regione Toscana.

2. Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (*c.d. "manovra-bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (*G.U.* del 16 settembre 2011, n. 216)

(art. 1, c. 12-12 *quater*; art.7, c. 1-6)

Art. 1

(Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica)

c. 1-11

(omissis)

12. L'importo della manovra prevista dal c. 8 per l'anno 2012 è complessivamente ridotto di un importo fino alla totalità delle maggiori entrate previste dall'art. 7, c. 6, in considerazione dell'effettiva applicazione dell'art. 7, commi da 1 a 6, del presente decreto. La riduzione è distribuita tra i comparti interessati nella seguente misura: 760 milioni di euro alle Regioni a statuto ordinario, 370 milioni di euro alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, 150 milioni di euro alle Province e 520 milioni di euro ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. La soppressione della misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all'art. 17, c. 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, recante "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 56, c. 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione", ha efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in assenza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato art. 17, c. 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011. Per tali atti soggetti ad IVA, le misure dell'imposta provinciale di trascrizione sono pertanto determinate secondo quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA. Le Province, a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, percepiscono le somme dell'imposta provinciale di trascrizione conseguentemente loro spettanti^{1 2}.

12-bis. Al fine di incentivare la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all'art. 2, c. 10, lett. b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è elevata al 100%.

12-ter. Al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione dei Comuni per la partecipazione all'attività di accertamento tributario, all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma secondo, dopo le parole: "dei Comuni" sono inserite le seguenti: "e dei Consigli tributari" e dopo le parole: "soggetti passivi" sono inserite le seguenti: "nonché ai relativi Consigli tributari";

b) al comma terzo, la parola: "segnala" è sostituita dalle seguenti: "ed il Consiglio tributario segnalano";

c) al comma quarto, la parola: "comunica" è sostituita dalle seguenti: "ed il Consiglio tributario comunicano";

d) al comma quinto, la parola: "può" è sostituita dalle seguenti: "ed il Consiglio tributario possono";

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto sono altresì individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei Comuni e dei Consigli tributari per favorire la partecipazione all'attività di accertamento, nonché le modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza".

[12-quater. Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e 12-bis non trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro il 31 dicembre 2011, da parte dei Comuni, dei Consigli tributari^{3 4}].

¹ Comma così modificato dall'art. 30, c. 1, lett. a) e b), legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

² Per l'estensione dell'applicazione dei periodi terzo, quarto e quinto del presente comma, vedi l'art. 28, c. 11-bis, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

c. 13-33
(*omissis*)

Art. 7

(Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche e misure di perequazione nei settori petrolifero, dell'energia elettrica e del gas)

1. Al c. 16 dell'art. 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "superiore a 25 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro";

b) la lett. c) è sostituita dalle seguenti: "c) produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica; c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale";

c) le parole da: "La medesima disposizione" fino a "o eolica" sono soppresse.

2. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al c. 16 dell'art. 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal c. 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

3. Per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, l'aliquota dell'addizionale di cui al c. 16 dell'art. 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aumentata di 4 punti percentuali.

³ Comma abrogato dall'art. 11, c. 10, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

⁴ Per le modifiche al presente comma, vedi l'art. 30, c. 1, lett. c), legge 12 novembre 2011, n. 183.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non rilevano ai fini della determinazione dell'acconto di imposta dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

5. A quanto previsto dai commi 1 e 3 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al c. 18 dell'art. 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

6. Dall'attuazione del presente articolo derivano maggiori entrate stimate non inferiori a 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.

3. Legge 12 novembre 2011, n. 183. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012) (*Supplemento ordinario* n. 234 alla *G.U.* del 14 novembre 2011, n. 265)

(art. 30; art. 31; art. 32)

Art. 30

(*Patto di stabilità interno*)

1. All'art. 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al c. 12, primo periodo, le parole: “può essere” sono sostituite dalla seguente: “è”;

b) al c. 12, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La riduzione è distribuita tra i comparti interessati nella seguente misura: 760 milioni di euro alle Regioni a Statuto ordinario, 370 milioni di euro alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, 150 milioni di euro alle Province e 520 milioni di euro ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti”;

c) al c. 12-*quater*, le parole: “Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e” sono sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni di cui al comma”.

2. All'art. 20, c. 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: “Il contributo degli Enti territoriali alla manovra per l'anno 2012 è ridotto di 95 milioni di euro per le Regioni a Statuto ordinario, di 20 milioni di euro per le Province e di 65 milioni di euro per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. È ulteriormente ridotto, per un importo di 20 milioni di euro, l'obiettivo degli Enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le predette riduzioni sono attribuite ai singoli Enti con il decreto di cui al c. 2 del presente articolo”.

3. All'art. 20, c. 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'alinea, le parole: "in quattro classi, sulla base dei" sono sostituite dalle seguenti: "in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei";

b) alla lett. a), prima delle parole: "prioritaria considerazione" sono inserite le seguenti: "a decorrere dall'anno 2013,";

c) alla lett. c), prima delle parole: "incidenza della spesa del personale" sono inserite le seguenti: "a decorrere dall'anno 2013,";

d) alla lett. f), prima delle parole: "tasso di copertura" sono inserite le seguenti: "a decorrere dall'anno 2013,";

e) alla lett. g), prima delle parole: "rapporto tra gli introiti" sono inserite le seguenti: "a decorrere dall'anno 2013,";

f) alla lett. h), prima delle parole: "effettiva partecipazione" sono inserite le seguenti: "a decorrere dall'anno 2013,";

g) alla lett. l), prima delle parole: "operazione di dismissione" sono inserite le seguenti: "a decorrere dall'anno 2013,".

4. All'art. 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il c. 2-ter è abrogato.

5. All'art. 14, c. 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nell'alinea, le parole: "ai fini della collocazione nella classe di Enti territoriali più virtuosa di cui all'art. 20, c. 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, oltre al rispetto dei parametri già previsti dal predetto art. 20, debbono adeguare" sono sostituite dalla seguente: "adeguano".

6. All'art. 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il c. 4 è abrogato.

7. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

Art. 31

(Patto di stabilità interno degli Enti locali)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate: *a)* per le Province le percentuali sono pari a 16,5% per l'anno 2012 e a 19,7% per gli anni 2013 e successivi; *b)* per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 15,6% per l'anno 2012 e a 15,4% per gli anni 2013 e successivi; *c)* per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, le percentuali per gli anni 2013 e successivi sono pari a 15,4%. Le percentuali di cui alle lett. *a)*, *b)* e *c)* si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'art. 20, c. 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo.

4. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli Enti di cui al c. 1 devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del c. 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al

c. 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

5. Gli Enti che, in esito a quanto previsto dall'art. 20, c. 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocati nella classe più virtuosa, conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, come definito al c. 3, pari a zero, ovvero a un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del c. 6.

6. Le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti diversi da quelli di cui al c. 5 applicano le percentuali di cui al c. 2 come rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, in attuazione dell'art. 20, c. 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui al periodo precedente non possono essere superiori:

a) per le Province, a 16,9% per l'anno 2012 e a 20,1% per gli anni 2013 e successivi;

b) per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a 16,0% per l'anno 2012 e a 15,8% per gli anni 2013 e successivi;

c) per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, per gli anni 2013 e successivi, a 15,8%¹.

7. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del c. 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle Province e dai Comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008.

8. Le Province e i Comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al c. 7 sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Mi-

¹ V., anche, il decreto ministeriale 25 giugno 2012.

nistri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal Patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

8-*bis*. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai Comuni e dalle Province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi del c. 8-*ter*, sono escluse, con legge, dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno².

8-*ter*. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del c. 8-*bis* del presente articolo si provvede anche mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'art. 6, c. 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni³.

9. Gli interventi realizzati direttamente dagli Enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui al c. 5 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del Patto di stabilità interno, agli interventi di cui al c. 7.

10. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del c. 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle Province e dai Comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008.

11. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal c. 10, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra

² Comma inserito dall'art. 1, c. 1-*bis*, decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.

³ Comma inserito dall'art. 1, c. 1-*bis*, decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.

le spese del Patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

12. Per gli Enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al c. 2 dell'art. 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le risorse trasferite dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le relative spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT, sono escluse dal Patto di stabilità interno. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli Enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui al c. 6, lett. a), dell'art. 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

13. I Comuni della Provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno relativo all'anno 2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre 2012, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun Ente locale.

14. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del c. 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal Comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al c. 1 dell'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164, e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

15. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non si

applicano i vincoli relativi al rispetto del Patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al c. 3 dell'art. 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

16. Per gli anni 2013 e 2014, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del c. 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno, non sono considerate le spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al c. 1 dell'art. 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

17. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno non previste dal presente articolo.

18. Il bilancio di previsione degli Enti locali ai quali si applicano le disposizioni del Patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli Enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

19. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema *web* appositamente previsto per il Patto di stabilità interno nel sito *web* "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" le informazioni ri-

guardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato ai sensi del presente articolo. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella *Gazzetta Ufficiale* costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno^{4 5}.

20. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, ciascuno degli Enti di cui al c. 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al c. 19. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al c. 2, lett. d), dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. Decorsi quindici giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo, la certificazione non può essere rettificata.

21. Qualora dai conti della tesoreria statale degli Enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

22. In considerazione della specificità della Città di Roma quale capitale della Repubblica e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto dall'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, il Comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le

⁴ V., anche, il decreto ministeriale. 5 giugno 2012.

⁵ In attuazione di quanto disposto dal presente comma, v. il decreto 9 luglio 2012.

modalità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.

23. Gli Enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alle regole del Patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima. Gli Enti locali istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009.

24. Gli Enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del Patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. La mancata comunicazione della situazione di commissariamento secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del c. 19 determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del Patto di stabilità interno.

25. Le informazioni previste dai commi 19 e 20 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

26. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 7, commi 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

27. Dopo il primo periodo della lett. a) del c. 2 dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è inserito il seguente: "Gli Enti locali della Regione siciliana e della Regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo."

28. Agli Enti locali per i quali la violazione del Patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del Patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al c. 26. La rideterminazione delle indennità di

funzione e dei gettoni di presenza di cui al c. 2, lett. e), dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è applicata ai soggetti di cui all'art. 82 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del Patto di stabilità interno.

29. Gli Enti locali di cui al c. 28 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione del Patto di stabilità interno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

30. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli Enti locali che si configurano elusivi delle regole del Patto di stabilità interno sono nulli.

31. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del Patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del Patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

32. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del Patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli Enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del Patto di stabilità interno.

Art. 32

(Patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi

fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna Regione a Statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di competenza 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 28 giugno 2011, concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilità interno 2011 per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i modelli 5OB/11/CP e, per le Regioni che nel 2011 hanno ridefinito i propri obiettivi ai sensi dell'art. 1, c. 135, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso il modello 6OB/11, ridotti degli importi di cui alla tabella seguente. Per gli anni 2014 e successivi il complesso delle spese finali in termini di competenza di ciascuna Regione a Statuto ordinario non può essere superiore all'obiettivo di competenza per l'anno 2013 determinato ai sensi del presente comma.

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza finanziaria aggiuntivo rispetto al 2011
(in migliaia di euro)

Regioni	2012	2013 e succ.
Abruzzo	26.465	56.838
Basilicata	18.348	39.405
Calabria	36.764	78.956
Campania	98.398	211.325
Emilia Romagna	49.491	106.289
Liguria	23.408	50.272
Lazio	119.357	256.338
Lombardia	95.810	205.765
Marche	22.223	47.728
Molise	9.396	20.179
Piemonte	68.892	147.957
Puglia	54.713	117.504
Toscana	47.183	101.332
Umbria	20.321	43.642
Veneto	54.231	116.470
<i>Totale</i>	745.000	1.600.000

Gli importi di cui alla predetta tabella si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'art. 20, c. 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna Regione a Statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di cassa 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2011, concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilità interno 2011 per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i modelli 5OB/11/CS e, per le Regioni che nel 2011 hanno ridefinito i propri obiettivi, ai sensi dell'art. 1, c. 135, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso il modello 6OB/11, ridotti degli importi di cui alla tabella seguente. Per gli anni 2014 e successivi il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna Regione a Statuto ordinario non può essere superiore all'obiettivo di cassa per l'anno 2013 determinato ai sensi del presente comma.

Regioni	Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di cassa aggiuntivo rispetto al 2011 (in migliaia di euro)	
	2012	2013 e succ.
Abruzzo	26.557	57.035
Basilicata	20.770	44.606
Calabria	39.512	84.857
Campania	89.286	191.755
Emilia. Romagna	58.630	125.917
Liguria	28.687	61.609
Lazio	69.539	149.346
Lombardia	118.203	253.860
Marche	23.710	50.921
Molise	10.406	22.349
Piemonte	78.392	168.359
Puglia	46.824	100.561
Toscana	57.991	124.545
Umbria	19.582	42.056
Veneto	56.911	122.224
<i>Totale</i>	745.000	1.600.000

Gli importi di cui alla predetta tabella si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'art. 20, c. 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

4. Il complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3 è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto:

a) delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) delle spese per la concessione di crediti;

c) delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del Patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo;

d) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 9, c. 3, del decreto legislativo n. 85/2010;

e) delle spese concernenti il conferimento a Fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

f) dei pagamenti effettuati in favore degli Enti locali soggetti al Patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli Enti locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli Enti locali risultanti nei consuntivi delle Regioni per gli anni 2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli Enti locali, ovvero ai dati effettivi degli Enti locali ove disponibili;

g) delle spese concernenti i censimenti di cui all'art. 50, c. 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT;

h) delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai provvedimenti di cui all'art. 5, c. 5-*quater*, della legge n. 225/1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio;

i) delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'art. 9 del

decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio;

l) delle spese finanziate dal Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'art. 21, c. 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

m) per gli anni 2013 e 2014, delle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al c. 1 dell'art. 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

n) delle spese a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei Fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-*sexies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, subordinatamente e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 5-*bis*, c. 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148⁶;

n-bis) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei Fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di *phasing in* nell'Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione è subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014⁷;

⁶ La Corte costituzionale, con sentenza 2-6 luglio 2012, n. 176 (*G.U.* dell'11 luglio 2012, n. 28, *I^a Serie speciale*), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-*bis*, decreto-legge n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011 e, in via consequenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale della presente lettera.

⁷ Lettera aggiunta dall'art. 3, c. 1, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; v., anche, il c. 1-*bis* del medesimo art. 3, decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

n-ter) delle spese sostenute dalla Regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60 milioni di euro annui, e delle risorse già finalizzate, ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di cui all'art. 7, c. 6, dello stesso decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato⁸.

5. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di spese dalla disciplina del Patto di stabilità interno delle Regioni a Statuto ordinario differenti da quelle previste al c. 4.

6. Ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna Regione, le spese sono valutate considerando le spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale "Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali" ponderate con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitale ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione di cui al presente comma è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, assumendo a riferimento i dati comunicati in attuazione dell'art. 19-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea. Le disposizioni del presente comma si applicano nell'anno successivo a quello di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma.

7. Il complesso delle spese finali relative all'anno 2012, 2013 e successivi, sia in termini di competenza finanziaria che di cassa, delle Regioni a Statuto ordinario che, in esito a quanto previsto dall'art. 20, c. 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocate nella

⁸ Lettera aggiunta dall'art. 12, c. 11, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

classe più virtuosa, non può essere superiore alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009, ridotta dello 0,9%.

8. Ai fini dell'applicazione del c. 7, le Regioni a Statuto ordinario calcolano la media della spesa finale del triennio 2007-2009, sia in termini di competenza che di cassa, rettificando, per ciascun anno, la spesa finale con la differenza tra il relativo obiettivo programmatico e il corrispondente risultato, e con la relativa quota del proprio obiettivo di cassa ceduta agli Enti locali.

9. Le Regioni a Statuto ordinario diverse da quelle di cui al c. 7, ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, applicano le tabelle rideeterminate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, in attuazione dell'art. 20, c. 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

10. Il concorso alla manovra finanziaria delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 20, c. 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'art. 1, c. 8, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, aggiuntivo rispetto a quella disposta dall'art. 14, c. 1, lett. *b*), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è indicato, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, nella seguente tabella.

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza e di cassa aggiuntivo rispetto al 2011
(in migliaia di euro)

	2012			2013 e successivi		
	DL 78 del 2010	DL 98 e 138 del 2011	Totale	DL 78 del 2010	DL 98 e 138 del 2011	Totale
Autonomie speciali						
Bolzano	59.347	242.216	301.563	59.347	297.198	356.545
Friuli-Venezia Giulia	77.217	229.350	306.567	77.217	281.411	358.628
Sardegna	76.690	237.544	314.234	76.690	291.466	368.156
Sicilia	198.582	572.826	771.408	198.582	702.853	901.435
Trentino-Alto Adige	4.537	27.571	32.108	4.537	33.829	38.366
Trento	59.345	225.462	284.808	59.346	276.641	335.987
Valle d'Aosta	24.281	95.031	119.312	24.281	116.602	140.883
<i>Totale</i>	500.000	1.630.000	2.130.000	500.000	2.000.000	2.500.000

11. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le Regioni a Statuto speciale, escluse la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, determinato riducendo gli obiettivi programmatici del 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al c. 10. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il Presidente dell'Ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il Presidente dell'Ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012⁹.

12. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al c. 10. A tale fine, entro il 30 novembre

⁹ Comma così modificato dall'art. 16, c. 5, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

di ciascun anno precedente, il Presidente dell'Ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il Presidente dell'Ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012¹⁰.

12-*bis*. In caso di mancato accordo di cui ai commi 11 e 12 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell'ultimo accordo il miglioramento di cui:

a) al c. 10 del presente articolo;

b) all'art. 28, c. 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'art. 35, c. 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'art. 4, c. 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

[c) all'art. 35, c. 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, come ridotto dall'art. 4, c. 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44;]

[d) agli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali]¹¹.

13. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono per gli Enti locali dei rispettivi territori, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 11 e 12, le modalità attuative del Patto di stabilità interno, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi Statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione e fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'art. 31. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli Enti locali di cui al presente comma, le disposi-

¹⁰ Comma così modificato dall'art. 16, c. 5, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

¹¹ Comma inserito dall'art. 16, c. 4, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La suddetta legge 7 agosto 2012, n. 135 ha, altresì, disposto la modifica della lett. b) e la soppressione della lett. c) del presente comma.

zioni previste in materia di Patto di stabilità interno per gli Enti locali del restante territorio nazionale.

14. L'attuazione dei commi 11, 12 e 13 avviene nel rispetto degli Statuti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.

15. Le Regioni cui si applicano limiti alla spesa possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture calcolati con riferimento alla media dei corrispondenti impegni del triennio 2007-2009. Entro il 31 luglio di ogni anno le Regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2012-2014, l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Le modalità per il monitoraggio e la certificazione dei risultati del Patto di stabilità interno delle Regioni che chiedono la ridefinizione del proprio obiettivo sono definite con il decreto di cui al c. 18.

16. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 11, 12 e 13, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi Statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

17. A decorrere dall'anno 2013 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole Regioni, esclusa la componente sanitaria, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome, previo accordo concluso

in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette modalità si conformano a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il Patto di stabilità interno. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli Enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno e il monitoraggio, con riferimento a ciascun Ente, a livello centrale, nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi, con riferimento a ciascun ente. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora l'applicazione del presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2012, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma, nonché le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma delle Regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al Patto di stabilità interno e delle Regioni sottoposte ai piani di rientro dai *deficit* sanitari. Restano ferme per l'anno 2012 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 143 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

18. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema *web* appositamente previsto per il Patto di stabilità interno nel sito *web* "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso i prospetti e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano¹².

19. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, ciascuna Regione e Provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalità definite dal decreto di cui al c. 18. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del Patto, si applicano le sole disposizioni di cui all'art. 7, c. 1, lett. *d*), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

20. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio provvedono a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un prospetto che evidenzi il rispetto del Patto di stabilità con riferimento all'esercizio finanziario cui il bilancio di previsione si riferisce.

21. Le informazioni previste dai commi 18, 19 e 20 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

22. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 7, c. 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

23. All'art. 7, c. 1, lett. *a*), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del Patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo

¹² In attuazione di quanto disposto dal presente comma, v. il decreto 6 agosto 2012.

dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi”.

24. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che si trovano nelle condizioni indicate dall'ultimo periodo dell'art. 7, c. 1, lett. *a*), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si considerano adempienti al Patto di stabilità interno, a tutti gli effetti, se, nell'anno successivo, provvedono a:

a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. A tal fine riducono l'ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle spese per la sanità, ad un importo non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni dell'ultimo triennio;

b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lett. *a*) e *b*) e di cui alla presente lettera. La certificazione è trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione le Regioni si considerano inadempienti al Patto di stabilità interno. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'art. 7, c. 1, lett. *a*), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione.

25. Alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le quali la violazione del Patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del Patto di stabilità interno, le sanzioni di cui

al c. 22. In tali casi, la comunicazione della violazione del patto è effettuata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro trenta giorni dall'accertamento della violazione da parte degli uffici dell'Ente.

26. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano che si configurano elusivi delle regole del Patto di stabilità interno sono nulli.

27. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del Patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del Patto di stabilità interno.

INDICE PER MATERIA

Abruzzo:

- copertura finanziaria della ricostruzione post-terremoto, p. 344; p. 375

armonizzazione:

- di sistemi contabili e schemi di bilancio, p. 243

autonomia di entrata: p. 185

- di Regioni a Statuto ordinario, p. 185
- di Province, p. 185
- Regioni a Statuto speciale, garanzia di comunicazione di dati ed elementi informativi, p. 219

cedolare secca sugli affitti: p. 167

Città metropolitane: p. 102; p. 211

- istituzione, p. 390
- norme transitorie, p. 112

Commissione:

- parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, p. 87
- parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, p. 83
- tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, p. 85

Comuni:

- funzioni fondamentali, p. 395
- fusione, p. 402
- Unione, p. 400

Conferenza:

- permanente per il coordinamento della finanza pubblica, p. 86; p. 220

contratto istituzionale di sviluppo: p. 238

- controllo della Corte dei conti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, p. 240

Corte costituzionale:

- giurisprudenza, p. 19; p. 23; p. 26; p. 29; p. 41; p. 49; p. 90; p. 94; p. 95; p. 96; p. 97; p. 98; p. 107; p. 121; p. 161; p. 181; p. 427; p. 440; p. 460
- questione di legittimità costituzionale, p. 68; p. 70

Corte dei conti: controllo su

- delibere CIPE di assegnazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, p. 415
- Relazione di fine mandato provinciale e comunale, p. 297
- responsabilità dei revisori dei conti regionali, p. 295
- responsabilità del Presidente della Giunta regionale per grave dissesto finanziario, p. 293
- responsabilità politica del Presidente della Provincia e del Sindaco, p. 298
- rispetto del Patto di stabilità interno, p. 440; p. 456
- tracciabilità dei flussi finanziari per il contratto istituzionale di sviluppo, p. 240

costi della politica: p. 344

costi e fabbisogni standard, p. 149; p. 153; p. 307

- di Città metropolitane, p. 149; p. 373
- di Comuni, p. 149; p. 373
- di Province, p. 149; p. 373
- nel settore sanitario, p. 185; p. 214
- di Regioni, p. 185

crisi istituzionale: p. 13

“decreto anticrisi”: p. 423

“decreto Cresci-Italia”: p. 371

“decreto liberalizzazioni”: p. 371

“decreto Salva-Italia”: p. 343

“decreto sviluppo”: p. 375

disegno di legge:

- costi della politica, p. 344
- revisione del Titolo V Cost., p. 57

divario territoriale: p. 38; p. 233

evasione fiscale:

- contrasto, p. 118; p. 195; p. 304

fabbisogni standard: p. 153

FAS: p. 415; p. 421

- controllo della Corte dei conti sulle delibere di assegnazione delle risorse, p. 415

federalismo:

- demaniale, p. 126
- fiscale, p. 13; p. 73
- municipale, p. 159; p. 173
- regionale, p. 185

Fondo:

- infrastrutture, p. 424
- perequativo, p. 91; p. 99; p. 180; p. 201; p. 211; p. 375
- per le aree sottoutilizzate, v. *FAS*
- per lo sviluppo e la coesione, p. 235; p. 411; p. 429
- risorse aggiuntive, p. 75; p. 229; p. 429
- sociale per occupazione e formazione, p. 423
- strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, p. 424
- sperimentale di riequilibrio, p. 210; p. 344; p. 375

governance: p. 48; p. 289

imposta di scopo: v. *ISCOP*

imposta di soggiorno: p. 170

imposta municipale:

- propria, p. 174; p. 345; p. 375
- secondaria, p. 178

- unica: v. *IMU*

imposta regionale sulle attività produttive: v. *IRAP*

imposta sul reddito delle persone fisiche: v. *IRPEF*

imposta sul valore aggiunto: v. *IVA*

IMU: p. 345

IRAP: p. 190

IRPEF: p. 172; p. 191; p. 198

ISCOP: p. 172

IVA: p. 88; p. 189

LEA: p. 214; p. 255

legge costituzionale:

- 22 novembre 1989, n. 1, p. 58

- 18 ottobre 2001, n. 3, p. 57

- 20 aprile 2012, n. 1, p. 58

- disegno di legge costituzionale di revisione del Titolo V Cost., p. 57

legge-delega: p. 73

- proroga dei termini per l'esercizio della delega, p. 334

legge di stabilità:

- 2012, p. 447

legge finanziaria:

- 2003, p. 413

- 2007, p. 421

LEP: p. 199

- obiettivi di servizio, p.199

livelli essenziali di assistenza: v. *LEA*

livelli essenziali di prestazione: v. LEP

“manovra-bis”: p. 443

“manovra correttiva 2011”: p. 435

pareggio di bilancio: p. 58

patrimonio:

- beni pubblici, tipologie, p. 132
- di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, p. 125

Patto:

- di convergenza, p. 105
- di stabilità e di crescita europeo, p. 74; p. 122
- di stabilità interno, p. 300; p. 431; p. 447
 - controllo della Corte dei conti sul rispetto del Patto, p. 440; p. 456
 - modalità di calcolo degli obiettivi, p. 435
 - parametri di virtuosità, p. 435
 - di Enti locali, p. 449
 - per gli anni 2011-2013, p. 435
 - di Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, p. 435; p. 456
 - di Regioni, Province e Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, p. 443; p. 447
 - riduzione della spesa degli Enti territoriali, p. 447
- di stabilità orizzontale nazionale, p. 433

perequazione: p. 119

- distribuzione equa del carico fiscale tra Enti territoriali, p. 64; p. 73
- Fondo perequativo, p. 91; p. 99; p. 180; p. 201; p. 211; p. 375
- infrastrutturale, p. 111; p. 327

premi e sanzioni: p. 290

- Comuni, p. 290
- Province, p. 290
- Regioni, p. 290; p. 307

principio di sussidiarietà: p. 63; p. 73

- orizzontale, p. 64
- verticale, p. 64

Provincia: p. 364

- funzioni, riduzione dei costi, p. 364
- organi, p. 364
- riordino, p. 386

provvedimenti anticrisi 2011-2012: p. 343

regionalismo: p. 13

Regioni:

- a Statuto ordinario, p. 18; p. 24; p. 34; p. 38; p. 120; p. 163; p. 164; p. 185; p. 187; p. 188; p. 190; p. 193; p. 194; p. 195; p. 198; p. 200; p. 204; p. 207; p. 208; p. 211; p. 213; p. 214; p. 215; p. 225; p. 226; p. 304; p. 379; p. 384; p. 386; p. 432; p. 438; p. 439; p. 443; p. 447; p. 461; p. 462; p. 471
- a Statuto speciale, p. 34; p. 36; p. 75; p. 103; p. 119; p. 120; p. 121; p. 158; p. 181; p. 182; p. 189; p. 205; p. 218; p. 219; p. 229; p. 233; p. 241; p. 273; p. 274; p. 307; p. 334; p. 353; p. 365; p. 366; p. 368; p. 378; p. 380; p. 387; p. 394; p. 432; p. 439; p. 443; p. 447; p. 462; p. 463; p. 464; p. 465

risorse aggiuntive: p. 75; p. 229; p. 429

Roma Capitale: p. 115; p. 312

- Assemblea capitolina, p. 142
- Giunta capitolina, p. 144
- ordinamento, p. 312
- ordinamento transitorio, p. 115; p. 142
- Sindaco, p. 144
- ulteriori disposizioni, p. 312

Servizio sanitario:

- costi e fabbisogni *standard*, p. 185; p. 214
- fabbisogno e finanziamento, p. 189
- nazionale, p. 377
- regionale, p. 213; p. 214

sistemi contabili e schemi di bilancio: p. 243

- armonizzazione, p. 243
- di Regioni, p. 273
- di Enti locali e loro organismi, p. 243
- principi generali, p. 274
- sperimentazione, p. 271; p. 337

“*spending-review*”: p. 373

“*spending-review 2*”: p. 377

spesa storica: p. 150; p. 153

sviluppo e coesione: p. 73; p. 101

- interventi speciali, p. 109; p. 429
- rimozione di squilibri economici e sociali, p. 73; p. 101; p. 229; p. 233; p. 429
- risorse aggiuntive, p. 229; p. 429
- vincolo di destinazione delle risorse, p. 418; p. 425

tassa automobilistica regionale: p. 208

Titolo V della Costituzione: p. 22; p. 57; p. 229; p. 429

- art. 119, p. 73; p. 101
- disegno di legge costituzionale di riforma, p. 57
- revisione, p. 22; p. 57

tributo comunale su rifiuti e servizi: p. 356

Notizie sulla SVIMEZ, promotrice di questi «Quaderni»

- La SVIMEZ - Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - è stata costituita a Roma il 2 dicembre 1946, ed ha lo scopo statutario di *«promuovere, nello spirito di una efficiente solidarietà nazionale e con visione unitaria, lo studio particolareggiato delle condizioni economiche del Mezzogiorno d'Italia, al fine di proporre concreti programmi di azione e di opere intesi a creare e a sviluppare nelle Regioni meridionali quelle attività industriali le quali meglio rispondano alle esigenze accertate»*.

- La SVIMEZ ha natura di associazione senza fini di lucro. Oltre al contributo annuo dei Soci, pur mantenendo la SVIMEZ natura di organismo privato, il suo bilancio riceve, in ragione di una riconosciuta "attività permeata di rilevanti riflessi pubblicistici", un contributo pubblico, iscritto nel Bilancio dello Stato.

- L'Associazione è oggi presieduta dal prof. Adriano Giannola; la prof. Maria Teresa Salvemini è Vice Presidente. L'attuale Direttore è il dott. Riccardo Padovani; il dott. Luca Bianchi è Vice Direttore.

- Consiglieri della SVIMEZ fino al 2012 sono stati eletti dagli Associati il dott. Ettore Artioli, l'ing. Paolo Baratta, il prof. Piero Barucci, l'on. Gerardo Bianco, il prof. Manin Carabba, il dott. Michele Cascino, il sen. prof. Luigi Compagna, il sen. Romualdo Coviello, il prof. Adriano Giannola, il prof. Antonio La Spina, il prof. Amedeo Lepore, il sen. Antonio Maccanico, il dott. Riccardo Padovani, il prof. Federico Pica, la prof.ssa Maria Teresa Salvemini, l'on. Giuseppe Soriero e il dott. Sergio Zoppi, mentre il prof. Alessandro Bianchi, il prof. Mario Centorrino, il prof. Antonio Del Pozzo, il dott. Mariano Giustino, il dott. Angelo Grasso, il dott. Angelo Nardoza, il prof. Federico Pirro, il prof. Gianfranco Polillo, l'avv. Enrico Santoro e il dott. Albertomauro Sarno rappresentano nel Consiglio alcuni dei Soci *sostenitori* dell'Associazione. Revisori dei conti - nominati dall'Assemblea - sono il dott. Giulio Cecconi, il dott. Luciano Giannini e il Rag. Andrea Zivillica.

La SVIMEZ è stata presieduta da insigni studiosi e personalità, quali nel tempo il sen. Rodolfo Morandi (1947-50); il prof. Francesco Giordani (1950-59); il sen. Giuseppe Paratore (1959-60); l'ing. Giuseppe

Cenzato (1960-69); il prof. Pasquale Saraceno (già Segretario generale dal 1947 al 1959 e Presidente dal 1970 al 1991); l'avv. Massimo Annesi, Vice Presidente dal 1978 al 1991 e Presidente dal 1991 al marzo 2005; il dott. Nino Novacco dal 2005 al giugno 2010.

- Della SVIMEZ sono stati in passato Direttori il prof. Alessandro Molinari (1947-58); il dott. Nino Novacco (f.f., come Segretario Generale 1959-63); il prof. Gian Giacomo dell'Angelo (1965-80); il dott. Salvatore Cafiero (1982-98). Ne sono stati invece Consiglieri, personalità quali il prof. Francesco Compagna (1964-75); il prof. Epicarmo Corbino (1960-65); il prof. Giuseppe Di Nardi (1983-89); il prof. Giovanni Marongiu (1968-77 e 1986-93); il dott. Donato Menichella (1947-80); il prof. Claudio Napoleoni (1967-71); il prof. Paul N. Rosenstein Rodan (1954-1982); il prof. Manlio Rossi-Doria (1948-49 e 1960-80); il prof. Paolo Sylos Labini (1986-2005); il prof. Gabriele Pescatore (1955-2007); il prof. Jan Timbergen (1954-1968) ed altri qualificati studiosi ed esponenti della cultura, dell'economia e del meridionalismo.

- L'attività della SVIMEZ si svolge su due linee fondamentali.

La prima linea è costituita dall'analisi sistematica e articolata sia della struttura e dell'evoluzione dell'economia del Mezzogiorno, sia dell'assetto giuridico e organizzativo delle politiche per lo sviluppo nell'area «debole» del Paese, con particolare attenzione alla collocazione dell'Italia nell'Ue e alle ripercussioni che la progressiva integrazione internazionale dell'economia ha determinato sulle prospettive di sviluppo della macro-Regione meridionale.

La seconda linea di attività è costituita dallo svolgimento di iniziative di ricerca sui principali e più significativi aspetti della storica ma perdurante «questione meridionale», finalizzate sia ad esigenze conoscitive e analitiche sia alla definizione di elementi e criteri utili all'orientamento degli interventi di politica economica, a livello sia nazionale che regionale.

- Dal 1987, con l'Editore il Mulino, la SVIMEZ pubblica le trimestrali «Rivista economica del Mezzogiorno» e «Rivista giuridica del Mezzogiorno» oggi dirette, rispettivamente, dal dott. Riccardo Padovani e dal prof. Manin Carabba, e una collana di volumi, tra i quali il *Rapporto sull'economia del Mezzogiorno* (iniziativa che risale al 1974), pubblicazione annuale generalmente accompagnata da considerazioni e proposte su politiche ed interventi.

Tra le pubblicazioni figurano appunto i «Quaderni Svimez», che ospitano documenti prevalentemente monografici, su temi di attualità in materia di politiche per lo «sviluppo» e per la «coesione» nazionale, nonché bibliografie dei suoi esponenti nel tempo, resoconti di dibattiti

pubblici, testi di Audizioni di suoi dirigenti davanti a Commissioni Parlamentari della Camera e del Senato della Repubblica e riflessioni su tematiche economiche meridionaliste.

- La SVIMEZ ha sede in Via di Porta Pinciana 6, 00187 Roma, ed i suoi recapiti sono: Tel. 06.478501, Fax 06.47850850, *e-mail*: svimez@svimez.it. Il sito www.svimez.it offre informazioni e notizie sull'organizzazione, sul funzionamento e sulle attività e iniziative dell'Associazione.

Stampato nel mese di ottobre 2012 da
AGP s.r.l. - Via Vaccareccia, 57 Pomezia (Rm)
per conto della SVIMEZ
“Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno”
Via di Porta Pinciana 6, 00187 Roma
Tel. 06.478501 - fax 06.47850850 - e-mail: SVIMEZ@SVIMEZ.it

Elenco dei «Quaderni SVIMEZ»*

1. **Strategie e politiche per la «coesione» dell'Italia.** Riflessioni sul Mezzogiorno di Nino NOVACCO, Collana Saraceno n. 8, giugno 2004, 40 p.
2. **Il Mezzogiorno nell'Europa, ed il mondo mediterraneo e balcanico.** Riflessioni di Nino NOVACCO, ottobre 2004, 24 p.
3. **Rapporto 2004 sull'economia del Mezzogiorno.** Interventi in occasione della presentazione del volume, dicembre 2004, 98 p.
4. **Mezzogiorno, questione nazionale, oggi «opportunità per l'Italia».** I temi della «coesione nazionale» ed i giudizi del Presidente C. A. CIAMPI, in una riflessione della SVIMEZ, marzo 2005, 32 p.
5. **La coesione del Sud – macro-regione «debole» del Paese – con le aree «forti» dell'Italia e dell'Europa.** Una proposta SVIMEZ illustrata in Parlamento da Nino NOVACCO, aprile 2005, 70 p.
6. **Dibattito sul «Rapporto 2005 sull'economia del Mezzogiorno».** Interventi in occasione della presentazione del volume, dicembre 2005, 105 p.
7. **Bibliografia degli scritti di Massimo Annesi.** Testo predisposto dalla SVIMEZ ad un anno dalla morte, marzo 2006, 32 p.
8. **Manifestazione in onore di Massimo Annesi, giurista meridionalista.** Interventi in occasione della presentazione del «Quaderno» n. 7, maggio 2006, 56 p.
9. **Dibattito sul «Rapporto 2006 sull'economia del Mezzogiorno».** Interventi in occasione della presentazione del volume, ottobre 2006, 96 p.
10. **I laureati del Mezzogiorno: una risorsa sottoutilizzata o dispersa,** di Mariano D'ANTONIO e Margherita SCARLATO, ottobre 2007, 127 p.
11. **Seminario giuridico su «Federalismo e Mezzogiorno» (22 febbraio 2007),** dicembre 2007, 180 p.
12. **Il disegno di legge delega in materia di federalismo fiscale e le regioni del Mezzogiorno,** dicembre 2007, 224 p.
13. **Dibattito sul «Rapporto 2007 sull'economia del Mezzogiorno».** Interventi in occasione della presentazione del volume, dicembre 2007, 64 p.
14. **Seminario giuridico su «Armonizzazione dei bilanci pubblici e Mezzogiorno» (22 marzo 2007),** gennaio 2008, 160 p.
15. **Seminario giuridico su «Un nuovo ciclo di concertazione? Mezzogiorno, politiche sociali e politica dei redditi» (18 luglio 2007),** aprile 2008, 82 p.
16. **Passato, presente e futuro del «dualismo» Nord/Sud.** Una sintesi di Nino NOVACCO, offerta all'Italia del 2008, come aiuto a capire, a riflettere, a decidere, luglio 2008, 25 p.
17. **Dibattito sul «Rapporto 2008 sull'economia del Mezzogiorno».** Interventi in occasione della presentazione del volume, dicembre 2008, 76 p.
18. **Il Mezzogiorno tra federalismo fiscale e politica di sviluppo e coesione.** Interventi in occasione del Convegno tenutosi a Palermo il 7 novembre 2008 per iniziativa della SVIMEZ, aprile 2009, 96 p.
19. **Seminario giuridico su «La questione dei rifiuti in Campania» (10 giugno 2008),** aprile 2009, 87 p.
20. **Seminario giuridico su «Il federalismo preso sul serio: differenze, perequazione, premialità» (4 dicembre 2008),** maggio 2009, 89 p.
21. **Il federalismo fiscale – «Schede tecniche e Parole chiave»,** luglio 2009, 198 p.
22. **Dibattito sul «Rapporto 2009 sull'economia del Mezzogiorno».** Interventi in occasione della presentazione del volume, dicembre 2009, 76 p.
23. **Bibliografia di scritti e di testi di Nino Novacco sul Mezzogiorno e lo sviluppo (1950-2009),** marzo 2010, 138 p.
24. **Dopo il rapporto SVIMEZ 2009: una riflessione sulle condizioni per rilanciare la politica di sviluppo per il Sud,** aprile 2010, 115 p.
25. **Seminario giuridico su «I Fondi strutturali e il Mezzogiorno dopo il Trattato di Lisbona» (12 aprile 2010),** 28 giugno 2010, 57 p.
26. **«Agenzia per lo sviluppo del territorio del Mezzogiorno». Gruppo di lavoro SVIMEZ, per la definizione di una proposta operativa,** luglio 2010, 27 p.
27. **Dibattito sul «Rapporto 2010 sull'economia del Mezzogiorno».** Interventi in occasione della presentazione del volume, gennaio 2011, 117 p.
28. **Il Mezzogiorno «Frontiera» di un nuovo sviluppo del Paese,** maggio 2011, 115 p.
29. **La Calabria nel confronto tra Nord e Sud a 150 anni dall'unità d'Italia,** ottobre 2011, 58 p.
30. **Rapporto SVIMEZ 2011 sulla finanza dei Comuni,** dicembre 2011, 293 p.
31. *(Numero speciale), Nord e Sud a 150 anni dall'Unità d'Italia,* marzo 2012, 829 p.
32. **Dibattito sul «Rapporto 2011 sull'economia del Mezzogiorno».** Interventi in occasione della presentazione del volume, aprile 2012, 96 p.
33. **Piccolo codice del federalismo,** a cura di Manin Carabba e Agnese Claroni, ottobre 2012, 479 p.

* I «Quaderni SVIMEZ» fanno seguito ai «Quaderni di «Informazioni SVIMEZ»», apparsi fino al n. 25, ed il cui elenco si trova sul sito www.SVIMEZ.it

